



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 115/10

di iniziativa del Consigliere G. NERI recante:

"Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41, rubricata "Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali""

relatore: M. MIRABELLO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	22/1/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	29/1/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	8/2/2016
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

## Testo del Provvedimento

Relazione proposta di legge n. 115/10<sup>^</sup> pag. 4

*"Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41, rubricata "Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali"*

Articolato P.I. n. 115/10<sup>^</sup> pag. 5

*"Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41, rubricata "Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali"*

## Normativa citata

Legge regione Calabria 5 maggio 1990 n. 41 pag. 8

*"Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali"*

Legge 20 luglio 2004 n. 189 pag. 18

*"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"*

Legge 14 agosto 1991 n. 281 pag. 22

*"Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"*

Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26 pag. 27

*"Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici".(G.U. n.61 del 14-3-2014).*

Legge regionale 3 marzo 2000, n. 4 pag. 100

*"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 recante: 'Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali". (B.U.R. n. 15 dell'11 marzo 2000)*

## Normativa comunitaria

DIRETTIVA 2010/63/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL pag. 104  
CONSIGLIO

*"Sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici".*

## Normativa nazionale

Legge 6 agosto 2013, n. 96 pag. 151

*"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013".(G.U. n.194 del 20-8-2013).*

## Normativa comparata

L. R. Campania 11 aprile 2019, n. 3 pag. 165

*Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo*

L. R. Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 47 pag. 193

*Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione*

L. R. Toscana 20 ottobre 2009, n. 59 pag. 211

*Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n.43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)*

L. R. Molise 4 marzo 2005, n. 7 pag. 225

*Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina*

L. R. Piemonte 19 luglio 2004, n. 18 pag. 237

*Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)*

L. R. Emilia Romagna 7 aprile 2000, n. 27 pag. 242

*Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina*

L. R. Veneto 28 dicembre 1993, n. 60 pag. 251

*Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*

## Relazione Descrittiva

La presente proposta di legge nasce dalla necessità di revisionare e aggiornare la legge regionale 5 maggio 1990, n. 41, rubricata "Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali", per quanto di seguito meglio descritto:

- a. Innanzitutto, viene fatto un esplicito richiamo alla Legge 20 luglio 2004, n.189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".
- b. Secondariamente, secondo la normativa vigente è il Ministero della Salute ad avere competenza esclusiva in materia di cani d'affezione e lotta al randagismo, e non come previsto dalla Legge Regionale, il Ministero dell'Ambiente o quello per le Politiche Agricole.
- c. Il riconoscimento delle Associazioni Protezionistiche non rientra più tra le competenze del Presidente della Repubblica, ma tra quelle delle Prefetture, in funzione delle attribuzioni loro delegate, infatti, è il Prefetto che rilascia la licenza di guardia particolare giurata, ai soggetti proposti che hanno i requisiti prescritti dal R.D. 18/06/1931 n. 773 T.U.L.P.S. - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - e dal R.D. 06/05/1940 n. 635 (Regolamento del T.U.L.P.S.), mediante il rilascio del proprio decreto.

## Relazione Tecnico Finanziaria

La presente proposta di legge non genera nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio della Regione in quanto semplicemente modifica le modalità di attribuzione del codice di riconoscimento dell'animale iscritto nell'Anagrafe degli animali; modalità che prima comportavano l'impressione sull'animale del suddetto codice attraverso un tatuaggio ed oggi sono invece sostituite con l'inserimento del microchip. La spesa per l'inserimento del suddetto microchip è a totale carico del privato, proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'animale, e non comporta, pertanto, alcuna spesa per il bilancio della Regione.

Le altre disposizioni normative riportate nell'articolato hanno carattere meramente ordinamentale e pertanto non comportano nuove o maggiori spese per la finanza regionale.

## Art. 1

(Modifica della lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della L.R 41/90  
e aggiunta del comma 3 all'art. 3 della L.R. 41/90)

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 é così modificata: "provvede alla tenuta dell'Anagrafe degli animali d'affezione curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai comuni ogni sei mesi copia dell'Anagrafe stessa;"
2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 è aggiunto il seguente comma: "La Regione riceve dalle singole ASL i dati relativi all'anagrafe degli animali d'affezione e provvede ad adottare le misure idonee per implementare la Banca dati regionale istituita presso la struttura regionale competente e il suo collegamento con la Banca dati nazionale"

## Art. 2

(Modifica del titolo dell'art. 8 della L.R 41/90;  
modifica del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 41/90 e  
aggiunta del comma 6 all'art. 8 della L.R 41/90 )

1. Il titolo dell'art. 8 è modificato con il seguente: "Anagrafe degli animali d'affezione".
2. Il comma 1 dell'art. 8 è così modificato: "In tutto il territorio regionale presso ogni Azienda Sanitaria Locale è applicata l'anagrafe canina informatizzata alla quale il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, residente in Calabria od ivi dimorante per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, deve iscrivere l'animale contestualmente all'applicazione del microchip elettronico. L'iscrizione deve avvenire entro il termine di due mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio, dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento."
3. Dopo il comma 5 dell'art. 8 è aggiunto il seguente comma: "Il proprietario o il detentore di un gatto provvede, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip".

## Art. 3

(Modifica dell'art. 9 della L.R 41/90)

1. L'art. 9 è sostituito integralmente dal seguente: "Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento assegnato dal Ministero della Salute. Tale codice è impresso mediante inoculazione sottocutanea di un transponder (microchip) elettronico.
2. Il microchip è applicato a cura dei veterinari pubblici competenti per territorio o da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, i quali sono tenuti alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale contestualmente all'applicazione del microchip o nel più breve tempo possibile, al rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, alla verifica della presenza dell'identificativo mediante apposito lettore ISO compatibile, all'informazione del proprietario sugli obblighi di legge.

3. Ai cani identificati, in conformità alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell'anagrafe canina non dovrà essere applicato il microchip".

#### Art. 4

(Modifica del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 41/90)

1. Al comma 1 dell'art. 10 è aggiunto dopo la parola "... dell'animale." la seguente frase: "E' vietata la vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati, nonché di cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato ad accedere all'anagrafe canina regionale;"

#### Art. 5

(Modifica dei comma 1; 2; 4 e 8 dell'art. 12 della L.R. 41/90)

1. Il comma 1 dell'art. 12 è così modificato: dopo la parola "tatuati" è aggiunta la frase "o con microchip elettronico".
2. Il comma 2 dell'art. 12 è così modificato: dopo la parola "tatuati" è aggiunta la frase "o privi di microchip elettronico".
3. Il comma 4 dell'art. 12 è così modificato: dopo la parola "detentore" è aggiunta la frase "o in caso non sia possibile identificarne questo, dal Sindaco del Comune dove viene rinvenuto l'animale".
4. Il comma 8 dell'art.12 è così modificato: dopo la frase Legge "L. n.281/91" è aggiunta la frase "e il comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. n. 26/2014 e la nuova normativa che disciplina la sperimentazione sugli animali".

#### Art. 6

(Modifica del comma 5 dell'art. 14 della LA 41/90)

1. Il comma 5 dell'art. 14 è così modificato: "Qualunque atto di crudeltà, commesso nei confronti di animali, sia in luogo pubblico che privato, nei casi di abbandono, maltrattamenti, uccisioni e combattimenti clandestini, è punito con le sanzioni previste dalla legge 189/2004, e dalle norme penali previste dall'art. 544-ter del c.p."

#### Art. 7

(Modifica del comma 1; modifica della lettera a) e della lettera c) del comma 2 e abrogazione della lettera b) del comma 2 dell'art. 17 della L.R. 41/90)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 dopo le parole "legge 281/91" sono aggiunte le parole "e della legge 189/2004".
2. Al comma 2, lett. a) dell'articolo 17 le parole "del Ministero dell'Ambiente o dal Ministero per le Politiche Agricole (ex Ministero Agricoltura e Foreste)" sono sostituite dalle parole "del Ministero della Salute".
3. La lett. b) del comma 2 dell'articolo 17 è interamente abrogata.

4. La lett. c) del comma 2 dell'articolo 17 è così modificata: "essere associazioni senza scopo di lucro. Le associazioni di protezione animali che hanno ottenuto il decreto di iscrizione all'Albo Regionale in base alla L.R. 41/90 così come modificata ed integrata dalla successiva L.R. 4/2000, prima delle attuali modifiche, hanno diritto acquisito e inviolabile alla nomina dei propri associati a guardie zoofile, solamente, integrando l'avvenuto riconoscimento da parte del Ministero della Salute, dell'Associazione già iscritta."

#### Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio regionale.

#### Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Calabria.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC). E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

**LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 41**  
**Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali.**  
**(BUR n. 44 del 14 maggio 1990)**

*(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 3 marzo 2000, n. 4)*

**Art. 1**  
**(Finalità)**

1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali domestici, promuove la protezione degli animali, l'educazione al rispetto degli stessi, gli interventi contro il randagismo e istituisce l'anagrafe canina.<sup>1</sup>
2. Sono disciplinati altresì il trasporto, la detenzione, la sterilizzazione, la prevenzione delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali ed all'uomo.
3. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie di animali, in conformità alle norme vigenti in materia penale e di pubblica sicurezza.

**Art. 2**

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge i Comuni provvedono a:

- a) realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, il ricovero e la custodia dei cani per i quali è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
- b) promuovere l'informazione sugli obiettivi e i contenuti della presente legge, nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento;
- c) organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-ambiente-animale
- d) *esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione animale servendosi, oltre che del Corpo di Polizia Municipale, delle Guardie Zoofile volontarie delle Associazioni protezioniste operanti sul territorio e regolarmente iscritte all'Albo regionale.*<sup>2</sup>

**Art. 3**  
**(Servizio veterinario Unità Sanitaria Locale)**

---

Note

<sup>1</sup> La L.R. 5 maggio 1990, n. 41 è modificata ed integrata in armonia con la legge quadro nazionale n. 281/91.

<sup>2</sup> comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4



1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio veterinario competente per territorio, esercita la funzione di controllo sulla gestione dei rifugi, da parte delle Associazioni protezioniste iscritte all'Albo regionale, come previsto dall'art. 2, comma 11 della Legge 281/91 e svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla tenuta dell'Anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni 6 mesi, una copia dell'Anagrafe stessa;

b) collabora con la Regione, i Comuni, gli Enti e le Associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo e partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali di affezione ed all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;

c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;

d) effettua i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;

e) in caso di maltrattamento, confisca gli animali per l'accertamento delle loro condizioni psico-fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.

2. Gli animali vaganti, almeno nei casi più urgenti, devono essere sterilizzati in modo assolutamente indolore, tenuti in adeguata degenza post-operatoria e reinseriti, ove possibile, nel territorio di provenienza. I Comuni, d'intesa con le Associazioni riconosciute e regolarmente iscritte all'Albo regionale, presenti sul territorio, possono finanziare o autorizzare l'installazione di piccole cucce igieniche rionali.<sup>3</sup>

#### **Art. 4**

##### **(Unità operativa veterinaria)**

1. Il Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale, per lo svolgimento dei compiti amministrativi, si avvale di un'unità operativa.

2. Utilizzando una segreteria telefonica, l'unità operativa, avverte immediatamente i proprietari degli animali catturati, o consegnati alla struttura pubblica di vigilanza e custodia, del loro ritrovamento, fornisce il codice e la loro descrizione, indica il luogo ove sono custoditi e le modalità del riscatto.

3. La segreteria telefonica deve essere aggiornata immediatamente dopo ogni segnalazione del ritrovamento dell'animale da parte delle strutture di vigilanza e custodia.

#### **Art. 5**

##### **(Canile sanitario)**

---

<sup>3</sup> articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

1. Ai canili municipali che assumono la denominazione di canili sanitari, vengono attribuite le seguenti funzioni di intervento nei confronti degli animali di affezione:

- a) la profilassi veterinaria;
- b) le vaccinazioni;
- c) il controllo della popolazione canina;
- d) la limitazione delle nascite;
- e) la vigilanza veterinaria dei ricoveri gestiti da associazioni ed enti zoofili privati;<sup>4</sup>

2. Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture private si assicurano condizioni di vita adeguate alla loro specie e non mortificanti.

#### **Art. 6 (Guardia veterinaria)**

1. Ogni canile sanitario è dotato di un servizio permanente di guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, soppressione eutanasica o interventi chirurgici.

#### **Art. 7 (Asili-Ricoveri)**

1. Agli enti che svolgono attività di protezione degli animali, i Comuni concedono in comodato, apposito terreno recintato, destinato ad asilo o ricovero permanente per animali, oppure ad ampliamento di strutture già esistenti che risultino insufficienti e che richiedano la costruzione di nuovi impianti.

#### **Art. 8 (Anagrafe del cane)**

1. È istituita in tutto il territorio regionale presso ogni Unità Sanitaria Locale l'anagrafe canina alla quale il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, residente in Calabria od ivi dimorante per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, deve iscrivere lo animale. L'iscrizione deve avvenire in un apposito registro entro il termine di tre mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio, dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento.

2. All'atto dell'iscrizione verrà compilata l'apposita scheda, secondo il modello che sarà predisposto dall'Assessorato alla Sanità ed approvato dalla Giunta regionale: la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

---

<sup>4</sup> articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4 che ha anche soppresso la lettera f) del comma 1.

3. Nella scheda debbono essere riportati luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.
4. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e detenzione.
5. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro trenta giorni l'eventuale cambio di residenza.

### **Art. 9** **(Codice di riconoscimento)**

1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra, recante un numero progressivo e la sigla della Unità Sanitaria Locale.
2. *Il tatuaggio è eseguito a cura dei Servizi veterinari presso le strutture operative territoriali o da Veterinari liberi professionisti iscritti all'Albo professionale, previa acquisizione dei codici di riconoscimento presso le AASSLL di competenza.<sup>5</sup>*
3. Il tatuaggio è eseguito a cura dei Servizi veterinari dell'Unità Sanitaria Locale presso le strutture operative territoriali o da veterinari liberi professionisti convenzionati con le Unità Sanitarie Locali o di veterinari liberi professionisti purché autorizzati dalle Unità Sanitarie Locali.
4. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.

### **Art. 10** **(Trasferimento, smarrimento o morte del cane)**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane debbono segnalare al servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.
2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, con qualunque mezzo e comunque essere confermata per iscritto entro quindici giorni dagli eventi di cui al precedente comma.
3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore ovvero di trasferimento della proprietà della detenzione, il cane deve essere reinscritto presso l'anagrafe dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio con il codice ad esso già attribuito.
4. La disposizione di cui al precedente terzo comma si applica anche ai cani acquistati in altre regioni in cui è istituita l'anagrafe canina e che sono identificati con codice ad essi impresso.

### **Art. 11**

---

<sup>5</sup> comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

### **(Abbandono, ricovero e custodia degli animali)**

1. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.
2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento deve chiedere al competente Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di essere autorizzato a consegnare l'animale ad apposito ricovero di strutture di ricovero pubbliche o private.
3. La Regione d'intesa con Province e Comuni, promuove la costruzione di canili sanitari e la riqualificazione di quelli già esistenti nonché la realizzazione, d'intesa con le associazioni iscritte all'albo regionale, di strutture di ricovero.
4. <sup>6</sup>
5. La Regione ed i competenti Servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali svolgono attività di vigilanza rispetto ai professionisti ed alle strutture ed associazioni convenzionate

### **Art. 12 (Controllo al randagismo)**

1. I cani vaganti catturati regolarmente tatuati devono essere restituiti al proprietario o al detentore.
2. *I cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dall'art. 3, comma 2 della L.R. 5 maggio 1990, n. 41, dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge.*<sup>7</sup>
3. Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale inserito nell'anagrafe.
4. Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.
5. *gli animali non reclamati entro 1 mese, dopo l'osservazione sanitaria e le eventuali cure veterinarie, possono essere ceduti gratuitamente a privati cittadini che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad Associazioni protezionistiche. Chi detiene gli animali concessi in affidamento può essere soggetto a controlli da parte dei Servizi veterinari e delle Guardie Zoofile Volontarie, allo scopo di accertare le condizioni di detenzione del cane di che trattasi.*<sup>8</sup>
6. *I cani vaganti accalappiati possono essere soppressi in modo rigorosamente eutanasico, soltanto se gravemente ammalati ed incurabili. La decisione delle soppressioni spetta al Veterinario dell'ASL di competenza, sentite le Associazioni protezioniste presenti sul territorio,*

---

<sup>6</sup> comma soppresso dall'art. 6 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

<sup>7</sup> comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

<sup>8</sup> comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

*le quali, in caso di dissenso, possono riscattare l'animale medesimo, provvedendo alle sue cure, a proprie spese nel pieno rispetto dell'art. 2, comma 6 della Legge 281/91.<sup>9</sup>*

7. La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di competenza, sentite le associazioni zoofile e protezionisti che del territorio iscritte all'albo regionale.

*8. E' vietato a chiunque cedere gli animali ospiti dei rifugi o dei canili sanitari ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione secondo l'art. 727 del C.P, l'art. 2, comma 3 della L.281/91 e la nuova normativa che disciplina la sperimentazione sugli animali..<sup>10</sup>*

9. È fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ospiti del canile sanitario ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione.

10. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività vengono a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'Unità Sanitaria Locale competente.

### **Art. 13**

#### **(Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi)**

1. Gli animali temporaneamente custoditi nelle strutture di ricovero pubbliche o private convenzionate saranno sottoposti, per il tempo strettamente necessario, ad eventuali misure di profilassi e di terapia a cura dei Servizi veterinari delle UU.SS.LL. o dei veterinari liberi professionisti convenzionati.

2. I Servizi ed i veterinari di cui al precedente comma, su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche, provvedono a fornire le prestazioni necessari ai fini della sterilizzazione e della prevenzione delle malattie proprie degli animali in questione.

### **Art. 14**

#### **(Misure di protezione)**

1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.

2. È fatto altresì obbligo a chiunque possiede o detiene, a qualunque titolo, animali esotici di denunciarli al Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio ai fini delle opportune misure di profilassi ed agli organi di pubblica sicurezza ai fini della prevenzione dei pericoli alla pubblica incolumità, in conformità alle norme penali vigenti.

*3. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente ove siano legati alla catena che potrà essere usata per un numero limitato di ore al giorno, se necessario. La catena deve avere una lunghezza minima di m. 5 oppure di m. 3 se fissata tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 6 metri. Il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura*

---

<sup>9</sup> comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

<sup>10</sup> comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

*dell'animale o dolorosi disagi. La cuccia dovrà essere adeguatamente coibentata e mantenuta in buone condizioni igieniche.*<sup>11</sup>

4. È fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali domestici in condizioni tali che rechino nocumento all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone nonché pregiudizio agli animali stessi.

5. Qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di animali, sia in luogo pubblico che privato, è punito con le sanzioni previste dalla presente legge *nonché in base alle norme penali previste dall'art. 727, per come sostituito dalla legge 22 novembre 1933 n. 473, nei casi di abbandono, maltrattamenti, uccisioni.*<sup>12</sup>

### **Art. 15 (Trasporto animali)**

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.

2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.

3. *Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al D.L. n. 532 del 30/12/92.*<sup>13</sup>

### **Art. 16 (Promozione educativa - Corsi di formazione)**

1. La Regione ed i Comuni promuovono, con la collaborazione dei Servizi veterinari delle UU.SS.LL., degli organi professionali, dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente.

2. La Regione autorizza altresì l'istituzione di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie private.

3. *La Regione istituisce, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le Associazioni protezioniste presenti sul territorio e regolarmente iscritte all'Albo regionale, corsi di formazione e di aggiornamento per le Guardie Zoofile Volontarie, in materia di tutela degli animali e di riqualificazione per il personale dei Servizi veterinari.*<sup>14</sup>

### **Art. 17 (Guardie zoofile)**

---

<sup>11</sup> comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

<sup>12</sup> comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

<sup>13</sup> comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

<sup>14</sup> comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, della legge regionale 41/90 e della legge 281/91, possono essere utilizzate dai Comuni le Guardie Zoofile Volontarie o, in conformità all'articolo 5 del D.P.R. 3103/79, le Guardie Zoofile riconosciute dalla Regione alle quali verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento della regione Calabria. Le Guardie Zoofile volontarie svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in qualità di Pubblici Ufficiali, dotati di autonomia nell'ambito del territorio regionale in collaborazione con i servizi ispettivi delle ASL e dall'Assessorato Regionale alla Sanità, in collegamento con le Associazioni protezionistiche.<sup>15</sup>

2. Le Associazioni che dovranno essere iscritte all'Albo regionale per la relativa nomina dei loro associati a Guardie Zoofile dovranno avere i seguenti requisiti:

a) essere riconosciute Associazioni protezionistiche a livello nazionale da parte del Ministero dell'Ambiente o dal Ministero per le Politiche Agricole (ex Ministero Agricoltura e Foreste);

b) essere riconosciute con DPR;

c) essere Associazioni senza scopo di lucro.

Le Associazioni protezionistiche per essere iscritte all'Albo Regionale dovranno presentare copia autentica dello Statuto, l'atto costitutivo e relativo riconoscimento.<sup>16</sup>

3. Per lo svolgimento di tale attività le associazioni protezionistiche potranno avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni, il riconoscimento della obiezione di coscienza.

4. Il servizio sostitutivo civile nella attività di guardia zoofila dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e gli enti o associazioni indicati. A tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977 n. 1139, recante disposizioni per l'attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 722.

## **Art. 18**

### **(Istituzione albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali)**

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un albo regionale al quale possono essere iscritte le associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico, operanti nella Calabria, che ne facciano richiesta.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni di cui al primo comma dovranno presentare domanda scritta corre data da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità dell'associazione e l'assenza di scopo di lucro.

3. La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale che comunicherà alle associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della domanda stessa.

---

<sup>15</sup> comma così sostituito dall'art.11 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

<sup>16</sup> comma così sostituito dall'art. 11, comma 2, della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

4. Ai fini dell'incentivazione dell'attività delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'albo regionale ed operanti nel proprio territorio, la Regione può erogare contributi annuali per progetti specifici.

**Art. 19**  
**(Sanzioni amministrative)**

*1. Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni amministrative varianti da Lire 300.000 a Lire 3.000.000. Per chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe canina, la sanzione è di Lire 150.000. Per chiunque ometta di sottoporre il proprio cane al tatuaggio indolore, la sanzione è di Lire 100.000.*

*2. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono finalizzati alle strutture di ospitalità degli animali vaganti, strutture regolarmente autorizzate dall'Assessorato regionale alla Sanità e soggette al controllo dei Servizi veterinari, nonché delle Guardie Zoofile Volontarie nominate dal Presidente della Giunta regionale e per gli altri scopi della presente legge.*

*3. Le sanzioni amministrative confluiranno su di un numero unico di c/c appositamente predisposto dalla competente struttura dell'Assessorato regionale alla Sanità.<sup>17</sup>*

**Art. 20**  
**(Norma finanziaria)**

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

**Art. 21**  
**(Limiti di applicazione)**

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.

**Art. 22**  
**(Norme transitorie)**

1. In sede di prima applicazione i proprietari o detentori di cani devono provvedere all'iscrizione dei propri animali alla anagrafe canina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La norma di cui al precedente art. 12, terzo comma, entra in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

---

<sup>17</sup> articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4



3. I Comuni trasmettono d'ufficio alle UU.SS.LL. i dati e le informazioni di cui sono in possesso e seguito della riscossione dell'imposta comunale sui cani entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

# Parlamento Italiano

Legge 20 luglio 2004, n.189

## **"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2004

Art. 1.

*(Modifiche al codice penale)*

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

**"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI**

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione

da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".

2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

## Art. 2.

### *Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)*

1. E' vietato utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1

## Art. 3.

### *(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":

2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4.

*(Norme di coordinamento)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.

3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è abrogato;

b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";

c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".

## Art. 5.

*(Attività formative)*

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

## Art. 6.

*(Vigilanza)*

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

## Art. 7.

*(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)*

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

## Art. 8.

*(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)*

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

## Art. 9.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**LEGGE 14 agosto 1991, n. 281****Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991*

**1. Principi generali**

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

**2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione**

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con *decreto* del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

### 3. Competenze delle regioni

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
  - a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo *habitat*;
  - b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente

legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

#### 4. Competenze dei comuni

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

#### 5. Sanzioni

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantomila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.



5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tre milioni. [Comma abrogato]

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

## 6. Imposte

1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.

2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.

3. Sono esenti dall'imposta:

a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;

b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;

c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;

d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;

e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche senza fini di lucro;

f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni. [Articolo abrogato dal D.L. 8/1993]

## 7. Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

## 8. Istituzione del fondo per l'attuazione della legge

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della *legge 23 agosto 1988, n. 400*.

## 9. Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Prevenzione del randagismo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 26

Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. (14G00036)

(GU n.61 del 14-3-2014)

Vigente al: 29-3-2014

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 ed in particolare gli articoli 1 e 13, nonché l'allegato B;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, concernente attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione, del 29 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Vista la legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata dalla legge 1° maggio 1941, n. 625, recante modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali a sangue caldo (mammiferi ed uccelli);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, recante regolamento di polizia veterinaria;

Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, concernente legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 19 luglio 1993 recante modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1991 concernente determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per

prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

#### Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce misure relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici o educativi, a tal fine, sono disciplinati i seguenti aspetti:

- a) la sostituzione, la riduzione dell'uso di animali nelle procedure e il perfezionamento delle tecniche di allevamento, di alloggiamento, di cura e di impiego degli animali nelle procedure;
- b) la provenienza, l'allevamento, l'identificazione, la cura, l'alloggiamento e la soppressione degli animali;
- c) le attivita' degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori;
- d) la valutazione e l'autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso degli animali nelle procedure.

2. E' consentito l'utilizzo degli animali ai fini scientifici o

educativi soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l'impiego di animali vivi.

3. Il presente decreto si applica ai seguenti animali:

a) animali vertebrati vivi non umani, comprese:

- 1) forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente;
- 2) forme fetali di mammiferi a partire dall'ultimo terzo del loro normale sviluppo;

b) cefalopodi vivi.

4. Il presente decreto si applica agli animali:

a) utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure, o appositamente allevati affinché i loro organi o tessuti possano essere usati ai fini scientifici, anche se si trovano in una fase di sviluppo precedente a quella di cui al comma 3, lettera a), e se l'animale viene fatto vivere oltre detta fase di sviluppo ed è probabile che, a seguito delle procedure effettuate, provi dolore, sofferenza, distress o danno prolungato dopo aver raggiunto tale fase e sino a quando sono soppressi ovvero reinseriti o reintrodotti in un habitat o in un sistema di allevamento adeguati alle loro caratteristiche fisiologiche ed etologiche.

5. L'eliminazione del dolore, della sofferenza, del distress, dei danni temporanei o prolungati per mezzo della corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non esclude l'uso degli animali nelle procedure dall'ambito del presente decreto.

6. Il presente decreto si applica fatta salva la normativa di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

#### Art. 2

#### Fattispecie escluse dalla disciplina

1. Il presente decreto non si applica:

- a) alle pratiche utilizzate in aziende agricole a scopi non sperimentali;
- b) alle pratiche cliniche veterinarie a scopi non sperimentali;
- c) alle sperimentazioni cliniche veterinarie necessarie per autorizzare l'immissione in commercio di un medicinale veterinario;
- d) alle pratiche utilizzate ai fini riconosciuti di allevamento;
- e) alle pratiche utilizzate principalmente per l'identificazione di un animale;
- f) alle pratiche non suscettibili di causare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie.

#### Art. 3

## Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  - a) procedura, qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o ai fini educativi, che possa causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, distress danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie. Cio' include qualsiasi azione che intende o puo' determinare la nascita o la schiusa di un animale o la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata con fenotipo sofferente in queste condizioni. E' esclusa dalla definizione la soppressione di animali con il solo fine di impiegarne gli organi o i tessuti;
  - b) progetto, un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico che prevede il ricorso a una o piu' procedure, a partire dalla preparazione della prima procedura fino a quando non occorrono ulteriori interventi o osservazioni ai fini del progetto in corso;
  - c) stabilimento, qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali in cui sono allevati, sono tenuti o sono utilizzati animali alle finalita' del presente decreto; esso puo' comprendere anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili;
  - d) allevatore, la persona fisica o giuridica autorizzata ad allevare gli animali di cui all'allegato I destinati ad essere utilizzati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici o ad allevare altri animali principalmente per tali fini, con o senza scopo di lucro;
  - e) fornitore, la persona fisica o giuridica, diversa dall'allevatore, autorizzata a fornire animali di cui all'allegato I e destinati ad essere utilizzati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti a fini scientifici, con o senza scopo di lucro;
  - f) utilizzatore, la persona fisica o giuridica autorizzata a porre in esercizio uno stabilimento in cui vengono eseguite le procedure, con o senza scopo di lucro;
  - g) responsabile del progetto di ricerca, la persona fisica titolare dell'autorizzazione del progetto, che provvede all'elaborazione delle procedure e di progetti ed e' responsabile degli aspetti amministrativi e scientifici;
  - h) responsabile del benessere animale, la persona responsabile del benessere e dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature di uno o piu' stabilimenti;
  - i) membro scientifico, ricercatore o scienziato tecnico e teorico nei vari campi di indagine tecnico-scientifica che appartenendo alla comunita' scientifica, comunica i risultati dei propri lavori attraverso pubblicazioni;
  - l) Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro della salute e il Ministero della salute;
  - m) autorita' competente, il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le aziende

sanitarie locali secondo gli ambiti di rispettiva competenza;

n) colonie autosufficienti, una colonia nella quale gli animali sono allevati soltanto all'interno della colonia o provengono da altre colonie ma non sono prelevati allo stato selvatico e nella quale gli animali sono tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana;

o) affezioni umane debilitanti, la riduzione delle normali funzioni fisiche o psichiche di una persona;

p) distress, condizione di non adattamento dell'animale a stimoli stressanti;

q) xenotrapianto, trapianto di uno o piu' organi effettuato tra animali di specie diverse.

#### Art. 4

#### Autorita' competenti

1. Ai fini del presente decreto le autorita' competenti sono il Ministero, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e le aziende sanitarie locali secondo gli ambiti di rispettiva competenza.

2. Salvo diversa previsione dei singoli ordinamenti regionali, il comune del luogo dove ha sede lo stabilimento e' l'autorita' competente al rilascio dei provvedimenti di cui agli articoli 20 e 21 di autorizzazione, sospensione e revoca dell'esercizio di uno stabilimento di allevamento o di fornitura di animali di cui all'allegato I del presente decreto, destinati ad essere usati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici, con o senza scopo di lucro.

3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente ove ha sede lo stabilimento e' l'autorita' competente a svolgere attivita' di vigilanza negli stabilimenti utilizzatori e attivita' ispettiva negli stabilimenti di allevamento o di fornitura di animali destinati ad essere usati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici, con o senza scopo di lucro.

4. La regione e' l'autorita' competente per le attivita' di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), numero 1), nonche' ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, l'autorita' competente per le finalita' del presente decreto e' il Ministero.

#### Art. 5

#### Finalita' delle procedure

1. Le procedure possono essere eseguite unicamente per i seguenti fini:

a) la ricerca di base;

b) la ricerca applicata o traslazionale che persegue uno dei

seguenti scopi:

- 1) la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante;
- 2) la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche negli esseri umani, negli animali o nelle piante;
- 3) il benessere degli animali ed il miglioramento delle condizioni di produzione per gli animali allevati a fini zootecnici;
  - c) per realizzare uno degli scopi di cui alla lettera b) nell'ambito dello sviluppo, della produzione o delle prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti;
  - d) la protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali;
  - e) la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie;
  - f) l'insegnamento superiore o la formazione ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del miglioramento di competenze professionali;
  - g) le indagini medico-legali.

2. Non possono essere autorizzate le procedure:

- a) per la produzione e il controllo di materiale bellico;
- b) per i test tossicologici con i protocolli della Lethal Dose - LD50 e della Lethal Concentration - LC50, tranne i casi in cui risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;
- c) per la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano corrispondenti altri metodi di produzione e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;
- d) per le ricerche sugli xenotrapianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q);
- e) per le ricerche sulle sostanze d'abuso;
- f) nel corso delle esercitazioni didattiche svolte nelle scuole primarie, secondarie e nei corsi universitari, ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria nonché dell'alta formazione universitaria dei medici e dei medici veterinari.

#### Art. 6

#### Metodi di soppressione

1. La soppressione degli animali avviene:

- a) con modalità che arrecano il minimo dolore, sofferenza e distress possibile;
- b) secondo i metodi di cui all'allegato IV;
- c) da personale competente ai sensi dell'articolo 23;
- d) negli stabilimenti di un allevatore, di un fornitore o di un utilizzatore. In caso di ricerche sul campo l'animale può essere soppresso dal personale di cui alla lettera c) al di fuori di uno



stabilimento utilizzatore.

2. Il Ministero puo' concedere deroghe all'applicazione dei metodi di soppressione cui all'allegato IV del presente decreto in uno dei seguenti casi:

- a) per consentire, in base a prove scientifiche, l'uso di un altro metodo considerato altrettanto umanitario;
- b) se e' scientificamente provato che e' impossibile raggiungere lo scopo della procedura ricorrendo a un metodo di soppressione descritto nell'allegato IV del presente decreto.

3. Il comma 1 non si applica qualora l'animale debba essere soppresso in situazioni di emergenza per motivi riconducibili al benessere animale, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica, alla salute animale o all'ambiente.

4. Quando permangono condizioni di sofferenza insostenibili, si procede immediatamente alla soppressione dell'animale con metodi umanitari sotto la responsabilita' del medico veterinario designato di cui all'articolo 24. E' considerata sofferenza insostenibile quella che nella normale pratica veterinaria costituisce indicazione per l'eutanasia.

Capo II

## DISPOSIZIONI SULL'USO DI TALUNI ANIMALI NELLE PROCEDURE

### Art. 7

#### Specie minacciate di estinzione

1. E' vietato l'impiego di animali, ivi compresi i primati non umani, delle specie in via di estinzione elencate nell'allegato A del regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione UE del 29 luglio 2013 e successive modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 1, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996.

2. Il Ministero puo' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego di animali di cui al comma 1, ad esclusione dei primati non umani, nell'ambito delle procedure che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la procedura persegue uno degli scopi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, e lettere c) o lettera e);
- b) e' scientificamente provato che e' impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando gli animali delle specie in via di estinzione di cui all'allegato A del citato regolamento di cui al comma 1.

3. L'impiego dei primati non umani minacciati di estinzione di cui al comma 1, ad esclusione delle scimmie antropomorfe, e' autorizzato,

in via eccezionale, quando e' scientificamente provato che e' impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani e specie non elencate nell'allegato A del citato regolamento e nell'ambito delle procedure che perseguono uno degli scopi di cui all'articolo 5, comma 1), lettera b), numero 1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, o lettera c) quando condotte allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali o lettera e).

#### Art. 8

#### Primati non umani

1. Il Ministero puo' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego di primati non umani di cui all'allegato I, quando e' scientificamente provato che e' impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani e nell'ambito delle procedure che perseguono uno degli scopi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), quando condotta nell'interesse della salute dell'uomo o delle specie animali di cui al presente articolo ovvero lettera b), numero 1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, ovvero lettera c) quando e' condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali ovvero lettera e).

#### Art. 9

#### Animali prelevati allo stato selvatico

1. E' vietato l'impiego nelle procedure di animali prelevati allo stato selvatico.

2. Il Ministero puo' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego di animali di cui al comma 1, se scientificamente provato che e' impossibile raggiungere lo scopo utilizzando un animale allevato per essere utilizzato nelle procedure.

3. La cattura di animali allo stato selvatico per le finalita' di cui al comma 2 e' effettuata esclusivamente da personale competente con metodi che non causano inutilmente dolore, sofferenza, distress o danno prolungato agli animali. Sono fatte salve le norme nazionali e regionali che regolano il prelievo di animali selvatici dall'ambiente, nel rispetto dei principi di benessere degli animali.

4. Qualsiasi animale venga ritrovato ferito o in salute precaria o lo diventa dopo la cattura e' esaminato da un medico veterinario che adotta le misure necessarie per limitare il piu' possibile la sofferenza dell'animale.

## Art. 10

## Animali utilizzati nelle procedure

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, gli animali appartenenti alle specie elencate all'allegato I, del presente decreto possono essere utilizzati nelle procedure solo se provengono da allevamenti o fornitori autorizzati ai sensi dell'articolo 20.

2. A decorrere dalle date riportate nell'allegato II, del presente decreto i primati non umani possono essere utilizzati nelle procedure solo se discendono da soggetti nati in cattività o se provenienti da colonie autosufficienti.

3. In deroga al comma 1, il Ministero può autorizzare l'impiego di animali delle specie di cui all'allegato I non provenienti da allevamenti o fornitori autorizzati, solo sulla base di giustificazioni scientifiche.

4. L'allevamento di animali geneticamente modificati è consentito previa valutazione del rapporto tra danno e beneficio, della effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali e dei potenziali rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente.

5. È vietato l'allevamento di cani, gatti e primati non umani per le finalità di cui al presente decreto.

## Art. 11

Animali randagi e selvatici  
delle specie domestiche, cani, gatti

1. È vietato l'impiego nelle procedure di animali randagi o provenienti da canili o rifugi, nonché di animali selvatici delle specie domestiche.

2. Il Ministero può autorizzare, in via eccezionale, l'impiego di cani e gatti di cui all'allegato I, nell'ambito delle procedure quando è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse e nell'ambito delle procedure che perseguono uno degli scopi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), quando condotta nell'interesse della salute dell'uomo o delle specie animali di cui al presente articolo ovvero lettera b), numero 1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, ovvero lettera c) quando è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali, ovvero lettera e).

Capo III

PROCEDURE

## Art. 12

## Procedure

1. L'utilizzo degli animali nelle procedure ha luogo all'interno degli stabilimenti degli utilizzatori che hanno preventivamente ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e unicamente nell'ambito di un progetto di ricerca autorizzato ai sensi degli articoli 31 o 33.

2. Sulla base di giustificazioni scientifiche, in deroga al comma 1, il Ministero puo' autorizzare l'impiego di animali in procedure al di fuori dello stabilimento di un utilizzatore autorizzato.

3. E' vietato eseguire sugli animali interventi che li rendono afoni e sono altresì vietati il commercio, l'acquisto e l'uso di animali resi afoni.

## Art. 13

## Scelta dei metodi

1. Non sono autorizzabili le procedure che prevedono l'impiego di animali vivi per le quali esistono altri metodi o strategie di sperimentazione, riconosciute dalla legislazione dell'Unione europea, ovvero prevedono metodi vietati dalla normativa vigente nazionale.

2. Qualora il ricorso all'impiego di animali e' inevitabile sono seguite, a parita' di risultati, le procedure che:

- a) richiedono il minor numero di animali;
- b) utilizzano animali con la minore capacita' di provare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;
- c) sono in grado di minimizzare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;
- d) offrono le maggiori probabilita' di risultati soddisfacenti;
- e) hanno il piu' favorevole rapporto tra danno e beneficio.

3. Nelle procedure di cui al comma 2, va evitata la morte come punto finale, preferendo punti finali piu' precoci e umanitari. Qualora la morte come punto finale e' inevitabile, la procedura soddisfa le seguenti condizioni:

- a) comportare la morte del minor numero possibile di animali;
- b) ridurre al minimo la durata e l'intensita' della sofferenza dell'animale, garantendo per quanto possibile una morte senza dolore.

## Art. 14

## Anestesia

1. Sono vietate le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse causano dolore intenso a seguito di gravi lesioni all'animale, ad eccezione delle procedure per la

sperimentazione di anestetici ed analgesici.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, sono consentite le procedure condotte in assenza di anestesia generale o locale secondo quanto disposto dalla legislazione o farmacopea nazionale, europee o internazionali, ovvero qualora si ritiene che l'anestesia e' per l'animale piu' traumatica della stessa procedura ovvero risulta essere incompatibile con le finalita' della stessa.

3. Cessati gli effetti dell'anestesia o quando questa non sia praticabile, gli animali sono immediatamente sottoposti a un trattamento analgesico adeguato o ad un altro metodo appropriato per ridurre la percezione del dolore o della sofferenza, purché compatibile con le finalita' della procedura.

4. Non e' consentito fare uso di alcun mezzo, ivi compresi agenti di blocco neuromuscolare, volto ad impedire o limitare l'espressione del dolore senza assicurare un livello adeguato di anestesia o di analgesia. In questi casi e' obbligatoriamente fornita una giustificazione scientifica corredata da informazioni dettagliate sull'efficacia del protocollo anestesilogico o analgesico.

5. Al termine della procedura sono intraprese azioni appropriate allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza dell'animale.

#### Art. 15

#### Classificazione della gravita' delle procedure

1. Le procedure sono classificate, caso per caso, secondo i criteri di assegnazione di cui all'allegato VII del presente decreto, come:

- a) non risveglio;
- b) lievi;
- c) moderate;
- d) gravi.

2. Non sono autorizzabili procedure sugli animali che comportano dolori, sofferenze o distress intensi che possono protrarsi e non possono essere alleviati.

#### Art. 16

#### Riutilizzo degli animali impiegati nelle procedure

1. Un animale già usato in una o più procedure può essere riutilizzato in altre procedure solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'effettiva gravita' delle procedure precedenti era «lieve» o «moderata»;
- b) e' dimostrato che e' stato pienamente ripristinato il benessere e lo stato di salute generale dell'animale;
- c) la procedura successiva e' classificata come «lieve» o «moderata» o «non risveglio»;
- d) la procedura successiva e' classificata come «lieve» o «non

risveglio»;

e) il veterinario designato di cui all'articolo 24, ha espresso parere positivo tenuto conto delle esperienze dell'animale nel corso di tutta la sua vita.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), il Ministero, previo parere favorevole del veterinario designato di cui al comma 1, lettera e), può eccezionalmente autorizzare il riutilizzo di un animale già impiegato in procedure classificate come gravi nelle procedure di cui al comma 1, lettera c), fino al 31 dicembre 2016 e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nelle procedure di cui al comma 1, lettera d).

Art. 17

#### Fine della procedura

1. Una procedura si considera terminata quando non è necessario effettuare ulteriori osservazioni ovvero quando, nel caso di nuove linee di animali geneticamente modificate, la trasmissione dell'alterazione genetica non ha dato luogo o si prevede che non dia luogo per la discendenza ad un livello di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago.

2. Al termine della procedura o per qualsiasi eventuale interruzione della stessa il medico veterinario di cui all'articolo 24 decide se l'animale deve essere tenuto in vita o soppresso. Si procede comunque alla sua soppressione quando nell'animale permangono condizioni di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato moderati o intensi. Qualora un animale debba essere mantenuto in vita, esso riceve la cura e la sistemazione adeguate alle sue condizioni di salute.

Art. 18

#### Condivisione di organi e tessuti

1. Al fine di ridurre il numero degli animali impiegati nelle procedure, il Ministero promuove la definizione di programmi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la condivisione, tra gli utilizzatori interessati, di organi e tessuti di animali soppressi ai fini sperimentali.

Art. 19

#### Liberazione e reinserimento degli animali

1. Gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure, previo parere favorevole del medico veterinario di cui all'articolo 24, possono essere reinseriti o reintrodotti in un

habitat adeguato o in un sistema di allevamento appropriato alla loro specie, alle seguenti condizioni:

- a) lo stato di salute dell'animale lo permette;
- b) non vi e' pericolo per la sanita' pubblica, la salute animale o l'ambiente;
- c) sono state adottate le misure del caso per la salvaguardia del benessere dell'animale;
- d) e' stato predisposto un programma di reinserimento che assicura la socializzazione degli animali ovvero un programma di riabilitazione, se animali selvatici, prima della reintroduzione nel loro habitat.

2. Con decreto del Ministro, sono individuati i requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.

Capo IV

AUTORIZZAZIONE - Requisiti per gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori

#### Art. 20

##### Autorizzazione degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori

1. Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento di allevamento o di fornitura presenta domanda di autorizzazione all'autorita' competente di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento di utilizzazione presenta domanda di autorizzazione al Ministero, autorita' competente di cui all'articolo 4, comma 5. Non possono presentare domanda ai sensi del presente comma coloro che hanno riportato condanne con sentenze passate in giudicato o con l'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del codice penale, nonche' per quelli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n. 201.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' subordinato alla verifica ispettiva del rispetto dei requisiti di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 27 e agli allegati III e VIII del presente decreto.

4. Nell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono riportate le seguenti informazioni:

- a) la persona fisica o giuridica titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f);
- b) la sede dello stabilimento e le specie animali stabulate;
- c) la persona di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h);
- d) il medico veterinario di cui all'articolo 24.

5. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha una durata di sei

anni, salvo l'adozione da parte dell'autorita' competente di provvedimenti di sospensione o di revoca di cui all'articolo 21.

6. Le modifiche significative alla struttura o al funzionamento dello stabilimento di un allevatore, fornitore o utilizzatore, compreso qualsiasi cambiamento riguardante i soggetti cui al comma 4, sono comunicate preventivamente all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione che, se del caso, provvede alla variazione dell'autorizzazione.

7. Salvo diversa previsione dei singoli ordinamenti regionali, il comune tiene un elenco aggiornato degli stabilimenti di allevamento e di fornitura autorizzati e ne trasmette copia al Ministero e alla regione o provincia autonoma.

#### Art. 21

### Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, qualora nel corso delle attivita' ispettive di cui all'articolo 30 rilevano il venir meno dei requisiti stabiliti per il rilascio della stessa, prescrivono misure correttive da attuare entro un termine definito ovvero dispongono la sospensione fino a tre mesi dell'attivita' ovvero, nei casi piu' gravi, la revoca dell'autorizzazione.

2. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione non determinano conseguenze negative sul benessere degli animali alloggiati nello stabilimento.

#### Art. 22

### Requisiti per impianti, attrezzature, sistemazione e cura degli animali

1. L'autorita' competente di cui all'articolo 4 verifica, nel corso delle ispezioni di cui all'articolo 30, che ogni stabilimento di allevamento, di fornitura e di utilizzazione dispone dei requisiti di cui all'allegato III del presente decreto, sezione I e sezione II a partire dalle date ivi stabilite, nonche' di:

a) impianti e attrezzature adeguati alle specie animali ospitate e allo svolgimento delle attivita' e delle procedure laddove condotte;  
b) un numero adeguato di persone qualificate per garantire la cura e il controllo giornaliero degli animali nonche' il corretto funzionamento della struttura, degli impianti e delle attrezzature.

2. La progettazione, la costruzione e le modalita' di funzionamento degli impianti e delle attrezzature di cui al comma 1 sono realizzate a garanzia di uno svolgimento il piu' efficace possibile delle attivita' e delle procedure, nonche' al fine di ottenere risultati affidabili usando il minor numero possibile di animali e con il minor grado di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato.



3. La persona di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), e' responsabile della sistemazione e della cura degli animali e assicura, in particolare, che:

a) gli animali dispongono, in conformita' ai requisiti di cui all'allegato III del presente decreto, di alloggio e godono di un ambiente, di un'alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;

b) qualsiasi limitazione alla possibilita' dell'animale di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali e' mantenuta al minimo;

c) le condizioni fisiche in cui gli animali allevati, tenuti o utilizzati sono soggette a controlli giornalieri;

d) sono adottate misure intese a eliminare tempestivamente qualsiasi difetto o dolore, sofferenza, distress o danno prolungato evitabili eventualmente rilevati;

e) gli animali sono trasportati in condizioni appropriate tali da ridurre al minimo sofferenza e stress in relazione alla specie, alla durata dello spostamento e al tipo di mezzo impiegato.

4. Per motivi scientifici legati al benessere o alla salute degli animali, l'autorita' competente secondo gli ambiti di cui all'articolo 4 puo' rilasciare specifici provvedimenti di autorizzazione adottati ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, mediante disposizioni di deroga rispetto a quanto previsto dal comma 3, lettera a).

#### Art. 23

##### Disciplina del personale abilitato

1. L'autorita' competente, secondo gli ambiti di cui all'articolo 4 verifica che l'allevatore, il fornitore, l'utilizzatore ed il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), dispongono di personale sufficiente, in relazione al tipo di attivita', al numero, alle specie di animali mantenute, alla natura delle procedure.

2. Il personale dispone di un livello di istruzione e di formazione adeguato, acquisito, mantenuto e dimostrato secondo le modalita' definite con decreto del Ministro sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto, per svolgere una delle seguenti funzioni:

a) la realizzazione di procedure su animali;

b) la concezione delle procedure e di progetti;

c) la cura degli animali;

d) la soppressione degli animali.

3. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 2, sono svolte da personale che ha ricevuto la pertinente formazione scientifica, dispone di conoscenze specifiche sulla specie interessata e garantisce:

a) l'interruzione di qualunque procedura nel corso della quale

all'animale vengono inflitti evitabili dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;

b) la realizzazione dei progetti in conformita' all'autorizzazione concessa o, nei casi di cui all'articolo 33 in conformita' con la domanda inviata all'autorita' competente, ovvero in conformita' a qualsiasi decisione successiva adottata dall'autorita' competente, ed assicura che, in caso di inosservanza, le misure adeguate per porvi rimedio siano adottate e registrate.

4. Il personale nell'espletamento delle funzioni di cui alle lettere a), c) o d) del comma 2, opera sotto la supervisione della persona responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature di cui all'articolo 20, comma 4, lettera c), finche' non abbia dato prova del possesso delle competenze richieste.

Art. 24

#### Veterinario designato

1. Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore deve disporre di un medico veterinario designato, esperto in medicina degli animali da laboratorio, in possesso di requisiti di esperienza e di formazione specifica, che prescrive le modalita' per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali.

Art. 25

#### Organismo preposto al benessere degli animali

1. Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore istituisce un organismo preposto al benessere degli animali.

2. L'organismo di cui al comma 1 e' composto almeno dalla persona o dalle persone responsabili del benessere e della cura degli animali, dal medico veterinario di cui all'articolo 24 e, nel caso di un utilizzatore, da un membro scientifico.

3. I piccoli allevatori, fornitori e utilizzatori possono affidare i compiti previsti dall'articolo 26 ad un organismo operante in uno stabilimento diverso.

4. Nel caso in cui uno stabilimento utilizzatore e' autorizzato anche come stabilimento allevatore o fornitore, i compiti di cui all'articolo 26 possono essere assolti mediante l'istituzione di un unico organismo preposto al benessere animale.

Art. 26

#### Compiti dell'organismo preposto al benessere degli animali

1. L'organismo preposto al benessere degli animali di cui

all'articolo 25 svolge almeno i seguenti compiti:

- a) consiglia il personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;
- b) consiglia il personale nell'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici e promuove l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;
- c) definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati nello stabilimento;
- d) esprime un parere motivato sui progetti di ricerca e sulle eventuali successive modifiche, dandone comunicazione al responsabile del progetto;
- e) inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca di cui agli articoli 31 e 33, dandone comunicazione al responsabile del progetto;
- f) segue lo sviluppo e l'esito dei progetti di ricerca tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati nonche' individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;
- g) fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti.

2. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 1, lettera d), l'organismo preposto al benessere degli animali valuta:

- a) la corretta applicazione del presente decreto;
- b) la rilevanza tecnico-scientifica del progetto;
- c) gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali;
- d) la possibilita' di sostituire una o piu' procedure con metodi alternativi di cui all'articolo 1, comma 2;
- e) l'adeguata formazione e la congruita' dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto;
- f) la valutazione del danno/beneficio.

3. I componenti dell'organismo assolvono il loro mandato in regime di riservatezza.

4. L'organismo riporta in appositi registri, messi a disposizione dell'autorita' competente, le consulenze fornite e le relative decisioni e provvede alla loro conservazione per un periodo di almeno sei anni.

#### Art. 27

#### Registri degli animali

1. Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore tiene presso ogni

stabilimento un registro non modificabile, di tipo informatico o cartaceo, approvato dall'autorita' competente.

2. Il registro di cui al comma 1 contiene, ai fini della tracciabilita' degli animali, le seguenti informazioni:

- a) il codice del lotto o codici di identificazione individuale, le specie e il numero di animali allevati, acquisiti, forniti, utilizzati in procedure, rimessi in liberta' o reinseriti;
- b) la provenienza degli animali, specificando altresì se sono allevati per essere usati nelle procedure;
- c) la persona (fisica o giuridica) o le persone da cui gli animali sono acquisiti;
- d) le date in cui gli animali sono acquisiti, forniti, liberati o reinseriti;
- e) il nome e l'indirizzo del destinatario degli animali;
- f) la data, le specie e il numero di animali deceduti o soppressi in ciascuno stabilimento, specificando per gli animali deceduti la causa della morte, se nota;
- g) nel caso degli utilizzatori, le date di inizio e di termine delle procedure e i progetti nei quali gli animali sono usati.

3. Il registro di cui al comma 1, aggiornato a cadenza settimanale, e' messo a disposizione dell'autorita' competente ed e' tenuto per un minimo di cinque anni.

Art. 28

#### Informazioni ulteriori su cani, gatti e primati non umani

1. Ogni cane, gatto e primate non umano e' dotato di un fascicolo individuale che lo accompagna per tutto il periodo in cui e' tenuto. Il fascicolo e' creato alla nascita, o subito dopo tale data, e' prontamente aggiornato e contiene ogni informazione pertinente sulla situazione riproduttiva, veterinaria e sociale del singolo animale e sui progetti nei quali e' utilizzato.

2. Nel fascicolo di cui al comma 1 sono riportate altresì le seguenti informazioni:

- a) identita';
- b) luogo e data di nascita, se noti;
- c) se e' allevato per essere usato nelle procedure;
- d) per i primati non umani, se discendono da primati non umani nati in cattività'.

3. Il fascicolo e' tenuto per un minimo di tre anni dalla morte dell'animale o dal suo reinserimento ed e' messo a disposizione dell'autorita' competente. In caso di reinserimento, le informazioni pertinenti sulle cure veterinarie e sulla situazione sociale tratte dal fascicolo accompagnano l'animale.

Art. 29

### Marchatura e identificazione di cani, gatti e primati non umani

1. Ogni cane, gatto o primate non umano e' contrassegnato da un microchip, ove non interferisce con la procedura, ovvero da un marchio permanente di identificazione individuale, da apporre entro la fine dello svezzamento, nel modo meno doloroso possibile.

2. Qualora un animale di cui al comma 1 prima dello svezzamento e' trasferito da un allevatore, fornitore od utilizzatore ad un altro stabilimento e non e' stato possibile effettuare la marchatura, il ricevente deve conservare una documentazione specifica che riporta in particolare, l'identita' della madre.

3. Nel caso di movimentazione di animali di cui al comma 1 a fine svezzamento e senza che sia stato possibile effettuare la marchatura sono osservate le seguenti condizioni:

- a) l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore da cui proviene l'animale provvede ad inviare alla azienda sanitaria locale competente per il territorio ove ha sede lo stabilimento una preventiva comunicazione che giustifica la mancata marchatura;
- b) l'allevatore, il fornitore od l'utilizzatore che prende in consegna l'animale provvede, tenuto conto dello stato di salute dello stesso, alla marchatura non appena possibile e nel modo meno doloroso.

#### Art. 30

### Attivita' ispettiva

1. Le autorita' di cui all'articolo 4, effettuano ispezioni regolari sugli allevatori, sui fornitori e sugli utilizzatori ed i rispettivi stabilimenti, nonche' sull'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per verificare la conformita' degli stessi con i requisiti del presente decreto.

2. L'autorita' competente che, nel corso delle attivita' di cui al comma 1, rileva una o piu' non conformita' tali da non compromettere il benessere degli animali, prima di procedere all'applicazione delle sanzioni per le fattispecie di cui all'articolo 40, indica nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le conseguenti prescrizioni con i termini di adeguamento per la rimozione delle stesse. Decorso tali termini, in caso di accertata mancata rimozione delle non conformita', l'autorita' competente procede con l'applicazione delle sanzioni.

3. La frequenza delle ispezioni e' determinata, per ciascuno stabilimento, in base all'analisi del rischio tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) numero e specie degli animali alloggiati;
- b) documentazione attestante la conformita' dell'allevatore, fornitore od utilizzatore, compresi i rispettivi stabilimenti, ai requisiti del presente decreto;
- c) le eventuali non conformita' precedentemente riscontrate;

- d) per gli utilizzatori il numero e i tipi di progetti realizzati.
4. Almeno un terzo degli utilizzatori e' sottoposto ogni anno a ispezione in base all'analisi del rischio di cui al comma 3. I fornitori e gli utilizzatori di primati non umani sono sottoposti a ispezione almeno una volta l'anno.
5. Una percentuale appropriata di ispezioni e' effettuata senza preavviso.
6. L'autorita' competente conserva per almeno cinque anni i verbali delle ispezioni effettuate.

#### Art. 31

#### Autorizzazione dei progetti

1. E' vietata l'esecuzione di progetti di ricerca che prevedono l'utilizzo di animali secondo le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, senza la preventiva autorizzazione del Ministero o in modo non conforme alla autorizzazione medesima e ad ogni altra determinazione eventualmente adottata dal Ministero.
2. L'organismo di cui all'articolo 25 inoltra, per via telematica certificata, al Ministero apposita domanda di autorizzazione, allegando:
- a) la proposta del progetto;
  - b) la sintesi non tecnica del progetto di cui all'articolo 34;
  - c) il modulo di cui all'allegato VI del presente decreto.
3. Nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministero richiede una valutazione tecnico-scientifica all'Istituto superiore di sanita' o ad altri enti tecnico-scientifici tenuto conto delle materie di pertinenza del progetto ovvero al Consiglio superiore di sanita' in caso di utilizzo di primati non umani, cani, gatti ed esemplari di specie in via di estinzione.
4. La valutazione tecnico-scientifica tiene conto:
- a) della preventiva valutazione sugli scopi del progetto che giustificano l'uso dell'animale;
  - b) della presenza del parere positivo di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d);
  - c) dell'analisi dei danni e dei benefici derivanti dal progetto, al fine di comprendere, tenuto conto anche delle considerazioni di natura etica, se il danno arrecato agli animali in termini di sofferenza, dolore, distress o danno prolungato e' giustificato dal risultato atteso in termini di benefici per gli esseri umani, per gli animali e per l'ambiente;
  - d) della preventiva valutazione circa lo svolgimento delle procedure nelle condizioni piu' umanitarie e piu' rispettose dell'ambiente possibili;
  - e) della effettiva necessita' della ricerca in quanto non costituisce una inutile duplicazione di ricerche precedenti;
  - f) della giustificazione del progetto unitamente alle procedure ivi previste da un punto di vista scientifico o educativo o, comunque,

previsto per legge;

g) della conformita' a quanto previsto dal presente decreto relativamente alla competenza professionale del personale designato a condurre le procedure;

h) delle motivazioni poste alla base dell'utilizzo di una determinata specie, allevata o meno per essere impiegata nelle procedure;

i) del minor numero di animali per il raggiungimento delle finalita' del progetto;

l) di tutte le possibili precauzioni assunte per prevenire o ridurre al minimo il dolore, la sofferenza e il distress nelle procedure;

m) del rispetto di quanto disposto dall'articolo 14;

n) delle motivazioni poste alla base della scelta delle vie di somministrazione dei preparati;

o) dell'utilizzo di metodi adeguati di eutanasia in conformita' con l'articolo 6;

p) della preventiva valutazione sulla gravita' delle procedure, nonche' di una classificazione delle stesse secondo i criteri di cui all'articolo 15 e all'allegato VII del presente decreto;

q) della necessita' di eseguire o meno una valutazione retrospettiva del progetto di cui all'articolo 32;

r) della presenza di personale con competenze specialistiche nei seguenti ambiti:

1) settori di applicazione scientifica in cui gli animali saranno utilizzati, con particolare riguardo alla realizzazione della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;

2) progettazione sperimentale e, se del caso, valutazione dei dati statistici;

3) pratica veterinaria, nelle scienze degli animali da laboratorio o, se del caso, pratica veterinaria applicata alla fauna selvatica;

4) allevamento e cura degli animali in relazione alle specie che si intende utilizzare.

5. L'autorizzazione del progetto e' limitata alle procedure che sono state oggetto di valutazione e di una classificazione della gravita' loro attribuita.

6. L'autorizzazione e' inviata anche all'azienda sanitaria locale territorialmente competente e contiene le seguenti informazioni:

a) il nome dell'utilizzatore nel cui stabilimento si realizza il progetto;

b) il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g);

c) la conformita' del progetto all'autorizzazione;

d) gli stabilimenti in cui viene realizzato il progetto;

e) eventuali condizioni specifiche assunte in sede di valutazione del progetto, incluso se e quando il progetto deve essere oggetto di valutazione retrospettiva.

7. Il Ministero, invia al richiedente la ricevuta della domanda di autorizzazione con l'indicazione del termine entro cui si intende adottare il provvedimento che non puo' essere superiore a quaranta

giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della domanda ed assicura la massima trasparenza e l'accuratezza appropriata al tipo di progetto.

8. Il Ministero qualora la domanda sia incompleta o errata, richiede le opportune integrazioni e modifiche, da presentare entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, durante i quali il termine di cui al comma 7 e' sospeso.

9. In considerazione della complessita' o del carattere multidisciplinare del progetto, il termine di cui al comma 7 puo' essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a quindici giorni lavorativi. La proroga e la sua durata sono debitamente motivate e comunicate al richiedente prima della scadenza del termine di cui al comma 7.

10. L'autorizzazione ha una durata non superiore a cinque anni e non puo' essere concessa nel caso in cui il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), ha riportato condanne con sentenze passate in giudicato o con l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del codice penale, nonche' per quelli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n. 201.

11. Il Ministero puo' rilasciare una unica autorizzazione per progetti generici multipli realizzati dallo stesso utilizzatore se tali progetti soddisfano requisiti regolatori o nel caso in cui tali progetti prevedono l'impiego di animali a scopo di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti.

12. I soggetti di cui al comma 3, coinvolti nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione, garantiscono la protezione della proprieta' intellettuale e delle informazioni riservate.

13. Ove ricorrono giustificati motivi di necessita', puo' essere presentata motivata domanda di rinnovo dell'autorizzazione almeno quattro mesi prima della scadenza, con le modalita' di cui al comma 2. Il Ministero valuta tale richiesta secondo le modalita' di cui al presente articolo.

14. Al di fuori delle fattispecie di cui all'articolo 33, qualsiasi modifica significativa apportata ad un progetto di ricerca deve essere comunicata ed espressamente autorizzata dal Ministero con le modalita' di cui al presente articolo. L'autorizzazione relativa alle modifiche non produce effetti sul termine di cui al comma 10.

15. Il Ministero puo' revocare l'autorizzazione del progetto qualora lo stesso non viene realizzato in conformita' con quanto disposto nell'autorizzazione.

16. Nel caso di revoca dell'autorizzazione del progetto e' comunque garantito dal responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), il benessere degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nel progetto.

Art. 32



### Valutazione retrospettiva

1. Il Ministero effettua la valutazione retrospettiva del progetto, se prevista dall'autorizzazione di cui all'articolo 31, richiedendo, ove ritenuto necessario, una valutazione tecnico-scientifica agli enti di cui all'articolo 31, comma 3.

2. La valutazione retrospettiva viene effettuata sulla base della documentazione presentata dal responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), e verte sui seguenti aspetti:

- a) il raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- b) le specie e il numero di animali utilizzati, il danno inflitto e la gravita' delle procedure impiegate;
- c) gli elementi che possono contribuire a potenziare l'applicazione dei requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento.

3. Per i progetti che fanno uso di primati non umani ed i progetti che comportano procedure classificate come «gravi» il Ministero effettua sempre la valutazione retrospettiva.

4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il Ministero puo' esentare dalla valutazione retrospettiva i progetti che prevedono procedure classificate come «lievi» o «non risveglio».

#### Art. 33

### Procedura amministrativa semplificata

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 31, i progetti di ricerca necessari per soddisfare requisiti regolatori o che prevedono l'utilizzo di animali a fini di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti nei quali sono presenti procedure classificate come «non risveglio», «lievi» o «moderate» e che non contemplano l'utilizzo di primati non umani, sono eseguibili qualora sia decorso il termine di cui all'articolo 31, comma 7, senza che il Ministero, cui e' stata presentata l'istanza di cui all'articolo 31, comma 2, abbia comunicato al responsabile del progetto il provvedimento espresso di diniego.

2. Per i progetti di cui al comma 1 e' previsto che:

- a) l'istanza di cui all'articolo 31, comma 2, deve contenere le informazioni indicate all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c) e d);
- b) si applica l'articolo 31, commi 4, 10, 11, 12;
- c) non sono soggetti alla presentazione della sintesi non tecnica di cui all'articolo 34;
- d) non sono soggetti alla valutazione retrospettiva di cui all'articolo 32.

3. Le modifiche ai progetti di cui al comma 1 che possono avere un impatto negativo sul benessere animale sono preventivamente comunicate al Ministero con le modalita' di cui all'articolo 31, comma 2 e sono soggette alla procedura di cui al presente articolo.

4. Ove ricorrono giustificati motivi di necessita', puo' essere

presentata motivata domanda di rinnovo dell'autorizzazione con le modalita' di cui all'articolo 31, comma 2. Il Ministero provvede secondo le modalita' di cui al presente articolo.

5. Al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

#### Art. 34

### Sintesi non tecniche dei progetti

1. Fatta salva la tutela della proprieta' intellettuale e delle informazioni riservate, la sintesi non tecnica del progetto, compilata dal responsabile del progetto secondo il modello di cui all'allegato IX del presente decreto contiene:

- a) informazioni sugli obiettivi del progetto, ivi compresi i danni e i benefici previsti, nonche' sul numero e sulle specie animali da utilizzare;
- b) la dimostrazione della conformita' ai requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento.

2. Il Ministero pubblica le sintesi non tecniche dei progetti e le eventuali relative revisioni entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 31.

#### Art. 35

### Documentazione

1. La documentazione pertinente, comprese l'autorizzazione del progetto e il risultato della valutazione retrospettiva del progetto, deve essere conservata per almeno tre anni dalla data di scadenza dell'autorizzazione del progetto e messa a disposizione del Ministero.

2. La documentazione di cui al comma 1 e' comunque conservata sino al completamento della valutazione retrospettiva, ove prevista.

Capo V

### MISURE PER EVITARE DUPLICAZIONI E APPROCCI ALTERNATIVI

#### Art. 36

### Misure per evitare duplicazioni di procedure

1. Al fine di evitare duplicazioni di procedure, il Ministero accetta i dati provenienti da altri Stati membri ottenuti da procedure riconosciute dall'Unione europea, a meno che non siano necessarie ulteriori integrazioni a fini di tutela della salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente.

#### Art. 37

### Approcci alternativi

1. Il Ministero promuove lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2.

2. Il Ministero individua nel Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, il punto di contatto unico incaricato di fornire consulenza sulla pertinenza normativa e sull'idoneità degli approcci alternativi proposti per gli studi di convalida.

3. Gli studi di convalida di metodi alternativi sono effettuati da laboratori specializzati e qualificati individuati dalla Commissione europea in collaborazione con il Ministero.

#### Art. 38

### Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici

1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' istituito presso il Ministero, che ne assicura il coordinamento e le attività di segreteria, il Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici.

2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) consulenza alle autorità competenti ed agli organismi preposti al benessere degli animali su questioni relative all'acquisizione, all'allevamento, alla sistemazione, alla cura e all'uso degli animali nelle procedure e assicura la condivisione delle migliori pratiche;

b) scambio, con i comitati degli altri paesi dell'Unione, delle informazioni sul funzionamento degli organismi preposti al benessere degli animali e sulla valutazione del progetto, e condividendone le migliori pratiche.

3. Il Comitato e' composto da:

a) un rappresentante del Ministero;

b) due rappresentanti della facoltà di medicina veterinaria;

c) due rappresentanti delle facoltà di altre discipline scientifiche;

d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

f) un rappresentante del Centro di riferimento per i metodi alternativi benessere e cura degli animali da laboratorio

dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.

4. Il Comitato puo' avvalersi di esperti in relazione agli specifici ambiti di trattazione.

5. La partecipazione al Comitato e' a titolo gratuito e agli esperti e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. I risultati dell'attivita' del Comitato sono pubblicati sul portale del Ministero.

Capo VI

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 39

#### Disposizioni di attuazione e relazioni

1. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti al Ministero per l'esame delle domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di utilizzazione di animali di cui all'articolo 20, per l'esame delle domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 33, nonche' per l'attivita' di cui all'articolo 32.

2. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe spettanti al Ministero, di cui al comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui agli articoli 20, comma 2, 31, 33 e 32. Sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le tariffe di cui al decreto del Ministro del 19 luglio 1993.

3. Il Ministero raccoglie e pubblica, con cadenza annuale, le informazioni statistiche sull'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravita' delle procedure e sull'origine e sulle specie di primati non umani utilizzati nelle procedure sulla base di quanto comunicato entro il 31 marzo di ogni anno dagli utilizzatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

4. I dati di cui al comma 3 sono trasmessi dal Ministero alla Commissione europea entro il 10 novembre 2015 e successivamente con cadenza annuale. Con cadenza annuale sono trasmesse altresì le informazioni particolareggiate sulle deroghe concesse ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

5. Non devono essere pubblicate le informazioni pervenute in

applicazione del presente decreto quando afferiscono ad interessi commerciali, industriali, nonché alla riservatezza delle persone fisiche e giuridiche.

Art. 40

Disciplina sanzionatoria ai sensi  
dell'articolo 13, comma 1, lettera h),  
della legge 6 agosto 2013, n. 96

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore, l'utilizzatore, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), il medico veterinario di cui all'articolo 24 o il responsabile delle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), che viola le disposizioni di cui all'articolo 6 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro ed e' disposta la sospensione dell'attivita' da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 20 o dell'articolo 31 o dell'articolo 33.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 1 e 2, 11, comma 1, e' soggetto, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33. Alla stessa sanzione soggiace l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola la disposizione di cui all'articolo 10, comma 6.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi la disposizione di cui all'articolo 10, comma 5, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 30.000 euro a 90.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, e' soggetto, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 544-ter del codice penale, chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, relativamente agli interventi che rendono afoni gli animali, e' soggetto, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 150.000 euro. E' inoltre disposta la revoca immediata dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o

dell'articolo 33 e, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), e' sospeso nei cinque anni successivi da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, relativamente al commercio, all'acquisto e all'uso di animali resi afoni e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 5.000 euro a 15.000 euro.

7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 544-ter del codice penale, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), e il responsabile delle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), nonche', in caso di concorso, il medico veterinario di cui all'articolo 24, che violano le disposizioni di cui all'articolo 14, sono soggetti, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 30.000 euro a 150.000 euro. E' inoltre disposta la revoca immediata dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33 e, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), nei cinque anni successivi e' sospeso da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui all'articolo 16 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro ed e' disposta la sospensione dell'attivita' da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 20 o l'autorizzazione di cui all'articolo 31. Alla stessa sanzione diminuita di un terzo, e' soggetto chiunque acquisisce animali reinseriti o reintrodotti.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in esercizio uno stabilimento di allevamento, di fornitura o di utilizzazione di animali destinati alle finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 90.000 euro.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola la disposizione di cui all'articolo 20, comma 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro ed e' disposta la sospensione dell'attivita' da uno a tre mesi. In caso

di ripetizione della violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione dello stabilimento.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 12.000 euro.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che, a seguito dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, non assicura il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 90.000 euro ed e' disposta la sospensione dell'attivita' da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione la sanzione e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione.

14. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), che viola le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, e' soggetto, in solido con il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 30.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 20.

15. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore, l'utilizzatore o il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui all'articolo 23 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 20 o dell'articolo 31 o dell'articolo 33.

16. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 60.000 euro. E' disposta altresì la revoca immediata dell'autorizzazione di cui all'articolo 20.

17. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola le disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione dello stabilimento di cui all'articolo 20.

18. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che esegue le procedure previste dall'articolo 5 senza l'autorizzazione di cui all'articolo 31 o in violazione delle

disposizioni di cui all'articolo 33 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 50.000 euro a 150.000 euro. La medesima sanzione si applica al soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), ove si sono svolte le procedure, nonche', in caso di concorso, al medico veterinario di cui all'articolo 24 ed e' disposta la revoca immediata dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2.

19. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che, in violazione dell'articolo 31, comma 1, esegue il progetto in modo non conforme all'autorizzazione od ogni ulteriore decisione adottata dall'autorita' competente, e' soggetto, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 150.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33.

20. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui all'articolo 31 comma 14 e' soggetto, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33.

21. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola la disposizione di cui all'articolo 31, comma 16, e' soggetto, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 12.000 euro.

22. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, il medico veterinario di cui all'articolo 24 che omette la consulenza e l'assistenza al buon mantenimento degli animali ed alla buona esecuzione delle procedure o che le effettua con negligenza ed imperizia gravi e' deferito all'ordine dei medici veterinari.

23. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, il Ministero anche per il tramite degli Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari, e le regioni per il tramite delle aziende sanitarie locali.

24. Ai fini del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

25. Le entrate derivanti dall'applicazione delle nuove sanzioni pecuniarie amministrative di spettanza statale di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il finanziamento delle attivita' di cui



all'articolo 37, comma 1.

Art. 41

Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 37, comma 1, dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 37, comma 1, si provvede:

a) sulla base di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge 6 agosto 2013, n. 96, con le risorse di cui all'articolo 40, comma 25, per lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose;

b) con l'importo pari a euro 52.500 a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

c) con un importo annuale pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, di cui:

1) per il 50 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2;

2) per il 50 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi.

3. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli necessari per il rilascio delle autorizzazioni, ivi comprese le attività di cui all'articolo 33, previste dal presente decreto sono a carico del richiedente.

Art. 42

## Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016.

2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero, avvalendosi del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 37, comma 2, effettua entro il 30 giugno 2016 un monitoraggio sulla effettiva disponibilita' di metodi alternativi.

3. Il presente decreto non si applica ai progetti gia' autorizzati o comunicati prima della entrata in vigore dello stesso. A tali progetti, comunque non prorogabili, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116. In ogni caso, ai progetti autorizzati prima del 31 dicembre 2016 e fino alla loro naturale scadenza non si applicano i divieti di cui al comma 1.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, nonche' la legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata dalla legge 1° maggio 1941, n. 625.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014

## NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Lorenzin, Ministro della salute

Orlando, Ministro della giustizia

Mogherini, Ministro degli affari esteri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Guidi, Ministro dello sviluppo  
economico

Martina, Ministro delle politiche  
agricole alimentari e forestali

Lanzetta, Ministro per gli affari  
regionali

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato I

Elenco degli animali di cui all'articolo 10, comma 1

1. Topo (*Mus musculus*)
2. Ratto (*Rattus norvegicus*)
3. Porcellino d'India (*Cavia porcellus*)
4. Criceto siriano (o dorato) (*Mesocricetus auratus*)
5. Criceto cinese (*Cricetulus griseus*)
6. Gerbillo della Mongolia (*Meriones unguiculatus*)
7. Coniglio (*Oryctolagus cuniculus*)
8. Cane (*Canis familiaris*)
9. Gatto (*Felis catus*)
10. Tutte le specie di primati non umani
11. Rana [*Xenopus (laevis, tropicalis)*, Rana (*temporaria, pipiens*)]
12. Pesce zebra (*Danio rerio*)

Allegato II

Elenco delle specie di primati non umani e delle date di cui  
all'articolo 10, comma 2

Specie	Date
Uistiti' ( <i>Callithrix jacchus</i> )	Alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Macaco di Giava ( <i>Macaca fascicularis</i> )	Cinque anni dalla pubblicazione dello studio di fattibilita' da parte della Commissione UE
	Cinque anni dalla pubblicazione dello studio di fattibilita' da parte della Commissione UE,

		purche' lo studio non	
	Macaco reso (Macaca		raccomandi un periodo
	mulatta)		esteso
+-----+-----+			
			Cinque anni dalla
			pubblicazione dello studio
			di fattibilita' da parte
			della Commissione UE,
			purche' lo studio non
	Altre specie di primati non		raccomandi un periodo
	umani		esteso
+-----+-----+			

Le date riportate al presente allegato per le quali e' previsto uno studio di fattibilita' sono fissate e aggiornate attraverso atti delegati emanati dalla Commissione UE.

#### Allegato III

Requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali

Sezione A: sezione generale

#### 1. Strutture fisiche

##### 1.1. Funzioni e progetto generali

a) Tutte le strutture sono progettate in modo da offrire un ambiente che tenga conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie da ospitare. Le strutture saranno inoltre studiate in modo da impedire l'accesso ai non addetti nonche' l'entrata o la fuga degli animali.

b) Negli stabilimenti e' previsto un programma di manutenzione per evitare o risolvere qualsiasi cedimento degli edifici o delle attrezzature.

##### 1.2. Locali di permanenza

a) Gli stabilimenti garantiscono una pulizia periodica ed efficace dei locali e osservano norme igieniche soddisfacenti.

b) I muri e i pavimenti devono essere rivestiti di materiale particolarmente resistente, atto a sopportare l'intenso logorio causato dagli animali e dalle pulizie. Il rivestimento deve essere innocuo per la salute degli animali e tale da impedire che si feriscano. E' inoltre opportuna una protezione supplementare delle attrezzature o degli impianti affinche' non vengano danneggiati dagli animali, ne' possano arrecare danno agli animali stessi.

c) Specie tra loro incompatibili, come predatori e prede, o animali che necessitino di condizioni ambientali diverse, non possono essere fatte coabitare nello stesso locale ne', nel caso di predatori e prede, trovarsi a una distanza tale da potersi reciprocamente vedere, annusare o ascoltare.

### 1.3. Sale per procedure a finalita' generale o specifica

a) Gli stabilimenti dispongono, se opportuno, di una dotazione di apparecchi di laboratorio per la diagnosi semplice, gli esami post mortem e/o per il prelievo di campioni per esami di laboratorio piu' approfonditi, da effettuare altrove. Sale per procedure a finalita' generale o specifica sono disponibili per le situazioni in cui non e' auspicabile effettuare le procedure o osservazioni nei locali di permanenza.

b) Devono essere previste strutture per isolare gli animali di nuova acquisizione fino a quando non venga determinato il loro stato di salute e accertato e ridotto al minimo il rischio potenziale per gli animali gia' presenti.

c) Devono essere previsti locali separati per l'alloggiamento di animali malati o feriti.

### 1.4. Locali di servizio

a) I locali di stoccaggio sono progettati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare la qualita' degli alimenti e dei giacigli. Tali locali sono, per quanto possibile, inaccessibili a vermi ed insetti. Gli altri materiali che potrebbero essere infetti, o rappresentare un rischio per gli animali o il personale, sono conservati separatamente.

b) I locali adibiti alla pulitura e al lavaggio devono essere sufficientemente spaziosi da contenere gli apparecchi per la disinfezione e la pulizia del materiale utilizzato. Le operazioni di pulizia sono organizzate in modo da separare l'afflusso del materiale sporco da quello pulito per non infettare attrezzi appena lavati.

c) Gli stabilimenti adottano disposizioni per lo stoccaggio in condizioni di igiene e l'eliminazione sicura delle carcasse e degli altri scarti animali.

d) Negli interventi chirurgici che richiedono l'asepsi, e' auspicabile disporre di una o piu' sale operatorie separate e sono opportuni locali di convalescenza postoperatoria.

## 2. Ambiente e relativo controllo

### 2.1 Ventilazione e temperatura

a) L'isolamento, il riscaldamento e la ventilazione del locale di permanenza devono garantire che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali ospitati.

b) La temperatura e l'umidita' relativa nei locali di permanenza sono adattate alle specie e alle fasce d'eta' ospitate. La temperatura e' misurata e registrata ogni giorno.

c) Gli animali non devono essere confinati in zone all'aria aperta in condizioni climatiche che possono causare loro distress.

### 2.2. Illuminazione

a) Nei locali in cui la luce naturale non garantisce un adeguato ciclo luce/buio, occorre fornire un'illuminazione artificiale controllata, sia per rispettare le esigenze biologiche degli animali, sia per fornire un soddisfacente ambiente di lavoro.

b) L'illuminazione deve permettere di svolgere le procedure di

allevamento e ispezione degli animali.

c) Occorre garantire fotoperiodi regolari e un'intensita' luminosa adatta alle varie specie.

d) Per il mantenimento di animali albini l'illuminazione tiene conto della loro sensibilita' alla luce.

### 2.3. Rumore

a) Il livello dei rumori, compresi gli ultrasuoni, non deve nuocere al benessere degli animali.

b) Gli stabilimenti sono dotati di sistemi di allarme che emettono suoni al di fuori della gamma udibile degli animali, se cio' non impedisce che siano udibili da parte degli esseri umani.

c) I locali di permanenza sono, se del caso, isolati acusticamente e provvisti di materiali fonoassorbenti.

### 2.4. Impianti di allarme

a) Gli stabilimenti che dipendono dalle apparecchiature elettriche o meccaniche per il controllo e la tutela dell'ambiente sono dotati di sistemi di emergenza per mantenere i servizi essenziali e i sistemi di illuminazione di emergenza e per garantire che gli stessi impianti di allarme continuino a funzionare.

b) Gli impianti di riscaldamento e di ventilazione sono dotati di adeguati dispositivi di controllo e di allarme.

c) Istruzioni chiare sulle procedure di emergenza sono affisse bene in vista.

## 3. Cura degli animali

### 3.1. Salute

a) Gli stabilimenti sono dotati di una strategia che garantisca il mantenimento di uno stato di salute degli animali che salvaguardi il benessere degli animali e risponda ai requisiti scientifici. Tale strategia comprende un controllo sanitario periodico, un programma di sorveglianza microbiologica e piani per far fronte a problemi di salute e definisce parametri e procedure sanitari per l'introduzione di nuovi animali.

b) Gli animali sono sottoposti a controlli almeno giornalieri effettuati da una persona competente. Tali controlli garantiscono che tutti gli animali malati o feriti siano individuati e che si adottino misure adeguate.

### 3.2. Animali prelevati allo stato selvatico

a) Se gli animali devono essere spostati per essere sottoposti ad esame o a trattamento, nei siti di cattura devono essere disponibili contenitori e mezzi di trasporto adeguati alle specie interessate.

b) Occorre prestare un'attenzione particolare e adottare misure appropriate per l'acclimatazione, la quarantena, l'alloggiamento, l'allevamento e la cura degli animali prelevati allo stato selvatico e, se del caso, prevederne la liberazione al termine delle procedure.

### 3.3. Alloggiamento e arricchimento

#### a) Alloggiamento

Gli animali, ad eccezione di quelli per natura solitari, sono alloggiati in gruppi stabili di individui compatibili. Nei casi in cui sono consentiti alloggiamenti singoli ai sensi dell'articolo 33,

paragrafo 3, la durata e' limitata allo stretto necessario ed e' mantenuto il contatto visivo, uditivo, olfattivo e tattile. Si deve sorvegliare attentamente l'inserimento o il reinserimento degli animali in gruppi stabili per evitare problemi di incompatibilita' e perturbazioni delle relazioni sociali.

b) Arricchimento

Tutti gli animali dispongono di spazio sufficientemente complesso che consenta loro di esprimere un ampio repertorio di comportamenti normali. Essi dispongono di un certo grado di controllo e di scelta rispetto al proprio ambiente per ridurre comportamenti indotti da stress. Gli stabilimenti mettono in atto tecniche adeguate di arricchimento per ampliare la gamma di attivita' a disposizione degli animali e aumentare la loro capacita' di risposta tra cui l'esercizio fisico, il foraggiamento e le attivita' di manipolazione e cognitive adeguate alle specie interessate. L'arricchimento ambientale offerto negli alloggiamenti e' adattato alle specie e alle esigenze individuali degli animali. Le strategie di arricchimento negli stabilimenti sono riviste e aggiornate periodicamente.

c) Alloggiamenti

Gli alloggiamenti non sono costruiti con materiali dannosi per la salute degli animali. Essi sono progettati e costruiti in modo da non danneggiare gli animali. Se non si tratta di strutture usa e getta, sono costruiti con materiali resistenti alle tecniche di pulizia e decontaminazione applicate. La progettazione delle pavimentazioni degli alloggiamenti e' adattata alle specie e all'eta' degli animali ed e' progettata in modo da facilitare l'asportazione degli escrementi.

### 3.4. Alimentazione

a) La forma, il contenuto e la presentazione degli alimenti rispondono alle esigenze nutrizionali e comportamentali dell'animale.

b) Gli alimenti devono essere gustosi e non contaminati. Nella scelta delle materie prime, delle modalita' di produzione, preparazione e presentazione degli alimenti, gli stabilimenti adottano misure per ridurre al minimo la contaminazione chimica, fisica e microbiologica.

c) L'imballo, il trasporto e lo stoccaggio sono studiati in modo da evitare la contaminazione, il deterioramento o la distruzione del prodotto. Tutte le mangiatoie, tutti gli abbeveratoi o altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali sono regolarmente ripuliti e, se necessario, sterilizzati.

d) Ogni animale deve poter accedere agli alimenti e avere spazio sufficiente per mangiare in modo da limitare la concorrenza tra animali.

### 3.5. Abbeveraggio

a) Tutti gli animali dispongono in permanenza di acqua potabile non infetta.

b) Se si usano abbeveratoi automatici, e' necessario assicurarne regolarmente la verifica, la manutenzione e il risciacquo al fine di evitare incidenti. Se si usano gabbie a fondo compatto, occorre

cercare di ridurre al minimo il rischio di allagamenti.

c) Occorre adottare disposizioni per rifornire gli acquari e i vivai di acqua in funzione del fabbisogno e della soglia di tolleranza delle singole specie di pesci, anfibi e rettili.

### 3.6. Zone per il riposo

a) Devono sempre essere a disposizione materiali per lettieri o giacigli per il riposo adeguati alle specie, ivi compresi materiali per i nidi o strutture per gli animali in fase di riproduzione.

b) All'interno degli alloggiamenti, secondo i bisogni della specie interessata, e' prevista una superficie solida e comoda per il riposo di tutti gli animali. Tutti i dormitori sono tenuti puliti e asciutti.

### 3.7. Gestione

Gli stabilimenti istituiscono un programma di adattamento e addestramento adeguati agli animali, alle procedure e alla durata del progetto.

## Sezione B: sezione riguardante le singole specie

### 1. Topi, ratti, gerbilli, criceti e porcellini d'India

Nella tabella seguente e in tutte le tabelle successive relative a topi, ratti, gerbilli, criceti e porcellini d'India, per "altezza dell'alloggiamento" s'intende la distanza verticale tra il pavimento e il soffitto dell'alloggiamento e tale altezza si applica a piu' del 50% della superficie minima del pavimento dell'alloggiamento prima dell'aggiunta di strumenti di arricchimento.

Nella fase di elaborazione delle procedure, occorre tenere in considerazione la crescita potenziale degli animali in modo da garantire uno spazio adeguato (come indicato nelle tabelle da 1.1 a 1.5) per tutta la durata dello studio.

Tabella 1.1. Topi

Dimensione minima		Spazio al suolo		Data di inizio	
Dimensione minima	Spazio al suolo	Dimensione minima	Spazio al suolo	Data di inizio	Data di fine
fino a 20	330	60	12	1°	gennaio
> 20 fino a 25	330	70	12	2017	
> 25 fino a 30	330	80	12		
In riserva e	a 30	330	80	12	



durante le	oltre 30	330	100	12	
procedure					
		330			
		Per una			
		coppia			
		monogama (non			
		consanguinei/			
		consanguinei)			
		o un trio			
		(consan-			
		guinei). Per			
		ogni			
		ulteriore			
		femmina e			
		figliata			
		aggiungere			
Riproduzione		180 cm <sup>2</sup>		12	
Riserva					
presso gli					
allevatori*					
Dimensione					
alloggiamento inferiore					
950 cm <sup>2</sup>	a 20	950	40	12	
Dimensione					
alloggiamento inferiore					
1500 cm <sup>2</sup>	a 20	1500	30	12	

\* I topi svezzati possono rimanere a queste densita' di popolamento piu' elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento e fino a quando si riproducono purché gli animali siano accolti in alloggiamenti piu' grandi con adeguato arricchimento e purché queste condizioni di alloggio non compromettano in alcun modo il benessere degli animali creando situazioni quali: livelli piu' elevati di aggressivita', morbilita' o mortalita', stereotipie o altri deficit comportamentali, perdita di peso o altre risposte da stress psicologico o comportamentale.

Tabella 1.2. Ratti

		Spazio	Data di
		Dimensione	al Altezza
		minima	suolo minima
			all'ar-

		Peso	dell'allog-	per	dell'allog-	titolo	
		corporeo	giamento	animale	giamento	22,	
		(g)	(cm <sup>2</sup> )	(cm <sup>2</sup> )	(cm)	comma 1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
In riserva e	fino a					1°	
durante le	200	800	200	18	gennaio		
procedure*	-----						2017
	> 200						
	fino a						
	300	800	250	18			
	-----						
	> 300						
	fino a						
	400	800	350	18			
	-----						
	> 400						
	fino a						
	600	800	450	18			
	-----						
	oltre						
	600	1500	600	18			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
		800					
		Madre e					
		figliata.					
		Per ciascun					
		animale					
		adulto					
		aggiunto					
		all'allog-					
		giamento in					
		via					
		permanente					
		aggiungere					
Riproduzione		400 cm <sup>2</sup>		18			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Riserva presso	fino a						
gli	50	1500	100	18			
allevatori**	-----						
Dimensione	> 50						
alloggiamento	fino a						
1.500 cm <sup>2</sup>	100	1500	125	18			
	-----						
	> 100						
	fino a						
	150	1500	150	18			
	-----						
	> 150						
	fino a						

	200	1500	175	18		
Riserva presso gli allevatori**	100	2500	100	18		
Dimensione alloggiamento	> 100					
2.500 cm <sup>2</sup>	150	2500	125	18		
	> 150					
	200	2500	150	18		

\* Per gli studi a lungo termine, se lo spazio minimo disponibile per ogni animale e inferiore a quello indicato nella tabella verso la fine degli studi in questione, occorre privilegiare il mantenimento di strutture sociali stabili.

\*\* I ratti svezzati possono rimanere a queste densita' di popolamento piu' elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento e fino a quando si riproducono purché gli animali siano accolti in alloggiamenti piu' grandi con adeguato arricchimento e purché queste condizioni di alloggiamento non compromettano in alcun modo il benessere degli animali creando situazioni quali: livelli piu' elevati di aggressivita', morbilita' o mortalita', stereotipie o altri deficit comportamentali, perdita di peso o altre risposte da stress psicologico o comportamentale.

Tabella 1.3. Gerbilli

	Spazio	Data di
	Dimensione minima	al cui
	suolo	Altezza
	Peso corporeo	dell'alloggiamento
	(g)	(cm <sup>2</sup> )
	per animale	minima
	dell'alloggiamento	titolo
	(g)	(cm <sup>2</sup> )
In riserva e durante le procedure	40	1200
	150	18
	1200	250
	1200 Coppia	18
	monogama o	
	trio con	
Riproduzione	figliata	18

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Tabella 1.4. Criceti

=====						
		Spazio		Data di		
		Dimensione	al	Altezza	cui	
		minima	suolo	minima	all'ar-	
	Peso	dell'allog-	per	dell'allog-	ticolo	
	corporeo	giamento	animale	giamento	22,	
	(g)	(cm <sup>2</sup> )	(cm <sup>2</sup> )	(cm)	comma 1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
In riserva e				1°		
durante le				gennaio		
procedure	fino a 60	800	150	14	2017	
	-----+-----+-----+-----					
	> 60 fino					
	a 100	800	200	14		
	-----+-----+-----+-----					
	oltre 100	800	250	14		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
		800				
		Madre o				
		coppia				
		monogama				
		con				
Riproduzione		figliata		14		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
Riserva presso						
gli	inferiore					
allevatori*	a 60	1500	100	14		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

\* I criceti svezzati possono rimanere a queste densita' di popolamento piu' elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento e fino a quando si riproducono purché gli animali siano accolti in alloggiamenti piu' grandi con adeguato arricchimento e purché queste condizioni non compromettano in alcun modo il benessere degli animali creando situazioni quali: livelli piu' elevati di aggressivita', morbilita' o mortalita', stereotipie o altri deficit comportamentali, perdita di peso o altre risposte da stress psicologico o comportamentale.

Tabella 1.5. Porcellini d'India

=====					
		Spazio		Data di	
		al	Altezza	cui	
	Dimensione	suolo	minima	all'ar-	
	Peso	minima	per	dell'allog-	titolo
	corporeo	dell'allog-	animale	giamento	22,
	(g)	giamento (cm <sup>2</sup> )	(cm <sup>2</sup> )	(cm)	comma 1
+-----+-----+-----+-----+-----+					
	fino a			1°	
	200	1800	200	23	gennaio
	-----+-----+-----+-----				2017
	> 200				
	fino a				
	300	1800	350	23	
	-----+-----+-----+-----				
	> 300				
	fino a				
	450	1800	500	23	
	-----+-----+-----+-----				
	> 450				
	fino a				
	700	2500	700	23	
In riserva e	-----+-----+-----+-----				
durante le	oltre				
procedure	700	2500	900	23	
-----+-----+-----+-----					
		2500			
		Coppia			
		con figliata.			
		Per ogni			
		ulteriore			
		femmina in			
		fase di			
		riproduzione			
		aggiungere			
Riproduzione		1000 cm <sup>2</sup>		23	
-----+-----+-----+-----					

2. Conigli

Nell'ambito della ricerca nel settore agricolo, qualora la finalita' del progetto preveda che gli animali siano tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali, il trattamento degli animali e' conforme almeno alle disposizioni

stabilite nella direttiva 98/58/CE1 .

All'interno dell'alloggiamento occorre prevedere una piattaforma rialzata. Tale piattaforma deve permettere all'animale di sdraiarsi, sedersi e muoversi facilmente al di sotto e non deve occupare piu' del 40% dello spazio al suolo. Se per ragioni scientifiche o veterinarie non si puo' utilizzare una piattaforma rialzata, l'alloggiamento deve essere 33% piu' grande se ospita un solo coniglio e 60% piu' grande se ne ospita due. Se si prevede una piattaforma rialzata per conigli di eta' inferiore alle 10 settimane, questa deve avere dimensioni perlomeno di 55 cm x 25 cm e un'altezza dal suolo tale che gli animali possano effettivamente utilizzare la piattaforma rialzata.

Tabella 2.1. Conigli di eta' superiore a 10 settimane

La tabella 2.1 e' applicabile sia alle gabbie che ai box chiusi. La superficie supplementare al suolo per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto esemplare e' di minimo 3000 cm<sup>2</sup> per coniglio e di minimo 2500 cm<sup>2</sup> per ogni esemplare supplementare oltre il sesto coniglio.

=====				
	Spazio minimo al		Data di cui	
	suolo per uno o due		all'ar-	
Peso corporeo	animali socialmente	Altezza	ticolo 22,	
definitivo (kg)	armoniosi (cm <sup>2</sup> )	minima (cm)	comma 1	
+-----+-----+-----+-----+				
		1° gennaio		
inferiore a 3	3500	45	2017	
+-----+-----+-----+-----+				
da 3 a 5	4200	45		
+-----+-----+-----+-----+				
oltre 5	5400	60		
+-----+-----+-----+-----+				

Tabella 2.2. Femmina con figliata

=====				
			Data di	
			cui	
	Superficie		all'ar-	
Peso della	Dimensione minima	supplementare	Altezza	ticolo
coniglia	dell'alloggiamento	per le cassette	minima	22,
(kg)	(cm <sup>2</sup> )	nido (cm <sup>2</sup> )	(cm)	comma 1
+-----+-----+-----+-----+				
			1°	

inferiore a			gennaio
3	3500	1000	45   2017
da 3 a 5	4200	1200	45
oltre 5	5400	1400	60

-----  
 1 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).

Tabella 2.3. Conigli di eta' inferiore a 10 settimane  
 La tabella 2.3 e' applicabile sia alle gabbie che ai box chiusi.

Eta'	giamento (cm <sup>2</sup> )	Spazio (cm <sup>2</sup> )	Data di
	Dimensione minima dell'allog-	minimo al suolo per animale	Altezza minima   all'ar-   ticolo 22,   comma 1
Dallo svezzamento			
fino a 7 settimane	4000	800	1° gennaio   40   2017
Da 7 a 10 settimane	4000	1200	40

Tabella 2.4. Conigli: dimensioni ottimali delle piattaforme rialzate degli alloggiamenti che presentano le dimensioni indicate nella tabella 2.1.

Eta' in	definitivo	Altezza ottimale a partire dal	Data di
		ottimale a	cui
		partire dal	all'ar-
	Peso corporeo	Dimensione	suolo   ticolo
	definitivo	ottimale (cm)	dell'allog-   22, comma

settimane	(kg)	x cm	giamento (cm)	1
oltre 10	inferiore a 3	55 x 25	25	1°
	da 3 a 5	55 x 30	25	2017
	oltre 5	60 x 35	30	

### 3. Gatti

I gatti non devono essere alloggiati in sistemazioni individuali per più di ventiquattr'ore consecutive. I gatti che manifestano ripetutamente comportamenti aggressivi nei confronti di altri gatti devono essere alloggiati in sistemazioni individuali solo se non è possibile trovare un compagno compatibile. È opportuno sorvegliare lo stress sociale di tutti gli individui che vivono in coppia o in gruppo almeno con frequenza settimanale. Le femmine con piccoli di età inferiore a quattro settimane o che si trovano nelle ultime due settimane di gravidanza possono essere alloggiate da sole.

#### Tabella 3 Gatti

Lo spazio minimo destinato ad una gatta e alla sua figliata è quello riservato ad un unico gatto ed è aumentato progressivamente in modo che, a quattro mesi, i piccoli siano risistemati secondo i requisiti di spazio per gli esemplari adulti.

Le zone riservate all'alimentazione e alle lettiere devono trovarsi ad una distanza minima di 0,5 m tra loro e non devono essere scambiate.

				Data di
				cui
				all'ar-
				ticolo
		Piattaforme	Altezza	22, comma
	Pavimento* (m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m)	1
Dimensioni				1°
minime per un				gennaio
animale adulto	1,5	0,5	2	2017
Per ciascun				
animale in più				
aggiungere	0,75	0,25	-	

Nota: \* La superficie al suolo non comprende le piattaforme.



4. Cani

I cani devono disporre, se possibile, di recinti esterni. I cani non devono essere alloggiati in sistemazioni individuali per più di quattro ore consecutive.

L'alloggiamento interno deve rappresentare almeno il 50% dello spazio minimo a disposizione dei cani, come indicato nella tabella 4.1.

Le indicazioni sullo spazio fornite di seguito si basano sulle esigenze dei beagle, ma razze giganti come il San Bernardo o il pastore irlandese devono avere a disposizione spazi molto più ampi di quelli indicati nella tabella 4.1. Per le razze diverse dai beagle utilizzati in laboratorio, lo spazio necessario deve essere determinato in consultazione con il personale veterinario.

Tabella 4.1. Cani

I cani alloggiati in coppia o in gruppi possono essere costretti in metà dello spazio minimo previsto (2 m<sup>2</sup> per un cane di meno di 20 kg, 4 m<sup>2</sup> per un cane di più di 20 kg) mentre sono sottoposti alle procedure di cui alla presente direttiva, se tale separazione è essenziale a fini scientifici. Il periodo in cui un cane resta così confinato non deve superare le quattro ore consecutive.

Una femmina che allatta e la sua figliata devono avere lo stesso spazio destinato ad una femmina di peso equivalente. Il luogo destinato al parto deve essere concepito in maniera tale che la femmina possa spostarsi in un altro scomparto o accedere ad una piattaforma rialzata lontana dai cuccioli.

=====							
	Spazio	Pe	ciascun		Data	di	
	minimo	al	animale	in		cui	
Dimensione	suolo	per	più			all'ar-	
minima	uno	o	due	aggiungere	un	Altezza	
Peso	dell'allog-	animale	minimo	di	minima	22, comma	
(kg)	giamento	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m)	1	
+-----+-----+-----+-----+-----+							
fino a					1°		
20	4	4	2	2	gennaio		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
						2017	
oltre							
20	8	8	4	2			
+-----+-----+-----+-----+-----+							

Tabella 4.2. Cani - animali svezzati

		Spazio		Data di cui
	Dimensione minima	minimo al		all'ar-
Peso del	dell'allog-	suolo/	Altezza	ticolo 22,
canne (kg)	giamento (m <sup>2</sup> )	animale (m <sup>2</sup> )	minima (m)	comma 1
fino a 5	4	0,5	2	1° gennaio
> 5 fino				2017
a 10	4	1,0	2	
> 10 fino				
a 15	4	1,5	2	
> 15 fino				
a 20	4	2	2	
oltre 20	8	4	2	

5. Furetti

Tabella 5. Furetti

		Spazio		Data di cui
	Dimensione minima	suolo per		all'ar-
	dell'allog-	animale	Altezza	ticolo 22,
	giamento (cm <sup>2</sup> )	(cm <sup>2</sup> )	minima (cm)	comma 1
Animali fino				1° gennaio
a 600 g	4500	1500	50	2017
Animali di				
piu' di 600 g	4500	3000	50	
Maschi adulti	6000	6000	50	
Femmina con				
figliata	5400	5400	50	

6. Primati non umani

I primati non umani giovani non sono separati dalla madre fino a un'eta' compresa tra sei e dodici mesi, in funzione della specie. L'ambiente permette ai primati non umani di svolgere un programma giornaliero di attivita' complesse. L'alloggiamento permette ai primati non umani di manifestare il piu' ampio repertorio comportamentale possibile, di provare un senso di sicurezza e offre loro un ambiente sufficientemente complesso per permettere all'animale di correre, camminare, arrampicarsi e saltare.

Tabella 6.1. Uistiti' e tamarini

	Spazio minimo al suolo degli alloggiamenti per 1* o 2 animali	Volume minimo per ogni animale di eta' superiore a 6 mesi	Altezza minima	Data di inizio
Uistiti'	0,5	0,2	1,5	1° gennaio
Tamarini	1,5	0,2	1,5	2017

\* Gli animali sono tenuti in alloggi individuali soltanto in casi eccezionali.

\*\* Il soffitto dell'alloggiamento deve trovarsi ad un'altezza minima di 1,8 m dal suolo.

Uistiti' e tamarini non devono essere separati dalla madre prima degli otto mesi di eta'.

Tabella 6.2. Scimmie scoiattolo

	Spazio minimo al suolo per 1* o 2 animali	Volume minimo per ogni animale di eta' superiore a 6 mesi	Altezza minima	Data di inizio
	2,0	0,5	1,8	1° gennaio
				2017

+-----+-----+-----+-----+

\* Gli animali sono tenuti in alloggi individuali soltanto in casi eccezionali.

Le scimmie scoiattolo non devono essere separate dalla madre prima dei sei mesi di eta'.

Tabella 6.3. Macachi e cercopitechi\*

```

=====
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      | Dimensione | Volume | Volume | Altezza | cui |
|      | minima | minimo | minimo | minima | all'ar- |
|      | dell'allog- | dell'allog- | per | dell'allog- | ticolo |
|      | giamento | giamento | animale | giamento | 22, |
|      | (m²) | (m³) | (m³) | (m) | comma 1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Animali di |      |      |      |      |      |
|eta' |      |      |      |      | 1° |
|inferiore a |      |      |      |      | gennaio |
|3 anni** | 2,0 | 3,6 | 1,0 | 1,8 | 2017 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Animali di |      |      |      |      |      |
|eta' uguale |      |      |      |      |      |
|o superiore |      |      |      |      |      |
|a 3 anni*** | 2,0 | 3,6 | 1,8 | 1,8 |      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Animali |      |      |      |      |      |
|tenuti a |      |      |      |      |      |
|fini di |      |      |      |      |      |
|riproduzione|      |      |      |      |      |
|**** |      |      | 3,5 | 2,0 |      |
+-----+-----+-----+-----+-----+
    
```

\* Gli animali sono tenuti in alloggi individuali soltanto in casi eccezionali.

\*\* Un alloggiamento di dimensioni minime puo' contenere fino a tre animali.

\*\*\* Un alloggiamento di dimensioni minime puo' contenere fino a due animali.

\*\*\*\* Nelle colonie riproduttive non e' necessario prevedere spazio/volume supplementare per gli animali giovani fino a 2 anni di eta' che sono alloggiati con la madre.

Macachi e cercopitechi non devono essere separati dalla madre prima degli otto mesi di eta'.

Tabella 6.4. Babbuini\*

```

=====
|      |      |      |      |      | Data di |
|      | Dimensione | Volume | Volume | Altezza | cui |
|      | minima | minimo | minimo | minima | all'ar- |
|      | dell'allog- | dell'allog- | per | dell'allog- | ticolo |
|      | giamento | giamento | animale | giamento | 22, |
|      | (m2) | (m3) | (m3) | (m) | comma 1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Animali** di|      |      |      |      |      |
|eta' |      |      |      |      | 1° |
|inferiore a |      |      |      |      | gennaio |
|4 anni** | 4,0 | 7,2 | 3,0 | 1,8 | 2017 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|Animali** di|      |      |      |      |      |
|eta' uguale |      |      |      |      |      |
|o superiore |      |      |      |      |      |
|a 4 anni** | 7,0 | 12,6 | 6,0 | 1,8 |      |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|Animali |      |      |      |      |      |
|tenuti a |      |      |      |      |      |
|fini di |      |      |      |      |      |
|riproduzione|      |      |      |      |      |
|*** |      |      | 12,0 | 2,0 |      |
+-----+-----+-----+-----+-----+

```

\* Gli animali sono tenuti in alloggi individuali soltanto in casi eccezionali.

\*\* Un alloggiamento di dimensioni minime puo' contenere fino a due animali.

\*\*\* Nelle colonie riproduttive non e' necessario prevedere spazio/volume supplementare per gli animali giovani fino a 2 anni di eta' che sono alloggiati con la madre.

I babbuini non devono essere separati dalla madre prima degli otto mesi di eta'.

## 7. Animali da allevamento

Nell'ambito della ricerca nel settore agricolo, qualora la finalita' del progetto preveda che gli animali debbano essere tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali, il trattamento degli animali e' conforme almeno alle disposizioni stabilite nelle direttive 98/58/CE, 91/629/CEE2 e 91/630/CEE3 .

Tabella 7.1. Bovini

=====						
			Spazio	Spazio		
			mangiatoia	mangiatoia		
			per alimen-	per alimen-	Data di	
	Dimensione	Spazio	tazione "ad	tazione	cui	
	minima	minimo al	libitum" di	razionata	all'ar-	
	Peso	dell'allog-	suolo/	animali	di animali	titolo
	corporeo	giamento	animale	senza corna	senza corna	22,
	(kg)	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> /animale)	(m/animale)	(m/animale)	comma 1
+-----+-----+-----+-----+-----+						
					1°	
	fino a				gennaio	
	100	2,50	2,30	0,10	0,30	2017
+-----+-----+-----+-----+-----+						
	> 100					
	fino a					
	200	4,25	3,40	0,15	0,50	
+-----+-----+-----+-----+-----+						
	> 200					
	fino a					
	400	6,00	4,80	0,18	0,60	
+-----+-----+-----+-----+-----+						
	> 400					
	fino a					
	600	9,00	7,50	0,21	0,70	
+-----+-----+-----+-----+-----+						
	> 600					
	fino a					
	800	11,00	8,75	0,24	0,80	
+-----+-----+-----+-----+-----+						
	oltre					
	800	16,00	10,00	0,30	1,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+						

Tabella 7.2. Pecore e capre

=====						
			Spazio			
			mangia-	Spazio		
		Spazio	toia per	mangia-		
		minimo	alimen-	toia per	Data di	
	Dimensione	al	tazione	alimen-	cui	
	minima	suolo/	Altezza	"ad	tazione	all'ar-

	Peso	dell'allog-	giamento	animale	minimo	libitum"	razionata	comma 1
inferiore	1,0	0,7	1,0	0,10	0,25	2017		
> 20 fino	1,5	1,0	1,2	0,10	0,30			
> 35 fino	2,0	1,5	1,2	0,12	0,40			
oltre 60	3,0	1,8	1,5	0,12	0,50			

2 Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28).

3 Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33).

Tabella 7.3. Maiali e minipigs

	Spazio minimo	consentito	per animale	Spazio per coricarsi	Data di
Dimensione minima	animale	temperatura	comma 1		
inferiore	2,0	0,20	0,10	2017	
> 5 fino a 10	2,0	0,25	0,11		
> 10 fino a 20	2,0	0,35	0,18		

> 20 fino a 30	2,0	0,50	0,24
> 30 fino a 50	2,0	0,70	0,33
> 50 fino a 70	3,0	0,80	0,41
> 70 fino a 100	3,0	1,00	0,53
> 100 fino a 150	4,0	1,35	0,70
oltre 150	5,0	2,50	0,95
Cinghiali adulti (convenzionali)	7,5		1,30

\* I maiali possono essere confinati in alloggiamenti di dimensioni piu' ridotte per brevi periodi di tempo, per esempio, suddividendo il locale principale con pareti divisorie, per motivi veterinari o sperimentali, per esempio, quando e' previsto un consumo individuale di cibo.

Tabella 7.4. Equini

Il lato piu' corto deve corrispondere, come minimo, a 1,5 volte l'altezza al garrese dell'animale. L'altezza dei compartimenti interni deve essere tale che l'animale possa impennarsi completamente.

Spazio minimo al suolo/animale (m <sup>2</sup> /animale)		Data di cui all'articolo 22, comma 1	
Per ciascun animale alloggiato	Per ciascun animale in Box	Altezza minima al garrese (m)	Altezza minima al garrese (m)
1,00 fino a 1,40	9,0	6,0	16
> 1,40 fino a 1,60	12,0	9,0	20



oltre	1,60	16,0	(2 x AG) <sup>2*</sup>	20	3,00
-------	------	------	------------------------	----	------

\* Per garantire che ci sia spazio sufficiente, lo spazio minimo disponibile per ciascun animale deve basarsi sull'altezza al garrese (AG)

8. Uccelli

Nell'ambito della ricerca nel settore agricolo, qualora la finalita' del progetto preveda che gli animali debbano essere tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali, il trattamento degli animali e' conforme almeno alle disposizioni stabilite nelle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE4 e 2007/43/CE5 .

Tabella 8.1. Pollame domestico

Se per motivi scientifici non e' possibile garantire queste dimensioni minime degli alloggiamenti, chi conduce l'esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario. In tal caso, gli uccelli possono essere ospitati in alloggiamenti piu' piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,75 m2 .

=====						
						Data di
					Lunghezza	cui
	Dimensione				minima	all'ar-
Peso	minima	Superficie	Altezza	mangiatoia	ticolo	
corporeo	dell'allog-	minima per	minima	per uccello	22,	
(g)	giamento (m <sup>2</sup> )	uccello (m <sup>2</sup> )	(cm)	(cm)	comma 1	
=====						
						1°
						gennaio
fino a 200	1,00	0,025	30	3	2017	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
> 200 fino						
a 300	1,00	0,03	30	3		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
> 300 fino						
a 600	1,00	0,05	40	7		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
> 600 fino						
a 1200	2,00	0,09	50	15		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

> 1200						
fino a						
1800	2,00	0,11	75	15		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
> 1800						
fino a						
2400	2,00	0,13	75	15		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
oltre 2400	2,00	0,21	75	15		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

4 Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).

5 Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19).

Tabella 8.2. Tacchini domestici

Tutti i lati dell'alloggiamento devono avere una lunghezza minima di 1,5 m. Se per motivi scientifici non e' possibile garantire queste dimensioni minime, chi conduce l'esperienza deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario. In tal caso, gli uccelli possono essere ospitati in alloggiamenti piu' piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,75 m2 e un'altezza minima di 50 cm per gli animali al di sotto di 0,6 kg, di 75 cm per gli animali di peso inferiore a 4 kg e di 100 cm per quelli di oltre 4 kg. Alloggiamenti di questo tipo possono essere utilizzati per ospitare piccoli gruppi di uccelli, in base alle indicazioni sullo spazio fornite nella tabella 8.2.

=====						
			Lunghezza	Data di		
			minima	cui		
	Dimensione			mangia-	all'ar-	
Peso	minima	Superficie	Altezza	toia per	ticolo	
corporeo	dell'allog-	minima per	minima	uccello	22,	
(kg)	giamento (m <sup>2</sup> )	uccello (m <sup>2</sup> )	(cm)	(cm)	comma 1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				1°		
				gennaio		
fino a 0,3	2,00	0,13	50	3	2017	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
> 0,3 fino						

a 0,6	2,00	0,17	50	7		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
> 0,6 fino a						
a 1	2,00	0,30	100	15		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
> 1 fino a						
4	2,00	0,35	100	15		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
> 4 fino a						
8	2,00	0,40	100	15		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
> 8 fino a						
12	2,00	0,50	150	20		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
> 12 fino a						
a 16	2,00	0,55	150	20		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
> 16 fino a						
a 20	2,00	0,60	150	20		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
oltre 20	3,00	1,00	150	20		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

Tabella 8.3. Quaglie

=====									
			Super-						
			ficie						
			Super-	per					
			ficie	ogni		Lun-			
			per	uccello		ghezza			
			uccello	in piu'		minima	Data di		
			allog-	allog-		mangia-	cui		
	Dimensione	giato	giato		toia	all'ar-			
Peso	minima	in	in	Altezza	per	titolo			
corporeo	dell'allog-	coppia	gruppo	minima	uccello	22,			
(g)	giamento (m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(cm)	(cm)	comma 1			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
						1°			
						gennaio			
fino a 150	1,00	0,5	0,10	20	4	2017			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
oltre 150	1,00	0,6	0,15	30	4				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

Tabella 8.4. Anatre e oche

Se per motivi scientifici non e' possibile garantire queste dimensioni minime, chi conduce l'esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario. In tal caso, gli uccelli possono essere ospitati in alloggiamenti piu' piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,75 m2 . Alloggiamenti di questo tipo possono ospitare essere utilizzati per piccoli gruppi di uccelli, in base alle indicazioni sullo spazio fornite nella tabella 8.4.

				Lun-			
				ghezza	Data di		
				minima	cui		
	Dimensione	Super-		mangia-	all'ar-		
Peso	minima	ficie per	Altezza	toia per	ticolo		
corporeo	dell'allog-	uccello	minima	uccello	22, comma		
(g)	giamento (m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )*	(cm)	(cm)	1		
=====							
				1°			
				gennaio			
Anatre				2017			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
fino a 300	2,00	0,10	50	10			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
> 300 fino							
a 1200**	2,00	0,20	200	10			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
> 1200 fino							
a 3500	2,00	0,25	200	15			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
oltre 3500	2,00	0,50	200	15			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Oche							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
fino a 500	2,00	0,20	200	10			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
> 500 fino							
a 2000	2,00	0,33	200	15			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
oltre 2000	2,00	0,50	200	15			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

\* Compreso uno stagno con una superficie minima di 0,5 m<sup>2</sup> ogni 2 m<sup>2</sup> di alloggiamento e una profondita' minima di 30 cm. Lo stagno puo' rappresentare fino al 50% della dimensione minima dell'alloggiamento.

\*\* Gli uccelli che non sanno ancora volare possono essere ospitati in alloggiamenti con un'altezza minima di 75 cm.

Tabella 8.5. Anatre e oche: dimensioni minime dello stagno\*

	Superficie (m <sup>2</sup> )	Profondita' (cm)
Anatre	0,5	30
Oche	0,5	da 10 a 030

\* Le dimensioni dello stagno sono per alloggiamenti di 2 m<sup>2</sup>. Lo stagno può rappresentare fino al 50% della dimensione minima dell'alloggiamento.

Tabella 8.6. Piccioni

Gli alloggiamenti devono essere lunghi e stretti (per esempio, 2 m x 1 m) e non quadrati, per permettere agli animali di effettuare brevi voli.

Dimensione minima del gruppo	dell'alloggiamento (m <sup>2</sup> )	Altezza minima (cm)	Altezza minima (cm)	Altezza minima (cm)	Altezza minima (cm)	Data di cui
fino a 6	2	200	5	30	2017	1° gennaio
da 7 a 12	3	200	5	30		
per ogni uccello in piu' oltre i						
12	0,15	5	30			

Tabella 8.7. Diamante mandarino

Gli alloggiamenti devono essere lunghi e stretti (per esempio, 2 m x 1 m) per permettere agli animali di effettuare brevi voli. Per gli studi sulla riproduzione, le coppie possono essere ospitate in alloggiamenti piu' piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,5 m<sup>2</sup> e un'altezza minima di 40 cm. Chi conduce l'esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario.

=====					
				Data di	
				cui	
	Dimensione			all'ar-	
	minima	Altezza		ticolo	
Dimensione del	dell'allog-	minima	Numero minimo	22, comma	
gruppo	giamento (m <sup>2</sup> )	(cm)	di mangiatoie	1	
+-----+-----+-----+-----+-----+					
				1°	
				gennaio	
fino a 6	1,0	100	2	2017	
+-----+-----+-----+-----+-----+					
7 fino a 12	1,5	200	2		
+-----+-----+-----+-----+-----+					
13 fino a 20	2,0	200	3		
+-----+-----+-----+-----+-----+					
per ogni					
uccello in piu'			1 per 6		
oltre i 20	0,05		uccelli		
+-----+-----+-----+-----+-----+					

## 9. Anfibi

Tabella 9.1. Urodeli acquatici

=====					
		Superficie		Data di	
		d'acqua minima		cui	
		per ogni animale	Profondita'	all'ar-	
Lunghezza	Superficie	supplementare	minima	ticolo	
del corpo*	d'acqua	alloggiato in	dell'acqua	22, comma	
(cm)	minima (cm <sup>2</sup> )	gruppo (cm <sup>2</sup> )	(cm)	1	
+-----+-----+-----+-----+-----+					
				1°	
				gennaio	
fino a 10	262,5	50	13	2017	
+-----+-----+-----+-----+-----+					
> 10 fino a					

15	525	110	13		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
> 15 fino a					
20	875	200	15		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
> 20 fino a					
30	1837,5	440	15		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
oltre 30	3150	800	20		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					

\* Misurata dal muso all'ano.

Tabella 9.2. Anuri acquatici\*

=====					
		Superficie		Data di	
		d'acqua minima		cui	
		per ogni animale	Profondita'	all'ar-	
Lunghezza	Superficie	supplementare	minima	ticolo	
del corpo**	d'acqua	alloggiato in	dell'acqua	22, comma	
(cm)	minima (cm <sup>2</sup> )	gruppo (cm <sup>2</sup> )	(cm)	1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			1°		
inferiore a			gennaio		
6	160	40	6	2017	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
da 6 a 9	300	75	8		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
> 9 fino a					
12	600	150	10		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
oltre 12	920	230	12,5		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					

\* Queste condizioni si riferiscono alle vasche dove vengono tenuti gli animali (ad es. per l'allevamento), ma non a quelle utilizzate per l'accoppiamento naturale e la superovulazione per motivi di efficienza, perché per queste ultime procedure servono vasche individuali più piccole. Le indicazioni riguardanti lo spazio si riferiscono agli adulti nelle categorie di dimensioni indicate; occorre escludere gli individui giovani e i girini o altrimenti modificare le dimensioni secondo un principio di gradualità.

\*\* Misurata dal muso all'ano.

Tabella 9.3. Anuri semiacquatici

```

=====
|   |   | Superficie |   |   | Data di |
|   | Dimensione | minima per | Altezza |   | cui |
|   | minima | ogni animale | minima | Profondita' | all'ar- |
| Lunghezza | dell'allog- | supplementare | dell'allog- | minima | titolo |
| del | giamento ** | alloggiato in | giamento | dell'acqua | 22, |
| corpo* | (cm²) | gruppo (cm²) | *** (cm) | (cm) | comma 1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|   |   |   |   |   | 1° |
| fino a |   |   |   |   | gennaio |
| 5,0 | 1500 | 200 | 20 | 10 | 2017 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| > 5,0 |   |   |   |   |   |
| fino a |   |   |   |   |   |
| 7,5 | 3500 | 500 | 30 | 10 |   |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| oltre 7,5 | 4000 | 700 | 30 | 15 |   |
+-----+-----+-----+-----+-----+

```

\* Misurata dal muso all'ano.  
 \*\* Un terzo di parte terrestre e due terzi di parte acquatica, sufficiente agli animali per immergersi.  
 \*\*\* Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommita' del terrario; l'altezza dell'alloggiamento deve inoltre essere adattata alla struttura interna.

Tabella 9.4. Anuri semi-terricoli

```

=====
|   |   | Superficie |   |   | Data di |
|   | Dimensione | minima per | Altezza |   | cui |
| Lunghezza | minima | ogni animale | minima | Profondita' | all'ar- |
| del | dell'allog- | supplementare | dell'allog- | minima | titolo |
| corpo* | giamento ** | alloggiato in | giamento | dell'acqua | 22, |
| (cm) | (cm²) | gruppo (cm²) | *** (cm) | (cm) | comma 1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|   |   |   |   |   | 1° |
| fino a |   |   |   |   | gennaio |
| 5,0 | 1500 | 200 | 20 | 10 | 2017 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| > 5,0 |   |   |   |   |   |
| fino a |   |   |   |   |   |
| 7,5 | 3500 | 500 | 30 | 10 |   |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| oltre 7,5 | 4000 | 700 | 30 | 15 |   |
+-----+-----+-----+-----+-----+

```



+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

\* Misurata dal muso all'ano.  
 \*\* Due terzi di parte terrestre e un terzo di acquatica, sufficiente agli animali per immergersi.  
 \*\*\* Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommita' del terrario; l'altezza dell'alloggiamento deve inoltre essere adattata alla struttura interna.

Tabella 9.5. Anuri arboricoli

=====					
		Superficie		Data di	
	Dimensione	minima per ogni	Altezza	cui	
	minima	animale	minima	all'ar-	
Lunghezza	dell'allog-	supplementare	dell'allog-	ticolo	
del corpo*	giamento **	alloggiato in	giamento ***	22,	
(cm)	(cm <sup>2</sup> )	gruppo (cm <sup>2</sup> )	(cm)	comma 1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
				1°	
				gennaio	
fino a 3,0	900	100	30	2017	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
oltre 3,0	1500	200	30		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					

\* Misurata dal muso all'ano.  
 \*\* Due terzi di parte terrestre e un terzo di parte acquatica, sufficiente agli animali per immergersi.  
 \*\*\* Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommita' del terrario; l'altezza dell'alloggiamento deve inoltre essere adattata alla struttura interna.

10. Rettili

Tabella 10.1. Chelonidi acquatici

=====					
		Superficie		Data di	
		d'acqua minima		cui	
		per ogni animale	Profondita'	all'ar-	
Lunghezza	Superficie	supplementare	minima	ticolo	
del corpo*	d'acqua	alloggiato in	dell'acqua	22, comma	
(cm)	minima (cm <sup>2</sup> )	gruppo (cm <sup>2</sup> )	(cm)	1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
				1°	

				gennaio	
fino a 5	600	100	10	2017	
> 5 fino a 10	1600	300	15		
> 10 fino a 15	3500	600	20		
> 15 fino a 20	6000	1200	30		
> 20 fino a 30	10000	2000	35		
oltre 30	20000	5000	40		

\* Misurata in linea retta dal bordo anteriore al bordo posteriore della corazza.

Tabella 10.2. Serpenti terricoli

				Data di	
	Superficie minima		cui		
	per ogni animale	Altezza	all'ar-		
Lunghezza del corpo* (cm)	Superficie minima al suolo (cm <sup>2</sup> )	supplementare al gruppo (cm <sup>2</sup> )	minima alloggiato in giamento*(cm)	minimo	ticolo
				22,	
				1°	
fino a 30	300	150	10	2017	
> 30 fino a 40	400	200	12		
> 40 fino a 50	600	300	15		
> 50 fino a 75	1200	600	20		
oltre 75	2500	1200	28		

\* Misurata dal muso alla coda.

\*\* Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l'altezza dell'alloggiamento deve inoltre essere adattata alla struttura interna.

## 11. Pesci

### 11.1. Fornitura e qualità dell'acqua

È necessario fornire continuamente acqua a sufficienza e di qualità adeguata. Il flusso d'acqua nei sistemi di ricircolo o il filtraggio all'interno delle vasche deve essere sufficiente e garantire che i parametri di qualità dell'acqua siano mantenuti a livelli soddisfacenti. Se necessario, l'acqua deve essere filtrata o trattata per eliminare le sostanze che possano nuocere ai pesci. I parametri di qualità dell'acqua devono rimanere sempre entro intervalli accettabili che permettano lo svolgimento dell'attività normale e sostengano la fisiologia di una specie e di una fase di sviluppo determinate. Il flusso d'acqua deve permettere ai pesci di nuotare correttamente e di mantenere un comportamento normale. Deve essere previsto il tempo necessario per l'acclimatazione e l'adattamento dei pesci ai cambiamenti nella qualità dell'acqua.

### 11.2. Ossigeno, composti azotati, pH e salinità

La concentrazione di ossigeno deve essere appropriata alle specie interessate e al contesto nel quale vivono. Se necessario, deve essere fornita un'aerazione supplementare dell'acqua della vasca. Le concentrazioni di composti azotati devono essere mantenute a un livello basso.

Il pH deve essere adattato alle specie e mantenuto il più possibile stabile. La salinità deve essere adattata alle esigenze della specie ittica e alla fase di sviluppo degli animali. Le modifiche alla salinità devono essere introdotte gradualmente.

### 11.3. Temperatura, illuminazione, rumore

La temperatura va mantenuta entro l'intervallo ottimale per la specie interessata e mantenuta il più possibile stabile. Le modifiche alla temperatura devono essere introdotte gradualmente. Occorre prevedere un fotoperiodo adeguato ai pesci. I livelli di rumore devono essere mantenuti al minimo e, se possibile, le apparecchiature che causano rumore o vibrazioni, come i generatori o i sistemi di filtraggio, devono essere separate dalle vasche dei pesci.

### 11.4. Densità di popolamento e complessità ambientale

La densità di popolamento deve essere determinata in base alle esigenze complessive dei pesci rispetto a condizioni ambientali, salute e benessere. I pesci devono avere a disposizione un volume d'acqua sufficiente per poter nuotare normalmente tenuto conto della dimensione, dell'età, dello stato di salute e dei metodi di nutrimento. Deve essere previsto per i pesci un adeguato arricchimento ambientale, ad esempio nascondigli o substrati, a meno che in base ai tratti comportamentali dei pesci non risulti necessario.

### 11.5. Alimentazione e manipolazione

L'alimentazione deve corrispondere alle esigenze dei pesci, che devono essere nutriti ad una velocità e ad una frequenza adeguate. Occorre prestare particolare attenzione all'alimentazione delle larve, quando si passi da alimenti naturali ad alimenti artificiali. Le operazioni di manipolazione dei pesci sono ridotte al minimo.

#### Allegato IV

### Metodi di soppressione degli animali

1. Nel processo di soppressione degli animali sono utilizzati i metodi elencati nella tabella seguente.

Possono essere utilizzati metodi diversi da quelli elencati nella tabella:

- a) su animali non coscienti, a condizione che l'animale non riprenda conoscenza prima della morte;
- b) su animali impiegati nella ricerca nel settore agricolo, qualora la finalità del progetto preveda che gli animali siano tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali; tali animali possono essere soppressi conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento<sup>6</sup>.

2. La soppressione degli animali è completata mediante uno dei seguenti metodi:

- a) conferma dell'arresto permanente della circolazione;
- b) distruzione del cervello;
- c) dislocazione del collo;
- d) dissanguamento; o
- e) conferma dell'insorgenza del rigor mortis.

-----

<sup>6</sup> GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.

### 3. Tabella

#### Parte di provvedimento in formato grafico

#### Requisiti

- 1) Da utilizzarsi, se del caso, previa sedazione.
- 2) Da utilizzarsi solo per i grandi rettili.
- 3) Da utilizzarsi solo in quantità sufficiente. Da non utilizzare per roditori allo stato fetale e neonatale.
- 4) Da utilizzarsi solo per i volatili di peso inferiore a 1 kg. I volatili di peso superiore a 250 g vengono sedati.

- 5) Da utilizzarsi solo per i roditori di peso inferiore a 1 kg. I roditori di peso superiore a 150 g vengono sedati.
- 6) Da utilizzarsi solo per i conigli di peso inferiore a 1 kg. I conigli di peso superiore a 150 g vengono sedati.
- 7) Da utilizzarsi solo per i volatili di peso inferiore a 5 kg.
- 8) Da utilizzarsi solo per i roditori di peso inferiore a 1 kg.
- 9) Da utilizzarsi solo per i conigli di peso inferiore a 5 kg.
- 10) Da utilizzarsi solo sui neonati.
- 11) Da utilizzarsi solo per i volatili di peso inferiore a 250 g.
- 12) Da utilizzarsi solo se altri metodi non sono praticabili.
- 13) Necessita di attrezzature specifiche.
- 14) Da utilizzarsi solo sui suini.
- 15) Da utilizzarsi solo in ambiente naturale da tiratori esperti.
- 16) Da utilizzarsi solo in ambiente naturale da tiratori esperti quando altri metodi non sono praticabili.

#### Allegato V

#### Elenco degli elementi di cui all'articolo 23, comma 2

1. Legislazione nazionale in vigore relativa all'acquisizione, all'allevamento, alla cura e all'uso degli animali a scopi scientifici.
2. Codice etico legato al rapporto tra uomo e animale, al valore intrinseco della vita e agli argomenti a favore e contro l'uso degli animali a scopi scientifici.
3. Biologia di base e propria della singola specie in relazione all'anatomia, alle caratteristiche fisiologiche, alla riproduzione, alla genetica e all'alterazione genetica.
4. Comportamento animale, allevamento e arricchimento.
5. Metodi di gestione e procedure propri alle specie, se del caso.
6. Gestione della salute animale e igiene.
7. Riconoscimento del dolore, della sofferenza e dell'angoscia proprie delle specie piu' comunemente utilizzate in laboratorio.
8. Anestesia, metodi analgesici e soppressione.
9. Uso di punti finali umanitari.
10. Requisiti in materia di sostituzione, riduzione e perfezionamento.
11. Concezione di procedure e progetti, se del caso.

#### Allegato VI

Schema per la presentazione di un progetto di ricerca ai sensi dell'articolo 31

Parte di provvedimento in formato grafico

#### Allegato VII

## CLASSIFICAZIONE DELLA GRAVITA' DELLE PROCEDURE

La gravita' della procedura e' determinata in base al livello di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato cui sara' presumibilmente sottoposto il singolo animale nel corso della procedura stessa.

### Sezione I: Categorie di gravita'

#### Non risveglio:

Le procedure condotte interamente in anestesia generale da cui l'animale non puo' riprendere coscienza sono classificate come "non risveglio".

#### Lieve:

Le procedure sugli animali che causano probabilmente dolore, sofferenza o angoscia lievi e di breve durata, nonche' le procedure che non provocano un significativo deterioramento del benessere o delle condizioni generali degli animali sono classificate come "lievi".

#### Moderata:

Le procedure sugli animali che causano probabilmente dolore, sofferenza o angoscia moderati e di breve durata, ovvero dolore, sofferenza o angoscia lievi e di lunga durata, nonche' le procedure che provocano probabilmente un deterioramento moderato del benessere o delle condizioni generali degli animali sono classificate come "moderate".

#### Grave:

Le procedure sugli animali che causano probabilmente dolore, sofferenza o angoscia intensi, ovvero dolore, sofferenza o angoscia moderati e di lunga durata, nonche' le procedure che provocano probabilmente un deterioramento grave del benessere o delle condizioni generali degli animali sono classificate come "gravi".

### Sezione II: Criteri di assegnazione

L'assegnazione della categoria di gravita' tiene conto di ogni intervento o manipolazione cui e' sottoposto un animale nell'ambito di una determinata procedura. Essa e' basata sugli effetti piu' gravi che rischia di subire il singolo animale dopo che sono state applicate tutte le opportune tecniche di affinamento.

Allorche' si assegna una procedura a una determinata categoria si tiene conto del tipo di procedura e di una serie di altri fattori.

Tutti questi fattori sono considerati caso per caso.

I fattori relativi alla procedura comprendono:

- tipo di manipolazione, gestione;
- natura del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o del danno prolungato causati dalla procedura (in tutti i suoi elementi) e relativa intensità, la durata, frequenza e molteplicità delle tecniche impiegate;
- sofferenza cumulativa nell'ambito della procedura;
- impedimento del comportamento naturale, dovuto tra l'altro a limitazioni delle norme in materia di alloggio, allevamento e cura.

La sezione III contiene esempi di procedure assegnate a ciascuna delle categorie di gravità unicamente in base a fattori relativi al tipo di procedura. Tali esempi forniscono una prima indicazione riguardo alla classificazione che sarebbe più appropriata per un determinato tipo di procedura.

Tuttavia, ai fini della classificazione di gravità definitiva della procedura, si tiene conto anche dei seguenti fattori aggiuntivi, valutati caso per caso:

- tipo di specie e genotipo;
- maturità, età e sesso dell'animale;
- esperienza di addestramento dell'animale con riferimento alla procedura;
- se l'animale è destinato a essere riutilizzato l'effettiva gravità delle procedure precedenti;
- metodi usati per ridurre o eliminare dolore, sofferenza, angoscia, tra cui il perfezionamento delle condizioni di alloggio, allevamento e cura;
- punti finali umanitari.

Sezione III:

Esempi di procedure assegnate a ciascuna delle categorie di gravità in base a fattori relativi al tipo di procedura

1. Lieve:

- a) somministrazione di anestesia, ad esclusione della somministrazione ai soli fini della soppressione;
- b) studio farmacocinetico, con somministrazione di dose unica, numero limitato di prelievi ematici (in totale <10% del volume circolante) e sostanza che non dovrebbe causare effetti avversi riscontrabili;
- c) tecnica non invasiva per immagini (ad esempio MRI) con opportuna sedazione o anestesia;
- d) procedure superficiali, ad esempio biopsie di orecchio e coda, impianto sottocutaneo non chirurgico di mini-pompe o transponder;
- e) applicazione di dispositivi telemetrici esterni che causano solo lievi menomazioni o interferenze con l'attività e il comportamento

normali;

f) somministrazione, per via sottocutanea, intramuscolare, intraperitoneale, mediante sonda ed endovenosa attraverso i vasi sanguigni superficiali, di sostanze con effetto lieve o nullo e in volumi nei limiti appropriati alla taglia e alla specie dell'animale;

g) induzione di tumori o tumori spontanei che non causano effetti clinici avversi riscontrabili (ad esempio piccoli noduli sottocutanei non invasivi);

h) riproduzione di animali geneticamente modificati da cui dovrebbe risultare un fenotipo con effetti lievi;

i) alimentazione con diete modificate che non soddisfano tutte le esigenze nutrizionali degli animali e si prevede causino anomalie cliniche lievi nell'arco di tempo dello studio;

j) confinamento di breve durata (<24h) in gabbie metaboliche;

k) studi che comportano la privazione di breve durata del partner sociale, la messa in gabbia di breve durata di ratti o topi adulti socievoli;

l) modelli in cui gli animali sono sottoposti a stimoli nocivi, brevemente associati a dolore, sofferenza o angoscia lievi a cui gli animali possono sottrarsi;

m) la combinazione o l'accumulo degli esempi seguenti puo' condurre ad una classificazione "lieve";

i) valutazione della composizione corporea con tecniche non invasive e contenimento fisico minimo;

ii) controllo elettrocardiografico con tecniche non invasive e contenimento fisico minimo o nullo di animali abituati;

iii) applicazione di dispositivi telemetrici esterni che non causano probabilmente alcuna menomazione ad animali socialmente abituati e non interferiscono con l'attivita' e il comportamento normali;

iv) riproduzione di animali geneticamente modificati da cui non dovrebbe risultare un fenotipo avverso clinicamente riscontrabile;

v) aggiunta di marker inerti alla dieta per seguire il passaggio del contenuto gastrointestinale;

vi) sospensione dell'alimentazione per < 24 ore nei ratti adulti;

vii) sperimentazioni in ambiente naturale.

## 2. Moderata:

a) Applicazione frequente di sostanze di prova che producono effetti clinici moderati e prelievo di campioni ematici (>10% del volume circolante) in animali coscienti, nell'arco di alcuni giorni senza sostituzione del volume;

b) studi per determinare i dosaggi che producono effetti acuti, test di tossicita' cronica/cancerogenicit  con punti finali non letali;

c) chirurgia in anestesia generale e somministrazione di idonei analgesici, associata a dolore, sofferenza o deterioramento delle condizioni generali post-chirurgici. Esempi: toracotomia,



craniotomia, laparotomia, orchiectomia, linfadenectomia, tiroidectomia, chirurgia ortopedica con stabilizzazione efficace e trattamento delle lesioni, trapianto di organi con trattamento efficace dei rigetti, impianto chirurgico di cateteri o dispositivi biomedici (ad esempio trasmettitori telemetrici, mini-pompe, ecc.);

d) modelli di induzione di tumori o tumori spontanei che si prevede causino dolore o angoscia moderati o interferenza moderata con il comportamento normale;

e) irradiazione o chemioterapia in dose subletale o dose altrimenti letale ma con ricostituzione del sistema immunitario. Gli effetti avversi previsti dovrebbero essere lievi o moderati e di breve durata (<5 giorni);

f) riproduzione di animali geneticamente modificati da cui dovrebbe risultare un fenotipo con effetti moderati;

g) creazione di animali geneticamente modificati mediante procedure chirurgiche;

h) uso di gabbie metaboliche con restrizione moderata del movimento per un lungo periodo (fino a 5 giorni);

i) studi con uso di diete modificate che non soddisfano tutte le esigenze nutrizionali degli animali e che si prevede causino anomalie cliniche moderate nell'arco di tempo dello studio;

j) sospensione dell'alimentazione per <48 ore nei ratti adulti;

k) induzione della fuga e di reazioni di evitamento nei casi in cui l'animale è incapace di rispondere con la fuga o di sottrarsi agli stimoli, che si prevede causi angoscia moderata.

### 3. Grave:

a) Prove di tossicità in cui la morte è il punto finale, o si prevedono decessi accidentali e sono indotti stati patofisiologici gravi. Ad esempio, prova di tossicità acuta con dose unica (v. orientamenti OCSE in materia di prove);

b) prova di dispositivi che, in caso di guasti, possono causare dolore o angoscia intensi o la morte dell'animale (ad esempio dispositivi cardiaci);

c) prova di potenza dei vaccini caratterizzata da deterioramento persistente delle condizioni dell'animale, graduale malattia che porta alla morte, associate a dolore, angoscia o sofferenza moderati e di lunga durata;

d) irradiazione o chemioterapia in dose letale senza ricostituzione del sistema immunitario, ovvero con ricostituzione e reazione immunologica contro l'ospite nel trapianto;

e) modelli di induzione di tumori o tumori spontanei che si prevede causino malattia progressiva letale associata a dolore, angoscia o sofferenza moderati di lunga durata. Ad esempio, tumori che causano cachessia, tumori ossei invasivi, tumori metastatizzati e tumori che causano ulcerazioni;

f) interventi chirurgici e di altro tipo in anestesia generale che si prevede causino dolore, sofferenza o angoscia postoperatori

intensi, oppure moderati e persistenti, ovvero deterioramento grave e persistente delle condizioni generali dell'animale. Produzione di fratture instabili, toracotomia senza somministrazione di idonei analgesici, ovvero traumi intesi a produrre insufficienze organiche multiple;

g) trapianto di organi in cui il rigetto puo' causare angoscia intensa o deterioramento grave delle condizioni generali dell'animale (ad esempio xenotrapianto);

h) riproduzione di animali con alterazioni genetiche che si prevede causino deterioramento grave e persistente delle condizioni generali, ad esempio morbo di Huntington, distrofia muscolare, nevriti croniche recidivanti;

i) uso di gabbie metaboliche con limitazione grave del movimento per un lungo periodo;

j) scosse elettriche inevitabili (ad esempio per indurre impotenza acquisita);

k) isolamento completo di specie socievoli per lunghi periodi, ad esempio cani e primati non umani;

l) stress da immobilizzazione per indurre ulcere gastriche o insufficienze cardiache nei ratti;

m) nuoto forzato o altri esercizi in cui il punto finale e' l'esaurimento.

#### Allegato VIII

Modalita' e documentazione per ottenere l'autorizzazione di stabilimento di allevamento, di fornitura e di utilizzazione

1) Domanda in bollo (valore riferito al momento di presentazione della domanda) salvo i casi di esenzione dall'imposta previsti a norma di legge;

2) curriculum vitae e documentazione attestante la qualificazione professionale della persona o delle persone responsabili del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature;

3) dichiarazione di accettazione dell'incarico del responsabile con firma autenticata o in autocertificazione;

4) dichiarazione dell'utilizzatore (persona fisica o, nel caso di persona giuridica del suo rappresentante legale) di cui all'articolo 46, comma 1, lett. aa) del D.P.R. 28 dicembre 2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" circa l'assenza di sentenze, definitive ovvero rese ai sensi del 444 c.p.p, per uno dei reati di cui agli articoli 544 bis, 544 ter, 727 del codice penale, nonche' per quelli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n. 201;

5) curriculum vitae e documentazione attestante la qualificazione professionale del medico veterinario designato;

6) dichiarazione di accettazione dell'incarico del medico veterinario designato con firma autenticata o in autocertificazione;

- 7) relazione tecnico-scientifica indicante la tipologia di attivita' da svolgere, le specie animali stabulate, il numero di animali che si prevede d'impiegare nelle attivita' annualmente;
- 8) foglio-tipo del registro su cui vengono annotati i movimenti degli animali allevati, forniti o utilizzati negli esperimenti;
- 9) relativamente agli stabilimenti utilizzatori, l'originale della ricevuta del bollettino di versamento della tariffa di € 774,69, stabilita ai sensi del D.M. 19 luglio 1993 pubblicato sulla G.U. n.172 del 24/7/1993, sul c/c n. 11281011 intestato al Ministero della Salute - DGSAF UFFICIO VI - Benessere Animale, specificando sul retro le causali del versamento. La copia della ricevuta di pagamento e' inviata a] Ministero della salute - Direzione Generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari - via G. Ribotta, 5 00144 Roma
- 10) n. 1 marca da bollo (valore riferito al momento di presentazione della domanda) salvo i casi di esenzione dall'imposta di bollo previsti a norma di legge;
- 11) piantina/e dello stabulario/i e/o dei locali dove vengono stabulati gli animali;
- 12) elenco delle attrezzature presenti;
- 13) relativamente agli stabilimenti utilizzatori parere igienico-sanitario rilasciato dalla A.S.L. competente territorialmente.

Modello di sintesi non tecnica di cui all'articolo 34, comma 1

Parte di provvedimento in formato grafico

**LEGGE REGIONALE 3 marzo 2000, n. 4****Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 recante: 'Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali'.****(BUR n. 15 dell'11 marzo 2000)**

## Art. 1

1. La legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 è modificata ed integrata in armonia con la legge quadro nazionale n. 281/91.

2. Le modifiche e le integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 sono contenute negli articoli seguenti della presente legge.

## Art. 2

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 è così modificata:

d) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, servendosi, oltre che del Corpo di Polizia Municipale, delle Guardie Zoofile Volontarie delle Associazioni protezioniste operanti sul territorio e regolarmente iscritte all'Albo regionale.

## Art. 3

1. L'art. 3 è sostituito dal seguente:

1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio veterinario competente per territorio, esercita la funzione di controllo sulla gestione dei rifugi, da parte delle Associazioni protezioniste iscritte all'Albo regionale, come previsto dall'art. 2, comma 11 delle Legge 281/91 e svolge i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta dell'Anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni 6 mesi, una copia dell'Anagrafe stessa;
- b) collabora con la Regione, i Comuni, gli Enti e le Associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo e partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali di affezione ed all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
- c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;
- d) effettua i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;
- e) in caso di maltrattamento, confisca gli animali per l'accertamento delle loro condizioni psico-fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.

2. Gli animali vaganti, almeno nei casi più urgenti, devono essere sterilizzati in modo assolutamente indolore, tenuti in adeguata degenza post-operatoria e reinseriti, ove possibile, nel territorio di

provenienza. I Comuni, d'intesa con le Associazioni riconosciute e regolarmente iscritte all'Albo regionale, presenti sul territorio, possono finanziare o autorizzare l'installazione di piccole cucce igieniche rionali.

#### Art. 4

1. Al comma 1 dell'art. 5 sono soppresse le parole: "in aggiunta a quelle previste dagli artt. 86 e 87 del D.P.R. 8/2/54, n. 320" .
2. E' soppressa la lett. f) del comma 1, art. 5.

#### Art. 5

1. Il comma 2 dell'art. 9 è, sostituito dal seguente: il tatuaggio è eseguito a cura dei Servizi veterinari presso le strutture operative territoriali o da Veterinari liberi professionisti iscritti all'Albo professionale, previa acquisizione dei codici di riconoscimento presso le AASSLL di competenza.

#### Art. 6

1. Il comma 4 dell'art. 11 è abrogato.

#### Art. 7

1. Il comma 2 dell'art. 12 è sostituito dal seguente: I cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dall'art. 3, comma 2 della L.R. 5 maggio 1990, n. 41, dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge.

2. Il comma 5 dell'art. 12 è sostituito dal seguente: gli animali non reclamati entro 1 mese, dopo l'osservazione sanitaria e le eventuali cure veterinarie, possono essere ceduti gratuitamente a privati cittadini che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad Associazioni protezionistiche. Chi detiene gli animali concessi in affidamento può essere soggetto a controlli da parte dei Servizi veterinari e delle Guardie Zoofile Volontarie, allo scopo di accertare le condizioni di detenzione del cane di che trattasi.

3. Il comma 6 dell'art. 12 è sostituito dal seguente: I cani vaganti accalappiati possono essere soppressi in modo rigorosamente eutanasico, soltanto se gravemente ammalati ed incurabili. La decisione delle soppressioni spetta al Veterinario dell'ASL di competenza, sentite le Associazioni protezioniste presenti sul territorio, le quali, in caso di dissenso, possono riscattare l'animale medesimo, provvedendo alle sue cure, a proprie spese nel pieno rispetto dell'art. 2, comma 6 della Legge 281/91.

4. Il comma 8 dell'art. 12 è sostituito dal seguente: è vietato a chiunque cedere gli animali ospiti dei rifugi o dei canili sanitari ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione secondo l'art. 727 del C.P., l'art. 2, comma 3 della L.281/91 e la nuova normativa che disciplina la sperimentazione sugli animali.

## Art. 8

1. Il comma 3 dell'art. 14 è sostituito dal seguente: gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente ove siano legati alla catena che potrà essere usata per un numero limitato di ore al giorno, se necessario. La catena deve avere una lunghezza minima di m. 5 oppure di m. 3 se fissata tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 6 metri. Il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura dell'animale o dolorosi disagi. La cuccia dovrà essere adeguatamente coibentata e mantenuta in buone condizioni igieniche.

2. Al comma 5 dell'art. 14 sono state aggiunte le seguenti parole: "nonché in base alle norme penali previste dall'art. 727, per come sostituito dalla legge 22 novembre 1933 n. 473, nei casi di abbandono, maltrattamenti, uccisioni".

## Art. 9

1. Il comma 3 dell'art. 15 è sostituito dal seguente: ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al D.L. n. 532 del 30/12/92.

## Art. 10

1. Il comma 3 dell'art. 16 è sostituito dal seguente: la Regione istituisce, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le Associazioni protezioniste presenti sul territorio e regolarmente iscritte all'Albo regionale, corsi di formazione e di aggiornamento per le Guardie Zoofile Volontarie, in materia di tutela degli animali e di riqualificazione per il personale dei Servizi veterinari.

## Art. 11

1. Il comma 1 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, della legge regionale 41/90 e della legge 281/91, possono essere utilizzate dai Comuni le Guardie Zoofile Volontarie o, in conformità all'articolo 5 del D.P.R. 3103/79, le Guardie Zoofile riconosciute dalla Regione alle quali verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento della regione Calabria. Le Guardie Zoofile volontarie svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in qualità di Pubblici Ufficiali, dotati di autonomia nell'ambito del territorio regionale in collaborazione con i servizi ispettivi delle ASL e dall'Assessorato Regionale alla Sanità, in collegamento con le Associazioni protezionistiche.

2. Il comma 2 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

2. Le Associazioni che dovranno essere iscritte all'Albo regionale per la relativa nomina dei loro associati a Guardie Zoofile dovranno avere i seguenti requisiti:

- essere riconosciute Associazioni protezionistiche a livello nazionale da parte del Ministero dell'Ambiente o dal Ministero per le Politiche Agricole ( ex Ministero Agricoltura e Foreste);

- essere riconosciute con DPR;
- essere Associazioni senza scopo di lucro.

Le Associazioni protezionistiche per essere iscritte all'Albo Regionale dovranno presentare copia autentica dello Statuto, l'atto costitutivo e relativo riconoscimento.

#### Art. 12

1. L'art. 19 è sostituito dal seguente:

- a) per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni amministrative varianti da Lire 300.000 a Lire 3.000.000. Per chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe canina, la sanzione è di Lire 150.000. Per chiunque ometta di sottoporre il proprio cane al tatuaggio indolore, la sanzione è di Lire 100.000.
- b) gli importi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono finalizzati alle strutture di ospitalità degli animali vaganti, strutture regolarmente autorizzate dall'Assessorato regionale alla Sanità e soggette al controllo dei Servizi veterinari, nonché delle Guardie Zoofile Volontarie nominate dal Presidente della Giunta regionale e per gli altri scopi della presente legge.
- c) le sanzioni amministrative confluiranno su di un numero unico di c/c appositamente predisposto dalla competente struttura dell'Assessorato regionale alla Sanità.

#### Art. 13

1. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile od in contrasto con la presente legge.

## DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2010/63/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2010

## sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 novembre 1986 il Consiglio ha adottato la direttiva 86/609/CEE <sup>(3)</sup> volta a eliminare le disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Dall'adozione di tale direttiva sono emerse ulteriori divergenze tra gli Stati membri. Alcuni Stati membri hanno adottato misure nazionali di attuazione che garantiscono un elevato livello di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, mentre altri si limitano ad applicare i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva 86/609/CEE. Tali disparità rischiano di costituire degli ostacoli agli scambi di prodotti e sostanze per lo sviluppo dei quali sono effettuati esperimenti su animali. Di conseguenza, è opportuno che la presente direttiva preveda norme più dettagliate al fine di ridurre tali disparità ravvicinando le norme applicabili in tale settore e al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.
- (2) Il benessere degli animali è un valore dell'Unione sancito dall'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(3) Il 23 marzo 1998 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/575/CE relativa alla conclusione da parte della Comunità della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici <sup>(4)</sup>. Diventando parte della convenzione, la Comunità ha riconosciuto l'importanza a livello internazionale della tutela e del benessere degli animali utilizzati a fini scientifici.

(4) Nella sua risoluzione del 5 dicembre 2002 sulla direttiva 86/609/CEE, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta di revisione di tale direttiva con misure più rigorose e trasparenti nel settore della sperimentazione animale.

(5) Il 15 giugno 2006 la quarta consultazione multilaterale delle parti firmatarie della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ha adottato l'allegato A riveduto di detta convenzione, contenente linee guida per la sistemazione e la tutela degli animali da esperimento. La raccomandazione della Commissione 2007/526/CE, del 18 giugno 2007, relativa a linee guida per la sistemazione e la tutela degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici <sup>(5)</sup>, ha recepito tali linee guida.

(6) Sono disponibili nuove conoscenze scientifiche con riguardo ai fattori che influenzano il benessere degli animali nonché alla loro capacità di provare ed esprimere dolore, sofferenza, angoscia e danno prolungato. Per tale motivo è necessario migliorare il benessere degli animali utilizzati nelle procedure scientifiche rafforzando le norme minime per la loro tutela in linea con i più recenti sviluppi scientifici.

(7) L'atteggiamento nei confronti degli animali dipende anche dalla percezione nazionale e in taluni Stati membri vi è l'esigenza di mantenere norme in materia di benessere degli animali più ampie di quelle approvate a livello dell'Unione. Nell'interesse degli animali e purché ciò non pregiudichi il funzionamento del mercato interno, è opportuno consentire agli Stati membri una certa flessibilità nel mantenere le norme nazionali miranti ad una protezione più estesa degli animali nella misura in cui esse siano compatibili con il TFUE.

<sup>(1)</sup> GU C 277 del 17.11.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 (GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 170), posizione del Consiglio del 13 settembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 222 del 24.8.1999, pag. 29.

<sup>(5)</sup> GU L 197 del 30.7.2007, pag. 1.



- (8) Oltre agli animali vertebrati, che comprendono i ciclostomi, è opportuno includere anche i cefalopodi nell'ambito di applicazione della presente direttiva, poiché è scientificamente dimostrato che possono provare dolore, sofferenza, angoscia e danno prolungato.
- (9) È opportuno che la presente direttiva includa anche forme fetali di mammiferi poiché è scientificamente dimostrato che nell'ultimo terzo del periodo del loro sviluppo vi sono maggiori rischi che tali forme provino dolore, sofferenza e angoscia, con potenziali effetti negativi sul loro sviluppo successivo. È altresì scientificamente dimostrato che le procedure effettuate su forme embrionali e fetali nelle prime fasi dello sviluppo potrebbero indurre dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato se si lasciano vivere dette forme oltre i primi due terzi del loro sviluppo.
- (10) Benché sia auspicabile sostituire nelle procedure l'uso di animali vivi con altri metodi che non ne prevedano l'uso, l'impiego di animali vivi continua ad essere necessario per tutelare la salute umana e animale e l'ambiente. Tuttavia, la presente direttiva rappresenta un passo importante verso il conseguimento dell'obiettivo finale della completa sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile. A tal fine, essa cerca di agevolare e di promuovere lo sviluppo di approcci alternativi. Essa cerca altresì di garantire un elevato livello di protezione degli animali il cui impiego nelle procedure continua ad essere necessario. La presente direttiva dovrebbe essere rivista periodicamente alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle misure di protezione degli animali.
- (11) La cura e l'uso di animali vivi a fini scientifici sono disciplinati dai principi, sanciti a livello internazionale, della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento. Per garantire che all'interno dell'Unione le modalità di allevamento, cura e uso degli animali nelle procedure siano conformi a quelle previste da altre norme nazionali e internazionali applicabili al di fuori dell'Unione, i principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento dovrebbero essere sistematicamente considerati nell'attuazione della presente direttiva. Nel selezionare i metodi, i principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento dovrebbero essere applicati nel rigido rispetto della gerarchia dell'obbligo di ricorrere a metodi alternativi. Laddove la legislazione dell'Unione non riconosca metodi alternativi, è possibile ridurre il numero di animali utilizzando altri metodi e applicando metodi di prova quali i test in vitro o altri metodi che consentano di ridurre e perfezionare l'uso degli animali.
- (12) Gli animali hanno un valore intrinseco che deve essere rispettato. L'uso degli animali nelle procedure suscita anche preoccupazioni etiche nell'opinione pubblica. Pertanto, gli animali dovrebbero sempre essere trattati come creature senzienti e il loro utilizzo nelle procedure dovrebbe essere limitato ai settori che possono giovare in ultimo alla salute degli uomini e degli animali o all'ambiente. Pertanto, l'uso di animali a fini scientifici o educativi dovrebbe essere preso in considerazione solo quando non sia disponibile un'alternativa non animale. L'uso di animali nelle procedure scientifiche dovrebbe essere proibito in altri settori di competenza dell'Unione.
- (13) La scelta dei metodi e delle specie da utilizzare ha conseguenze dirette sul numero di animali utilizzati e sul loro benessere. È opportuno pertanto che la scelta dei metodi assicuri la selezione del metodo in grado di fornire i risultati più soddisfacenti causando il minor dolore, sofferenza o angoscia possibile. I metodi selezionati dovrebbero usare il minor numero possibile di animali per fornire risultati affidabili e ricorrere all'uso di specie con la minore capacità di provare dolore, angoscia, sofferenza o danno prolungato, che siano ottimali per l'estrapolazione nelle specie bersaglio.
- (14) I metodi scelti dovrebbero, per quanto possibile, evitare come punto finale la morte dovuta alle gravi sofferenze provate durante la fase precedente alla morte. Laddove possibile, dovrebbero essere sostituiti da punti finali più umanitari che usano i sintomi clinici per determinare la morte imminente e consentono di uccidere l'animale senza ulteriori sofferenze.
- (15) L'uso di metodi inadeguati per la soppressione di un animale può causargli grande dolore, angoscia e sofferenza. Il livello di competenza della persona che esegue l'operazione è altrettanto importante. Gli animali, pertanto, dovrebbero essere soppressi solo da personale competente usando un metodo opportuno per la specie.
- (16) Occorre assicurare che l'uso di animali nelle procedure non costituisca una minaccia per la biodiversità. Pertanto, l'uso di specie minacciate nelle procedure dovrebbe essere limitato al minimo indispensabile.
- (17) In considerazione dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, l'uso di primati non umani nelle procedure scientifiche è ancora necessario nella ricerca biomedica. Vista la loro prossimità genetica con l'essere umano e le loro competenze sociali altamente sviluppate, l'uso di primati non umani nelle procedure scientifiche solleva specifici problemi etici e pratici in termini di soddisfacimento delle loro esigenze comportamentali, ambientali e sociali in ambiente di laboratorio. Inoltre, l'uso di primati non umani è un tema molto sentito dall'opinione pubblica. Pertanto, l'uso di primati non umani dovrebbe essere autorizzato unicamente in settori biomedici fondamentali per gli esseri umani per i quali non sono ancora

- disponibili altri metodi alternativi di sostituzione. Il loro uso dovrebbe essere autorizzato solo ai fini della ricerca di base, della conservazione delle rispettive specie di primati non umani o quando i lavori, compreso lo xenotraspianto, sono svolti in relazione ad affezioni umane potenzialmente letali o in relazione a casi che abbiano un sensibile impatto sulla vita quotidiana della persona, ossia affezioni debilitanti.
- (18) L'uso delle scimmie antropomorfe, in quanto specie più vicine all'essere umano dotate delle competenze sociali e comportamentali più avanzate, dovrebbe essere autorizzato unicamente ai fini di ricerche volte alla conservazione di dette specie, e qualora sia necessario intervenire per un'affezione potenzialmente letale e debilitante per l'essere umano, e nessun'altra specie o metodo alternativo sarebbe sufficiente per raggiungere gli scopi della procedura. È opportuno che lo Stato membro che invoca tale necessità fornisca le informazioni necessarie affinché la Commissione possa prendere una decisione in merito.
- (19) La cattura di primati non umani allo stato selvatico è altamente stressante per gli animali interessati e comporta un rischio elevato di lesioni e sofferenze durante la cattura e il trasporto. Per porre fine alla cattura di animali allo stato selvatico a scopo di allevamento, è opportuno utilizzare nelle procedure dopo un periodo di transizione appropriato solo animali discendenti da animali allevati in cattività o provenienti da colonie autosufficienti. Uno studio di fattibilità dovrebbe essere effettuato a tal fine e il periodo di transizione dovrebbe essere adottato se necessario. È opportuno altresì esaminare come obiettivo ultimo la fattibilità di passare all'impiego di soli primati non umani provenienti da colonie autosufficienti.
- (20) Determinate specie di animali vertebrati utilizzate nelle procedure devono essere allevate appositamente a tale scopo affinché le persone che effettuano le procedure possano conoscerne a fondo il patrimonio genetico, biologico e comportamentale. Tali conoscenze migliorano la qualità scientifica e l'affidabilità dei risultati e riducono la variabilità, in definitiva diminuendo il numero di esperimenti e l'uso di animali. Inoltre, per motivi legati al benessere e alla conservazione animale, l'uso negli esperimenti di animali prelevati dall'ambiente naturale dovrebbe essere limitato ai casi in cui è impossibile raggiungere lo scopo usando animali allevati appositamente per essere utilizzati nelle procedure.
- (21) Poiché gli antecedenti di animali randagi e selvatici delle specie domestiche non sono noti e la loro cattura e detenzione negli stabilimenti ne accresce l'angoscia, essi non dovrebbero di norma essere usati nelle procedure.
- (22) Per promuovere la trasparenza, facilitare l'autorizzazione dei progetti e fornire strumenti per il controllo della conformità, è opportuno introdurre una classificazione delle procedure in funzione della gravità basata sul livello stimato di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato inflitto agli animali.
- (23) Da un punto di vista etico, è opportuno fissare un limite massimo di dolore, sofferenza e angoscia per gli animali al di là del quale gli animali non dovrebbero essere soggetti nelle procedure scientifiche. A tal fine, è opportuno vietare l'effettuazione di procedure che provocano dolore, sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e non possono essere alleviati.
- (24) Nell'elaborazione di un modello comune di comunicazione è opportuno tenere conto dell'effettiva gravità del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o del danno prolungato patiti dall'animale piuttosto che della gravità prevista al momento della valutazione del progetto.
- (25) È possibile ridurre il numero di animali utilizzati nelle procedure effettuando più di una volta gli esperimenti sullo stesso animale, qualora ciò non pregiudichi l'obiettivo scientifico né nuoccia al benessere dell'animale. Tuttavia, il vantaggio del riutilizzo di animali dovrebbe essere valutato in funzione dei possibili effetti negativi sul loro benessere, tenendo conto delle esperienze dell'animale nel corso di tutta la sua vita. Visto questo potenziale conflitto, il riutilizzo di animali dovrebbe essere valutato caso per caso.
- (26) Al termine della procedura è opportuno prendere la decisione più adeguata sul futuro dell'animale tenendo conto del suo benessere e dei potenziali rischi per l'ambiente. Gli animali il cui benessere risulterebbe compromesso dovrebbero essere soppressi. In alcune circostanze gli animali dovrebbero essere reintrodotti in un habitat o un sistema di allevamento adeguati o, nel caso di animali come cani e gatti, dovrebbero potere essere reinseriti in famiglia visto l'alto grado di interesse dell'opinione pubblica per la sorte di tali animali. Nel caso in cui gli Stati membri prevedano il reinserimento, è di fondamentale importanza che l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore abbiano un programma che consenta un'adeguata socializzazione di tali animali, al fine di assicurare il buon esito dell'operazione, evitare inutili angosce agli animali e tutelare la sicurezza pubblica.
- (27) I tessuti e gli organi animali sono impiegati per lo sviluppo di metodi in vitro. Onde promuovere il principio di riduzione, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, facilitare la definizione di programmi per la condivisione di organi e tessuti di animali soppressi.

- (28) Il benessere degli animali usati nelle procedure dipende fortemente dalla qualità e dalla competenza professionale del personale incaricato della supervisione e delle persone che conducono le procedure o controllano le persone incaricate della cura giornaliera degli animali. Gli Stati membri dovrebbero assicurare mediante autorizzazione o con altri mezzi che il personale abbia un livello di istruzione, formazione e competenza adeguati. Inoltre è importante che il personale sia controllato finché non abbia acquisito e dato prova delle competenze richieste. Orientamenti non vincolanti a livello dell'Unione sui requisiti in materia di istruzione promuovrebbero a lungo termine la libera circolazione del personale.
- (29) Gli stabilimenti degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori dovrebbero disporre di impianti e attrezzature adeguati per soddisfare i requisiti di sistemazione delle specie interessate e permettere il buon svolgimento delle procedure causando il minimo possibile di angoscia agli animali. Gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori dovrebbero operare solo se autorizzati dalle autorità competenti.
- (30) Per garantire il monitoraggio continuo delle esigenze in tema di benessere animale, è opportuno che siano disponibili in permanenza le necessarie cure veterinarie e che all'interno di ciascun stabilimento vi sia un membro del personale responsabile della cura e del benessere degli animali.
- (31) Nella detenzione, nell'allevamento e nell'uso degli animali si dovrebbe attribuire la massima priorità a considerazioni relative al benessere degli animali. Pertanto, gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori dovrebbero essere dotati di un organismo preposto al benessere degli animali il cui compito principale sia di fornire consulenza su questioni relative al benessere degli animali. Tale organismo dovrebbe parimenti seguire lo sviluppo e l'esito dei progetti a livello di stabilimento, stimolare un clima favorevole alla cura e fornire strumenti per l'applicazione pratica e l'attuazione tempestiva dei recenti sviluppi tecnici e scientifici inerenti ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, allo scopo di migliorare l'esperienza degli animali nel corso della loro vita. La consulenza fornita dall'organismo preposto al benessere degli animali dovrebbe essere adeguatamente documentata e verificabile nel corso delle ispezioni.
- (32) Per permettere alle autorità competenti di monitorare il rispetto della presente direttiva, ogni allevatore, fornitore e utilizzatore dovrebbe conservare dei registri accurati con il numero di animali, la loro origine e la loro sorte.
- (33) I primati non umani, i cani e i gatti dovrebbero avere un fascicolo personale che documenti la loro vita a partire dalla nascita perché possano ricevere le cure, la sistemazione e il trattamento adeguati alle loro esigenze e caratteristiche individuali.
- (34) È opportuno che la sistemazione e la cura degli animali siano basati sulle esigenze e sulle caratteristiche specifiche delle singole specie.
- (35) Tra gli Stati membri esistono differenze nei requisiti in tema di sistemazione e cura degli animali che contribuiscono alla distorsione del mercato interno. Inoltre, alcuni requisiti non rispecchiano più le ultime conoscenze sull'impatto che le condizioni di sistemazione e cura esercitano sia sul benessere degli animali, sia sui risultati scientifici delle procedure. Nella presente direttiva, pertanto, occorre stabilire requisiti armonizzati in materia di sistemazione e cura. Tali requisiti dovrebbero essere aggiornati sulla base dello sviluppo scientifico e tecnico.
- (36) Per monitorare il rispetto della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero effettuare ispezioni regolari di allevatori, fornitori e utilizzatori sulla base del rischio. Per assicurare la fiducia dell'opinione pubblica e promuovere la trasparenza, una quota appropriata di ispezioni dovrebbe essere effettuata senza preavviso.
- (37) Per assistere gli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva, è opportuno che la Commissione, basandosi sulle conclusioni delle relazioni sullo svolgimento delle ispezioni a livello nazionale, effettui, se vi è motivo di preoccupazione, controlli sui sistemi di ispezione nazionali. Gli Stati membri dovrebbero porre rimedio a eventuali carenze individuate nel corso di tali controlli.
- (38) La valutazione globale del progetto, tenuto conto di considerazioni etiche sull'uso degli animali, costituisce l'elemento centrale dell'autorizzazione del progetto e dovrebbe assicurare l'applicazione dei principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento nei progetti stessi.
- (39) È altresì di fondamentale importanza garantire, per ragioni sia morali che scientifiche, che ogni utilizzo di un animale sia attentamente valutato considerando la validità, l'utilità e la pertinenza scientifica o educativa del risultato che si prevede di ottenere da tale utilizzo. Il possibile danno arrecato agli animali dovrebbe essere misurato in relazione ai benefici attesi dal progetto. Pertanto, nella procedura di autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso di animali vivi dovrebbe essere effettuata una valutazione del progetto imparziale e indipendente dai responsabili dello studio. L'attuazione efficace della valutazione di un progetto dovrebbe anche prevedere un'analisi adeguata del ricorso a nuove tecniche di sperimentazione scientifica che si rendono disponibili.
- (40) Considerando la natura del progetto, il tipo di specie utilizzata e la probabilità di raggiungere gli obiettivi desiderati potrebbe essere necessario effettuare una valutazione retrospettiva. Poiché i progetti possono essere molto diversi per complessità, lunghezza e tempi di ottenimento dei risultati, è necessario che la decisione sulla valutazione retrospettiva sia effettuata tenendo conto di questi aspetti.

- (41) Per garantire l'informazione dell'opinione pubblica, è importante pubblicare informazioni obiettive in merito ai progetti che impiegano animali vivi. Ciò non dovrebbe violare i diritti di proprietà né rivelare informazioni riservate. Pertanto, gli utilizzatori dovrebbero fornire sintesi non tecniche e anonime dei progetti che gli Stati membri dovrebbero pubblicare. Gli elementi pubblicati non dovrebbero violare l'anonimato degli utilizzatori.
- (42) Per gestire i rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente, la legislazione dell'Unione prevede che sostanze e prodotti possano essere immessi in commercio solo previa comunicazione di dati appropriati riguardanti la loro sicurezza ed efficacia. Per alcuni requisiti ciò è possibile soltanto ricorrendo alla sperimentazione animale, di seguito denominata «sperimentazione regolatoria». È necessario introdurre misure specifiche per incrementare l'uso di approcci alternativi ed eliminare inutili ripetizioni della sperimentazione regolatoria. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero riconoscere la validità dei dati sperimentali ottenuti con i metodi previsti dalla legislazione dell'Unione.
- (43) Per ridurre l'onere amministrativo e accrescere la competitività della ricerca e dell'industria nell'Unione, dovrebbe essere possibile autorizzare progetti generici multipli quando sono effettuati utilizzando metodi prestabiliti a fini di sperimentazione, diagnostici o di produzione mediante un'unica autorizzazione di gruppo, senza tuttavia esentare una di dette procedure dalla valutazione del progetto.
- (44) Per assicurare l'effettivo esame delle domande di autorizzazione e migliorare la competitività della ricerca e dell'industria nell'Unione, è opportuno stabilire un termine ultimo entro il quale le autorità competenti sono tenute a valutare le proposte di progetto e ad adottare decisioni in merito all'autorizzazione di tali progetti. Per non compromettere la qualità della valutazione del progetto, le proposte di progetto più complesse potrebbero richiedere più tempo vista la molteplicità delle discipline interessate, le caratteristiche innovative e le tecniche più complesse del progetto proposto. Ciononostante, è opportuno che la proroga dei termini per la valutazione del progetto resti un'eccezione.
- (45) Considerata la natura ordinaria o ripetitiva di determinate procedure, è opportuno prevedere un'opzione regolatoria che consenta agli Stati membri di introdurre una procedura amministrativa semplificata per la valutazione dei progetti comprendenti tali procedure, purché siano rispettati taluni requisiti stabiliti nella presente direttiva.
- (46) La disponibilità di metodi alternativi dipende fortemente dal progresso della ricerca per lo sviluppo di alternative. I programmi quadro comunitari per la ricerca e lo sviluppo tecnologico hanno previsto stanziamenti crescenti per progetti volti a sostituire, ridurre e perfezionare l'uso di animali nelle procedure. Allo scopo di aumentare la competitività della ricerca e dell'industria nell'Unione e di sostituire, ridurre e perfezionare l'uso di animali nelle procedure, è opportuno che la Commissione e gli Stati membri contribuiscano con la ricerca e altri mezzi all'elaborazione e alla convalida di approcci alternativi.
- (47) Il Centro europeo per la convalida di metodi alternativi, unità strategica presso il Centro comune di ricerca della Commissione, coordina la convalida di approcci alternativi all'interno dell'Unione dal 1991. Tuttavia, la necessità di elaborare nuovi metodi e sottoporli a convalida non cessa di crescere e impone di istituire formalmente un laboratorio di riferimento dell'Unione per la convalida di metodi alternativi. Tale laboratorio dovrebbe essere indicato come il Centro europeo per la convalida di metodi alternativi. È necessario per la Commissione cooperare con gli Stati membri quando definisce le priorità per gli studi di convalida. Gli Stati membri dovrebbero assistere la Commissione nell'individuare e designare laboratori idonei alla realizzazione dei suddetti studi di convalida. Per gli studi di convalida analoghi ai metodi convalidati in precedenza e con riferimento ai quali una convalida rappresenta un vantaggio competitivo notevole, il laboratorio dovrebbe poter riscuotere oneri da coloro che presentano i propri metodi per la convalida. Tali oneri non dovrebbero essere proibitivi per una sana concorrenza nell'industria di sperimentazione.
- (48) Occorre assicurare un approccio uniforme nelle strategie nazionali di valutazione e di riesame del progetto. È opportuno che gli Stati membri istituiscano comitati nazionali per la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, che forniscano consulenza alle autorità competenti e agli organismi preposti al benessere degli animali per promuovere i principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento. Una rete di comitati nazionali dovrebbe contribuire allo scambio delle migliori pratiche a livello dell'Unione.
- (49) I progressi tecnici e scientifici nella ricerca biomedica possono essere tanto rapidi quanto l'aumento delle conoscenze sui fattori che influenzano il benessere animale. Per questo occorre prevedere la possibilità di una revisione della presente direttiva. È opportuno che detta revisione esamini la possibilità di sostituire l'uso degli animali, in particolare dei primati non umani, in via prioritaria laddove possibile, tenuto conto del progresso scientifico. La Commissione dovrebbe altresì effettuare periodicamente riesami tematici con riguardo alla sostituzione, alla riduzione e al perfezionamento dell'uso degli animali nelle procedure.

- (50) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione, la Commissione dovrebbe avere competenze di esecuzione per adottare orientamenti a livello dell'Unione riguardanti i requisiti in materia di istruzione, formazione e competenza del personale di allevatori, fornitori e utilizzatori, di adottare disposizioni dettagliate con riguardo al laboratorio di riferimento dell'Unione e ai relativi compiti e mansioni, nonché agli oneri che può riscuotere, di stabilire un formato comune per la trasmissione da parte degli Stati membri alla Commissione di informazioni sull'attuazione della presente direttiva, di informazioni statistiche e di altre informazioni specifiche e per l'applicazione delle clausole di salvaguardia. A norma dell'articolo 291 TFUE, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>, ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.
- (51) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda quanto segue: le modifiche dell'elenco delle specie soggette all'obbligo di essere allevate espressamente per l'uso nelle procedure; le modifiche delle norme in materia di sistemazione e cura; le modifiche dei metodi di soppressione, ivi comprese le loro specifiche; le modifiche degli elementi che gli Stati membri devono usare per stabilire i requisiti in materia istruzione, formazione e competenze del personale di allevatori, fornitori e utilizzatori; le modifiche di determinati elementi obbligatori della domanda di autorizzazione; le modifiche relative al laboratorio di riferimento dell'Unione, ai suoi compiti e alle sue mansioni; nonché le modifiche degli esempi dei diversi tipi di procedure assegnate a ciascuna classificazione di gravità sulla base dei fattori relativi al tipo di procedura. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.
- (52) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e garantirne l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (53) È opportuno pertanto abrogare la direttiva 86/609/CEE. Talune modifiche introdotte dalla presente direttiva hanno un impatto diretto sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano <sup>(2)</sup>. È pertanto opportuno modificare di conseguenza una disposizione di tale regolamento.
- (54) I benefici in termini di benessere animale dell'autorizzazione retroattiva dei progetti e i relativi costi amministrativi sono giustificabili unicamente per i progetti a lungo termine in corso. È quindi necessario prevedere misure transitorie per i progetti a breve e medio termine in corso, per evitare la necessità di un'autorizzazione retroattiva che avrebbe solo benefici limitati.
- (55) Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
- (56) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'armonizzazione della legislazione relativa all'uso degli animali a scopi scientifici, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della sua portata e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

**Oggetto e ambito di applicazione**

1. La presente direttiva stabilisce misure relative alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici o educativi.

A tal fine, essa fissa le norme relative ai seguenti aspetti:

- a) la sostituzione e la riduzione dell'uso di animali nelle procedure e il perfezionamento dell'allevamento, della sistemazione, della cura e dell'uso degli animali nelle procedure;
- b) l'origine, l'allevamento, la marcatura, la cura e la sistemazione e la soppressione degli animali;
- c) le attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori;
- d) la valutazione e l'autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso degli animali nelle procedure.

2. La presente direttiva si applica quando gli animali sono utilizzati o sono destinati a essere utilizzati nelle procedure, o quando sono allevati appositamente affinché i loro organi o tessuti possano essere usati a fini scientifici.

La presente direttiva si applica finché gli animali di cui al primo comma siano stati soppressi, reinseriti o reintrodotti in un habitat o in un sistema di allevamento adeguati.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

L'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o del danno prolungato, grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non esclude dall'ambito della presente direttiva l'uso degli animali nelle procedure.

3. La presente direttiva si applica ai seguenti animali:

- a) animali vertebrati vivi non umani, tra cui:
  - i) forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente; e
  - ii) forme fetali di mammiferi a partire dall'ultimo terzo del loro normale sviluppo;
- b) cefalopodi vivi.

4. La presente direttiva si applica agli animali utilizzati nelle procedure che si trovano in una fase di sviluppo precedente a quella di cui al paragrafo 3, lettera a), se l'animale viene fatto vivere oltre detta fase di sviluppo ed è probabile che, a seguito delle procedure effettuate, provi dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato dopo aver raggiunto tale fase.

5. La presente direttiva non si applica:

- a) alle pratiche utilizzate in aziende agricole a scopi non sperimentali;
- b) alle pratiche veterinarie effettuate in cliniche a scopi non sperimentali;
- c) alle sperimentazioni cliniche veterinarie necessarie per autorizzare l'immissione in commercio di un medicinale veterinario;
- d) alle pratiche utilizzate ai fini riconosciuti di allevamento;
- e) alle pratiche utilizzate principalmente per l'identificazione di un animale;
- f) alle pratiche non suscettibili di causare un dolore, una sofferenza, un'angoscia o un danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago conformemente alle buone prassi veterinarie.

6. La presente direttiva si applica fatta salva la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 2

##### Misure nazionali più rigorose

1. Nel rispetto delle disposizioni generali del TFUE, gli Stati membri possono mantenere disposizioni vigenti al 9 novembre 2010, intese ad assicurare una protezione più estesa degli animali che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva rispetto a quella prevista nella presente direttiva.

Prima del 1° gennaio 2013, gli Stati membri informano la Commissione di tali disposizioni nazionali. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva oggetto di rifusione ad opera del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59), che si applica dall'11 luglio 2013.

2. Quando agisce conformemente al paragrafo 1, uno Stato membro non vieta o ostacola la fornitura o l'uso di animali allevati o tenuti in un altro Stato membro in conformità della presente direttiva, né vieta o ostacola l'immissione sul mercato di prodotti derivanti dall'uso di tali animali in conformità della presente direttiva.

#### Articolo 3

##### Definizioni

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1) «procedura», qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o a fini educativi, che possa causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago conformemente alle buone prassi veterinarie.

Ciò include qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita o la schiusa di un animale o la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata in queste condizioni, ma esclude la soppressione di animali con il solo intento di impiegarne gli organi o i tessuti;

2) «progetto», un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico che prevede il ricorso a una o più procedure;

3) «stabilimento», qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali; esso può comprendere anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili;

4) «allevatore», qualsiasi persona fisica o giuridica che alleva gli animali di cui all'allegato I per utilizzarli nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti a fini scientifici, o che alleva altri animali principalmente per tali fini, con o senza scopo di lucro;

5) «fornitore», qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'allevatore, che fornisce animali per utilizzarli nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti a fini scientifici, con o senza scopo di lucro;

6) «utilizzatore», qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza gli animali nelle procedure, con o senza scopo di lucro;

7) «autorità competente», una o più autorità o organismi designati da uno Stato membro per adempiere agli obblighi risultanti dalla presente direttiva.

#### Articolo 4

##### Principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento

1. Gli Stati membri assicurano che, ove possibile, un metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi possa essere utilizzato in sostituzione di una procedura.

2. Gli Stati membri assicurano che il numero di animali utilizzati nei progetti sia ridotto al minimo senza compromettere gli obiettivi del progetto.

3. Gli Stati membri assicurano il perfezionamento dell'allevamento, della sistemazione e della cura, e dei metodi usati nelle procedure, eliminando o riducendo al minimo ogni eventuale dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato per gli animali.

4. Il presente articolo è attuato, nel quadro della scelta dei metodi, in conformità dell'articolo 13.

#### Articolo 5

##### Finalità delle procedure

Le procedure possono essere eseguite unicamente per i seguenti fini:

- a) la ricerca di base;
- b) la ricerca applicata o traslazionale che persegue uno dei seguenti scopi:
  - i) la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie, o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante;
  - ii) la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche negli esseri umani, negli animali o nelle piante; oppure
  - iii) il benessere degli animali ed il miglioramento delle condizioni di produzione per gli animali allevati a fini agronomici;
- c) per realizzare uno degli scopi di cui alla lettera b) nell'ambito dello sviluppo, della produzione o delle prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti;
- d) la protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali;
- e) la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie;
- f) l'insegnamento superiore o la formazione ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del miglioramento di competenze professionali;
- g) le indagini medico-legali.

#### Articolo 6

##### Metodi di soppressione

1. Gli Stati membri assicurano che gli animali siano soppressi provocando il minimo di dolore, sofferenza e angoscia possibile.

2. Gli Stati membri assicurano che gli animali siano soppressi negli stabilimenti di un allevatore, fornitore o utilizzatore, da personale competente.

Tuttavia, in caso di ricerche sul campo l'animale può essere soppresso da personale competente al di fuori dello stabilimento.

3. Con riferimento agli animali di cui all'allegato IV, si applica il metodo di soppressione adeguato descritto nello stesso allegato.

4. Le autorità competenti possono concedere deroghe al requisito di cui al paragrafo 3:

- a) per consentire l'uso di un altro metodo a condizione che in base a prove scientifiche il metodo sia considerato almeno altrettanto umano; o
- b) se è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura ricorrendo a un metodo di soppressione descritto nell'allegato IV.

5. I paragrafi 2 e 3 non si applicano qualora un animale debba essere soppresso in situazioni di emergenza per motivi riconducibili al benessere degli animali, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica, alla salute animale o all'ambiente.

#### CAPO II

##### DISPOSIZIONI SULL'USO DI TALUNI ANIMALI NELLE PROCEDURE

#### Articolo 7

##### Specie minacciate di estinzione

1. Gli esemplari delle specie minacciate di estinzione elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio<sup>(1)</sup>, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, non sono utilizzate nelle procedure, ad eccezione delle procedure che rispondono alle seguenti condizioni:

- a) la procedura persegue uno degli scopi di cui all'articolo 5, lettera b), punto i), lettera c) o all'articolo 5, lettera b), punto i), lettera e), della presente direttiva; e
- b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse da quelle elencate in detto allegato.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle specie di primati non umani.

#### Articolo 8

##### Primati non umani

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli esemplari di primati non umani non sono usati nelle procedure, ad eccezione delle procedure che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la procedura persegue uno degli scopi di cui:
  - i) all'articolo 5, lettera b), punto i), o all'articolo 5, lettera c) della presente direttiva ed è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali; ovvero
  - ii) all'articolo 5, lettere a) o e);

e

- b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani.

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

Ai fini della presente direttiva per «affezione debilitante» si intende la riduzione delle normali funzioni fisiche o psichiche di una persona.

2. Gli esemplari di primati non umani elencati nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, non sono usati nelle procedure, ad eccezione delle procedure che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la procedura persegue uno degli scopi di cui
  - i) all'articolo 5, lettera b), punto i) o all'articolo 5, lettera c), della presente direttiva ed è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali; ovvero
  - ii) all'articolo 5, lettera e);

e

b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani e utilizzando specie non elencate in tale allegato.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le scimmie antropomorfe non sono utilizzate nelle procedure, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

#### Articolo 9

##### **Animali prelevati allo stato selvatico**

1. Gli animali prelevati allo stato selvatico non possono essere usati nelle procedure.
2. Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 se scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo desiderato utilizzando un animale allevato per essere utilizzato nelle procedure.
3. La cattura di animali allo stato selvatico è effettuata esclusivamente da una persona competente con metodi che non causino inutilmente dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato agli animali.

Qualsiasi animale venga ritrovato ferito o in salute precaria o lo diventi dopo la cattura è esaminato da un veterinario o altra persona competente, e sono adottate misure per limitare il più possibile la sofferenza dell'animale. Le autorità competenti possono concedere deroghe dall'obbligo di intervenire per limitare la sofferenza dell'animale se ciò è giustificato da considerazioni scientifiche.

#### Articolo 10

##### **Animali allevati per essere utilizzati nelle procedure**

1. Gli Stati membri assicurano che gli animali appartenenti alle specie di cui all'elenco dell'allegato I possano essere utilizzati unicamente nelle procedure per le quali sono stati allevati.

Tuttavia, a partire dalle date di cui all'allegato II, gli Stati membri assicurano che i primati non umani elencati nello stesso allegato possano essere utilizzati nelle procedure solo se discendono da primati non umani allevati in cattività o provengono da colonie autosufficienti.

Ai fini del presente articolo, per «colonia autosufficiente» si intende una colonia nella quale gli animali sono allevati soltanto all'interno della colonia o provengono da altre colonie, ma non sono prelevati allo stato selvatico, e nella quale gli animali sono tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana.

La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e le parti interessate, effettua uno studio di fattibilità, che include una valutazione della salute e del benessere degli animali, del requisito di cui al secondo comma. Lo studio è pubblicato entro il 10 novembre 2017 ed è corredato, se del caso, di proposte di modifica dell'allegato II.

2. La Commissione verifica l'uso di primati non umani provenienti da colonie autosufficienti e, in consultazione con gli Stati membri e le parti interessate, effettua uno studio per esaminare la fattibilità dell'impiego di soli animali provenienti da colonie autosufficienti.

Lo studio è pubblicato entro il 10 novembre 2022.

3. Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 sulla base di giustificazioni scientifiche.

#### Articolo 11

##### **Animali randagi e selvatici delle specie domestiche**

1. Gli animali randagi e selvatici delle specie domestiche non sono utilizzati nelle procedure.
2. Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 soltanto alle condizioni seguenti:
  - a) è essenziale disporre di studi riguardanti la salute e il benessere di tali animali o gravi minacce per l'ambiente o la salute umana o animale; e
  - b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando un animale selvatico o randagio.

#### CAPO III

##### **PROCEDURE**

#### Articolo 12

##### **Procedure**

1. Gli Stati membri assicurano che le procedure siano effettuate negli stabilimenti degli utilizzatori.

L'autorità competente può concedere una deroga al primo comma sulla base di giustificazioni scientifiche.



2. Le procedure possono essere effettuate unicamente nell'ambito di un progetto.

#### Articolo 13

##### Scelta dei metodi

1. Fatto salvo il divieto di taluni metodi ai sensi della legislazione nazionale, gli Stati membri assicurano che una procedura non sia eseguita qualora la legislazione dell'Unione riconosca altri metodi o strategie di sperimentazione per ottenere il risultato ricercato che non prevedano l'impiego di animali vivi.

2. Nella scelta della procedura, sono selezionate quelle che rispondono in maggior misura ai seguenti requisiti:

- a) usano il minor numero possibile di animali;
- b) prevedono l'utilizzo di animali con la minore capacità di provare dolore, angoscia sofferenza o danno prolungato;
- c) causano il meno possibile di dolore,

sofferenza, angoscia o danno prolungato e offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.

3. Per quanto possibile occorre evitare la morte come punto finale di una procedura, preferendo punti finali più precoci e più umanitari. Laddove la morte come punto finale è inevitabile, la procedura è concepita in modo tale da:

- a) comportare la morte del minor numero possibile di animali; e
- b) ridurre al minimo possibile la durata e l'intensità della sofferenza dell'animale, garantendo per quanto possibile una morte senza dolore.

#### Articolo 14

##### Anestesia

1. Gli Stati membri assicurano che, salvo non sia opportuno, le procedure siano effettuate sotto anestesia totale o locale, e che siano impiegati analgesici o un altro metodo appropriato per ridurre al minimo dolore sofferenza e angoscia.

Le procedure che comportano gravi lesioni che possono causare intenso dolore non sono effettuate senza anestesia.

2. Allorché si decide sull'opportunità di ricorrere all'anestesia si tiene conto dei seguenti fattori:

- a) se si ritiene che l'anestesia sia più traumatica per l'animale della procedura stessa; e
- b) se l'anestesia è incompatibile con lo scopo della procedura.

3. Gli Stati membri assicurano che agli animali non sia somministrata alcuna sostanza che elimini o riduca la loro capacità di mostrare dolore senza una dose adeguata di anestetici o di analgesici.

In questi casi è fornita una giustificazione scientifica insieme a informazioni dettagliate sul regime anestetico o analgesico.

4. Un animale che, una volta passato l'effetto dell'anestesia, manifesti sofferenza riceve un trattamento analgesico preventivo e postoperatorio o è trattato con altri metodi antidolorifici adeguati sempre che ciò sia compatibile con la finalità della procedura.

5. Non appena raggiunto lo scopo della procedura sono intraprese azioni appropriate allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza dell'animale.

#### Articolo 15

##### Classificazione della gravità delle procedure

1. Gli Stati membri assicurano che tutte le procedure siano classificate, caso per caso, come «non risveglio», «lievi», «moderate» o «gravi», secondo i criteri di assegnazione di cui all'allegato VIII.

2. Fatta salva la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 55, paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che una procedura non sia effettuata qualora causi dolore, sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e non possano essere alleviati.

#### Articolo 16

##### Riutilizzo

1. Gli Stati membri assicurano che, anche quando sia possibile utilizzare un diverso animale al quale non sia stata applicata alcuna procedura, un animale che sia già stato usato in una o più procedure possa essere riutilizzato in nuove procedure solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'effettiva gravità delle procedure precedenti era «lieve» o «moderata»;
- b) è dimostrato che è stato pienamente ripristinato il benessere e lo stato di salute generale dell'animale;
- c) la procedura successiva è classificata come «lieve», «moderata» o «non risveglio»; e
- d) è conforme al parere del veterinario tenendo conto delle esperienze dell'animale nel corso di tutta la sua vita.

2. In casi eccezionali, in deroga al paragrafo 1, lettera a), e dopo aver sottoposto l'animale ad una visita veterinaria, l'autorità competente può consentire che un animale venga riutilizzato purché questo non sia stato impiegato più di una volta in una procedura che comporta intenso dolore, angoscia o sofferenza equivalente.

#### Articolo 17

##### Fine della procedura

1. Si ritiene che una procedura termini quando non devono essere fatte ulteriori osservazioni per detta procedura o, con riferimento alle nuove linee di animali geneticamente modificate, quando non è più riscontrato o previsto per la discendenza un livello di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago.

2. Alla fine di una procedura il veterinario o altra persona competente decide se l'animale debba essere tenuto in vita. Un animale è soppresso quando è probabile che esso rimanga in condizioni di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato di intensità moderata o intensa.

3. Qualora un animale debba essere mantenuto in vita, esso riceve la cura e la sistemazione adeguate alle sue condizioni di salute.

#### Articolo 18

##### Condivisione di organi e tessuti

Gli Stati membri facilitano, se del caso, la definizione di programmi per la condivisione di organi e tessuti di animali soppressi.

#### Articolo 19

##### Liberazione e reinserimento degli animali

Gli Stati membri possono consentire che gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure siano reinseriti o reintrodotti in un habitat adeguato o in un sistema di allevamento appropriato alla loro specie, a condizione che:

- a) lo stato di salute dell'animale lo permetta;
- b) non vi sia pericolo per la sanità pubblica, la salute animale o l'ambiente; e
- c) siano state adottate le misure del caso per la salvaguardia del benessere dell'animale.

#### CAPO IV

#### AUTORIZZAZIONE

##### Sezione 1

##### Requisiti per gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori

#### Articolo 20

##### Autorizzazione degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori

1. Gli Stati membri assicurano che tutti gli allevatori, fornitori ed utilizzatori siano autorizzati e registrati presso l'autorità competente. Tale autorizzazione può essere concessa per un periodo limitato.

L'autorizzazione è concessa solo se l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore ed i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti della presente direttiva.

2. L'autorizzazione indica esplicitamente la persona responsabile di far rispettare le disposizioni della presente direttiva e la persona o le persone di cui all'articolo 24, paragrafo 1, e all'articolo 25.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione è necessario ogni qualvolta viene apportata una modifica significativa alla struttura o alla funzione dello stabilimento di un allevatore, fornitore o utilizzatore che potrebbe incidere negativamente sul benessere degli animali.

4. Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente sia informata di qualsiasi cambiamento riguardo alla persona o alle persone di cui al paragrafo 2.

#### Articolo 21

##### Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Qualora un allevatore, fornitore o utilizzatore non soddisfi più i requisiti previsti dalla presente direttiva, l'autorità competente adotta le misure correttive adeguate, richiede che tali misure siano adottate, ovvero sospende o revoca l'autorizzazione.

2. Gli Stati membri assicurano che l'eventuale revoca o sospensione dell'autorizzazione non abbia conseguenze negative sul benessere degli animali alloggiati nello stabilimento.

#### Articolo 22

##### Requisiti per impianti e attrezzature

1. Gli Stati membri assicurano che tutti gli stabilimenti di un allevatore, fornitore o utilizzatore dispongano di impianti e attrezzature adeguati alle specie animali ospitate e allo svolgimento delle procedure laddove siano condotte.

2. La concezione, la costruzione e le modalità di funzionamento degli impianti e delle attrezzature di cui al paragrafo 1 assicurano l'applicazione più efficace possibile delle procedure e mirano a ottenere risultati affidabili usando il minor numero possibile di animali e infliggendo il minimo di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato.

3. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri assicurano che siano soddisfatti i requisiti pertinenti di cui all'allegato III.

#### Articolo 23

##### Competenza del personale

1. Gli Stati membri assicurano che ciascun allevatore, fornitore e utilizzatore disponga di personale sufficiente in loco.

2. Il personale vanta un livello di istruzione e di formazione adeguato prima di svolgere una delle seguenti funzioni:

- a) la realizzazione di procedure su animali;
- b) la concezione delle procedure e di progetti;
- c) la cura degli animali; o
- d) la soppressione degli animali.

Le persone che svolgono le funzioni di cui alla lettera b) hanno ricevuto una formazione scientifica attinente al lavoro da eseguire e hanno conoscenze specifiche sulla specie interessata.

Il personale che svolge le funzioni di cui alle lettere a), c) o d) è controllato nell'espletamento dei suoi compiti finché non abbia dato prova della competenza richiesta.

Gli Stati membri assicurano, mediante autorizzazione o in altri modi, che i requisiti stabiliti dal presente paragrafo siano soddisfatti.

3. Gli Stati membri pubblicano, in base agli elementi di cui all'allegato V, i requisiti minimi in materia di istruzione e formazione e i requisiti per ottenere, mantenere e dimostrare le competenze richieste per le funzioni di cui al paragrafo 2.

4. Orientamenti non vincolanti a livello dell'Unione sui requisiti di cui al paragrafo 2 possono essere adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

#### Articolo 24

##### Requisiti specifici per il personale

1. Gli Stati membri assicurano che ciascun allevatore, fornitore e utilizzatore disponga di una o più persone in loco che:

- a) siano responsabili del benessere e della cura degli animali presenti nello stabilimento;
- b) garantiscano che il personale che si occupa degli animali abbia accesso alle informazioni specifiche riguardanti le specie alloggiate nello stabilimento;
- c) provvedano ad assicurare che il personale abbia un livello di istruzione e competenza adeguati e sia continuamente formato, e che sia controllato finché non abbia dato prova delle competenze richieste.

2. Gli Stati membri assicurano che le persone di cui all'articolo 40, paragrafo 2, lettera b):

- a) garantiscano che sia interrotta qualunque procedura nel corso della quale all'animale vengano inflitti inutilmente dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato; e
- b) garantiscano che i progetti siano realizzati in conformità all'autorizzazione concessa, o nei casi di cui all'articolo 42, in conformità con la domanda inviata all'autorità competente o qualsiasi decisione adottata dall'autorità competente e assicurino che in caso di inosservanza le misure adeguate per porvi rimedio siano adottate e registrate.

#### Articolo 25

##### Veterinario designato

Gli Stati membri assicurano che ciascun allevatore, fornitore ed utilizzatore disponga di un veterinario designato, esperto in medicina degli animali da laboratorio, o di un esperto adeguatamente qualificato ove più opportuno, che fornisca consulenza sul benessere e il trattamento degli animali.

#### Articolo 26

##### Organismo preposto al benessere degli animali

1. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun allevatore, fornitore e utilizzatore costituisca un organismo preposto al benessere degli animali.

2. L'organismo preposto al benessere degli animali si compone almeno della persona o delle persone responsabili del benessere e della cura degli animali e, nel caso di un utilizzatore, di un membro scientifico. L'organismo preposto al benes-

sere degli animali riceve inoltre contributi da parte del veterinario designato o dell'esperto di cui all'articolo 25.

3. Gli Stati membri possono autorizzare piccoli allevatori, fornitori e utilizzatori ad assolvere con altri mezzi i compiti di cui all'articolo 27, paragrafo 1.

#### Articolo 27

##### Compiti dell'organismo preposto al benessere degli animali

1. L'organismo preposto al benessere degli animali svolge almeno i seguenti compiti:

- a) consiglia il personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla loro acquisizione, sistemazione, cura e uso;
- b) consiglia il personale nell'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento e lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici in materia di applicazione di tale principio;
- c) definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o usati nello stabilimento;
- d) segue lo sviluppo e l'esito dei progetti tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati, nonché individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; e
- e) fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti.

2. Gli Stati membri assicurano che siano tenuti registri di tutte le consulenze fornite dall'organismo preposto al benessere degli animali e che le decisioni relative alle consulenze siano conservate per un periodo di almeno tre anni.

I registri sono messi a disposizione dell'autorità competente su richiesta.

#### Articolo 28

##### Strategia di allevamento per i primati non umani

Gli Stati membri assicurano che gli allevatori di primati non umani attuino una strategia per aumentare la percentuale di animali che discendono da primati non umani allevati in cattività.

#### Articolo 29

##### Programma di reinserimento o liberazione di animali

Qualora gli Stati membri consentano il reinserimento, gli allevatori, fornitori ed utilizzatori da cui gli animali provengono devono essere dotati di un programma di reinserimento che assicuri la socializzazione degli animali da reinserire. Nel caso degli animali selvatici, se del caso, è previsto un programma di riabilitazione prima della reintroduzione nel loro habitat.

*Articolo 30***Registri degli animali**

1. Gli Stati membri assicurano che tutti gli allevatori, fornitori ed utilizzatori tengano registri che contengano perlomeno le seguenti informazioni:

- a) il numero e le specie di animali allevati, acquisiti, forniti, utilizzati in procedure, rimessi in libertà o reinseriti;
- b) l'origine degli animali, specificando altresì se sono allevati per essere usati nelle procedure;
- c) le date in cui gli animali sono acquisiti, forniti, liberati o reinseriti;
- d) la persona o le persone da cui gli animali sono acquisiti;
- e) il nome e l'indirizzo del destinatario degli animali;
- f) il numero e le specie di animali deceduti o soppressi in ciascuno stabilimento. Per gli animali deceduti deve essere specificata la causa della morte, se nota; e
- g) nel caso degli utilizzatori, i progetti nei quali gli animali sono usati.

2. I registri di cui al paragrafo 1 sono tenuti per un minimo di cinque anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente su richiesta.

*Articolo 31***Informazioni su cani, gatti e primati non umani**

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli allevatori, fornitori ed utilizzatori conservino le seguenti informazioni su ciascun cane, gatto e primate non umano:

- a) identità;
- b) luogo e data di nascita, se noti;
- c) se è allevato per essere usato nelle procedure; e
- d) per i primati non umani, se discendono da primati non umani allevati in cattività.

2. Ogni cane, gatto e primate non umano è dotato di un fascicolo sulla propria storia personale che lo accompagna per tutto il periodo in cui è tenuto ai fini della presente direttiva.

Il fascicolo è creato alla nascita, o quanto prima possibile dopo tale data, e include ogni informazione pertinente sulla situazione riproduttiva, veterinaria e sociale del singolo animale e sui progetti nei quali è utilizzato.

3. Le informazioni di cui al presente articolo sono tenute per un minimo di tre anni dalla morte dell'animale o dal suo reinserimento e sono messe a disposizione dell'autorità competente su richiesta.

In caso di reinserimento, pertinenti cure veterinarie e informazioni sulla situazione sociale tratte dal fascicolo di cui al paragrafo 2 accompagnano l'animale.

*Articolo 32***Marchatura e identificazione di cani, gatti e primati non umani**

1. Ogni cane, gatto o primate non umano è contrassegnato, al più tardi alla fine dello svezzamento, con un marchio permanente di identificazione individuale nel modo meno doloroso possibile.

2. Qualora un cane, un gatto o un primate non umano non ancora svezzato sia trasferito da un allevatore, fornitore o utilizzatore ad un altro prima di essere svezzato e non sia stato possibile marcarlo prima, il ricevente deve conservare sino alla marchiatura una documentazione che specifica, in particolare, l'identità della madre.

3. Qualora un cane, un gatto o un primate non umano non marcato che è stato svezzato è consegnato ad un allevatore, fornitore o utilizzatore, esso è marcato in via permanente non appena possibile e nel modo meno doloroso possibile.

4. L'allevatore, il fornitore e l'utilizzatore giustificano, su richiesta dell'autorità competente, la mancata marchiatura dell'animale.

*Articolo 33***Cura e sistemazione**

1. Per quanto riguarda la cura e la sistemazione degli animali, gli Stati membri assicurano che:

- a) tutti gli animali siano forniti di alloggio e godano di un ambiente, di un'alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;
- b) qualsiasi limitazione alla possibilità dell'animale di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali sia mantenuta al minimo;
- c) le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati siano soggette a controlli giornalieri;
- d) siano adottate misure intese a eliminare tempestivamente qualsiasi difetto o inutile dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato che vengano scoperti; e
- e) gli animali siano trasportati in condizioni appropriate.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che le norme in materia di cura e sistemazione di cui all'allegato III siano applicate a partire dalle date ivi previste.

3. Gli Stati membri possono concedere deroghe ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a) o al paragrafo 2 per motivi scientifici, legati al benessere o alla salute degli animali.

## Sezione 2

### Ispezioni

#### Articolo 34

#### Ispezioni a cura degli Stati membri

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti effettuino ispezioni regolari di tutti gli allevatori, fornitori ed utilizzatori, compresi i rispettivi stabilimenti, per verificare la conformità con i requisiti della presente direttiva.

2. L'autorità competente adatta la frequenza delle ispezioni in base all'analisi del rischio per ciascuno stabilimento, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) numero e specie degli animali alloggiati;
- b) documentazione attestante la conformità dell'allevatore, fornitore o utilizzatore ai requisiti della presente direttiva;
- c) numero e tipi di progetti realizzati dall'utilizzatore in questione; e
- d) qualsiasi informazione che possa indicare una non conformità.

3. Almeno un terzo degli utilizzatori è sottoposto ogni anno a ispezione in base all'analisi del rischio di cui al paragrafo 2. Tuttavia, gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori di primati non umani sono sottoposti a ispezione almeno una volta l'anno.

4. Una percentuale appropriata di ispezioni è effettuata senza preavviso.

5. I registri di tutte le ispezioni è conservata per almeno cinque anni.

#### Articolo 35

#### Controlli delle ispezioni degli Stati membri

1. In caso di giustificate preoccupazioni, la Commissione, tenendo conto anche della percentuale di ispezioni effettuata senza preavviso, esegue controlli sull'infrastruttura e sullo svolgimento delle ispezioni nazionali negli Stati membri.

2. Lo Stato membro in cui viene effettuato il controllo di cui al paragrafo 1 fornisce tutta l'assistenza necessaria agli esperti della Commissione per l'espletamento delle loro funzioni. La Commissione informa l'autorità competente dello Stato membro interessato in merito ai risultati del controllo.

3. L'autorità competente dello Stato membro interessato adotta misure per conformarsi ai risultati del controllo di cui al paragrafo 1.

## Sezione 3

### Requisiti relativi ai progetti

#### Articolo 36

#### Autorizzazione dei progetti

1. Gli Stati membri assicurano, fatto salvo l'articolo 42, che non siano realizzati progetti senza previa autorizzazione da parte dell'autorità competente e che i progetti siano realizzati in conformità dell'autorizzazione o, nei casi di cui all'articolo 42, in conformità della domanda inviata all'autorità competente o di ogni eventuale decisione adottata dall'autorità competente.

2. Gli Stati membri assicurano che nessun progetto sia realizzato senza che sia stata ottenuta una valutazione positiva del progetto da parte dell'autorità competente in conformità dell'articolo 38.

#### Articolo 37

#### Domanda di autorizzazione del progetto

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'utilizzatore o la persona responsabile del progetto presenti una domanda di autorizzazione del progetto. La domanda comprende almeno i seguenti elementi:

- a) la proposta del progetto;
- b) una sintesi non tecnica del progetto; e
- c) informazioni sugli elementi di cui all'allegato VI.

2. Gli Stati membri possono rinunciare al requisito di cui al paragrafo 1, lettera b), per i progetti di cui all'articolo 42, paragrafo 1.

#### Articolo 38

#### Valutazione del progetto

1. La valutazione del progetto è effettuata con l'accuratezza appropriata al tipo di progetto e verifica che il progetto soddisfi i seguenti criteri:

- a) il progetto è giustificato da un punto di vista scientifico o educativo o è previsto per legge;
- b) gli scopi del progetto giustificano l'uso degli animali; e
- c) il progetto è concepito in modo tale da consentire lo svolgimento delle procedure nelle condizioni più umanitarie e più rispettose dell'ambiente possibile.

2. La valutazione del progetto comprende in particolare:

- a) una valutazione degli obiettivi del progetto, dei benefici scientifici previsti o del valore educativo;
- b) una valutazione della conformità del progetto ai requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento;
- c) una valutazione ed assegnazione della classificazione della gravità delle procedure;

- d) un'analisi dei danni e dei benefici del progetto, per comprendere se il danno arrecato agli animali in termini di sofferenza, dolore o angoscia sia giustificato dal risultato atteso, tenuto conto di considerazioni etiche, e possa, in definitiva, andare a beneficio degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente;
- e) una valutazione delle giustificazioni di cui agli articoli da 6 a 12, 14, 16 e 33; e
- f) la decisione sull'opportunità di una valutazione retrospettiva del progetto, stabilendo anche quando effettuarla.

3. L'autorità competente che esegue la valutazione del progetto prende in considerazione in particolare competenze specialistiche nei seguenti settori:

- a) settori di applicazione scientifica nei quali gli animali saranno utilizzati, ivi compresi sostituzione, riduzione e perfezionamento nei rispettivi settori;
- b) progettazione sperimentale e, se del caso, dati statistici;
- c) pratica veterinaria nelle scienze degli animali da laboratorio o, se del caso, pratica veterinaria applicata alla fauna selvatica;
- d) allevamento e cura degli animali in relazione alle specie che si intende utilizzare.

4. Il processo di valutazione del progetto è trasparente.

Fatte salve la protezione della proprietà intellettuale e delle informazioni riservate, la valutazione del progetto è svolta in maniera imparziale e può integrare il parere di parti indipendenti.

#### Articolo 39

##### Valutazione retrospettiva

1. Gli Stati membri assicurano che la valutazione retrospettiva, quando determinata ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera f), sia effettuata dall'autorità competente che, in base alla documentazione necessaria presentata dall'utilizzatore, valuta i seguenti aspetti:

- a) se gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti;
- b) il danno inflitto agli animali, compreso il numero e le specie di animali usati e la gravità delle procedure; e
- c) qualsiasi elemento che possa contribuire all'ulteriore applicazione dei requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento.

2. Tutti i progetti che fanno uso di primati non umani e i progetti che comportano procedure classificate come «gravi» compresi quelli di cui all'articolo 15, paragrafo 2, sono oggetto di valutazione retrospettiva.

3. Fatto salvo il paragrafo 2 ed in deroga all'articolo 38, paragrafo 2, lettera f), gli Stati membri possono esentare i progetti che comportano unicamente procedure classificate come «lievi» o «non risveglio» dal requisito della valutazione retrospettiva.

#### Articolo 40

##### Rilascio dell'autorizzazione del progetto

1. L'autorizzazione del progetto è limitata alla procedure che sono state oggetto di:

- a) una valutazione del progetto; e
- b) una classificazione della gravità attribuita a dette procedure.

2. L'autorizzazione del progetto specifica:

- a) l'utilizzatore che realizza il progetto;
- b) le persone responsabili della realizzazione globale del progetto e la sua conformità alla relativa autorizzazione;
- c) gli stabilimenti in cui viene realizzato il progetto, se del caso; e
- d) eventuali condizioni specifiche derivanti dalla valutazione del progetto, incluso se e quando il progetto debba essere oggetto di valutazione retrospettiva.

3. L'autorizzazione del progetto è rilasciata per un periodo non superiore a cinque anni.

4. Gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione a progetti generici multipli realizzati dallo stesso utilizzatore se tali progetti devono soddisfare requisiti regolatori o se tali progetti impiegano animali a scopi di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti.

#### Articolo 41

##### Decisioni sull'autorizzazione

1. Gli Stati membri assicurano che la decisione relativa all'autorizzazione sia presa e comunicata al richiedente non oltre 40 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa e corretta. Tale periodo comprende la valutazione del progetto.

2. Se giustificato dalla complessità o dal carattere multidisciplinare del progetto, l'autorità competente può prorogare una volta il termine di cui al paragrafo 1 per un periodo supplementare non superiore a 15 giorni lavorativi. La proroga e la sua durata sono debitamente motivate e notificate al richiedente prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

3. Le autorità competenti inviano quanto prima al richiedente la ricevuta di ogni domanda di autorizzazione ed indicano il termine di cui al paragrafo 1 entro il quale deve essere adottata la decisione.

4. Qualora la domanda sia incompleta o errata, l'autorità competente informa quanto prima il richiedente della necessità di presentare ulteriori documenti, nonché degli eventuali effetti sul termine di risposta applicabile.

#### Articolo 42

##### Procedura amministrativa semplificata

1. Gli Stati membri possono decidere di introdurre una procedura amministrativa semplificata per i progetti che contengono procedure classificate come «non risveglio», «lievi» o «moderate» e non utilizzano primati non umani che sono necessari per soddisfare requisiti regolatori o che utilizzano gli animali a fini di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti.
2. Nell'introdurre una procedura amministrativa semplificata, gli Stati membri assicurano che siano rispettate le seguenti condizioni:
  - a) la domanda contiene gli elementi di cui all'articolo 40, paragrafo 2, lettere a), b), e c);
  - b) è effettuata una valutazione del progetto conformemente all'articolo 38; e
  - c) non è superato il termine di cui all'articolo 41, paragrafo 1.
3. Se la modifica di un progetto può avere un impatto negativo sul benessere degli animali, gli Stati membri richiedono un'ulteriore valutazione del progetto con esito positivo.
4. L'articolo 40, paragrafi 3 e 4, l'articolo 41, paragrafo 3 e l'articolo 44, paragrafi 3, 4 e 5 si applicano mutatis mutandis ai progetti autorizzati ad essere realizzati conformemente al presente articolo.

#### Articolo 43

##### Sintesi non tecniche dei progetti

1. Fatta salva la tutela della proprietà intellettuale e delle informazioni riservate, la sintesi non tecnica del progetto fornisce:
  - a) informazioni sugli obiettivi del progetto, ivi compresi i danni e i benefici previsti, nonché sul numero e sui tipi di animali da utilizzare;
  - b) la dimostrazione della conformità ai requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento.

La sintesi non tecnica del progetto è anonima e non contiene i nomi e gli indirizzi dell'utilizzatore e del suo personale.

2. Gli Stati membri possono esigere che la sintesi non tecnica del progetto specifichi se il progetto deve essere sottoposto a valutazione retrospettiva ed entro quale termine. In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché la sintesi non tecnica del progetto sia aggiornata in base ai risultati della valutazione retrospettiva.
3. Gli Stati membri pubblicano le sintesi non tecniche dei progetti autorizzati e le eventuali relative revisioni.

#### Articolo 44

##### Modifica, rinnovo e revoca dell'autorizzazione del progetto

1. Gli Stati membri assicurano che, per ogni modifica significativa del progetto che potrebbe avere un impatto negativo sul benessere degli animali, siano richiesti la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione del progetto.
2. Ogni modifica o rinnovo dell'autorizzazione del progetto è subordinato a un ulteriore esito positivo della valutazione del progetto.
3. L'autorità competente può revocare l'autorizzazione del progetto se questo non viene realizzato in conformità di quanto disposto nell'autorizzazione.
4. La revoca dell'autorizzazione del progetto non deve nuocere al benessere degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nel progetto.
5. Gli Stati membri definiscono e pubblicano le condizioni per la modifica e il rinnovo delle autorizzazioni dei progetti.

#### Articolo 45

##### Documentazione

1. Gli Stati membri assicurano che tutta la documentazione pertinente, comprese le autorizzazioni del progetto e il risultato della valutazione del progetto, sia conservata per almeno tre anni dalla data di scadenza dell'autorizzazione del progetto o dalla scadenza del termine di cui all'articolo 41, paragrafo 1, e siano a disposizione dell'autorità competente.
2. Tuttavia, senza pregiudizio del paragrafo 1, la documentazione relativa a progetti da sottoporre a valutazione retrospettiva è conservata fino al completamento di quest'ultima.

#### CAPO V

##### MISURE PER EVITARE DUPLICAZIONI E APPROCCI ALTERNATIVI

#### Articolo 46

##### Misure per evitare duplicazioni di procedure

Ogni Stato membro accetta i dati provenienti da altri Stati membri risultanti dalle procedure riconosciute dalla legislazione dell'Unione, a meno che non siano necessarie ulteriori procedure per tutelare la salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente.

#### Articolo 47

##### Approcci alternativi

1. La Commissione e gli Stati membri contribuiscono allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello, o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedano l'uso di animali o utilizzino un minor numero di animali o che comportino procedure meno dolorose, e prendono tutte le misure che ritengono opportune per incoraggiare la ricerca in questo settore.

2. Gli Stati membri assistono la Commissione nell'individuare e designare laboratori specializzati e qualificati idonei alla realizzazione dei suddetti studi di convalida.

3. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione definisce le priorità per tali studi di convalida e ripartisce i compiti tra i laboratori per la realizzazione degli studi.

4. Gli Stati membri assicurano, a livello nazionale, la promozione di approcci alternativi e la divulgazione delle relative informazioni.

5. Gli Stati membri designano un punto di contatto unico incaricato di fornire consulenza sulla pertinenza normativa e idoneità degli approcci alternativi proposti per la convalida.

6. La Commissione adotta misure adeguate per ottenere l'accettazione internazionale degli approcci alternativi convalidati nell'Unione.

#### Articolo 48

##### Laboratorio di riferimento dell'Unione

1. Il laboratorio di riferimento dell'Unione, i suoi compiti e le sue mansioni sono indicati nell'allegato VII.

2. Il laboratorio di riferimento dell'Unione può riscuotere oneri per i servizi prestati che non contribuiscono direttamente a rafforzare ulteriormente la sostituzione, la riduzione e il perfezionamento.

3. Le disposizioni dettagliate necessarie all'attuazione del paragrafo 2 del presente articolo e dell'allegato VII possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 56, paragrafo 3.

#### Articolo 49

##### Comitati nazionali per la protezione degli animali usati a fini scientifici

1. Ogni Stato membro istituisce un comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici. Detto comitato fornisce consulenza alle autorità competenti e agli organismi preposti al benessere degli animali su questioni relative all'acquisizione, all'allevamento, alla sistemazione, alla cura e all'uso degli animali nelle procedure e assicura la condivisione delle migliori pratiche.

2. I comitati nazionali di cui al paragrafo 1 si scambiano le informazioni sul funzionamento degli organismi preposti al benessere degli animali e sulla valutazione del progetto e condividono le migliori pratiche all'interno dell'Unione.

#### CAPO VI

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 50

##### Adeguamento degli allegati al progresso tecnico

Al fine di assicurare che le disposizioni degli allegati I e degli allegati da III a VIII riflettano lo stato del progresso tecnico o scientifico, tenendo conto dell'esperienza maturata nell'ambito

dell'attuazione della presente direttiva, in particolare tramite le relazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 1, la Commissione può adottare, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 51 e fatte salve le condizioni previste dagli articoli 52 e 53, modificazioni di tali allegati, ad eccezione delle disposizioni dell'allegato VIII, sezioni I e II. Le date di cui all'allegato II, sezione B non possono essere anticipate. Quando adotta tali atti delegati la Commissione agisce conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

#### Articolo 51

##### Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 50 è conferito alla Commissione per un periodo di otto anni a decorrere dal 9 novembre 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre dodici mesi prima della scadenza del periodo di otto anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 52.

2. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 52 e 53.

#### Articolo 52

##### Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all'articolo 50 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un periodo ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 53

##### Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.



L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

#### Articolo 54

##### Relazioni

1. Entro il 10 novembre 2018 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri inviano alla Commissione informazioni sull'attuazione della presente direttiva e, in particolare, dell'articolo 10, paragrafo 1, e degli articoli 26, 28, 34, 38, 39, 43 e 46.

2. Gli Stati membri raccolgono e pubblicano, con cadenza annuale, le informazioni statistiche sull'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure e sull'origine e le specie di primati non umani utilizzati nelle procedure.

Gli Stati membri trasmettono tali informazioni statistiche alla Commissione entro il 10 novembre 2015 e successivamente con cadenza annuale.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, con cadenza annuale, informazioni particolareggiate sulle deroghe concesse ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a).

4. Entro il 10 maggio 2012 la Commissione definisce un modulo comune per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 56, paragrafo 3.

#### Articolo 55

##### Clausole di salvaguardia

1. Lo Stato membro che abbia giustificati motivi scientifici per ritenere che l'uso di primati non umani per gli scopi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i), sia essenziale, per quanto riguarda gli esseri umani, anche se tale uso non è condotto allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali, può adottare misure provvisorie che autorizzano tale uso, a condizione che lo scopo non possa essere raggiunto utilizzando specie diverse dai primati non umani.

2. Lo Stato membro che abbia giustificati motivi per ritenere che un'azione sia essenziale per la preservazione della specie o in relazione alla comparsa improvvisa nell'uomo di un'affezione debilitante o potenzialmente letale, può adottare misure provvisorie che consentono l'uso di scimmie antropomorfe in procedure aventi uno degli scopi di cui all'articolo 5, lettera b), punto i), lettere c) o e), a condizione che lo scopo della procedura non possa essere raggiunto utilizzando specie diverse dalle scimmie

antropomorfe o mediante metodi alternativi. Tuttavia il riferimento all'articolo 5, lettera b), punto i), non è interpretato in modo da includere il riferimento ad animali e piante.

3. Se uno Stato membro, per motivi eccezionali e scientificamente giustificati, ritiene necessario autorizzare il ricorso a una procedura che causa dolore, sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e non possono essere alleviati, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, può adottare una misura provvisoria che autorizza tale procedura. Gli Stati membri possono decidere di non autorizzare l'uso di primati non umani in tali procedure.

4. Uno Stato membro che abbia adottato una misura provvisoria in conformità dei paragrafi 1, 2 o 3 ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivando la sua decisione e presentando prove dell'esistenza della situazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, su cui si basa la misura provvisoria.

La Commissione sottopone la questione al comitato di cui all'articolo 56, paragrafo 1, entro 30 giorni dal ricevimento dell'informazione dallo Stato membro e, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 56, paragrafo 3:

- a) autorizza la misura provvisoria per un periodo di tempo definito nella decisione; o
- b) impone allo Stato membro di revocare la misura provvisoria.

#### Articolo 56

##### Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine stabilito all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

#### Articolo 57

##### Relazione della Commissione

1. Entro il 10 novembre 2019, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri in virtù dell'articolo 54, paragrafo 1, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva.

2. Entro il 10 novembre 2019, e successivamente ogni tre anni, la Commissione, sulla base delle informazioni statistiche inviate dagli Stati membri in virtù dell'articolo 54, paragrafo 2, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di sintesi su tali informazioni.

*Articolo 58***Riesame**

La Commissione riesamina la presente direttiva entro il 10 novembre 2017, tenendo conto dei progressi nello sviluppo di metodi alternativi che non prevedono l'uso di animali, in particolare di primati non umani, e propone modifiche, se necessarie.

La Commissione, se del caso ed in consultazione con gli Stati membri e le parti interessate, effettua periodicamente riesami tematici sulla sostituzione, sulla riduzione e sul perfezionamento dell'uso degli animali nelle procedure, prestando un'attenzione specifica ai primati non umani, agli sviluppi tecnologici ed alle nuove conoscenze scientifiche ed in materia di benessere degli animali.

*Articolo 59***Autorità competenti**

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili dell'attuazione della presente direttiva.

Gli Stati membri possono designare organismi diversi dalle autorità pubbliche per l'attuazione di compiti specifici stabiliti dalla presente direttiva soltanto se è comprovato che l'organismo:

- a) possiede le competenze e le infrastrutture richieste per svolgere i compiti; e
- b) è scevro da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti.

Gli organismi così designati sono considerati autorità competenti ai fini della presente direttiva.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i dettagli relativi ad un'autorità nazionale che funge da punto di contatto ai fini della presente direttiva entro il 10 febbraio 2011, nonché eventuali aggiornamenti di tali dati.

La Commissione pubblica l'elenco di tali punti di contatto.

*Articolo 60***Sanzioni**

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 10 febbraio 2013, e provvedono a notificarle quanto prima possibile eventuali modifiche successive.

*Articolo 61***Attuazione**

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 10 novembre 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 62***Abrogazione**

1. La direttiva 86/609/CEE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad eccezione dell'articolo 13 che è abrogato a decorrere dal 10 maggio 2013.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

*Articolo 63***Modifica del regolamento (CE) n. 1069/2009**

L'articolo 8, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1069/2009 è sostituito dal seguente:

- «iv) animali usati in una procedura o in procedure definite all'articolo 3 della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (\*), nei casi in cui l'autorità competente decide che tali animali o una parte del loro corpo possano presentare gravi rischi per la salute degli esseri umani o degli altri animali a motivo della procedura o delle procedure in questione, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1831/2003;

(\*) GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33».

*Articolo 64***Disposizioni transitorie**

1. Gli Stati membri non applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente agli articoli da 36 a 45 ai progetti approvati prima del 1° gennaio 2013 e la cui durata non si estende oltre il 1° gennaio 2018.

2. I progetti approvati prima del 1° gennaio 2013, la cui durata si estende oltre il 1° gennaio 2018, ottengono la relativa autorizzazione entro il 1° gennaio 2018.

*Articolo 65***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 66***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 22 settembre 2010.

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

J. BUZEK

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

O. CHASTEL

## ALLEGATO I

## ELENCO DEGLI ANIMALI DI CUI ALL'ARTICOLO 10

1. Topo (*Mus musculus*)
2. Ratto (*Rattus norvegicus*)
3. Porcellino d'India (*Cavia porcellus*)
4. Criceto siriano (o dorato) (*Mesocricetus auratus*)
5. Criceto cinese (*Cricetulus griseus*)
6. Gerbillo della Mongolia (*Meriones unguiculatus*)
7. Coniglio (*Oryctolagus cuniculus*)
8. Cane (*Canis familiaris*)
9. Gatto (*Felis catus*)
10. Tutte le specie di primati non umani
11. Rana [*Xenopus (laevis, tropicalis)*, Rana (*temporaria, pipiens*)]
12. Pesce zebra (*Danio rerio*)

## ALLEGATO II

## ELENCO DEI PRIMATI NON UMANI E DELLE DATE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, SECONDO COMMA

Specie	Date
Uistiti ( <i>Callithrix jacchus</i> )	1° gennaio 2013
Macaco di Giava ( <i>Macaca fascicularis</i> )	Cinque anni dalla pubblicazione dello studio di fattibilità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, quarto comma, purché lo studio non raccomandi un periodo esteso
Macaco reso ( <i>Macaca mulatta</i> )	Cinque anni dalla pubblicazione dello studio di fattibilità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, quarto comma, purché lo studio non raccomandi un periodo esteso
Altre specie di primati non umani	Cinque anni dalla pubblicazione dello studio di fattibilità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, quarto comma, purché lo studio non raccomandi un periodo esteso

## ALLEGATO III

**REQUISITI PER GLI STABILIMENTI E PER LA CURA E LA SISTEMAZIONE DEGLI ANIMALI****Sezione A: sezione generale**

1. Strutture fisiche
  - 1.1. Funzioni e progetto generali
    - a) Tutte le strutture sono progettate in modo da offrire un ambiente che tenga conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie da ospitare. Le strutture saranno inoltre studiate in modo da impedire l'accesso ai non addetti nonché l'entrata o la fuga degli animali.
    - b) Negli stabilimenti è previsto un programma di manutenzione per evitare o risolvere qualsiasi cedimento degli edifici o delle attrezzature.
  - 1.2. Locali di permanenza
    - a) Gli stabilimenti garantiscono una pulizia periodica ed efficace dei locali e osservano norme igieniche soddisfacenti.
    - b) I muri e i pavimenti devono essere rivestiti di materiale particolarmente resistente, atto a sopportare l'intenso logorio causato dagli animali e dalle pulizie. Il rivestimento deve essere innocuo per la salute degli animali e tale da impedire che si feriscano. È inoltre opportuna una protezione supplementare delle attrezzature o degli impianti affinché non vengano danneggiati dagli animali, né possano arrecare danno agli animali stessi.
    - c) Specie tra loro incompatibili, come predatori e prede, o animali che necessitino di condizioni ambientali diverse, non possono essere fatte coabitare nello stesso locale né, nel caso di predatori e prede, trovarsi a una distanza tale da potersi reciprocamente vedere, annusare o ascoltare.
  - 1.3. Sale per procedure a finalità generale o specifica
    - a) Gli stabilimenti dispongono, se opportuno, di una dotazione di apparecchi di laboratorio per la diagnosi semplice, gli esami post mortem e/o per il prelievo di campioni per esami di laboratorio più approfonditi, da effettuare altrove. Sale per procedure a finalità generale o specifica sono disponibili per le situazioni in cui non è auspicabile effettuare le procedure o osservazioni nei locali di permanenza.
    - b) Devono essere previste strutture per isolare gli animali di nuova acquisizione fino a quando non venga determinato il loro stato di salute e accertato e ridotto al minimo il rischio potenziale per gli animali già presenti.
    - c) Devono essere previsti locali separati per l'alloggiamento di animali malati o feriti.
  - 1.4. Locali di servizio
    - a) I locali di stoccaggio sono progettati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare la qualità degli alimenti e dei giacigli. Tali locali sono, per quanto possibile, inaccessibili a vermi ed insetti. Gli altri materiali che potrebbero essere infetti, o rappresentare un rischio per gli animali o il personale, sono conservati separatamente.
    - b) I locali adibiti alla pulitura e al lavaggio devono essere sufficientemente spaziosi da contenere gli apparecchi per la disinfezione e la pulizia del materiale utilizzato. Le operazioni di pulizia sono organizzate in modo da separare l'afflusso del materiale sporco da quello pulito per non infettare attrezzi appena lavati.
    - c) Gli stabilimenti adottano disposizioni per lo stoccaggio in condizioni di igiene e l'eliminazione sicura delle carcasse e degli altri scarti animali.
    - d) Negli interventi chirurgici che richiedono l'asepsi, è auspicabile disporre di una o più sale operatorie separate e sono opportuni locali di convalescenza postoperatoria.

2. Ambiente e relativo controllo
  - 2.1. Ventilazione e temperatura
    - a) L'isolamento, il riscaldamento e la ventilazione del locale di permanenza devono garantire che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali ospitati.
    - b) La temperatura e l'umidità relativa nei locali di permanenza sono adattate alle specie e alle fasce d'età ospitate. La temperatura è misurata e registrata ogni giorno.
    - c) Gli animali non devono essere confinati in zone all'aria aperta in condizioni climatiche che possono causare loro angoscia.
  - 2.2. Illuminazione
    - a) Nei locali in cui la luce naturale non garantisce un adeguato ciclo luce/buio, occorre fornire un'illuminazione artificiale controllata, sia per rispettare le esigenze biologiche degli animali, sia per fornire un soddisfacente ambiente di lavoro.
    - b) L'illuminazione deve permettere di svolgere le procedure di allevamento e ispezione degli animali.
    - c) Occorre garantire fotoperiodi regolari e un'intensità luminosa adatta alle varie specie.
    - d) Per il mantenimento di animali albini l'illuminazione tiene conto della loro sensibilità alla luce.
  - 2.3. Rumore
    - a) Il livello dei rumori, compresi gli ultrasuoni, non deve nuocere al benessere degli animali.
    - b) Gli stabilimenti sono dotati di sistemi di allarme che emettono suoni al di fuori della gamma udibile degli animali, se ciò non impedisce che siano udibili da parte degli esseri umani.
    - c) I locali di permanenza sono, se del caso, isolati acusticamente e provvisti di materiali fonoassorbenti.
  - 2.4. Impianti di allarme
    - a) Gli stabilimenti che dipendono dalle apparecchiature elettriche o meccaniche per il controllo e la tutela dell'ambiente sono dotati di sistemi di emergenza per mantenere i servizi essenziali e i sistemi di illuminazione di emergenza e per garantire che gli stessi impianti di allarme continuino a funzionare.
    - b) Gli impianti di riscaldamento e di ventilazione sono dotati di adeguati dispositivi di controllo e di allarme.
    - c) Istruzioni chiare sulle procedure di emergenza sono affisse bene in vista.
3. Cura degli animali
  - 3.1. Salute
    - a) Gli stabilimenti sono dotati di una strategia che garantisca il mantenimento di uno stato di salute degli animali che salvaguardi il benessere degli animali e risponda ai requisiti scientifici. Tale strategia comprende un controllo sanitario periodico, un programma di sorveglianza microbiologica e piani per far fronte a problemi di salute e definisce parametri e procedure sanitari per l'introduzione di nuovi animali.
    - b) Gli animali sono sottoposti a controlli almeno giornalieri effettuati da una persona competente. Tali controlli garantiscono che tutti gli animali malati o feriti siano individuati e che si adottino misure adeguate.
  - 3.2. Animali prelevati allo stato selvatico
    - a) Se gli animali devono essere spostati per essere sottoposti ad esame o a trattamento, nei siti di cattura devono essere disponibili contenitori e mezzi di trasporto adeguati alle specie interessate.
    - b) Occorre prestare un'attenzione particolare e adottare misure appropriate per l'acclimatazione, la quarantena, l'alloggiamento, l'allevamento e la cura degli animali prelevati allo stato selvatico e, se del caso, prevederne la liberazione al termine delle procedure.

### 3.3. Alloggiamento e arricchimento

#### a) Alloggiamento

Gli animali, ad eccezione di quelli per natura solitari, sono alloggiati in gruppi stabili di individui compatibili. Nei casi in cui sono consentiti alloggiamenti singoli ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, la durata è limitata allo stretto necessario ed è mantenuto il contatto visivo, uditivo, olfattivo e tattile. Si deve sorvegliare attentamente l'inserimento o il reinserimento degli animali in gruppi stabili per evitare problemi di incompatibilità e perturbazioni delle relazioni sociali.

#### b) Arricchimento

Tutti gli animali dispongono di spazio sufficientemente complesso che consenta loro di esprimere un ampio repertorio di comportamenti normali. Essi dispongono di un certo grado di controllo e di scelta rispetto al proprio ambiente per ridurre comportamenti indotti da stress. Gli stabilimenti mettono in atto tecniche adeguate per arricchimento per ampliare la gamma di attività a disposizione degli animali e aumentare la loro capacità di risposta tra cui l'esercizio fisico, il foraggiamento e le attività di manipolazione e cognitive adeguate alle specie interessate. L'arricchimento ambientale offerto negli alloggiamenti è adattato alle specie e alle esigenze individuali degli animali. Le strategie di arricchimento negli stabilimenti sono riviste e aggiornate periodicamente.

#### c) Alloggiamenti

Gli alloggiamenti non sono costruiti con materiali dannosi per la salute degli animali. Essi sono progettati e costruiti in modo da non danneggiare gli animali. Se non si tratta di strutture usa e getta, sono costruiti con materiali resistenti alle tecniche di pulizia e decontaminazione applicate. La progettazione delle pavimentazioni degli alloggiamenti è adattata alle specie e all'età degli animali ed è progettata in modo da facilitare l'asportazione degli escrementi.

### 3.4. Alimentazione

a) La forma, il contenuto e la presentazione degli alimenti rispondono alle esigenze nutrizionali e comportamentali dell'animale.

b) Gli alimenti devono essere gustosi e non contaminati. Nella scelta delle materie prime, delle modalità di produzione, preparazione e presentazione degli alimenti, gli stabilimenti adottano misure per ridurre al minimo la contaminazione chimica, fisica e microbiologica.

c) L'imballo, il trasporto e lo stoccaggio sono studiati in modo da evitare la contaminazione, il deterioramento o la distruzione del prodotto. Tutte le mangiatoie, tutti gli abbeveratoi o altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali sono regolarmente ripuliti e, se necessario, sterilizzati.

d) Ogni animale deve poter accedere agli alimenti e avere spazio sufficiente per mangiare in modo da limitare la concorrenza tra animali.

### 3.5. Abbeveraggio

a) Tutti gli animali dispongono in permanenza di acqua potabile non infetta.

b) Se si usano abbeveratoi automatici, è necessario assicurarne regolarmente la verifica, la manutenzione e il risciacquo al fine di evitare incidenti. Se si usano gabbie a fondo compatto, occorre cercare di ridurre al minimo il rischio di allagamenti.

c) Occorre adottare disposizioni per rifornire gli acquari e i vivai di acqua in funzione del fabbisogno e della soglia di tolleranza delle singole specie di pesci, anfibi e rettili.

### 3.6. Zone per il riposo

a) Devono sempre essere a disposizione materiali per lettieri o giacigli per il riposo adeguati alle specie, ivi compresi materiali per i nidi o strutture per gli animali in fase di riproduzione.

b) All'interno degli alloggiamenti, secondo i bisogni della specie interessata, è prevista una superficie solida e comoda per il riposo di tutti gli animali. Tutti i dormitori sono tenuti puliti e asciutti.

### 3.7. Gestione

Gli stabilimenti istituiscono un programma di adattamento e addestramento adeguati agli animali, alle procedure e alla durata del progetto.

**Sezione B: sezione riguardante le singole specie**

## 1. Topi, ratti, gerbilli, criceti e porcellini d'India

Nella tabella seguente e in tutte le tabelle successive relative a topi, ratti, gerbilli, criceti e porcellini d'India, per «altezza dell'alloggiamento» s'intende la distanza verticale tra il pavimento e il soffitto dell'alloggiamento e tale altezza si applica a più del 50 % della superficie minima del pavimento dell'alloggiamento prima dell'aggiunta di strumenti di arricchimento.

Nella fase di elaborazione delle procedure, occorre tenere in considerazione la crescita potenziale degli animali in modo da garantire uno spazio adeguato (come indicato nelle tabelle da 1.1 a 1.5) per tutta la durata dello studio.

Tabella 1.1.

**Topi**

	Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm <sup>2</sup> )	Spazio al suolo per animale (cm <sup>2</sup> )	Altezza minima dell'alloggiamento (cm)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
In riserva e durante le procedure	fino a 20	330	60	12	1° gennaio 2017
	> 20 fino a 25	330	70	12	
	> 25 fino a 30	330	80	12	
	oltre 30	330	100	12	
Riproduzione		330		12	
		Per una coppia monogama (non consanguinei/consanguinei) o un trio (consanguinei). Per ogni ulteriore femmina e figliata aggiungere 180 cm <sup>2</sup>			
Riserva presso gli allevatori (*)	inferiore a 20	950	40	12	
Dimensione alloggiamento					
					950 cm <sup>2</sup>
Dimensione alloggiamento	inferiore a 20	1 500	30	12	
					1 500 cm <sup>2</sup>

(\*) I topi svezzati possono rimanere a queste densità di popolamento più elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento e fino a quando si riproducono purché gli animali siano accolti in alloggiamenti più grandi con adeguato arricchimento e purché queste condizioni di alloggiamento non compromettano in alcun modo il benessere degli animali creando situazioni quali: livelli più elevati di aggressività, morbilità o mortalità, stereotipie o altri deficit comportamentali, perdita di peso o altre risposte da stress psicologico o comportamentale.

Tabella 1.2.

**Ratti**

	Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm <sup>2</sup> )	Spazio al suolo per animale (cm <sup>2</sup> )	Altezza minima dell'alloggiamento (cm)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
In riserva e durante le procedure (*)	fino a 200	800	200	18	1° gennaio 2017
	> 200 fino a 300	800	250	18	
	> 300 fino a 400	800	350	18	
	> 400 fino a 600	800	450	18	
	oltre 600	1 500	600	18	



	Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm <sup>2</sup> )	Spazio al suolo per animale (cm <sup>2</sup> )	Altezza minima dell'alloggiamento (cm)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
Riproduzione		800 Madre e figliata. Per ciascun animale adulto aggiunto all'alloggiamento in via permanente aggiungere 400 cm <sup>2</sup>		18	
Riserva presso gli allevatori (**) Dimensione alloggiamento 1 500 cm <sup>2</sup>	fino a 50	1 500	100	18	
	> 50 fino a 100	1 500	125	18	
	> 100 fino a 150	1 500	150	18	
	> 150 fino a 200	1 500	175	18	
Riserva presso gli allevatori (**) Dimensione alloggiamento 2 500 cm <sup>2</sup>	fino a 100	2 500	100	18	
	> 100 fino a 150	2 500	125	18	
	> 150 fino a 200	2 500	150	18	

(\*) Per gli studi a lungo termine, se lo spazio minimo disponibile per ogni animale è inferiore a quello indicato nella tabella verso la fine degli studi in questione, occorre privilegiare il mantenimento di strutture sociali stabili.

(\*\*) I ratti svezzati possono rimanere a queste densità di popolamento più elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento e fino a quando si riproducono purché gli animali siano accolti in alloggiamenti più grandi con adeguato arricchimento e purché queste condizioni di alloggiamento non compromettano in alcun modo il benessere degli animali creando situazioni quali: livelli più elevati di aggressività, morbilità o mortalità, stereotipie o altri deficit comportamentali, perdita di peso o altre risposte da stress psicologico o comportamentale.

Tabella 1.3.

**Gerbilli**

	Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm <sup>2</sup> )	Spazio al suolo per animale (cm <sup>2</sup> )	Altezza minima dell'alloggiamento (cm)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
In riserva e durante le procedure	fino a 40	1 200	150	18	1° gennaio 2017
	oltre 40	1 200	250	18	
Riproduzione		1 200 Coppia monogama o trio con figliata		18	

Tabella 1.4.

**Criceti**

	Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm <sup>2</sup> )	Spazio al suolo per animale (cm <sup>2</sup> )	Altezza minima dell'alloggiamento (cm)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
In riserva e durante le procedure	fino a 60	800	150	14	1° gennaio 2017
	> 60 fino a 100	800	200	14	
	oltre 100	800	250	14	

	Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm <sup>2</sup> )	Spazio al suolo per animale (cm <sup>2</sup> )	Altezza minima dell'alloggiamento (cm)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
Riproduzione		800 Madre o coppia monogama con figliata		14	
Riserva presso gli allevatori (*)	inferiore a 60	1 500	100	14	

(\*) I criceti svezzati possono rimanere a queste densità di popolamento più elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento e fino a quando si riproducono purché gli animali siano accolti in alloggiamenti più grandi con adeguato arricchimento e purché queste condizioni non compromettano in alcun modo il benessere degli animali creando situazioni quali: livelli più elevati di aggressività, morbilità o mortalità, stereotipie o altri deficit comportamentali, perdita di peso o altre risposte da stress psicologico o comportamentale.

Tabella 1.5.

**Porcellini d'India**

	Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm <sup>2</sup> )	Spazio al suolo per animale (cm <sup>2</sup> )	Altezza minima dell'alloggiamento (cm)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
In riserva e durante le procedure	fino a 200	1 800	200	23	1° gennaio 2017
	> 200 fino a 300	1 800	350	23	
	> 300 fino a 450	1 800	500	23	
	> 450 fino a 700	2 500	700	23	
	oltre 700	2 500	900	23	
Riproduzione		2 500 Coppia con figliata. Per ogni ulteriore femmina in fase di riproduzione aggiungere 1 000 cm <sup>2</sup>		23	

## 2. Conigli

Nell'ambito della ricerca nel settore agricolo, qualora la finalità del progetto preveda che gli animali siano tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali, il trattamento degli animali è conforme almeno alle disposizioni stabilite nella direttiva 98/58/CE<sup>(1)</sup>.

All'interno dell'alloggiamento occorre prevedere una piattaforma rialzata. Tale piattaforma deve permettere all'animale di sdraiarsi, sedersi e muoversi facilmente al di sotto e non deve occupare più del 40 % dello spazio al suolo. Se per ragioni scientifiche o veterinarie non si può utilizzare una piattaforma rialzata, l'alloggiamento deve essere 33 % più grande se ospita un solo coniglio e 60 % più grande se ne ospita due. Se si prevede una piattaforma rialzata per conigli di età inferiore alle 10 settimane, questa deve avere dimensioni perlomeno di 55 cm x 25 cm e un'altezza dal suolo tale che gli animali possano effettivamente utilizzare la piattaforma rialzata.

Tabella 2.1.

**Conigli di età superiore a 10 settimane**

La tabella 2.1 è applicabile sia alle gabbie che ai box chiusi. La superficie supplementare al suolo per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto esemplare è di minimo 3 000 cm<sup>2</sup> per coniglio e di minimo 2 500 cm<sup>2</sup> per ogni esemplare supplementare oltre il sesto coniglio.

<sup>(1)</sup> Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).

Peso corporeo definitivo (kg)	Spazio minimo al suolo per uno o due animali socialmente armoniosi (cm <sup>2</sup> )	Altezza minima (cm)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
inferiore a 3	3 500	45	1° gennaio 2017
da 3 a 5	4 200	45	
oltre 5	5 400	60	

Tabella 2.2.

**Femmina con figliata**

Peso della coniglia (kg)	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm <sup>2</sup> )	Superficie supplementare per le cassette nido (cm <sup>2</sup> )	Altezza minima (cm)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
inferiore a 3	3 500	1 000	45	1° gennaio 2017
da 3 a 5	4 200	1 200	45	
oltre 5	5 400	1 400	60	

Tabella 2.3.

**Conigli di età inferiore a 10 settimane**

La tabella 2.3 è applicabile sia alle gabbie che ai box chiusi.

Età	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm <sup>2</sup> )	Spazio minimo al suolo per animale (cm <sup>2</sup> )	Altezza minima (cm)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
Dallo svezzamento fino a 7 settimane	4 000	800	40	1° gennaio 2017
Da 7 a 10 settimane	4 000	1 200	40	

Tabella 2.4.

**Conigli: dimensioni ottimali delle piattaforme rialzate degli alloggiamenti che presentano le dimensioni indicate nella tabella 2.1.**

Età in settimane	Peso corporeo definitivo (kg)	Dimensione ottimale (cm ' cm)	Altezza ottimale a partire dal suolo dell'alloggiamento (cm)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
oltre 10	inferiore a 3	55 ' 25	25	1° gennaio 2017
	da 3 a 5	55 ' 30	25	
	oltre 5	60 ' 35	30	

## 3. Gatti

I gatti non devono essere alloggiati in sistemazioni individuali per più di ventiquattr'ore consecutive. I gatti che manifestano ripetutamente comportamenti aggressivi nei confronti di altri gatti devono essere alloggiati in sistemazioni individuali solo se non è possibile trovare un compagno compatibile. È opportuno sorvegliare lo stress sociale di tutti gli individui che vivono in coppia o in gruppo almeno con frequenza settimanale. Le femmine con piccoli di età inferiore a quattro settimane o che si trovano nelle ultime due settimane di gravidanza possono essere alloggiare da sole.

Tabella 3

**Gatti**

Lo spazio minimo destinato ad una gatta e alla sua figliata è quello riservato ad un unico gatto ed è aumentato progressivamente in modo che, a quattro mesi, i piccoli siano risistemati secondo i requisiti di spazio per gli esemplari adulti.

Le zone riservate all'alimentazione e alle lettine devono trovarsi ad una distanza minima di 0,5 m tra loro e non devono essere scambiate.

	Pavimento (*) (m <sup>2</sup> )	Piattaforme (m <sup>2</sup> )	Altezza (m)	Data di cui all'articolo 33, para- grafo 2
Dimensioni minime per un animale adulto	1,5	0,5	2	1° gennaio 2017
Per ciascun animale in più aggiungere	0,75	0,25	—	

(\*) La superficie al suolo non comprende le piattaforme.

#### 4. Cani

I cani devono disporre, se possibile, di recinti esterni. I cani non devono essere alloggiati in sistemazioni individuali per più di quattro ore consecutive.

L'alloggiamento interno deve rappresentare almeno il 50 % dello spazio minimo a disposizione dei cani, come indicato nella tabella 4.1.

Le indicazioni sullo spazio fornite di seguito si basano sulle esigenze dei beagle, ma razze giganti come il San Bernardo o il pastore irlandese devono avere a disposizione spazi molto più ampi di quelli indicati nella tabella 4.1. Per le razze diverse dai beagle utilizzati in laboratorio, lo spazio necessario deve essere determinato in consultazione con il personale veterinario.

Tabella 4.1.

##### Canis

I cani alloggiati in coppia o in gruppi possono essere costretti in metà dello spazio minimo previsto (2 m<sup>2</sup> per un cane di meno di 20 kg, 4 m<sup>2</sup> per un cane di più di 20 kg) mentre sono sottoposti alle procedure di cui alla presente direttiva, se tale separazione è essenziale a fini scientifici. Il periodo in cui un cane resta così confinato non deve superare le quattro ore consecutive.

Una femmina che allatta e la sua figliata devono avere lo stesso spazio destinato ad una femmina di peso equivalente. Il luogo destinato al parto deve essere concepito in maniera tale che la femmina possa spostarsi in un altro scomparto o accedere ad una piattaforma rialzata lontana dai cuccioli.

Peso (kg)	Dimensione minima dell'alloggiamento (m <sup>2</sup> )	Spazio minimo al suolo per uno o due animali (m <sup>2</sup> )	Per ciascun animale in più aggiungere un minimo di (m <sup>2</sup> )	Altezza minima (m)	Data di cui all'articolo 33, para- grafo 2
fino a 20	4	4	2	2	1° gennaio 2017
oltre 20	8	8	4	2	

Tabella 4.2.

##### Canis — animali svezzati

Peso del cane (kg)	Dimensione minima dell'alloggiamento (m <sup>2</sup> )	Spazio minimo al suolo/ animale (m <sup>2</sup> )	Altezza minima (m)	Data di cui all'articolo 33, para- grafo 2
fino a 5	4	0,5	2	1° gennaio 2017
> 5 fino a 10	4	1,0	2	
> 10 fino a 15	4	1,5	2	
> 15 fino a 20	4	2	2	
oltre 20	8	4	2	

## 5. Furetti

Tabella 5.

**Furetti**

	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm <sup>2</sup> )	Spazio minimo al suolo per animale (cm <sup>2</sup> )	Altezza minima (cm)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
Animali fino a 600 g	4 500	1 500	50	1° gennaio 2017
Animali di più di 600g	4 500	3 000	50	
Maschi adulti	6 000	6 000	50	
Femmina con figliata	5 400	5 400	50	

## 6. Primati non umani

I primati non umani giovani non sono separati dalla madre fino a un'età compresa tra sei e dodici mesi, in funzione della specie.

L'ambiente permette ai primati non umani di svolgere un programma giornaliero di attività complesse. L'alloggiamento permette ai primati non umani di manifestare il più ampio repertorio comportamentale possibile, di provare un senso di sicurezza e offre loro un ambiente sufficientemente complesso per permettere all'animale di correre, camminare, arrampicarsi e saltare.

Tabella 6.1.

**Uistiti e tamarini**

	Spazio minimo al suolo degli alloggiamenti per 1 (*) o 2 animali più la progenie fino a 5 mesi di età (m <sup>2</sup> )	Volume minimo per ogni animale in più di età superiore a 5 mesi (m <sup>3</sup> )	Altezza minima dell'alloggiamento (m) (**)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
Uistiti	0,5	0,2	1,5	1° gennaio 2017
Tamarini	1,5	0,2	1,5	

(\*) Gli animali sono tenuti in alloggi individuali soltanto in casi eccezionali.

(\*\*) Il soffitto dell'alloggiamento deve trovarsi ad un'altezza minima di 1,8 m dal suolo.

Uistiti e tamarini non devono essere separati dalla madre prima degli otto mesi di età.

Tabella 6.2.

**Scimmie scoiattolo**

Spazio minimo al suolo per 1 (*) o 2 animali (m <sup>2</sup> )	Volume minimo per ogni animale di età superiore a 6 mesi (m <sup>3</sup> )	Altezza minima dell'alloggiamento (m)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
2,0	0,5	1,8	1° gennaio 2017

(\*) Gli animali sono tenuti in alloggi individuali soltanto in casi eccezionali.

Le scimmie scoiattolo non devono essere separate dalla madre prima dei sei mesi di età.

Tabella 6.3.

**Macachi e cercopitechi (\*)**

	Dimensione minima dell'alloggiamento (m <sup>2</sup> )	Volume minimo dell'alloggiamento (m <sup>3</sup> )	Volume minimo per animale (m <sup>3</sup> )	Altezza minima dell'alloggiamento (m)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
Animali di età inferiore a 3 anni (**)	2,0	3,6	1,0	1,8	1° gennaio 2017
Animali di età uguale o superiore a 3 anni (***)	2,0	3,6	1,8	1,8	
Animali tenuti a fini di riproduzione (****)			3,5	2,0	

(\*) Gli animali sono tenuti in alloggi individuali soltanto in casi eccezionali.

(\*\*) Un alloggiamento di dimensioni minime può contenere fino a tre animali.

(\*\*\*) Un alloggiamento di dimensioni minime può contenere fino a due animali.

(\*\*\*\*) Nelle colonie riproduttive non è necessario prevedere spazio/volume supplementare per gli animali giovani fino a 2 anni di età che sono alloggiati con la madre.

Macachi e cercopitechi non devono essere separati dalla madre prima degli otto mesi di età.

Tabella 6.4.

**Babbuini (\*)**

	Dimensione minima dell'alloggiamento (m <sup>2</sup> )	Volume minimo dell'alloggiamento (m <sup>3</sup> )	Volume minimo per animale (m <sup>3</sup> )	Altezza minima dell'alloggiamento (m)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
Animali di età inferiore a 4 anni (**)	4,0	7,2	3,0	1,8	1° gennaio 2017
Animali di età uguale o superiore a 4 anni (**)	7,0	12,6	6,0	1,8	
Animali tenuti a fini di riproduzione (***)			12,0	2,0	

(\*) Gli animali sono tenuti in alloggi individuali soltanto in casi eccezionali.

(\*\*) Un alloggiamento di dimensioni minime può contenere fino a due animali.

(\*\*\*) Nelle colonie riproduttive non è necessario prevedere spazio/volume supplementare per gli animali giovani fino a 2 anni di età che sono alloggiati con la madre.

I babbuini non devono essere separati dalla madre prima degli otto mesi di età.

## 7. Animali da allevamento

Nell'ambito della ricerca nel settore agricolo, qualora la finalità del progetto preveda che gli animali debbano essere tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali, il trattamento degli animali è conforme almeno alle disposizioni stabilite nelle direttive 98/58/CE, 91/629/CEE<sup>(1)</sup> e 91/630/CEE<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28).

<sup>(2)</sup> Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33).

Tabella 7.1.

**Bovini**

Peso corporeo (kg)	Dimensione minima dell'alloggiamento (m <sup>2</sup> )	Spazio minimo al suolo/animale (m <sup>2</sup> /animale)	Spazio mangiatoia per alimentazione «ad libitum» di animali senza corna (m/animale)	Spazio mangiatoia per alimentazione razionata di animali senza corna (m/animale)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
fino a 100	2,50	2,30	0,10	0,30	1° gennaio 2017
> 100 fino a 200	4,25	3,40	0,15	0,50	
> 200 fino a 400	6,00	4,80	0,18	0,60	
> 400 fino a 600	9,00	7,50	0,21	0,70	
> 600 fino a 800	11,00	8,75	0,24	0,80	
oltre 800	16,00	10,00	0,30	1,00	

Tabella 7.2.

**Pecore e capre**

Peso corporeo (kg)	Dimensione minima dell'alloggiamento (m <sup>2</sup> )	Spazio minimo al suolo/animale (m <sup>2</sup> /animale)	Altezza minima divisorio (m)	Spazio mangiatoia per alimentazione «ad libitum» (m/animale)	Spazio mangiatoia per alimentazione razionata (m/animale)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
inferiore a 20	1,0	0,7	1,0	0,10	0,25	1° gennaio 2017
> 20 fino a 35	1,5	1,0	1,2	0,10	0,30	
> 35 fino a 60	2,0	1,5	1,2	0,12	0,40	
oltre 60	3,0	1,8	1,5	0,12	0,50	

Tabella 7.3.

**Maiali e minipigs**

Peso vivo (kg)	Dimensione minima dell'alloggiamento (*) (m <sup>2</sup> )	Spazio minimo al suolo per animale (m <sup>2</sup> /animale)	Spazio minimo consentito per animale per coricarsi (in condizioni di temperatura neutra) (m <sup>2</sup> /animale)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
fino a 5	2,0	0,20	0,10	1° gennaio 2017
> 5 fino a 10	2,0	0,25	0,11	
> 10 fino a 20	2,0	0,35	0,18	
> 20 fino a 30	2,0	0,50	0,24	
> 30 fino a 50	2,0	0,70	0,33	
> 50 fino a 70	3,0	0,80	0,41	
> 70 fino a 100	3,0	1,00	0,53	

Peso vivo (kg)	Dimensione minima dell'alloggiamento (*) (m <sup>2</sup> )	Spazio minimo al suolo per animale (m <sup>2</sup> /animale)	Spazio minimo consentito per animale per coricarsi (in condizioni di temperatura neutra) (m <sup>2</sup> /animale)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
> 100 fino a 150	4,0	1,35	0,70	
oltre 150	5,0	2,50	0,95	
Cinghiali adulti (convenzionali)	7,5		1,30	

(\*) I maiali possono essere confinati in alloggiamenti di dimensioni più ridotte per brevi periodi di tempo, per esempio, suddividendo il locale principale con pareti divisorie, per motivi veterinari o sperimentali, per esempio, quando è previsto un consumo individuale di cibo.

Tabella 7.4.

**Equini**

Il lato più corto deve corrispondere, come minimo, a 1,5 volte l'altezza al garrese dell'animale. L'altezza dei compartimenti interni deve essere tale che l'animale possa impennarsi completamente.

Altezza al garrese (m)	Spazio minimo al suolo/animale (m <sup>2</sup> /animale)			Altezza minima dell'alloggiamento (m)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
	Per ciascun animale alloggiato da solo o in gruppi di 3 animali al massimo	Per ciascun animale alloggiato in gruppi di 4 animali o più	Box parto/femmina con puledro		
1,00 fino a 1,40	9,0	6,0	16	3,00	1° gennaio 2017
> 1,40 fino a 1,60	12,0	9,0	20	3,00	
oltre 1,60	16,0	$(2 \times AG)^2$ (*)	20	3,00	

(\*) Per garantire che ci sia spazio sufficiente, lo spazio minimo disponibile per ciascun animale deve basarsi sull'altezza al garrese (AG)

## 8. Uccelli

Nell'ambito della ricerca nel settore agricolo, qualora la finalità del progetto preveda che gli animali debbano essere tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali, il trattamento degli animali è conforme almeno alle disposizioni stabilite nelle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE <sup>(1)</sup> e 2007/43/CE <sup>(2)</sup>.

Tabella 8.1.

**Pollame domestico**

Se per motivi scientifici non è possibile garantire queste dimensioni minime degli alloggiamenti, chi conduce l'esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario. In tal caso, gli uccelli possono essere ospitati in alloggiamenti più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,75 m<sup>2</sup>.

Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (m <sup>2</sup> )	Superficie minima per uccello (m <sup>2</sup> )	Altezza minima (cm)	Lunghezza minima mangiatoia per uccello (cm)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
fino a 200	1,00	0,025	30	3	1° gennaio 2017
> 200 fino a 300	1,00	0,03	30	3	
> 300 fino a 600	1,00	0,05	40	7	

<sup>(1)</sup> Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19).



Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (m <sup>2</sup> )	Superficie minima per uccello (m <sup>2</sup> )	Altezza minima (cm)	Lunghezza minima mangiatoia per uccello (cm)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
> 600 fino a 1 200	2,00	0,09	50	15	
> 1 200 fino a 1 800	2,00	0,11	75	15	
> 1 800 fino a 2 400	2,00	0,13	75	15	
oltre 2 400	2,00	0,21	75	15	

Tabella 8.2.

**Tacchini domestici**

Tutti i lati dell'alloggiamento devono avere una lunghezza minima di 1,5 m. Se per motivi scientifici non è possibile garantire queste dimensioni minime, chi conduce l'esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario. In tal caso, gli uccelli possono essere ospitati in alloggiamenti più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,75 m<sup>2</sup> e un'altezza minima di 50 cm per gli animali al di sotto di 0,6 kg, di 75 cm per gli animali di peso inferiore a 4 kg e di 100 cm per quelli di oltre 4 kg. Alloggiamenti di questo tipo possono essere utilizzati per ospitare piccoli gruppi di uccelli, in base alle indicazioni sullo spazio fornite nella tabella 8.2.

Peso corporeo (kg)	Dimensione minima dell'alloggiamento (m <sup>2</sup> )	Superficie minima per uccello (m <sup>2</sup> )	Altezza minima (cm)	Lunghezza minima mangiatoia per uccello (cm)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
fino a 0,3	2,00	0,13	50	3	1° gennaio 2017
> 0,3 fino a 0,6	2,00	0,17	50	7	
> 0,6 fino a 1	2,00	0,30	100	15	
> 1 fino a 4	2,00	0,35	100	15	
> 4 fino a 8	2,00	0,40	100	15	
> 8 fino a 12	2,00	0,50	150	20	
> 12 fino a 16	2,00	0,55	150	20	
> 16 fino a 20	2,00	0,60	150	20	
oltre 20	3,00	1,00	150	20	

Tabella 8.3.

**Quaglie**

Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (m <sup>2</sup> )	Superficie per uccello alloggiato in coppia (m <sup>2</sup> )	Superficie per ogni uccello in più alloggiato in gruppo (m <sup>2</sup> )	Altezza minima (cm)	Lunghezza minima mangiatoia per uccello (cm)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
fino a 150	1,00	0,5	0,10	20	4	1° gennaio 2017
oltre 150	1,00	0,6	0,15	30	4	

Tabella 8.4.

**Anatre e oche**

Se per motivi scientifici non è possibile garantire queste dimensioni minime, chi conduce l'esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario. In tal caso, gli uccelli possono essere ospitati in alloggiamenti più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,75 m<sup>2</sup>. Alloggiamenti di questo tipo possono ospitare essere utilizzati per piccoli gruppi di uccelli, in base alle indicazioni sullo spazio fornite nella tabella 8.4.

Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (m <sup>2</sup> )	Superficie per uccello (m <sup>2</sup> ) (*)	Altezza minima (cm)	Lunghezza minima mangiatoia per uccello (cm)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
<b>Anatre</b>					1° gennaio 2017
fino a 300	2,00	0,10	50	10	
> 300 fino a 1 200 (**)	2,00	0,20	200	10	
> 1 200 fino a 3 500	2,00	0,25	200	15	
oltre 3 500	2,00	0,50	200	15	
<b>Oche</b>					
fino a 500	2,00	0,20	200	10	
> 500 fino a 2 000	2,00	0,33	200	15	
oltre 2 000	2,00	0,50	200	15	

(\*) Compreso uno stagno con una superficie minima di 0,5 m<sup>2</sup> ogni 2 m<sup>2</sup> di alloggiamento e una profondità minima di 30 cm. Lo stagno può rappresentare fino al 50 % della dimensione minima dell'alloggiamento.

(\*\*) Gli uccelli che non sanno ancora volare possono essere ospitati in alloggiamenti con un'altezza minima di 75 cm.

Tabella 8.5.

**Anatre e oche: dimensioni minime dello stagno (\*)**

	Superficie (m <sup>2</sup> )	Profondità (cm)
Anatre	0,5	30
Oche	0,5	da 10 a 30

(\*) Le dimensioni dello stagno sono per alloggiamenti di 2 m<sup>2</sup>. Lo stagno può rappresentare fino al 50 % della dimensione minima dell'alloggiamento.

Tabella 8.6.

**Piccioni**

Gli alloggiamenti devono essere lunghi e stretti (per esempio, 2 m × 1 m) e non quadrati, per permettere agli animali di effettuare brevi voli.

Dimensione del gruppo	Dimensione minima dell'alloggiamento (m <sup>2</sup> )	Altezza minima (cm)	Lunghezza minima mangiatoia per uccello (cm)	Lunghezza minima posatoio per uccello (cm)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
fino a 6	2	200	5	30	1° gennaio 2017

Dimensione del gruppo	Dimensione minima dell'alloggiamento (m <sup>2</sup> )	Altezza minima (cm)	Lunghezza minima mangiatoia per uccello (cm)	Lunghezza minima posatoio per uccello (cm)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
da 7 a 12	3	200	5	30	
per ogni uccello in più oltre i 12	0,15		5	30	

Tabella 8.7.

**Diamante mandarino**

Gli alloggiamenti devono essere lunghi e stretti (per esempio, 2 m × 1 m) per permettere agli animali di effettuare brevi voli. Per gli studi sulla riproduzione, le coppie possono essere ospitate in alloggiamenti più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,5 m<sup>2</sup> e un'altezza minima di 40 cm. Chi conduce l'esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario.

Dimensione del gruppo	Dimensione minima dell'alloggiamento (m <sup>2</sup> )	Altezza minima (cm)	Numero minimo di mangiatoie	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
fino a 6	1,0	100	2	1° gennaio 2017
7 fino a 12	1,5	200	2	
13 fino a 20	2,0	200	3	
per ogni uccello in più oltre i 20	0,05		1 per 6 uccelli	

## 9. Anfibi

Tabella 9.1.

**Urodeli acquatici**

Lunghezza del corpo (*) (cm)	Superficie d'acqua minima (cm <sup>2</sup> )	Superficie d'acqua minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm <sup>2</sup> )	Profondità minima dell'acqua (cm)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
fino a 10	262,5	50	13	1° gennaio 2017
> 10 fino a 15	525	110	13	
> 15 fino a 20	875	200	15	
> 20 fino a 30	1 837,5	440	15	
oltre 30	3 150	800	20	

(\*) Misurata dal muso all'ano.

Tabella 9.2.

**Anuri acquatici (\*)**

Lunghezza del corpo (**) (cm)	Superficie d'acqua minima (cm <sup>2</sup> )	Superficie d'acqua minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm <sup>2</sup> )	Profondità minima dell'acqua (cm)	Data di cui all'articolo 33, paragrafo 2
inferiore a 6	160	40	6	1° gennaio 2017
da 6 a 9	300	75	8	

Lunghezza del corpo (**) (cm)	Superficie d'acqua minima (cm <sup>2</sup> )	Superficie d'acqua minima per ogni animale supple- mentare alloggiato in gruppo (cm <sup>2</sup> )	Profondità minima dell'acqua (cm)	Data di cui all'articolo 33, pa- ragrafo 2
> 9 fino a 12	600	150	10	
oltre 12	920	230	12,5	

(\*) Queste condizioni si riferiscono alle vasche dove vengono tenuti gli animali (ad esempio per l'allevamento), ma non a quelle utilizzate per l'accoppiamento naturale e la superovulazione per motivi di efficienza, perché per queste ultime procedure servono vasche individuali più piccole. Le indicazioni riguardanti lo spazio si riferiscono agli adulti nelle categorie di dimensioni indicate; occorre escludere gli individui giovani e i girini o altrimenti modificare le dimensioni secondo un principio di gradualità.

(\*\*) Misurata dal muso all'ano.

Tabella 9.3.

**Anuri semiacquatici**

Lunghezza del corpo (*) (cm)	Dimensione minima dell'alloggiamento (**) (cm <sup>2</sup> )	Superficie minima per ogni animale supple- mentare alloggiato in gruppo (cm <sup>2</sup> )	Altezza minima dell'alloggia- mento (***) (cm)	Profondità mi- nima dell'acqua (cm)	Data di cui all'articolo 33, para- grafo 2
fino a 5,0	1 500	200	20	10	1° gennaio 2017
> 5,0 fino a 7,5	3 500	500	30	10	
oltre 7,5	4 000	700	30	15	

(\*) Misurata dal muso all'ano.

(\*\*) Un terzo di parte terrestre e due terzi di parte acquatica, sufficiente agli animali per immergersi.

(\*\*\*) Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l'altezza dell'alloggiamento deve inoltre essere adattata alla struttura interna.

Tabella 9.4.

**Anuri semi-terricoli**

Lunghezza del corpo (*) (cm)	Dimensione minima dell'alloggiamento (**) (cm <sup>2</sup> )	Superficie minima per ogni animale supple- mentare alloggiato in gruppo (cm <sup>2</sup> )	Altezza minima dell'alloggia- mento (***) (cm)	Profondità mi- nima dell'acqua (cm)	Data di cui all'articolo 33, para- grafo 2
fino a 5,0	1 500	200	20	10	1° gennaio 2017
> 5,0 fino a 7,5	3 500	500	30	10	
oltre 7,5	4 000	700	30	15	

(\*) Misurata dal muso all'ano.

(\*\*) Due terzi di parte terrestre e un terzo di acquatica, sufficiente agli animali per immergersi.

(\*\*\*) Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l'altezza dell'alloggiamento deve inoltre essere adattata alla struttura interna.

Tabella 9.5.

**Anuri arboricoli**

Lunghezza del corpo (*) (cm)	Dimensione minima dell'alloggiamento (**) (cm <sup>2</sup> )	Superficie minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm <sup>2</sup> )	Altezza minima dell'al- loggiamento (***) (cm)	Data di cui all'articolo 33, pa- ragrafo 2
fino a 3,0	900	100	30	1° gennaio 2017
oltre 3,0	1 500	200	30	

(\*) Misurata dal muso all'ano.

(\*\*) Due terzi di parte terrestre e un terzo di parte acquatica, sufficiente agli animali per immergersi.

(\*\*\*) Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l'altezza dell'alloggiamento deve inoltre essere adattata alla struttura interna.

## 10. Rettili

Tabella 10.1.

**Chelonidi acquatici**

Lunghezza del corpo (*) (cm)	Superficie d'acqua minima (cm <sup>2</sup> )	Superficie d'acqua minima per ogni animale supple- mentare alloggiato in gruppo (cm <sup>2</sup> )	Profondità minima dell'acqua (cm)	Data di cui all'articolo 33, pa- ragrafo 2
fino a 5	600	100	10	1° gennaio 2017
> 5 fino a 10	1 600	300	15	
> 10 fino a 15	3 500	600	20	
> 15 fino a 20	6 000	1 200	30	
> 20 fino a 30	10 000	2 000	35	
oltre 30	20 000	5 000	40	

(\*) Misurata in linea retta dal bordo anteriore al bordo posteriore della corazza.

Tabella 10.2.

**Serpenti terricoli**

Lunghezza del corpo (*) (cm)	Superficie minima al suolo (cm <sup>2</sup> )	Superficie minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm <sup>2</sup> )	Altezza minima dell'al- loggiamento (**) (cm)	Data di cui all'articolo 33, pa- ragrafo 2
fino a 30	300	150	10	1° gennaio 2017
> 30 fino a 40	400	200	12	
> 40 fino a 50	600	300	15	
> 50 fino a 75	1 200	600	20	
oltre 75	2 500	1 200	28	

(\*) Misurata dal muso alla coda.

(\*\*) Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l'altezza dell'alloggiamento deve inoltre essere adattata alla struttura interna.

## 11. Pesci

### 11.1. Fornitura e qualità dell'acqua

È necessario fornire continuamente acqua a sufficienza e di qualità adeguata. Il flusso d'acqua nei sistemi di ricircolo o il filtraggio all'interno delle vasche deve essere sufficiente e garantire che i parametri di qualità dell'acqua siano mantenuti a livelli soddisfacenti. Se necessario, l'acqua deve essere filtrata o trattata per eliminare le sostanze che possano nuocere ai pesci. I parametri di qualità dell'acqua devono rimanere sempre entro intervalli accettabili che permettano lo svolgimento dell'attività normale e sostengano la fisiologia di una specie e di una fase di sviluppo determinate. Il flusso d'acqua deve permettere ai pesci di nuotare correttamente e di mantenere un comportamento normale. Deve essere previsto il tempo necessario per l'acclimatazione e l'adattamento dei pesci ai cambiamenti nella qualità dell'acqua.

### 11.2. Ossigeno, composti azotati, pH e salinità

La concentrazione di ossigeno deve essere appropriata alle specie interessate e al contesto nel quale vivono. Se necessario, deve essere fornita un'aerazione supplementare dell'acqua della vasca. Le concentrazioni di composti azotati devono essere mantenute a un livello basso.

Il pH deve essere adattato alle specie e mantenuto il più possibile stabile. La salinità deve essere adattata alle esigenze della specie ittica e alla fase di sviluppo degli animali. Le modifiche alla salinità devono essere introdotte gradualmente.

### 11.3. Temperatura, illuminazione, rumore

La temperatura va mantenuta entro l'intervallo ottimale per la specie interessata e mantenuta il più possibile stabile. Le modifiche alla temperatura devono essere introdotte gradualmente. Occorre prevedere un fotoperiodo adeguato ai pesci. I livelli di rumore devono essere mantenuti al minimo e, se possibile, le apparecchiature che causano rumore o vibrazioni, come i generatori o i sistemi di filtraggio, devono essere separate dalle vasche dei pesci.

### 11.4. Densità di popolamento e complessità ambientale

La densità di popolamento deve essere determinata in base alle esigenze complessive dei pesci rispetto a condizioni ambientali, salute e benessere. I pesci devono avere a disposizione un volume d'acqua sufficiente per poter nuotare normalmente tenuto conto della dimensione, dell'età, dello stato di salute e dei metodi di nutrimento. Deve essere previsto per i pesci un adeguato arricchimento ambientale, ad esempio nascondigli o substrati, a meno che in base ai tratti comportamentali dei pesci non risulti necessario.

### 11.5. Alimentazione e manipolazione

L'alimentazione deve corrispondere alle esigenze dei pesci, che devono essere nutriti ad una velocità e ad una frequenza adeguate. Occorre prestare particolare attenzione all'alimentazione delle larve, quando si passi da alimenti naturali ad alimenti artificiali. Le operazioni di manipolazione dei pesci sono ridotte al minimo.

## ALLEGATO IV

## METODI DI SOPPRESSIONE DEGLI ANIMALI

1. Nel processo di soppressione degli animali sono utilizzati i metodi elencati nella tabella in appresso.

Possono essere utilizzati metodi diversi da quelli elencati nella tabella:

- a) su animali non coscienti, a condizione che l'animale non riprenda conoscenza prima della morte;
- b) su animali impiegati nella ricerca nel settore agricolo, qualora la finalità del progetto preveda che gli animali siano tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali; tali animali possono essere soppressi conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento <sup>(1)</sup>.

2. La soppressione degli animali è completata mediante uno dei seguenti metodi:

- a) conferma dell'arresto permanente della circolazione;
- b) distruzione del cervello;
- c) dislocazione del collo;
- d) dissanguamento; o
- e) conferma dell'insorgenza del *rigor mortis*.

3. Tabella

Animali – osservazioni/metodi	Pesci	Anfibi	Rettili	Uccelli	Roditori	Conigli	Cani, gatti, furetti	Grandi mammiferi	Primates non umani
Overdose di anestetico	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Proiettile captivo			(2)						
Biossido di carbonio					(3)				
Dislocazione cervicale				(4)	(5)	(6)			
Colpo da percussione alla testa Colpo da percussione alla testa				(7)	(8)	(9)	(10)		
Decapitazione				(11)	(12)				
Elettrocuzione	(13)	(13)		(13)		(13)	(13)	(13)	
Gas inerti (Ar, N <sub>2</sub> )								(14)	
Colpo a proiettile libero con fucili, pistole e munizioni adeguate			(15)				(16)	(15)	

<sup>(1)</sup> GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.

## Requisiti

- 1) Da utilizzarsi, se del caso, previa sedazione.
  - 2) Da utilizzarsi solo per i grandi rettili.
  - 3) Da utilizzarsi solo in quantità sufficiente. Da non utilizzare per roditori allo stato fetale e neonatale.
  - 4) Da utilizzarsi solo per i volatili di peso inferiore a 1 kg. I volatili di peso superiore a 250 g vengono sedati.
  - 5) Da utilizzarsi solo per i roditori di peso inferiore a 1 kg. I roditori di peso superiore a 150 g vengono sedati.
  - 6) Da utilizzarsi solo per i conigli di peso inferiore a 1 kg. I conigli di peso superiore a 150 g vengono sedati.
  - 7) Da utilizzarsi solo per i volatili di peso inferiore a 5 kg.
  - 8) Da utilizzarsi solo per i roditori di peso inferiore a 1 kg.
  - 9) Da utilizzarsi solo per i conigli di peso inferiore a 5 kg.
  - 10) Da utilizzarsi solo sui neonati.
  - 11) Da utilizzarsi solo per i volatili di peso inferiore a 250 g.
  - 12) Da utilizzarsi solo se altri metodi non sono praticabili.
  - 13) Necessita di attrezzature specifiche.
  - 14) Da utilizzarsi solo sui suini.
  - 15) Da utilizzarsi solo in ambiente naturale da tiratori esperti.
  - 16) Da utilizzarsi solo in ambiente naturale da tiratori esperti quando altri metodi non sono praticabili.
-



## ALLEGATO V

**ELENCO DEGLI ELEMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 3**

1. Legislazione nazionale in vigore relativa all'acquisizione, all'allevamento, alla cura e all'uso degli animali a scopi scientifici.
  2. Codice etico legato al rapporto tra uomo e animale, al valore intrinseco della vita e agli argomenti a favore e contro l'uso degli animali a scopi scientifici.
  3. Biologia di base e propria della singola specie in relazione all'anatomia, alle caratteristiche fisiologiche, alla riproduzione, alla genetica e all'alterazione genetica.
  4. Comportamento animale, allevamento e arricchimento.
  5. Metodi di gestione e procedure propri alle specie, se del caso.
  6. Gestione della salute animale e igiene.
  7. Riconoscimento del dolore, della sofferenza e dell'angoscia proprie delle specie più comunemente utilizzate in laboratorio.
  8. Anestesia, metodi analgesici e soppressione.
  9. Uso di punti finali umanitari.
  10. Requisiti in materia di sostituzione, riduzione e perfezionamento.
  11. Concezione di procedure e progetti, se del caso.
-

---

*ALLEGATO VI***ELENCO DEGLI ELEMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 37, PARAGRAFO 1, LETTERA c)**

1. Pertinenza e giustificazione:
  - a) dell'uso degli animali compresa la loro origine, il numero stimato, le specie e le fasi della vita;
  - b) delle procedure.
2. Ricorso a metodi di sostituzione, riduzione e perfezionamento dell'uso di animali nelle procedure.
3. Utilizzo previsto di metodi anestetici, analgesici e di altri metodi antidolorifici.
4. Misure miranti a ridurre, evitare ed attenuare qualsiasi forma di sofferenza per l'animale dalla nascita alla morte, se del caso.
5. Uso di punti finali umanitari.
6. Strategia sperimentale o di osservazione e modello statistico per ridurre al minimo il numero degli animali, il dolore, la sofferenza, l'angoscia e l'impatto ambientale, se del caso.
7. Riutilizzo degli animali ed effetto cumulativo di tale riutilizzo sugli animali.
8. Proposta classificazione della gravità delle procedure.
9. Misure miranti ad evitare ripetizioni ingiustificate di procedure, se del caso.
10. Condizioni di alloggiamento, allevamento e cura degli animali.
11. Metodi di soppressione.
12. Competenza delle persone partecipanti al progetto.

---

*ALLEGATO VII***COMPITI E MANSIONI DEL LABORATORIO DI RIFERIMENTO DELL'UNIONE**

1. Il laboratorio di riferimento dell'Unione di cui all'articolo 48 è il Centro comune di ricerca della Commissione.
2. Il laboratorio di riferimento dell'Unione è responsabile, in particolare, di:
  - a) coordinare e promuovere lo sviluppo e l'uso di alternative a procedure, anche nei settori della ricerca di base e applicata e nelle sperimentazioni regolatorie;
  - b) coordinare la convalida di approcci alternativi a livello di Unione;
  - c) agire da punto di contatto per lo scambio di informazioni sullo sviluppo di approcci alternativi;
  - d) istituire, mantenere e gestire basi di dati e sistemi d'informazione pubblici sugli approcci alternativi e sul relativo stadio di sviluppo;
  - e) promuovere il dialogo tra legislatori, autorità di regolamentazione e soggetti interessati competenti, in particolare industria, ricercatori biomedici, organizzazioni dei consumatori e gruppi di animalisti, al fine di sviluppare, convalidare, accettare a livello normativo, riconoscere a livello internazionale ed applicare approcci alternativi.
3. Il laboratorio di riferimento dell'Unione partecipa alla convalida di approcci alternativi.

## ALLEGATO VIII

**CLASSIFICAZIONE DELLA GRAVITÀ DELLE PROCEDURE**

La gravità della procedura è determinata in base al livello di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato cui sarà presumibilmente sottoposto il singolo animale nel corso della procedura stessa.

**Sezione I: Categorie di gravità**

Non risveglio:

Le procedure condotte interamente in anestesia generale da cui l'animale non può riprendere coscienza sono classificate come «non risveglio».

Lieve:

Le procedure sugli animali che causano probabilmente dolore, sofferenza o angoscia lievi e di breve durata, nonché le procedure che non provocano un significativo deterioramento del benessere o delle condizioni generali degli animali sono classificate come «lievi».

Moderata:

Le procedure sugli animali che causano probabilmente dolore, sofferenza o angoscia moderati e di breve durata, ovvero dolore, sofferenza o angoscia lievi e di lunga durata, nonché le procedure che provocano probabilmente un deterioramento moderato del benessere o delle condizioni generali degli animali sono classificate come «moderate».

Grave:

Le procedure sugli animali che causano probabilmente dolore, sofferenza o angoscia intensi, ovvero dolore, sofferenza o angoscia moderati e di lunga durata, nonché le procedure che provocano probabilmente un deterioramento grave del benessere o delle condizioni generali degli animali sono classificate come «gravi».

**Sezione II: Criteri di assegnazione**

L'assegnazione della categoria di gravità tiene conto di ogni intervento o manipolazione cui è sottoposto un animale nell'ambito di una determinata procedura. Essa è basata sugli effetti più gravi che rischia di subire il singolo animale dopo che sono state applicate tutte le opportune tecniche di affinamento.

Allorché si assegna una procedura a una determinata categoria si tiene conto del tipo di procedura e di una serie di altri fattori. Tutti questi fattori sono considerati caso per caso.

I fattori relativi alla procedura comprendono:

- tipo di manipolazione, gestione,
- natura del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o del danno prolungato causati dalla procedura (in tutti i suoi elementi) e relativa intensità, la durata, frequenza e molteplicità delle tecniche impiegate,
- sofferenza cumulativa nell'ambito della procedura,
- impedimento del comportamento naturale, dovuto tra l'altro a limitazioni delle norme in materia di alloggiamento, allevamento e cura.

La sezione III contiene esempi di procedure assegnate a ciascuna delle categorie di gravità unicamente in base a fattori relativi al tipo di procedura. Tali esempi forniscono una prima indicazione riguardo alla classificazione che sarebbe più appropriata per un determinato tipo di procedura.

Tuttavia, ai fini della classificazione di gravità definitiva della procedura, si tiene conto anche dei seguenti fattori aggiuntivi, valutati caso per caso:

- tipo di specie e genotipo,
- maturità, età e sesso dell'animale,
- esperienza di addestramento dell'animale con riferimento alla procedura,
- se l'animale è destinato a essere riutilizzato l'effettiva gravità delle procedure precedenti,
- metodi usati per ridurre o eliminare dolore, sofferenza, angoscia, tra cui il perfezionamento delle condizioni di alloggiamento, allevamento e cura,
- punti finali umanitari.

### **Sezione III:**

Esempi di procedure assegnate a ciascuna delle categorie di gravità in base a fattori relativi al tipo di procedura

#### 1. Lieve:

- a) somministrazione di anestesia, ad esclusione della somministrazione ai soli fini della soppressione;
- b) studio farmacocinetico, con somministrazione di dose unica, numero limitato di prelievi ematici (in totale < 10 % del volume circolante) e sostanza che non dovrebbe causare effetti avversi riscontrabili;
- c) tecnica non invasiva per immagini (ad esempio MRI) con opportuna sedazione o anestesia;
- d) procedure superficiali, ad esempio biopsie di orecchio e coda, impianto sottocutaneo non chirurgico di mini-pompe o transponder;
- e) applicazione di dispositivi telemetrici esterni che causano solo lievi menomazioni o interferenze con l'attività e il comportamento normali;
- f) somministrazione, per via sottocutanea, intramuscolare, intraperitoneale, mediante sonda ed endovenosa attraverso i vasi sanguigni superficiali, di sostanze con effetto lieve o nullo e in volumi nei limiti appropriati alla taglia e alla specie dell'animale;
- g) induzione di tumori o tumori spontanei che non causano effetti clinici avversi riscontrabili (ad esempio piccoli noduli sottocutanei non invasivi);
- h) riproduzione di animali geneticamente modificati da cui dovrebbe risultare un fenotipo con effetti lievi;
- i) alimentazione con diete modificate che non soddisfano tutte le esigenze nutrizionali degli animali e si prevede causino anomalie cliniche lievi nell'arco di tempo dello studio;
- j) confinamento di breve durata (< 24 h) in gabbie metaboliche;
- k) studi che comportano la privazione di breve durata del partner sociale, la messa in gabbia di breve durata di ratti o topi adulti socievoli;

- l) modelli in cui gli animali sono sottoposti a stimoli nocivi, brevemente associati a dolore, sofferenza o angoscia lievi a cui gli animali possono sottrarsi;
- m) la combinazione o l'accumulo degli esempi seguenti può condurre ad una classificazione «lieve»;
  - i) valutazione della composizione corporea con tecniche non invasive e contenimento fisico minimo;
  - ii) controllo elettrocardiografico con tecniche non invasive e contenimento fisico minimo o nullo di animali abituati;
  - iii) applicazione di dispositivi telemetrici esterni che non causano probabilmente alcuna menomazione ad animali socialmente abituati e non interferiscono con l'attività e il comportamento normali;
  - iv) riproduzione di animali geneticamente modificati da cui non dovrebbe risultare un fenotipo avverso clinicamente riscontrabile;
  - v) aggiunta di marker inerti alla dieta per seguire il passaggio del contenuto gastrointestinale;
  - vi) sospensione dell'alimentazione per < 24 ore nei ratti adulti;
  - vii) sperimentazioni in ambiente naturale.
- 2. Moderata:
  - a) Applicazione frequente di sostanze di prova che producono effetti clinici moderati e prelievo di campioni ematici (> 10 % del volume circolante) in animali coscienti, nell'arco di alcuni giorni senza sostituzione del volume;
  - b) studi per determinare i dosaggi che producono effetti acuti, test di tossicità cronica/cancerogenicità con punti finali non letali;
  - c) chirurgia in anestesia generale e somministrazione di idonei analgesici, associata a dolore, sofferenza o deterioramento delle condizioni generali post-chirurgici. Esempi: toracotomia, craniotomia, laparotomia, orchietomia, linfoadenectomia, tiroidectomia, chirurgia ortopedica con stabilizzazione efficace e trattamento delle lesioni, trapianto di organi con trattamento efficace dei rigetti, impianto chirurgico di cateteri o dispositivi biomedici (ad esempio trasmettitori telemetrici, mini-pompe, ecc.);
  - d) modelli di induzione di tumori o tumori spontanei che si prevede causino dolore o angoscia moderati o interferenza moderata con il comportamento normale;
  - e) irradiazione o chemioterapia in dose subletale o dose altrimenti letale ma con ricostituzione del sistema immunitario. Gli effetti avversi previsti dovrebbero essere lievi o moderati e di breve durata (< 5 giorni);
  - f) riproduzione di animali geneticamente modificati da cui dovrebbe risultare un fenotipo con effetti moderati;
  - g) creazione di animali geneticamente modificati mediante procedure chirurgiche;
  - h) uso di gabbie metaboliche con restrizione moderata del movimento per un lungo periodo (fino a 5 giorni);
  - i) studi con uso di diete modificate che non soddisfano tutte le esigenze nutrizionali degli animali e che si prevede causino anomalie cliniche moderate nell'arco di tempo dello studio;
  - j) sospensione dell'alimentazione per < 48 ore nei ratti adulti;
  - k) induzione della fuga e di reazioni di evitamento nei casi in cui l'animale è incapace di rispondere con la fuga o di sottrarsi agli stimoli, che si prevede causi angoscia moderata.

## 3. Grave:

- a) Prove di tossicità in cui la morte è il punto finale, o si prevedono decessi accidentali e sono indotti stati patofisiologici gravi. Ad esempio, prova di tossicità acuta con dose unica (cfr. orientamenti OCSE in materia di prove);
  - b) prova di dispositivi che, in caso di guasti, possono causare dolore o angoscia intensi o la morte dell'animale (ad esempio dispositivi cardiaci);
  - c) prova di potenza dei vaccini caratterizzata da deterioramento persistente delle condizioni dell'animale, graduale malattia che porta alla morte, associate a dolore, angoscia o sofferenza moderati e di lunga durata;
  - d) irradiazione o chemioterapia in dose letale senza ricostituzione del sistema immunitario, ovvero con ricostituzione e reazione immunologica contro l'ospite nel trapianto;
  - e) modelli di induzione di tumori o tumori spontanei che si prevede causino malattia progressiva letale associata a dolore, angoscia o sofferenza moderati di lunga durata. Ad esempio, tumori che causano cachessia, tumori ossei invasivi, tumori metastatizzati e tumori che causano ulcerazioni;
  - f) interventi chirurgici e di altro tipo in anestesia generale che si prevede causino dolore, sofferenza o angoscia postoperatori intensi, oppure moderati e persistenti, ovvero deterioramento grave e persistente delle condizioni generali dell'animale. Produzione di fratture instabili, toracotomia senza somministrazione di idonei analgesici, ovvero traumi intesi a produrre insufficienze organiche multiple;
  - g) trapianto di organi in cui il rigetto può causare angoscia intensa o deterioramento grave delle condizioni generali dell'animale (ad esempio xenotrapianto);
  - h) riproduzione di animali con alterazioni genetiche che si prevede causino deterioramento grave e persistente delle condizioni generali, ad esempio morbo di Huntington, distrofia muscolare, nevriti croniche recidivanti;
  - i) uso di gabbie metaboliche con limitazione grave del movimento per un lungo periodo;
  - j) scosse elettriche inevitabili (ad esempio per indurre impotenza acquisita);
  - k) isolamento completo di specie socievoli per lunghi periodi, ad esempio cani e primati non umani;
  - l) stress da immobilizzazione per indurre ulcere gastriche o insufficienze cardiache nei ratti;
  - m) nuoto forzato o altri esercizi in cui il punto finale è l'esaurimento.
-

**LEGGE 6 agosto 2013, n. 96**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013. (13G00137)  
(GU n.194 del 20-8-2013)**

Vigente al: 4-9-2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo per l'attuazione  
di direttive europee

1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 2

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria  
di violazioni di atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea

pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

#### Art. 3

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) fermi restando quanto disposto dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;

b) previsione, per determinate categorie di installazioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, requisiti autorizzativi sotto forma di disposizioni generali vincolanti;

c) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;

d) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle ispezioni ambientali straordinarie previste dalla direttiva 2010/75/UE e di quelle finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi autorizzatori per gli impianti già esistenti e privi di autorizzazione, in deroga a quanto indicato dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008;

e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.

#### Art. 4

Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

1. Al fine di favorire l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Governo è tenuto a introdurre disposizioni che attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di adottare uno o più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 5

Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta



di esseri umani e la protezione delle vittime

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere una clausola di salvaguardia che stabilisca che nell'applicazione del decreto di trasposizione nessuna disposizione possa pregiudicare i diritti, gli obblighi e le responsabilita' dello Stato e degli individui, ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 95, relativi allo status dei rifugiati e al principio di non refoulement;

b) prevedere misure che facilitino il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo, determinando meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di tutela;

c) definire meccanismi affinche' i minori non accompagnati vittime di tratta siano prontamente identificati, se strettamente necessario anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'eta', condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate; siano adeguatamente informati sui loro diritti incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale; in ogni decisione presa nei loro confronti sia considerato come criterio preminente il superiore interesse del minore determinato con adeguata procedura;

d) prevedere che la definizione di «persone vulnerabili» tenga conto di aspetti quali l'eta', il genere, le condizioni di salute, le disabilita', anche mentali, la condizione di vittima di tortura, stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza di genere;

e) prevedere, nei percorsi di formazione per i pubblici ufficiali che possano venire in contatto con vittime o potenziali vittime di tratta, contenuti sulle questioni inerenti alla tratta di esseri umani ed alla protezione internazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 6

Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, sia cessata o il suo rinnovo sia rifiutato, in conformita' con l'articolo 14,

paragrafo 3, e con l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004;

b) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale il calcolo del periodo di soggiorno di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, sia effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale e che il periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il riconoscimento sia considerato per intero;

c) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale le condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, previste all'articolo 5 della citata direttiva 2003/109/CE, riguardino esclusivamente la dimostrazione di un reddito sufficiente e che questo venga calcolato anche tenendo conto delle particolari circostanze di vulnerabilita' in cui possono trovarsi i beneficiari di protezione internazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 7

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa in vigore;

b) in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1 della direttiva 2011/95/UE, uniformare gli status giuridici del rifugiato e del beneficiario di protezione sussidiaria con particolare riferimento ai presupposti per ottenere il ricongiungimento familiare;

c) disciplinare gli istituti del diniego, dell'esclusione e della revoca, in conformita' con il dettato della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, anche con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria;

d) introdurre uno strumento di programmazione delle attivita' e delle misure a favore dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.

#### Art. 8

Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti

per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: coordinare l'attuazione della direttiva con le disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' con le disposizioni in materia di contabilita' e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

#### Art. 9

Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l'ordinamento dell'Unione europea

1. In considerazione delle rettifiche alla direttiva 2006/112/CE e alle successive direttive di modifica della stessa, elencate nell'allegato C alla presente legge, nonche' dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, il Governo e' delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con i quali la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e' conformata all'ordinamento dell'Unione europea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1. Limitatamente alle materie trattate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere l'abrogazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto che risultino incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011;

b) prevedere la riformulazione delle norme che necessitano di un migliore coordinamento con la normativa dell'Unione europea nelle materie trattate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, tenuto conto della specificita' delle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese a favore di particolari categorie di soggetti da parte dei soggetti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e dei loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 10

Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

1. Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali e le autonomie e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per le importazioni di legname nella Comunita' europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, quale autorita' nazionale competente designata per la verifica delle licenze FLEGT previste dal regolamento (CE) n. 2173/2005, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 e per la determinazione delle relative procedure amministrative e contabili;

b) previsione, in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, delle sanzioni amministrative fino ad un massimo di euro 1.000.000 da determinare proporzionalmente al valore venale in comune commercio della merce illegalmente importata o, se superiore, al valore della merce dichiarato; previsione delle sanzioni penali dell'ammenda fino a euro 150.000 e dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010;

c) istituzione di un registro degli operatori, cosi' come definiti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche sulla base di dati del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1993, n. 580; determinazione della tariffa di iscrizione al registro e delle sanzioni amministrative per la mancata iscrizione nonche' destinazione delle relative entrate alla copertura degli oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 995/2010;

d) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare nell'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (UE) n. 995/2010 e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, anche attraverso la loro pubblicazione nei siti internet delle associazioni ambientaliste e di categoria interessate, e la loro consultazione da parte del pubblico interessato;

e) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal regolamento (CE) n. 2173/2005, calcolata sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni, e destinazione delle relative entrate alla copertura degli oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento;

f) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo e di quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di controllo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2173/2005 e agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 995/2010.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo e' tenuto a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'Unione europea e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, e alle altre disposizioni dell'Unione europea, nonche' agli accordi internazionali gia' resi esecutivi o che saranno resi esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea;

d) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 428/2009;

e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura ivi prevista, puo' emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in quanto compatibile con il regolamento (CE) n. 428/2009, anche con riguardo alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite, in quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Art. 12

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, il Governo e' tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nella direttiva alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico;

b) prevedere, in conformita' alla disciplina della direttiva, le necessarie modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che una societa' di gestione del risparmio possa prestare i servizi previsti ai sensi della direttiva, nonche' possa istituire e gestire fondi comuni di investimento alternativi in altri Stati comunitari ed extracomunitari e che una societa' di gestione di fondi comuni di investimento alternativi comunitaria o extracomunitaria possa istituire e gestire fondi comuni di investimento alternativi in Italia alle condizioni e nei limiti previsti dalla direttiva;

c) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti la libera prestazione dei servizi e la liberta' di stabilimento delle societa' di gestione di fondi comuni di investimento alternativi, anche al fine di garantire che una societa' di gestione di fondi comuni di investimento alternativi operante in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento alternativi, e che la prestazione in Italia dei servizi da parte di succursali delle societa' di gestione di fondi comuni di investimento alternativi avvenga nel rispetto delle regole di comportamento stabilite nel citato testo unico;

d) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'attivita' di depositaria ai sensi della direttiva nonche' in materia di responsabilita' della depositaria nei confronti della societa' di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo;

e) modificare, in conformita' alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di introdurre gli obblighi relativi all'acquisto di partecipazioni rilevanti e di controllo in societa' non quotate ed emittenti da parte di societa' di gestione di fondi alternativi di investimento;

f) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti nella direttiva, secondo i criteri e le modalita' previsti dall'articolo 187-octies del citato testo unico di cui al decreto

legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;

g) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati extracomunitari;

h) ridefinire con opportune modifiche, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi siano essi nazionali, comunitari o appartenenti a Paesi terzi;

i) attuare le misure di tutela dell'investitore secondo quanto previsto dalla direttiva, in particolare con riferimento alle informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina dell'offerta delle quote o azioni di fondi comuni di investimento alternativi;

l) prevedere che, nel caso di commercializzazione in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi presso investitori al dettaglio, tali fondi siano soggetti a prescrizioni più rigorose di quelle applicabili ai fondi comuni di investimento alternativi commercializzati presso investitori professionali, al fine di garantire un appropriato livello di protezione dell'investitore, in conformità a quanto previsto dalla direttiva;

m) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi in attuazione della direttiva, in linea con quelle già stabilite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e nei limiti massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari;

n) ridefinire, secondo i criteri sopra indicati, anche la disciplina degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) diversi dai fondi comuni di investimento e il regime delle riserve di attività per la gestione collettiva del risparmio, in modo da garantire il corretto e integrale recepimento della direttiva;

o) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva e ai criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;

p) dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICR.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 13

Criteria di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi;

b) vietare l'utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformita' ai principi della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita';

c) considerare la necessita' di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia gia' stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravita' delle procedure precedenti era classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come «lieve» o «non risveglio», ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE;

d) vietare gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici;

e) stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessita' della manipolazione e del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;

f) vietare l'utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari;

g) vietare l'allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione;

h) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-bis del libro II del codice penale;

i) sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o comportano procedure meno dolorose, nel limite delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del criterio di cui alla lettera h), accertate e iscritte in bilancio;

l) destinare annualmente una quota nell'ambito di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni gia' assunti a legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonche' adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per l'autorita' competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi.

2. Nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, il Governo e' tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali.

3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 agosto 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei



Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Allegato A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (senza termine di recepimento);

2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento).

Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di recepimento);

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento);

2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza termine di recepimento);

2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11 maggio 2013);

2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012);

2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013);

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);

2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013);

2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);

2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013);

2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);

2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto 2013);

2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);

2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1° novembre 2013);

2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7 novembre 2013);

2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 13 dicembre 2013);

2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);

2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di recepimento 10 giugno 2013);

2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);

2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (termine di recepimento 21 dicembre 2013);

2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento

25 dicembre 2013);

2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (termine di recepimento 11 gennaio 2015);

2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);

2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);

2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5 giugno 2014);

2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);

2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine di recepimento 16 novembre 2015);

2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);

2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno 2015);

2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014).

Allegato C

(Articolo 9, comma 1)

Rettifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 74 del 19 marzo 2011 (senza termine di recepimento);

Rettifica della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12

febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 249 del 14 settembre 2012 (senza termine di recepimento);

Rettifica della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 249 del 14 settembre 2012 (senza termine di recepimento);

Rettifica della direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 249 del 14 settembre 2012 (senza termine di recepimento);

Rettifica della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 249 del 14 settembre 2012 (senza termine di recepimento).

## Legge regionale 11 aprile 2019, n. 3.

“Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo”

## IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

## INDICE

- Art. 1 Finalità.
- Art. 2 Definizioni.
- Art. 3 Competenze della Regione.
- Art. 4 Competenze dei Comuni.
- Art. 5 Competenze delle Aziende Sanitarie Locali.
- Art. 6 Banca dati regionale anagrafe degli animali d’affezione.
- Art. 7 Registro Tumori Animali.
- Art. 8 Commissione per i diritti degli animali d’affezione.
- Art. 9 Responsabilità e doveri dei proprietari e dei detentori di animali d’affezione.
- Art. 10 Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità.
- Art. 11 Canili municipali e canili privati.
- Art. 12 Controllo del randagismo.
- Art. 13 Disciplina dei cani liberi accuditi.
- Art. 14 Protezione dei gatti in libertà.
- Art. 15 Accesso dei cani alle spiagge.
- Art. 16 Trasporto degli animali d’affezione.
- Art. 17 Allevamento degli animali d’affezione.
- Art. 18 Obblighi degli allevatori di cani e dei gatti e dei commercianti di animali d’affezione.
- Art. 19 Formazione.
- Art. 20 Istituzione dell’Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali.
- Art. 21 Guardie zoofile.
- Art. 22 Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti.
- Art. 23 Contributi regionali.
- Art. 24 Istituzione del Garante regionale dei Diritti degli Animali.
- Art. 25 Sanzioni amministrative.
- Art. 26 Clausola valutativa.
- Art. 27 Abrogazione.

Art. 28 Copertura finanziaria.

Art. 29 Entrata in vigore.

#### Art. 1

##### (Finalità)

1. La Regione Campania, per realizzare sul proprio territorio una corretta convivenza tra le persone e gli animali d'affezione, promuove e disciplina ogni utile iniziativa e servizio per favorire il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera s), dello Statuto regionale, dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria e incentiva l'accoglienza e la buona tenuta degli animali d'affezione presso le famiglie proprietarie.
2. La Regione Campania promuove e disciplina il controllo del randagismo, in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), a tutela della salute pubblica e dell'ambiente e per migliorare in modo efficace il benessere degli animali d'affezione e il loro rapporto con l'uomo.
3. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, gli enti locali competenti e le Aziende Sanitarie Locali (ASL), con la collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, delle istituzioni scolastiche e universitarie, dei veterinari liberi professionisti, delle guardie zoofile, attraverso le organizzazioni che li rappresentano a livello regionale, oltre gli enti ed associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile e animaliste, regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale, nel rispetto delle indicazioni impartite dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario fino al perdurare del commissariamento.

#### Art. 2

##### (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) animale d'affezione: l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali coinvolti nell'ambito degli interventi assistiti con animali e quelli impiegati nella pubblicità con l'esclusione degli animali di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione;
- b) animale randagio: il cane vagante sul territorio che non ha un proprietario o un detentore a qualsiasi titolo;
- c) cane libero accudito: il cane che vive abitualmente in un determinato territorio che ha abitudini stanziali nonché assenza di comportamenti aggressivi;
- d) proprietario di un animale d'affezione: colui che ha la facoltà di disporre di un animale d'affezione in modo pieno e esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico, provvedendo ai suoi bisogni e soddisfacendo le sue necessità naturali, rispondendo della vita e della sua incolumità;
- e) detentore di un animale d'affezione: colui che detiene a qualunque titolo un animale d'affezione anche per un periodo limitato di tempo;
- f) canile: struttura adibita al ricovero temporaneo di cani;
- g) Banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione: il sistema informativo on line della Regione Campania di registrazione dei codici dei microchip identificativi previsti per animali d'affezione per i quali è previsto un obbligo nazionale;

- h) CRIUV: Centro di riferimento regionale per l'igiene urbana veterinaria, organismo regionale di affiancamento ai servizi veterinari delle ASL per le attività di igiene urbana veterinaria (IUV) e prevenzione del randagismo;
- i) RTA: Registro tumori animali, sistema informativo on line della Regione Campania di registrazione di tumori diagnosticati negli animali;
- l) prestazioni sanitarie di primo livello: l'iscrizione all'anagrafe, la sterilizzazione, le prestazioni cliniche, chirurgiche e diagnostiche di primo soccorso, erogate anche in regime di ricovero o di day hospital, rese dalle ASL in favore degli animali randagi, le necroscopie per le identificazioni nei casi di morte;
- m) prestazioni sanitarie di secondo livello: le attività di diagnostica specialistica strumentale e le prestazioni specialistiche clinico-chirurgiche in regime di ricovero o di day hospital rese dalle ASL in favore degli animali randagi;
- n) colonia felina: il gruppo di gatti formatosi spontaneamente che condivide il medesimo habitat ovvero qualsiasi territorio pubblico o privato nel quale vive stabilmente, indipendentemente dal numero di cui è composto e che sia accaduto o meno da cittadini;
- o) allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche per fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici o trenta cuccioli per anno, di proprietà dell'allevatore;
- p) attività economica con animali d'affezione: qualsiasi attività che coinvolga animali dalla quale si ricava un vantaggio economico o commerciale, anche se praticata tramite internet.

### Art. 3

#### (Competenze della Regione)

##### 1. La Regione Campania:

- a) individua, nell'ambito del piano regionale integrato, in conformità al dettato dell'articolo 41 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 882, relativo ai Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, piani ed attività con obiettivi operativi e relativi indicatori, in materia di banca dati, di sterilizzazioni e pronto soccorso dei cani randagi e dei gatti liberi, di controllo ufficiale sui concentramenti di animali d'affezione, di formazione dei soggetti deputati a effettuare i controlli e di informazione specifica in materia;
- b) redige un documento di programmazione annuale di prevenzione del randagismo per l'attuazione dei piani e delle attività, secondo procedure standard e monitora l'andamento degli stessi per verificarne la corretta attuazione;
- c) garantisce i dovuti flussi informativi presso il Ministero della salute;
- d) promuove, d'intesa con gli enti locali singoli o associati, la realizzazione di canili municipali e la riqualificazione di quelli esistenti;
- e) promuove l'istituzione dei cimiteri per animali d'affezione per assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti e per garantire la tutela dell'igiene pubblica, la salute della comunità e dell'ambiente;
- f) promuove e incentiva la realizzazione da parte dei Comuni di aree verdi all'interno di parchi comunali recintate e opportunamente attrezzate riservate ai cani;
- g) favorisce l'impiego di unità cinofile lungo le coste per il potenziamento delle attività di salvamento;
- h) sostiene e promuove progetti e iniziative volti all'educazione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al rispetto dei diritti degli

animali, ad una corretta convivenza tra persone ed animali d'affezione, all'accoglienza ed alla buona tenuta degli stessi, percorsi di adozione consapevole degli animali ospiti dei canili, nonché dei cani e gatti senza padrone con accertata disabilità;

i) favorisce in collaborazione con gli enti locali singoli o associati, le ASL, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, le università, gli ordini veterinari provinciali, gli enti e le associazioni protezionistiche iscritte all'Albo o che hanno la personalità giuridica di ente morale, iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere per la protezione degli animali e per il controllo delle nascite ed il non abbandono, da svolgersi anche nelle scuole;

l) pubblica sul sito internet istituzionale l'elenco delle aree di accoglienza riservate agli animali d'affezione nei parchi e giardini pubblici, nelle spiagge in concessione attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate con l'indicazione dei servizi offerti;

m) definisce con regolamento, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità:

- 1) di conduzione degli animali d'affezione, di accesso nelle strutture ospedaliere, residenziali e semiresidenziali, sui mezzi di trasporto pubblico, nei luoghi aperti al pubblico, nei luoghi pubblici ivi comprese le spiagge;
- 2) per la classificazione delle tipologie, dei requisiti strutturali e di funzionamento delle strutture di ricovero degli animali d'affezione, nonché i criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti;
- 3) per la realizzazione e la gestione dei cimiteri degli animali d'affezione;
- 4) per l'apertura e la gestione degli allevamenti degli animali d'affezione, dell'attività di pensione, toelettatura ed aree di addestramento;
- 5) per l'apertura e la gestione delle attività di commercio degli animali d'affezione;
- 6) per i requisiti minimi per il servizio di ricovero e degenza dei cani vaganti da rispettare nella redazione dei capitolati tecnici delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento e la custodia degli animali d'affezione ed il relativo tariffario regionale per il servizio di affidamento e custodia degli animali d'affezione;
- 7) per l'erogazione delle attività di pronto soccorso dei servizi veterinari delle ASL per gli animali randagi prevedendo, se il personale medico veterinario dipendente risulti insufficiente, anche il ricorso temporaneo a collaborazioni interaziendali. Le prestazioni di Pronto Soccorso sono previste in modo da contenere e limitare al massimo lo spostamento e il trasporto di animali feriti, privilegiando strutture in loco che dispongono delle professionalità e delle strumentazioni necessarie alle erogazioni delle prestazioni;
- 8) per il riparto dei contributi di cui all'articolo 23 e l'erogazione degli indennizzi agli allevatori per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi di cui all'articolo 22;
- 9) per la valutazione del rischio dei cani di cui al registro indicato all'articolo 10, comma 4;
- 10) per il funzionamento dei registri tumori animali di cui all'articolo 7.

#### Art. 4

##### (Competenze dei Comuni)

#### 1. I Comuni singoli o associati provvedono:

a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. I canili municipali, se non gestiti dal Comune, sono affidati in gestione mediante procedure ad evidenza pubblica tramite l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 18



aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), con un rapporto qualità prezzo, nella misura percentuale di 70 per qualità e 30 per il prezzo, tenendo conto di tutte le caratteristiche elencate nella presente legge;

- b) a convenzionarsi, se il Comune è sprovvisto di canile municipale, con canili privati;
- c) ad assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi accalappiati nei canili sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle ASL;
- d) ad assicurare la direzione sanitaria dei canili pubblici tramite medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
- e) ad attivare il controllo del territorio sulla esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza tramite la polizia municipale, ai servizi veterinari delle ASL e comunicando contestualmente la disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la programmazione delle attività di cattura dei cani randagi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c); in assenza di tale disponibilità i servizi veterinari delle ASL provvedono in ogni caso ad assicurare trattamenti sanitari di primo e secondo livello;
- f) a realizzare aree di verde pubblico, recintate ed attrezzate, riservate ai cani;
- g) a dotare i comandi di polizia municipale di appositi lettori per microchip per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta identificazione e registrazione dei cani;
- h) ad emanare i regolamenti per la tutela e l'accesso degli animali d'affezione nei luoghi pubblici;
- i) a trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura regionale amministrativa competente e alla Presidenza della Regione i costi sostenuti nella precedente annualità per la gestione del randagismo e per il ricovero dei cani nei canili per le finalità di cui all'articolo 12;
- l) a esercitare le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 386100 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato) in materia di protezione degli animali d'affezione;
- m) a promuovere, in collaborazione con le associazioni animaliste, campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali d'affezione senza padrone, anche con accertata disabilità;
- n) a promuovere, in collaborazione con i servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti e con le associazioni iscritte all'Albo regionale, la cultura del possesso responsabile degli animali d'affezione, le attività di adozione consapevole di cui all'articolo 12, comma 5 e campagne di censimento dei cani padronali e dei gatti di proprietà presenti sul territorio per rendere capillare l'iscrizione alla Banca dati;
- o) a pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda inoltrata dal proprietario del cane, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, definendo le possibilità, i limiti e le modalità di partecipazione del proprietario del cane alle spese di mantenimento dello stesso.

## Art. 5

### (Competenze delle Aziende Sanitarie Locali)

1. I servizi veterinari delle ASL, nella stretta osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, provvedono a:

- a) predisporre ed effettuare piani di sorveglianza epidemiologica per prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico nei canili;

b) promuovere e attuare interventi mirati al controllo demografico dei cani randagi e delle colonie feline registrate, con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;

c) attivare il servizio di accalappiamento dei cani randagi per il successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui all'articolo 11, previo trattamento sanitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l). La cattura del cane randagio è effettuata da personale appositamente formato come previsto all'articolo 19 ed avviene con metodi non lesivi per l'incolumità dell'animale stesso;

d) assicurare la sterilizzazione, anche attraverso apposite convenzioni con medici veterinari liberi professionisti e la degenza post-operatoria dei cani randagi prima dell'inoltro ai canili o della loro reimmissione sul territorio di provenienza e dei gatti liberi delle colonie prima della loro reimmissione nelle stesse nonché dei gatti liberi non appartenenti a colonie prima della loro reimmissione sul luogo di ritrovamento;

e) effettuare il controllo sanitario dei canili pubblici e privati e di qualunque struttura che ospita animali d'affezione al fine di verificare la profilassi delle malattie infettive e le condizioni di benessere degli animali, l'idoneità igienico-sanitaria e la rispondenza ai criteri tecnico-costruttivi riportati nella presente legge mediante predisposizione di piani di controllo annuali;

f) attivare un pronto soccorso veterinario per le prestazioni di primo e secondo livello sanitario per i cani vaganti feriti e per i gatti liberi feriti, su chiamata diretta del cittadino che risponde delle dichiarazioni rese a motivo dell'intervento, ai sensi della normativa vigente, e provvedere, inoltre, alla registrazione dell'attività nello specifico sistema informativo regionale anche al fine dell'implementazione del Registro tumori di cui all'articolo 7;

g) implementare nella Banca dati i dati relativi all'iscrizione dei cani, gatti e furetti anagrafati contestualmente all'apposizione del microchip, le variazioni anagrafiche nelle quarantotto ore successive alla comunicazione di tali dati;

h) assicurare i necessari accertamenti sulle segnalazioni relative a inconvenienti igienico sanitari provocati dagli animali d'affezione;

i) provvedere al ritiro dai luoghi pubblici delle spoglie di animali d'affezione, alla verifica di eventuale tatuaggio o microchip, all'accertamento delle relative cause di morte, anche mediante l'ausilio di esami necroscopici, prima dell'invio agli impianti riconosciuti per il trattamento delle spoglie animali; provvedere, inoltre, alla registrazione delle attività nello specifico sistema informativo regionale anche al fine dell'implementazione del Registro tumori di cui all'articolo 7;

l) eseguire esami necroscopici su spoglie di animali d'affezione provenienti dai canili ove siano necessari per la valutazione delle cause di morte;

m) collaborare con la Regione, gli enti locali singoli o associati, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini veterinari provinciali, le università, gli enti e le associazioni protezionistiche iscritte all'Albo o che hanno la personalità giuridica di ente morale, le associazioni di settore e portatori di interesse, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione, rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite, il non abbandono e per la promozione delle adozioni.

2. Per la corretta attuazione delle attività di cui al comma 1, lettere b), d), f) e g), le ASL attivano apposite strutture sanitarie. Le prestazioni sanitarie di secondo livello, se necessario, possono essere erogate attraverso il ricorso al CRIUV. Il CRIUV affianca i competenti servizi veterinari delle ASL nel processo di adeguamento agli standard prestazionali di primo livello attraverso l'elaborazione di piani di adeguamento agli standard regionali in materia di igiene urbana veterinaria, corredati di cronoprogramma degli interventi.

3. E' istituito presso il CRIUV un numero verde regionale per segnalare la presenza di cani vaganti feriti e gatti liberi feriti sul territorio regionale. Le informazioni recepite presso il numero verde sono trasmesse al veterinario reperibile del servizio veterinario pubblico competente per territorio che attiva le procedure previste dalla presente legge.

#### Art. 6

##### (Banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione)

1. È istituita la Banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione, di seguito denominata Banca dati. La Banca dati è consultabile dagli organi di controllo delle ASL, dai Comuni, dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), dalle forze dell'ordine e dalle associazioni protezionistiche iscritte all'Albo regionale.
2. Il proprietario del cane residente nella Regione o domiciliato per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, iscrive il proprio cane alla Banca dati tramite il servizio veterinario della ASL territorialmente competente.
3. Il proprietario di un cane è tenuto ad iscriverlo alla Banca dati entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e, comunque, prima della sua cessione a qualunque titolo. I proprietari dei cani di età superiore ai due mesi non ancora identificati e registrati provvedono a far identificare e registrare i cani entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dichiarano obbligatoriamente la provenienza degli stessi con autocertificazione. Devono provvedere alla registrazione anche i proprietari dei cani già identificati mediante tatuaggio se non inseriti in Banca dati.
4. Il cane iscritto alla Banca dati è identificato con microchip a norma ISO compatibile.
5. Nella Banca dati sono annotati le generalità del proprietario, i dati identificativi del cane e il codice del microchip assegnato, gli interventi di profilassi e di polizia veterinaria nonché gli eventuali interventi effettuati, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 201, eseguiti sull'animale.
6. L'ASL competente per territorio, all'atto dell'iscrizione, compila una scheda identificativa in duplice copia nella quale sono riportati i dati di cui al comma 5. La copia di tale documento è rilasciata al proprietario unitamente alle informazioni sugli obblighi di legge.
7. L'applicazione del microchip, in quanto atto medico veterinario, è effettuata contestualmente all'iscrizione in Banca dati presso le strutture dell'ASL o a pagamento, presso veterinari liberi professionisti accreditati dalla Regione. L'applicazione del microchip presso le strutture delle ASL è gratuita, fatta eccezione per gli allevatori o proprietari di cani a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio che sono tenuti al pagamento delle tariffe stabilite nel tariffario regionale in vigore per l'applicazione del microchip e per i passaggi di proprietà. Le ASL destinano i proventi delle tariffe per l'incremento delle attività tese a incentivare l'adozione dei cani ricoverati nei canili municipali e convenzionati con i Comuni.
8. I veterinari liberi professionisti accreditati verificano in ogni caso la presenza del microchip identificativo del cane; nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, il proprietario o il detentore sono informati degli obblighi di legge e il medico veterinario, libero professionista accreditato, ha facoltà di impiantarli e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione al servizio veterinario.
9. I cani randagi catturati sul territorio comunale e i cani liberi accuditi sono registrati dall'ASL a nome del Sindaco del Comune di cattura. In caso di loro ricovero presso una struttura privata convenzionata il titolare della struttura ne risulta il detentore.

10. Il proprietario del cane è tenuto a segnalare per iscritto al servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente:
- a) la variazione della propria residenza o domicilio entro cinque giorni dall'evento;
  - b) il trasferimento di proprietà del cane entro cinque giorni dall'evento;
  - c) lo smarrimento, il furto o il ritrovamento del cane entro tre giorni dall'evento;
  - d) il decesso del cane, entro tre giorni dall'evento, nonché idonea documentazione di avvenuto smaltimento della carcassa (certificato di sepoltura o cremazione) secondo le vigenti norme;
  - e) la detenzione del proprio cane presso luogo diverso da quello dichiarato all'atto di iscrizione in Banca dati, in caso di permanenza superiore a venti giorni.
11. I servizi veterinari provvedono a registrare in Banca dati le variazioni di cui al comma 10 entro quarantotto ore dalla comunicazione del proprietario.
12. La registrazione in Banca dati di cani e gatti è effettuata da veterinari liberi professionisti accreditati dalla Regione, secondo le modalità applicative definite con delibera della Giunta regionale.
13. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione alla Banca dati i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
14. I proprietari di gatti e furetti, su base volontaria, richiedono l'identificazione e la contestuale registrazione del proprio animale nella Banca dati. L'applicazione del microchip è effettuata, a spese del proprietario, presso le strutture dell'ASL o presso il veterinario libero professionista accreditato. Per l'inserimento del microchip presso le strutture della ASL è applicata la tariffa stabilita nel tariffario regionale in vigore maggiorata del costo del microchip.
15. I gatti appartenenti alle colonie feline censite sono identificati dal servizio veterinario dell'ASL gratuitamente con il microchip all'atto della sterilizzazione e registrati nella Banca dati a nome del Sindaco del Comune competente per territorio.
16. Il proprietario di cane o gatto vende o cede il proprio animale:
- a) se identificato e registrato;
  - b) di età superiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli di età inferiore ai due mesi sono allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o da un medico veterinario libero professionista accreditato dalla Regione per l'accesso e la registrazione alla Banca dati.
17. È istituita, sul portale on line della Banca dati, la piattaforma informatica per favorire le adozioni dei cani randagi ricoverati nei canili nonché dei cani di proprietà di cui, previa verifica dei servizi veterinari delle ASL, risulta necessario il trasferimento per gravi, motivate e documentate ragioni per le quali il proprietario non può più prendersene cura.

#### Art. 7

##### (Registro Tumori Animali)

1. E' istituito, presso il CRIUV e le ASL, il Registro Tumori Animali (RTA) della Regione Campania.
2. I casi di tumore diagnosticati negli animali d'affezione nella Regione Campania sono soggetti a registrazione nel RTA.
3. Le informazioni che provengono dal RTA rappresentano il presupposto fondamentale per l'interscambio dei dati tra Registro Tumori dell'uomo e Registro Tumori degli animali previsto dall'articolo 6, comma 4, lettera g) della legge regionale 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Campania).

## Art. 8

## (Commissione per i diritti degli animali d'affezione)

1. È istituita, presso la struttura regionale competente, la Commissione per i diritti degli animali con i seguenti compiti:
  - a) promuovere azioni volte alla piena realizzazione dei diritti degli animali d'affezione in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti degli animali e alla normativa vigente in materia di tutela degli animali;
  - b) svolgere attività di studio, approfondimento e ricerca sulle tematiche della presente legge;
  - c) esprimere pareri, su richiesta degli organi regionali competenti, in ordine all'applicazione della normativa vigente;
  - d) proporre piani, programmi ed azioni per le materie inerenti la presente legge;
  - e) promuovere l'attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia, le iniziative di informazione, di comunicazione e di sensibilizzazione.
2. La Commissione è composta:
  - a) dall'Assessore al ramo o suo delegato che la presiede;
  - b) da un funzionario della struttura amministrativa competente in materia di tutela della salute, con funzioni di segretario;
  - c) da un medico veterinario dell'unità operativa dirigenziale prevenzione e sanità pubblica veterinaria;
  - d) da un dirigente veterinario del CRIUV;
  - e) da due medici veterinari in servizio presso le ASL della Regione Campania;
  - f) da tre medici veterinari liberi professionisti designati collegialmente dagli ordini provinciali dei medici veterinari, tra i quali un etologo, docente universitario;
  - g) da cinque rappresentanti delle associazioni protezioniste o animaliste iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 20;
  - h) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) regionale;
  - i) da un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) della Campania;
  - l) dal Garante regionale per i diritti degli animali;
  - m) da un rappresentante di associazioni di settore.
3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni. Il mandato dei componenti è espletato a titolo gratuito e non dà luogo all'attribuzione di alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente e rimborso spese.
4. La Commissione è convocata dal Presidente con cadenza trimestrale in via ordinaria; su richiesta motivata di almeno tre componenti, in via straordinaria. Le consultazioni della Commissione sono obbligatorie mentre i pareri non sono vincolanti.

## Art. 9

## (Responsabilità e doveri dei proprietari e dei detentori di animali d'affezione)

1. I proprietari e i detentori di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale del proprio animale e provvedono alla sistemazione e a fornire adeguate cure e attenzioni allo stesso, tenendo conto dei bisogni fisiologici e etologici secondo l'età, il sesso, la specie, la razza, la taglia e le condizioni di salute. In particolare sono tenuti a:
  - a) rifornire di acqua e cibo in quantità adeguata all'età e alla taglia;

- b) garantire le necessarie cure sanitarie e rieducative e un adeguato livello di benessere psicofisico ed etologico;
  - c) consentire un'adeguata possibilità di esercizio fisico e di socializzazione con i simili;
  - d) garantire l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità;
  - e) assicurare la regolare ed adeguata pulizia degli spazi di dimora;
  - f) assicurare la rimozione delle deiezioni dal suolo pubblico.
2. Il proprietario di un cane iscritto alla Banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione, di cui all'articolo 6, che per gravi e documentati motivi è impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può fare domanda al Sindaco del Comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane a un canile pubblico o convenzionato secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera o).
3. E' vietato detenere animali d'affezione alla catena o ad altro strumento di contenzione similare.

#### Art. 10

(Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità)

1. I cani e i gatti possono essere soppressi solo nei casi, con le modalità e dai soggetti previsti dalla normativa vigente. I cani di comprovata pericolosità sono trasferiti in idonea struttura e, comunque, sottoposti ad appositi percorsi di recupero comportamentale finalizzati alla stabilizzazione caratteriale dell'animale.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, è vietato:
- a) uccidere o cagionare agli animali d'affezione lesioni oppure sottoporli a sevizie, a fatiche, a privazioni o a lavori insopportabili per le loro caratteristiche fisiologiche ed etologiche, sia in modo occasionale che abituale;
  - b) somministrare agli animali d'affezione sostanze dopanti o vietate oppure sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi;
  - c) abbandonare animali d'affezione a qualsiasi titolo detenuti;
  - d) detenere gli animali d'affezione in condizioni incompatibili con la loro natura;
  - e) selezionare o incrociare cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
  - f) addestrare cani per esaltarne l'aggressività;
  - g) impiegare gli animali d'affezione in combattimenti o competizioni non autorizzate e in spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportano maltrattamenti o sevizie agli stessi;
  - h) sottoporre gli animali di affezione ad interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la recisione delle corde vocali e l'asportazione delle unghie. Gli animali d'affezione che presentano tali mutilazioni non possono essere commercializzati o esposti in fiere, mostre, gare di lavoro. Gli interventi sono consentiti solo per finalità curative e con modalità conservative documentate e certificate da un medico veterinario, che provvede contestualmente alla comunicazione alla ASL competente per la registrazione dell'intervento in Banca dati dell'anagrafe regionale. Tale certificato accompagna l'animale e deve essere esibito a richiesta delle autorità competenti;
  - i) lasciare gli animali d'affezione isolati o confinati;
  - l) utilizzare gli animali d'affezione come premio o regalo per giochi, feste, sagre, lotterie, sottoscrizioni o attività similari;

- m) cedere o vendere cani e gatti per qualunque tipo di sperimentazione, fatto salvo quanto previsto dalle legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;
- n) praticare l'accattonaggio con animali d'affezione;
- o) cedere o vendere animali d'affezione a minorenni;
- p) cedere o vendere cani e gatti per qualunque tipo di sperimentazione, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).

3. I Comuni e i servizi veterinari delle ASL e i veterinari liberi professionisti, nel rispetto delle ordinanze ministeriali in materia, per favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario al fine di consentire l'integrazione dell'animale nel contesto sociale, organizzano percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, n. 43271 (Percorsi formativi per i proprietari dei cani) avvalendosi della collaborazione degli ordini professionali dei medici veterinari, dei dipartimenti di medicina veterinaria delle università, delle associazioni veterinarie e di settore e delle associazioni di protezione animale. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri episodi di rischio, i Comuni, su indicazione dei servizi veterinari, individuano, nell'ambito della tutela dell'incolumità pubblica, i proprietari di cani che hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Per gli altri proprietari tali percorsi sono facoltativi. Le spese per i percorsi formativi sono sempre a carico del proprietario del cane.

4. I servizi veterinari delle ASL detengono il registro aggiornato di cani dichiarati a rischio elevato di aggressività a seguito di episodi di morsicature e aggressioni.

5. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 4 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano il guinzaglio e la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

#### Art. 11

##### (Canili municipali e canili privati)

1. La Regione, d'intesa con i Comuni singoli o associati, promuove la realizzazione dei canili municipali e la riqualificazione di quelli esistenti nonché la realizzazione di gattili sanitari per il ricovero di gatti feriti.

2. Il dimensionamento e il numero dei canili municipali è rapportato alla popolazione dei cani randagi presenti sul territorio stimata dai servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti.

3. L'attivazione dei canili pubblici o privati è subordinata alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da trasmettere allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente ai sensi della normativa vigente. Con successivo atto la Regione stabilisce le modalità di presentazione delle SCIA ed i criteri per calcolare la capacità recettiva massima delle strutture.

4. I canili municipali e privati sono realizzati e riqualificati, tenuto conto delle necessità fisiologiche ed etologiche degli animali e nel rispetto delle seguenti caratteristiche tecniche strutturali:

- a) un ambulatorio autorizzato a norma di legge;
- b) un locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti; spogliatoi, docce e servizi igienici per il personale addetto;
- c) un reparto contumaciale isolato, distinto in due aree separate rispettivamente destinate alla quarantena dei cani in arrivo ed all'isolamento di quelli ammalati, garantendo aree riscaldate;
- d) box adeguatamente attrezzati per la custodia dei cuccioli;

e) i box che accolgono un solo cane prevedono una zona coperta e una scoperta con un'area minima totale di:

- 1) due metri quadrati per cane di piccola taglia ossia cuccioli e cani di peso non superiore a 2 chilogrammi;
- 2) tre metri quadrati e mezzo per cane di taglia media, ossia cani di peso non superiore a 8 chilogrammi;
- 3) quattro metri quadrati e mezzo per cane di taglia grande, ossia cani di peso compreso tra 8 e 15 chilogrammi;
- 4) sei metri quadrati per cane di taglia gigante, ossia cani di peso superiore a 15 chilogrammi;

f) i box che accolgono più animali rispettano le caratteristiche e le misure di cui alla lettera e) proporzionalmente al numero e al tipo degli animali ivi ospitati e possono comprendere un'area in terra battuta;

g) i box, a garanzia della sicurezza degli altri cani e degli operatori, destinati ai cani mordaci o aggressivi;

h) un adeguato impianto di approvvigionamento idrico e un'adeguata recinzione di tutta la struttura. Le recinzioni esterne ed interne non devono presentare parti che possono arrecare ferite o danni agli animali e devono essere tenute sempre in perfette condizioni di manutenzione;

i) le aree di comune utilizzo per la ricreazione dei cani.

5. Il proprietario del canile presenta all'ASL territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di adeguamento alle indicazioni previste dal presente articolo.

6. I canili sono realizzati nel rispetto delle seguenti caratteristiche di gestione:

- a) garantiscono, salvo intervenute condizioni straordinarie della struttura, orari di accesso al pubblico interessato alle adozioni per sei giorni settimanali, cinque ore giornaliere, compresa un'apertura di almeno quattro ore di un giorno festivo o prefestivo. L'orario di apertura al pubblico è comunicato al Comune proprietario dei cani e al servizio veterinario ufficiale, nonché pubblicizzato sul sito dei citati enti e chiaramente visibile all'ingresso della struttura;
- b) nell'ambito della socializzazione inter e intra specifica, della formazione e dell'eventuale recupero di cani con problematiche comportamentali, comprendono nel proprio organico educatori e addestratori cinofili riconosciuti;
- c) nell'ambito della rieducazione e recupero, si possono avvalere di un medico veterinario comportamentista o di un medico veterinario esperto in etologia e i lavori sono puntualmente documentati e comprovati;
- d) si dotano di apposito portale web contenente le informazioni relative agli animali ospitati presso le strutture, garantendo ai Comuni l'accesso ventiquattro ore al giorno ai dati degli animali ospitati per proprio conto;
- e) dimostrano, documentano e comprovano, con piano e personale qualificato, la realizzazione di programmi e di iniziative finalizzati a incentivare le adozioni;
- f) garantiscono lo smaltimento delle carcasse nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

7. Il titolare del canile affida, con regolare contratto, la direzione sanitaria a un veterinario libero professionista. Il canile pubblico o privato deve avere un registro delle presenze del direttore sanitario o dell'eventuale sostituto.



8. I canili sono forniti di apposito registro vidimato dalla ASL di carico-scarico degli animali che contiene la descrizione degli animali, le informazioni sul microchip, sulla provenienza, sulla data d'ingresso, sulla destinazione e sulla data di uscita del cane o del decesso.
9. I cani ricoverati nei canili sono identificati con microchip e iscritti nella Banca dati all'atto del ricovero, secondo le modalità previste dall'articolo 6. Per il cane è prevista una scheda sanitaria individuale, completa di foto dell'animale al momento del ricovero, redatta dal direttore sanitario.
10. Le strutture di cui al presente articolo possono avere una recettività massima di trecentocinquanta animali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture esistenti che ospitano un numero di animali superiore a quello indicato non possono accoglierne altri.
11. I canili sono dotati di personale per il governo degli animali in numero adeguato, nella misura del rapporto personale/cane pari rispettivamente a uno/duecento, in possesso di qualificata formazione professionale in materia sufficiente a garantire la gestione e il mantenimento degli animali nel pieno rispetto del loro benessere.

## Art. 12

### (Controllo del randagismo)

1. Il cane catturato dal servizio veterinario dell'ASL è ospitato presso il canile ed è restituito al proprietario, se regolarmente identificato ai sensi dell'articolo 6, oppure se non identificato ma riconosciuto dal proprietario, previa identificazione ed iscrizione nell'anagrafe degli animali d'affezione e pagamento delle spese sostenute dall'ASL e dall'amministrazione comunale rispettivamente per la cattura ed il ricovero del cane presso il canile.
2. Il cane catturato e identificato, ai sensi dell'articolo 6, in caso di non rintracciabilità del proprietario ed a seguito di espletamento di tutte le procedure necessarie, relative alla notifica del ritrovamento effettuate dalla ASL di competenza, è reso disponibile per l'adozione, previo espletamento delle attività sanitarie di primo livello.
3. Il cane catturato e non reclamato è ospitato presso la struttura sanitaria dell'ASL di cui all'articolo 5, comma 2 per il tempo necessario all'espletamento delle prestazioni sanitarie di primo livello, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l). Il cane è iscritto nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune dove è stato catturato.
4. Il cane catturato e non reclamato, previo espletamento dei controlli sanitari di primo livello, può essere ceduto in affidamento temporaneo a privati oppure a enti o associazioni protezionistiche. Essi hanno l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 9. Trascorsi trenta giorni dalla cattura, i cani possono essere destinati all'adozione. L'affido avviene:
  - a) in forma temporanea, nel caso in cui non siano ancora trascorsi trenta giorni dall'accalappiamento. Gli affidatari si impegnano a restituire l'animale ai proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini;
  - b) in forma definitiva (adozione) quando siano trascorsi trenta giorni dall'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l'animale.
5. Gli animali dei canili ceduti ai privati o alle associazioni richiedenti sono anagrafati e sterilizzati prima della cessione. Nel caso di cessione di cuccioli di età inferiore ai sei mesi la cessione avviene con impegno scritto da parte del futuro adottante a provvedere alla sterilizzazione dell'animale una volta raggiunta l'età idonea all'intervento. La Regione, i Comuni, le associazioni protezionistiche riconosciute dalla Regione Campania, iscritte all'Albo regionale, i gestori di canili privati convenzionati con i Comuni possono provvedere a promuovere percorsi di adozione consapevole degli animali ospiti dei canili, con particolare riferimento agli animali con disabilità e cani con certificati problemi comportamentali. I Comuni, nella gestione delle attività di adozione si avvalgono della collaborazione delle associazioni protezionistiche iscritte all'Albo regionale, anche

quando il servizio di mantenimento e custodia è affidato a privati. Il percorso di adozione prevede garanzie di benessere, di buon trattamento e di corretta custodia dell'animale affidato. Le adozioni dei cani dalle strutture pubbliche e private possono avere solo la finalità di trasferimento definitivo in una famiglia. E' vietata l'adozione, in qualsiasi forma, finalizzata a stalli o trasferimenti in altre strutture di transito.

6. In nessun caso i cani vaganti o presenti nelle strutture o i gatti presenti nelle colonie feline possono essere ceduti a Paesi la cui normativa sui maltrattamenti degli animali di affezione e sul loro utilizzo per finalità di sperimentazione scientifica contrasta con la legislazione italiana. Il divieto è esteso anche ai Paesi che non dispongono di un'anagrafe degli animali d'affezione obbligatoria.

#### Art. 13

##### (Disciplina dei cani liberi accuditi)

1. Al cane si riconosce il diritto di essere animale libero, se si accerta la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose. I Comuni provvedono a disciplinare le condizioni per il riconoscimento di cani liberi accuditi.
2. Il servizio veterinario dell'ASL, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e dell'articolo 672 del codice penale, su proposta delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 20 o dei cittadini, accerta le condizioni per il riconoscimento dei cani liberi accuditi e le comunica al Sindaco competente che riconosce i cani idonei, informandone la cittadinanza con avviso pubblico.
3. I cani liberi accuditi, a seguito del riconoscimento, sono sterilizzati dal servizio veterinario della ASL competente per territorio o da medici veterinari convenzionati.
4. I cani liberi accuditi sono iscritti nella Banca dati a nome del Sindaco del Comune che ne ha effettuato il riconoscimento e l'associazione proponente ne ha cura per l'accudimento.
5. Il cane libero accudito, dopo la sua sterilizzazione e il relativo censimento, è reintrodotta nella zona esatta da dove è stato prelevato.
6. È vietato a chiunque e per qualsiasi motivo spostare su altri territori cani dichiarati liberi accuditi dal Comune di appartenenza.

#### Art. 14

##### (Protezione dei gatti in libertà)

1. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle Istituzioni.
2. È vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro territorio i gatti che vivono in libertà o le colonie feline.
3. Le colonie feline sono censite e monitorate dal servizio veterinario ASL che redige e aggiorna la mappatura con registrazione nei sistemi informatici regionali della colonia felina censita. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere.
4. I gatti in libertà possono essere soppressi solo nei casi previsti dalla normativa vigente.
5. Le colonie feline possono essere gestite da cittadini o dalle associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 20, cui compete, in occasione dei piani di sterilizzazione previsti dal Comune, il compito di prelevare gli animali, trasportarli all'ASL per la sterilizzazione e rimmetterli nella colonia di provenienza. I cittadini e le associazioni che gestiscono colonie feline monitorano il numero dei gatti delle colonie in gestione, le loro condizioni di salute e sopravvivenza, avvalendosi dell'opera di medici veterinari e garantiscono una corretta igiene ambientale dei luoghi di permanenza della

colonia. E' fatto obbligo a coloro che accudiscono le colonie di garantire la pulizia e il decoro delle aree adibite alle attività necessarie alla tutela delle stesse.

6. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi e documentate necessità delle colonie stesse. Lo spostamento ad altro sito idoneo all'accoglienza dei gatti è autorizzato dal Sindaco, previo parere del servizio veterinario pubblico.

7. I Comuni singoli o associati possono dedicare aree all'accoglienza dei gatti liberi che non possono essere reintegrati nelle colonie di appartenenza per accertati problemi fisici, a seguito di prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).

8. I gatti che vivono in libertà, anche se non appartenenti a colonie dichiarate, sono sterilizzati dal servizio sanitario dell'ASL, anche con la collaborazione di medici veterinari convenzionati. I gatti liberi o appartenenti a colonie, una volta sterilizzati, sono identificati mediante apposizione di microchip, iscritti in Banca dati e intestati al Sindaco del Comune di cattura.

#### Art. 15

##### (Accesso dei cani alle spiagge)

1. L'accesso dei cani alle spiagge pubbliche è consentito secondo quanto previsto dall'elenco delle aree di accoglienza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l).
2. I Comuni costieri possono individuare, entro il 30 aprile di ciascun anno, le spiagge in cui è vietato l'accesso ai cani, prevedendo, comunque, un tratto adeguato di spiaggia per il quale è consentito l'accesso secondo quanto previsto da apposito regolamento.
3. I concessionari o i gestori che intendono limitare l'accesso dei cani alle spiagge in concessione, entro il 31 gennaio di ogni anno, inoltrano richiesta di autorizzazione ai Comuni e, in caso di accoglimento dell'istanza, espongono l'avviso con il numero di protocollo dell'ordinanza autorizzativa.

#### Art. 16

##### (Trasporto degli animali d'affezione)

1. Il trasporto e la custodia degli animali d'affezione avvengono con mezzi di trasporto e contenitori adeguati alla specie e alla dimensione degli animali tali da consentire i controlli e garantire il benessere degli animali trasportati.
2. Ad ogni trasporto si applicano le disposizioni vigenti in materia di benessere animale e il conducente:
  - a) assicura un'adeguata aerazione del veicolo;
  - b) assicura la corretta climatizzazione della vettura lungo il tragitto.
3. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo o rimorchio o altro mezzo di contenzione per un periodo di tempo prolungato.

#### Art. 17

##### (Allevamento degli animali d'affezione)

1. Fermo restando il rispetto della normativa sanitaria vigente, l'attivazione delle strutture destinate al ricovero, all'allevamento, al commercio, alla pensione, alla toelettatura, all'addestramento degli animali d'affezione è subordinata alla presentazione di una SCIA al SUAP del Comune territorialmente competente.

## Art. 18

## (Obblighi degli allevatori di cani e gatti e dei commercianti di animali d'affezione)

1. Gli allevatori di cani e gatti, i commercianti di animali d'affezione, i titolari di attività di pensione, di toelettatura, nonché di aree di addestramento sono tenuti all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1. I soggetti suindicati o loro delegati hanno l'attestazione di qualificata formazione professionale in materia per la gestione e il mantenimento degli animali nel pieno rispetto del loro benessere.
2. Gli allevatori e i commercianti di animali d'affezione non possono:
  - a) esporre animali nelle vetrine o all'esterno del punto di vendita o dell'allevamento;
  - b) cedere o vendere animali ai minori;
  - c) effettuare il commercio di animali in forma ambulante.
3. Gli allevatori e i commercianti di animali d'affezione hanno un apposito registro di carico e scarico degli animali, vidimato dall'ASL, presso l'esercizio o l'allevamento che rendono disponibile al controllo degli organi preposti.
4. Gli allevatori ed i commercianti di cani e gatti a scopo di commercio, di cui ai commi 2 e 3, hanno l'obbligo di:
  - a) possedere idoneo sistema per la lettura del microchip, vendere o cedere gli animali soltanto se identificati e registrati in Banca dati, se previsto, e previa certificazione di buona salute rilasciata, all'atto della vendita, da un medico veterinario;
  - b) notificare il trasferimento di proprietà del cane e del gatto, entro dieci giorni dalla cessione o vendita, alla ASL territorialmente competente per sede di esercizio commerciale;
  - c) individuare un medico veterinario di riferimento quale direttore sanitario dell'attività;
  - d) comunicare al servizio veterinario ASL l'avvenuta cessazione dell'attività unitamente all'elenco degli animali invenduti con l'indicazione della loro destinazione entro dieci giorni dall'evento.
5. I commercianti di cani e gatti in possesso di specifica autorizzazione dell'Ufficio veterinario del Ministero della salute per gli adempimenti comunitari (UVAC) sono tenuti, previo accreditamento presso la regione Campania alla pre-registrazione dei cani e gatti di provenienza comunitaria nella Banca dati regionale entro quarantotto ore dall'arrivo degli animali.

## Art. 19

## (Formazione)

1. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del piano di formazione professionale, organizza in collaborazione con le ASL, le università, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini professionali, i soggetti accreditati alla formazione e le associazioni protezioniste iscritte all'Albo regionale o riconosciute enti morali, corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene urbana veterinaria da svolgersi sul territorio regionale destinati a:
  - a) personale veterinario delle ASL;
  - b) personale dei competenti uffici comunali nonché della polizia municipale;
  - c) medici veterinari e direttori sanitari dei canili;
  - d) guardie zoofile di associazioni protezionistiche di cui all'articolo 20, per le quali è stilato un apposito programma di formazione e aggiornamento relativo alle procedure e competenze, alle funzioni di pubblico ufficiale, alla tutela penale degli animali, all'accertamento delle sanzioni amministrative;

- e) titolari di canili, allevamenti e pensioni per animali e toelettature, possessori di cani e gatti a scopo di commercio;
  - f) personale addetto alla cattura, al soccorso ed alla custodia dei cani e dei gatti.
2. La Regione promuove, altresì, iniziative di formazione per la protezione degli animali, nonché progetti e iniziative rivolte alla sensibilizzazione dei giovani in età scolare e dell'opinione pubblica.

#### Art. 20

(Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo)

1. È istituito presso la Giunta regionale, l'Albo delle associazioni per la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo.
2. Le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno richiesta di iscrizione all'Albo di cui al comma 1, sono costituite con atto pubblico, hanno come precipua finalità statutaria la tutela degli animali d'affezione e operano nella Regione da almeno tre anni.
3. Per l'iscrizione all'Albo, le associazioni presentano domanda al Presidente della Giunta regionale per il tramite della ASL competente territorialmente per sede legale, corredata da:
  - a) copia dell'atto costitutivo;
  - b) statuto da cui si evince l'assenza di lucro e che la finalità principale è la prevenzione del randagismo e la protezione degli animali;
  - c) bilancio dell'anno in corso;
  - d) previsione di bilancio dell'anno successivo;
  - e) relazione documentata dell'attività esercitata nonché dell'efficienza, organizzativa ed operativa, certificata dal servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente per sede di attività.
4. Le associazioni, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, presentano alla Regione, per il tramite della ASL competente sulla sede legale o sulla sede operativa per le associazioni nazionali, un rendiconto annuale delle attività svolte in collaborazione con il servizio veterinario dell'ASL competente. L'associazione è cancellata dall'Albo in assenza di attività, certificata dall'ASL.
5. La Regione può erogare alle associazioni iscritte all'Albo contributi annuali per la realizzazione di progetti operativi specifici relativi alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, alla tutela e alla protezione degli animali d'affezione.
6. Le associazioni presentano, entro il 30 luglio e il 30 gennaio di ogni anno, un rendiconto semestrale sullo stato di attuazione dei singoli progetti finanziati.

#### Art. 21

(Guardie zoofile)

1. La vigilanza e l'applicazione della presente legge è affidata alle:
  - a) guardie zoofile volontarie regionali;
  - b) guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 189/2004.
2. Le guardie zoofile volontarie regionali sono nominate dal Presidente della Giunta, su proposta delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 20, per un limite massimo del 10 per cento degli iscritti all'associazione richiedente e svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in conformità al regolamento regionale vigente.

3. Sono nominati guardie zoofile regionali coloro che sono in possesso di un attestato di idoneità, valido dieci anni, rilasciato a seguito di partecipazione a un corso di formazione o di aggiornamento, autorizzato dalla Regione Campania ai sensi dell'articolo 19.
4. Le guardie zoofile regionali volontarie partecipano a corsi di aggiornamento entro e non oltre il decimo anno di validità dell'attestato di idoneità, pena la revoca della qualifica.
5. Il trasferimento delle guardie zoofile regionali volontarie tra le associazioni di cui all'articolo 20 deve essere comunicato dal legale rappresentante dell'associazione di destinazione alla struttura regionale competente per la necessaria voltura del decreto di nomina.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispose un apposito regolamento recante la disciplina delle attività delle guardie zoofile regionali.

#### Art. 22

(Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvaticiti)

1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera dei cani randagi o inselvaticiti, accertate e certificate dai servizi veterinari delle ASL, in misura pari al valore medio di mercato, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro alla sanità 20 luglio 1989, n. 298 (Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali) ridotto del 20 per cento.
2. Le modalità di liquidazione dell'indennità di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 23

(Contributi regionali)

1. La Regione eroga, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi per la realizzazione degli obiettivi della presente legge, attribuendo priorità decrescente ai progetti presentati nell'ordine da Comuni capoluoghi di provincia, da Comuni associati e Comuni singoli, da ASL e da associazioni protezionistiche iscritte all'Albo regionale.
2. La Regione eroga contributi finalizzati:
  - a) agli enti locali per attuare, prioritariamente, piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, nonché il risanamento e la costruzione dei canili municipali, come previsto dalla normativa vigente;
  - b) alle ASL per il potenziamento delle strutture sanitarie deputate all'erogazione delle prestazioni di primo e secondo livello, nonché per l'istituzione ed il funzionamento del numero verde regionale di cui all'articolo 5, comma 3;
  - c) alle associazioni protezionistiche iscritte all'Albo regionale per la realizzazione di progetti operativi di cui all'articolo 20, comma 5.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri, le modalità ed i termini per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

#### Art. 24

(Istituzione del Garante regionale dei Diritti degli Animali)

1. E' istituito, presso il Consiglio Regionale della Campania, il Garante regionale dei Diritti degli Animali, di seguito denominato Garante, per assicurare sul territorio regionale, il benessere degli animali e una migliore convivenza con la collettività umana. Il Garante svolge la propria attività in

piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'applicazione, su tutto il territorio regionale, della Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978, presso la sede dell'Unesco a Parigi, nonché sulla normativa statale, regionale, locale, dell'Unione europea ed internazionale vigente in materia di tutela e degli animali;
- b) promuove, in sinergia con la Commissione di cui all'articolo 8, campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme statali, regionali, locali, dell'Unione Europea ed internazionali con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
- c) riceve segnalazioni e reclami da chiunque è a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali e rappresenta alle amministrazioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che li determinano;
- d) promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione ed al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza e formula proposte per la elaborazione di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
- e) individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
- f) cura rapporti di scambio, studio e ricerca con i Garanti degli animali istituiti nei Comuni della Campania, nonché con altri organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali.

3. Il Garante è scelto tra persone di notoria indipendenza e di comprovata professionalità, competenza ed esperienza nel settore dei diritti degli animali, attuando le procedure di evidenza pubblica previste dalla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania).

4. Il Garante è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale a seguito di elezione da parte del Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Consiglio regionale, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, può revocare il Garante per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge o per totale inattività.

5. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

6. Al Garante si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (Campania zero – Norme per una Campania equa, solidale e trasparente in materia di incompatibilità) ed inoltre è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica.

7. Il mandato del Garante è espletato a titolo gratuito e non dà luogo all'attribuzione di alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente e rimborso spese.

8. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L'ufficio di Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane e strutturali, nell'ambito della dotazione organica e strumentale del Consiglio regionale, senza ulteriore aggravio di spesa.

## Art. 25

## (Sanzioni amministrative)

1. Alle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale ed in concorso con eventuali reati:
  - a) per la violazione di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 8 e 10 da euro 100,00 a euro 600,00;
  - b) per la violazione di cui all'articolo 6, comma 16 da euro 150,00 a euro 900,00;
  - c) per la violazione di cui all'articolo 9, comma 1 da euro 50,00 a euro 300,00;
  - d) per la violazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), o) e comma 5 da euro 500,00 a euro 3.000,00;
  - e) per la violazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera n), da euro 150,00 a euro 600,00;
  - f) per la violazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera m), da euro 5.000,00 a euro 30.000,00;
  - g) per la violazione di cui all'articolo 17, comma 1 da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
  - h) per la violazione di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 4, e 5 da euro 500,00 a euro 3.000,00;
  - i) per la violazione delle disposizioni regolamentari adottate, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m) numero 1 da euro 100,00 a euro 600,00; numeri 2, 3, 4, 5 da euro 500,00 a euro 3.000;
  - l) per le violazioni di cui all'articolo 14, comma 2, da euro 150,00 a euro 900,00.
2. Le Autorità competenti alla rilevazione e contestazione degli illeciti sono i servizi veterinari delle ASL, le Polizie municipali nonché gli altri soggetti di cui all'articolo 13, comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. La Regione Campania rappresenta l'Autorità prevista dall'articolo 18 della legge 689/1981 competente ad irrogare le sanzioni mediante ordinanze o ingiunzioni.
4. La Regione Campania è l'Ente cui destinare i proventi contravvenzionali delle violazioni. Le somme incassate, al netto delle spese sostenute, sono destinate al miglioramento dell'efficienza dei controlli ufficiali previsti dalla presente legge.

## Art. 26

## (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare i maltrattamenti degli animali d'affezione ed il randagismo.
2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare permanente competente in materia una relazione biennale contenente risposte documentate ai seguenti quesiti:
  - a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti incaricati dell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
  - b) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e della correlata salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;
  - c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno collaborato nell'espletamento delle funzioni loro demandate ai sensi della presente legge;
  - d) quale è stato l'andamento dell'attività sanzionatoria prevista dalla legge;
  - e) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel biennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale;



f) quali sono stati i costi sostenuti dai soggetti pubblici coinvolti nella gestione del fenomeno del randagismo, monitorati dal CRIUV.

3. La copia della relazione di cui al comma 2 è inviata per conoscenza alla Commissione per i diritti degli animali di cui all'articolo 8, che può trasmettere alla Commissione consiliare permanente competente in materia un parere non vincolante.

#### Art. 27

(Abrogazione)

1. La legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) è abrogata.

#### Art. 28

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, pari ad euro 1.275.000,00, si provvede per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, a valere sulle risorse della Missione 13, Programma 7, Titolo 2 per euro 25.000,00 e Missione 13, Programma 1, Titolo 1, per euro 400.000,00 del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2019 – 2021 della Regione Campania.

#### Art. 29

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

### Lavori preparatori

Testo unificato, assegnato alla V Commissione consiliare permanente per l'esame, per effetto dell'unificazione dei seguenti testi:

- “Modifiche alla legge regionale n. 16 del 24 novembre 2001 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)” ad iniziativa dei Consiglieri Cirillo, Malerba, Cammarano, Ciarambino, Muscarà, Saiello e Viglione, depositato in Consiglio regionale in data 30 novembre 2016 ed acquisito al n. 384 del registro generale;
- “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto degli animali d'affezione, a favorirne il benessere e a garantire la corretta relazione uomo-animale” ad iniziativa della Giunta regionale – Presidente De Luca, depositato in Consiglio regionale in data 7 dicembre 2016, dove ha acquisito il n. 389 del registro generale;
- “Tutela e benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo” ad iniziativa del Consigliere De Pascale, depositato in Consiglio regionale in data 13 dicembre 2016, dove ha acquisito il n. 390 del registro generale.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 marzo 2019.

#### Note

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).*

#### Note all'articolo 1.

##### Comma 1.

*Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6: "Statuto della Regione Campania".*

*Articolo 8: "Obiettivi".*

*Comma 1, lettera s): "1. La Regione promuove ogni utile iniziativa per favorire:*

- s) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e del patrimonio rurale; la tutela degli ecosistemi e della biodiversità; la difesa della vita delle piante e il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali come previsti dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria;"

#### Note all'articolo 3.

##### Comma 1, lettera a).

*Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 882/2004/CE: "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali".*

*Articolo 41: “Piani di controllo nazionali pluriennali”.*

*“Al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali e dell'articolo 45 del presente regolamento, ciascuno Stato membro elabora un unico piano integrato di controllo nazionale pluriennale.”.*

**Note all'articolo 4.**Comma 1, lettere a) e l).

*Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: "Codice dei contratti pubblici".*

*Articolo 83: "Criteri di selezione e soccorso istruttorio".*

"1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:

- a) i requisiti di idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 14.

3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

- a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
- b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
- c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del

fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.

6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure, d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all'articolo 84 nonché quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5.

8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti reputazionali alla base del rating di

impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa."

*Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979: "Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato".*

*Articolo 3: "3. È attribuita ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico."*

#### **Note all'articolo 6.**

##### Comma 1.

*Legge 20 luglio 2004, n. 189: "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".*

*Articolo 6: "Vigilanza".*

*Comma 2: "2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute."*

#### **Note all'articolo 7.**

##### Comma 3.

*Legge Regionale 10 luglio 2012, n. 19: "Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania".*

*Articolo 6: "Coordinamento delle attività del Registro Tumori della Regione Campania".*

*Comma 4, lettera g): "4. Il Centro di coordinamento provvede:*

- g) a comparare i dati del Registro Tumori umano con i dati del Registro Tumori animali istituito presso il Centro di Riferimento regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV)".*

#### **Note all'articolo 13.**

##### Comma 2.

*Codice Penale*

*Articolo 672: "Omessa custodia e mal governo di animali".*

“Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258.

Alla stessa sanzione soggiace:

1. chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2. chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.”.

### **Note all'articolo 21**

#### Comma 1.

*Legge 20 luglio 2004, n. 189* già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

*Articolo 6, comma 2* già citati nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

### **Note all'articolo 22**

#### Comma 1.

*Decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 20 luglio 1989, n. 298*: "Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”.

*Articolo 2*: "1. Per gli animali appartenenti alle specie equine, bufaline, suine, ovine, caprine, cunicole, il valore di mercato riferito alla data dell'ordinanza di abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo I.S.M.E.A., istituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1987, n. 278.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 viene individuato il valore di mercato per gli avicoli abbattuti e per l'abbattimento di famiglie di api o di pesci da acquacoltura.”.

### **Note all'articolo 24**

#### Comma 1.

*Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 24*: "Campania Zero - Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità”.

*Articolo 4*: "Campania trasparente”.

"1. Alle nomine o designazioni negli enti, agenzie regionali e società partecipate dalla Regione, aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere si applica la normativa statale vigente in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Sono abrogati gli articoli 4 e 11 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania) e, in

conseguenza, sono abrogati:

- a) il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania);
- b) il comma 4 dell'articolo 22 e il comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002);
- c) il comma 12 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004).

6. I direttori generali delle agenzie di emanazione regionale ed i direttori generali delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, all'atto della nomina, consegnano lo stato del proprio patrimonio, comprensivo delle eventuali partecipazioni societarie.

7. I dipendenti o dirigenti della Regione, rinviati a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione, sono assegnati ad uffici regionali dove non sono previsti centri di spesa.

8. Sono abrogati i commi 32 e 33 dell'articolo 31 della legge regionale n. 1/2007.

9. È abrogato il comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale n. 7/2010.

10. Al fine di garantire trasparenza attraverso il principio della rotazione degli incarichi, le nomine dei componenti la commissione Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d'Incidenza (VI) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono effettuate ogni ventiquattro mesi e non possono essere confermate alla scadenza. I componenti della commissione sono nominati alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento alla composizione della commissione VIA le presenti disposizioni si applicano anche ai funzionari e dirigenti dell'assessorato alle attività produttive Area generale di coordinamento 12 Sviluppo economico, Settore 04 Regolazione dei mercati, Servizio 03 Mercato energetico regionale, Energy management che gestiscono le attività connesse alle "conferenze di servizio" e competenti al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

11. Le economie derivanti dall'applicazione della presente legge non possono finanziare ulteriori spese. La mancata applicazione delle disposizioni previste dalle leggi regionali, salvo eventuali responsabilità di tipo amministrativo contabile o penale, costituisce per dirigenti, funzionari e responsabili dei procedimenti elemento negativo ai fini della valutazione degli obiettivi individuali, mentre per i privati la perdita, a seguito di comunicazione di avvio del procedimento, di qualsiasi diritto possa discendere direttamente o indirettamente dalle norme violate."

### **Note all'articolo 25**

#### Commi 2 e 3.

*Legge 24 novembre 1981, n. 689: "Modifiche al sistema penale".*

*Articolo 13, comma 4: "Atti di accertamento".*

"All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale."

*Articolo 18: "Ordinanza-ingiunzione".*

"Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17

scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.”.



**L. R. Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 47****Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione.**

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 167/6 del 3 dicembre 2013](#), pubblicata nel BURA 27 dicembre 2013, n. 127 Speciale ed entrata in vigore il 28 dicembre 2013)

---

Testo vigente  
(in vigore dal 28/12/2013)

---

Art. 1  
Finalità

1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo - animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi, l'educazione al loro rispetto, gli interventi per la prevenzione ed il controllo del randagismo anche nei confronti dei gatti in libertà.
2. Sono disciplinati altresì il trasporto, la detenzione, il controllo demografico, la prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo, delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali.
3. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie degli animali o che siano contrari alla loro attitudine naturale e dignità.
4. Anche l'animale morto o soppresso deve essere trattato con rispetto.

Art. 2  
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
  - a) Allevamento commerciale: struttura dove vengono detenuti cani e gatti in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
  - b) Anagrafe degli animali da affezione: registro informatizzato della popolazione canina regionale, redatto in base al codice di identificazione (microchip);
  - c) Animale da affezione: animale domestico e non, che stabilmente od occasionalmente convive con l'uomo, mantenuto per compagnia e che può svolgere attività utili all'uomo, con esclusione degli animali impiegati nelle produzioni zootecniche o appartenenti alle specie di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione;
  - d) Animale randagio: animale appartenente alle specie considerate di affezione che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo;
  - e) Associazione protezionistica: associazione di cittadini costituita, con atto pubblico, senza scopo di lucro, iscritta all'apposito Albo regionale, avente per obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e la collaborazione con gli altri Enti individuati dalla presente legge, ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e protezione degli animali di affezione;

- f) Attività di toelettatura: esercizio commerciale, dove l'animale staziona per il solo tempo necessario all'esercizio delle operazioni di toelettatura;
- g) Autorità sanitaria locale: il Sindaco;
- h) Cane pericoloso: cane che mette in pericolo l'integrità fisica e/o psichica di un essere umano o di altro essere vivente, cane od altro animale;
- i) Centro di addestramento: struttura dove gli animali vengono detenuti temporaneamente per fini di addestramento;
- j) Colonia felina: gruppo di gatti in libertà che frequentano abitualmente lo stesso luogo;
- k) Detentore: qualunque persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, a qualsiasi titolo, di un animale da affezione;
- l) Gattaro: gestore delle colonie feline;
- m) Gatto in libertà: gatto che non ha un proprietario o detentore a qualsiasi titolo;
- n) Identificazione: processo di riconoscimento dell'animale attraverso l'inserimento di un transponder;
- o) Medico Veterinario Libero Professionista Riconosciuto: Medico Veterinario L.P. iscritto all'Albo dei "veterinari riconosciuti" della Regione Abruzzo;
- p) Negozio di vendita animali: esercizio commerciale, dove gli animali oggetto della compravendita possono essere detenuti in esposizione per un periodo limitato della giornata;
- q) Pensione per animali: struttura dove il privato cittadino lascia temporaneamente in custodia il proprio animale;
- r) Proprietario: qualunque persona fisica o giuridica responsabile e che detiene stabilmente un animale d'affezione;
- s) Servizio Veterinario ASL: i Servizi veterinari di Sanità animale e i Servizi veterinari di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- t) Strutture commerciali: Allevamenti commerciali, negozi di vendita, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione domestici, attività di toelettatura;
- u) Strutture di ricovero: canili sanitari, rifugi, asili;
- v) Strutture veterinarie private: studi veterinari, ambulatori veterinari, cliniche veterinarie, ospedali veterinari.

## TITOLO I COMPETENZE

### Art. 3

Programma di prevenzione del randagismo e costruzione di strutture di ricovero

1. La Giunta regionale, sentite anche le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, adotta il programma di prevenzione del randagismo.
2. Il programma, oltre agli interventi di cui al comma 4 dell'[art. 3 della Legge 281/1991](#), stabilisce annualmente i criteri di priorità nell'utilizzazione degli stanziamenti.
3. La Giunta regionale stila un rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

### Art. 4

Servizio veterinario A.S.L.

1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio Veterinario di Sanità animale di ogni ASL o, ove prevista l'Unità Operativa addetta alla prevenzione e controllo del randagismo, svolge, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:
  - a) provvede alla tenuta dell'anagrafe degli animali d'affezione, curandone l'aggiornamento;
  - b) collabora con Regione, Comuni ed altre Istituzioni pubbliche presenti nel territorio, Enti ed Associazioni protezionistiche e venatorie, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
  - c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento e/o dell'avvenuta cattura e del luogo ove si trova;
  - d) effettua - previa identificazione - le operazioni di anagrafe, i controlli sanitari, le sterilizzazioni, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nei canili sanitari;
  - e) esegue la sorveglianza epidemiologica nei confronti delle Leishmaniosi e di altre zoonosi, secondo piani predisposti d'intesa con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise e dai competenti organi regionali;
  - f) dispone dei fondi assegnati;
  - g) effettua la vigilanza veterinaria sui ricoveri o strutture gestiti da Enti, Associazioni protezionistiche e da privati;
  - h) dispone ogni altro intervento che si renda necessario, ivi compreso il ricovero e la custodia dei cani non reclamati e dei quali non sia possibile la cessione a terzi;
  - i) effettua il controllo demografico della popolazione canina e felina vagante senza proprietario, attraverso metodi chirurgici o farmacologici scientificamente e tecnologicamente avanzati, che tengano conto della salute degli animali;

l) si avvale, per gli adempimenti di competenza, del supporto dei medici veterinari liberi professionisti riconosciuti, e della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo, nei limiti e con le modalità previste dalle norme e dai competenti organi regionali;

m) attiva, in caso di morsicatura o aggressione, un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario, stabilendo le relative misure di prevenzione e un eventuale intervento terapeutico comportamentale.

2. Oltre alle normali funzioni di competenza il Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni zootecniche di ogni ASL, svolge, in attuazione della presente legge i seguenti compiti:

a) effettua attività di vigilanza e controllo sul benessere animale all'interno delle strutture di ricovero e delle strutture commerciali;

b) rilascia pareri di competenza per le autorizzazioni sanitarie riguardanti strutture di ricovero e strutture commerciali;

c) rilascia le autorizzazioni agli esercenti degli autotrasporti.

3. La Regione, nell'ambito del Sistema Informativo Veterinario Regionale, riceve dalle singole A.S.L. i dati relativi all'anagrafe canina, trattandoli nel rispetto delle attuali norme sulla privacy.

4. La Regione provvede all'adozione di tutte le misure volte ad implementare la Banca Dati Regionale ed il suo collegamento con la Banca Dati Nazionale.

#### Art. 5 Comuni

1. I Comuni sono responsabili di tutti i cani e gatti vaganti senza proprietario presenti o, comunque, rinvenuti nel territorio di propria competenza.

2. I Comuni svolgono, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:

a) istituiscono un fondo speciale, vincolato al finanziamento della lotta al randagismo, nel quale confluiscono anche i proventi derivanti dalle sanzioni di cui alla presente legge;

b) identificano sul territorio comunale tutti i possessori di cani ai fini dell'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina;

c) richiedono l'intervento del Servizio Veterinario della ASL per la cattura dei cani vaganti presenti o rinvenuti sul loro territorio;

d) individuano le strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile rifugio, sul proprio territorio, provvedendo al risanamento dei canili comunali già esistenti e/o alla costruzione di nuovi, in forma singola o associata con altri Comuni, con la Provincia o con le Comunità Montane, o stipulando convenzioni con proprietari di asili per cani situati nel territorio della Provincia o Provincia contigua, se più vicini;

e) adottano tutte le iniziative volte ad incentivare l'adozione dei cani di loro proprietà detenuti nelle strutture di ricovero e garantiscono la presenza delle Associazioni di volontariato per la promozione delle adozioni;

- f) provvedono allo smaltimento delle spoglie dei cani di loro proprietà deceduti nelle strutture di ricovero e dei cani e gatti randagi rinvenuti morti sul territorio di competenza;
- g) effettuano attività di vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla presente legge attraverso il Corpo di Polizia Locale;
- h) realizzano campagne informative sugli obiettivi e sulle modalità di attuazione della presente legge, avvalendosi anche della collaborazione dei Servizi Veterinari della ASL, degli Ordini Provinciali dei Medici veterinari, delle Associazioni protezionistiche, dei Medici Veterinari Liberi Professionisti riconosciuti;
- i) predispongono sportelli comunali per l'anagrafe canina e per i diritti animali;
- l) collaborano con Regione, ASL competenti per territorio, Ordini Provinciali dei Medici veterinari, e Medici Veterinari Liberi Professionisti riconosciuti nei progetti finalizzati alla sterilizzazione, al controllo delle zoonosi ed all'incremento delle iscrizioni all'anagrafe dei cani e/o gatti di proprietà;
- m) identificano, d'intesa con il Servizio Veterinario della ASL competente, le "colonie feline" autorizzandone la gestione a privati cittadini o Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.

## TITOLO II STRUTTURE DI RICOVERO

### Art. 6

#### Strutture di ricovero: canili sanitari e rifugi per cani e gatti, asili per cani e gatti

1. Le strutture di ricovero per cani e gatti assumono le seguenti denominazioni:

- a) Canili sanitari: sono strutture pubbliche di ricovero di prima accoglienza realizzate e gestite dalle A.S.L. che svolgono le funzioni di custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati, nonché di isolamento e osservazione dei cani e dei gatti morsicatori. La gestione può essere affidata a terzi mediante convenzione. A condizioni equivalenti, è riconosciuto il diritto di prelazione agli Enti o alle Associazioni animaliste o protezioniste iscritte all'Albo regionale. Nei canili sanitari l'assistenza veterinaria è assicurata dal Servizio Veterinario di Sanità animale della ASL competente e, ove presente dall'Unità Operativa addetta alla prevenzione e controllo del randagismo;
- b) Rifugi: sono strutture pubbliche destinate al ricovero permanente dei cani e dei gatti, realizzate e gestite da Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane. La gestione può essere affidata a terzi mediante convenzione. A condizioni equivalenti, è riconosciuto il diritto di prelazione agli Enti o alle Associazioni animaliste o protezioniste iscritte all'Albo regionale. Nei rifugi, l'assistenza veterinaria è assicurata dal legale rappresentante della struttura, per il tramite di un Medico Veterinario libero professionista riconosciuto iscritto all'Albo, al quale è affidata la responsabilità sanitaria della struttura stessa;

c) Asili: sono strutture private destinate al ricovero permanente di cani e gatti. Negli asili l'assistenza veterinaria deve essere assicurata dal proprietario attraverso un Medico Veterinario libero professionista riconosciuto iscritto all'Albo che assume l'incarico di responsabile sanitario.

2. In ogni struttura adibita a ricovero deve essere attivato, a cura del veterinario responsabile, un registro di carico e scarico delle presenze, dove vengono annotati tutti i movimenti e i decessi degli animali in essa presenti.

3. Viene istituito presso il competente Servizio Veterinario della Direzione politiche della salute della Regione Abruzzo, l'Albo regionale delle strutture di ricovero. Il legale rappresentante della struttura è tenuto a chiedere l'iscrizione della stessa nell'elenco del predetto Albo, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività. La mancata richiesta di iscrizione entro il predetto termine comporta la decadenza dell'autorizzazione sanitaria.

4. Tutte le strutture di ricovero devono essere collocate ad una sufficiente distanza, e comunque non inferiore a 300 m. dai nuclei abitati, dagli insediamenti urbani e dalle strutture sanitarie ed annonarie.

#### Art. 7

##### Caratteristiche strutturali dei ricoveri

1. I canili sanitari sono costituiti da box individuali e collettivi agevolmente lavabili e disinfettabili costruiti in conformità dei requisiti e delle caratteristiche di cui all'allegato A della presente legge.

2. I rifugi e gli asili per cani e gatti sono realizzati in conformità dei requisiti e delle caratteristiche strutturali di cui all'allegato A della presente legge.

3. La Giunta regionale, tenuto conto del progresso tecnico - scientifico, con proprio atto deliberativo, può modificare l'allegato A per adeguarlo alle mutate esigenze.

#### Art. 8

##### Criteri per la gestione dei canili

1. Dopo la cattura o il ritrovamento, i cani devono essere ricoverati esclusivamente presso i canili sanitari dove vengono sottoposti a visita veterinaria, identificazione, eventuale immunizzazione e/o terapia, ed eventuale sterilizzazione chirurgica. Di ogni ricovero sarà fatta menzione nel registro di carico e scarico a cura del veterinario responsabile della struttura.

2. Nei rifugi per cani possono essere introdotti esclusivamente animali clinicamente sani, di norma sterilizzati, provenienti dai canili sanitari. Di ogni movimentazione deve essere fatta menzione sul registro di carico e scarico a cura del responsabile della struttura.

3. Negli asili per cani possono essere ricoverati animali solo se si tratta di soggetti regolarmente identificati ed iscritti all'anagrafe. Di ogni movimentazione deve essere fatta menzione sul registro di carico e scarico a cura del responsabile della struttura.

4. Nei canili sanitari deve essere previsto un orario almeno bisettimanale di apertura al pubblico. Durante detto orario, deve essere presente personale veterinario. Nei rifugi e negli asili l'orario di apertura al pubblico deve essere quotidiano.

## Art. 9

## Pronto soccorso veterinario

1. Le A.S.L. devono garantire prestazioni di pronto soccorso di prima necessità a favore dei cani randagi o comunque vaganti, attraverso interventi di tipo clinico e/o chirurgico volti a scongiurare la morte dell'animale o la sua sofferenza.
2. Le ASL possono avvalersi, per le attività di cui al comma 1, del supporto delle strutture veterinarie pubbliche o private convenzionate, con le modalità fissate dalla Giunta regionale.
3. Di ogni intervento dovrà essere redatto relativo referto, da conservare agli atti.

### TITOLO III STRUTTURE COMMERCIALI

## Art. 10

Allevamenti commerciali, negozi di vendita di animali, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione, attività di toelettatura

1. Chiunque intenda attivare le strutture commerciali di cui al presente articolo, deve farne preventiva richiesta scritta al Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio.
2. Il Servizio Veterinario della A.S.L., valutata la conformità degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature dell'attività, trasmette al Sindaco il proprio parere unitamente alla richiesta dell'interessato, al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'[art. 24 del Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320.](#)

## Art. 11

## Requisiti strutturali commerciali

1. Le strutture commerciali di cui all'art. 10 devono possedere locali e/o box lavabili, disinfettabili e dotati di idonea aerazione ed illuminazione, attrezzature idonee per la specifica attività, servizi igienici, idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni e dei rifiuti.
2. La gestione e la responsabilità della salute e del benessere degli animali custoditi all'interno delle strutture commerciali va garantita da personale con formazione professionale qualificata o di comprovata esperienza nel settore degli animali d'affezione.
3. I titolari delle strutture commerciali, ad esclusione delle attività di toelettatura, hanno l'obbligo di munirsi di registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, dove annotare l'identificazione, la provenienza e la destinazione degli animali commercializzati di tutte le specie.
4. E' vietato offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali in premio, vincita o in omaggio in qualsiasi manifestazione pubblica, nelle mostre, nelle pubbliche strade, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.

TITOLO IV  
ANAGRAFE CANINA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Art. 12  
Anagrafe degli animali d'affezione

1. Su tutto il territorio regionale, presso ogni A.S.L., è applicata l'anagrafe canina. Il proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo dell'animale, residente in Abruzzo, è tenuto a iscriverlo all'anagrafe, previa applicazione del microchip, i cani entro i 2 mesi di età. Il parto di cagne a qualsiasi scopo detenute dovrà essere notificato entro e non oltre 10 giorni dal parto stesso. L'applicazione del microchip va eseguita esclusivamente dal Servizio Veterinario ASL o da medici veterinari liberi professionisti riconosciuti, i quali sono tenuti alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale contestualmente all'applicazione del microchip o nel più breve tempo possibile, al rilascio del certificato di iscrizione all'anagrafe, alla verifica della presenza del microchip mediante apposito lettore ISO compatibile, all'informazione dei proprietari sugli obblighi di legge.
2. All'atto di iscrizione all'anagrafe verrà compilata apposita scheda, utilizzando i modelli presenti sul sistema informativo regionale (BDR - S.I.V.R.A.). La scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale. Nella redazione della scheda dovranno inoltre essere inseriti: taglia, colore del mantello, eventuali segni particolari ed eventuale fotografia.
3. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nel trasferimento di proprietà o detenzione.
4. Il proprietario o detentore è tenuto a comunicare alla A.S.L. territorialmente competente, entro e non oltre trenta giorni sia l'eventuale cambio della propria residenza sia il luogo di detenzione dell'animale e i recapiti.
5. In caso di violazione dell'obbligo di iscrizione del cane all'anagrafe, oltre alle sanzioni di cui al comma 2, dell'[art. 5, della Legge 281/1991](#), il Sindaco, a cui il verbale di accertamento dell'infrazione è trasmesso dagli organi di vigilanza, entro cinque giorni dalla contestazione del fatto all'interessato, dispone l'iscrizione d'ufficio.
6. Il proprietario o il detentore di un gatto, su base volontaria, provvede a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip.

Art. 13  
Codice di riconoscimento

1. Tutti i cani presenti sul territorio della Regione Abruzzo devono essere identificati mediante inoculazione sottocutanea di un transponder (microchip) elettronico, effettuata sul lato sinistro del collo, alla base del padiglione auricolare. Il transponder deve contenere in memoria un codice alfanumerico riconosciuto ed autorizzato dal Ministero competente.
2. Le tecniche impiegate per l'inoculazione devono essere tali da evitare sofferenza all'animale.
3. I tatuaggi effettuati prima dell'adozione del codice di riconoscimento impresso mediante transponder sottocutaneo non sono validi ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina, pertanto i possessori di cani identificati mediante tatuaggio sono tenuti a far applicare il microchip dal



Servizio Veterinario ASL, o struttura da esso delegata, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono a disposizione dei Comuni, delle Associazioni protezionistiche e venatorie e delle Forze dell'Ordine sul sito web della Regione Abruzzo.

#### Art. 14

##### Trasferimento, smarrimento o morte del cane

1. I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo del cane, debbono segnalare al Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente, i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione o lo smarrimento o la morte dell'animale; ai proprietari o ai detentori a qualsiasi titolo è fatto divieto di cedere o vendere cani e gatti non identificati e registrati, nonché cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari, certificati da un medico veterinario della ASL o libero professionista riconosciuto.
2. La segnalazione, in caso di smarrimento, deve avvenire per iscritto entro 5 giorni dall'evento. Nel caso di scomparsa, dal luogo in cui è custodito, di un cane di indole aggressiva, la segnalazione va effettuata immediatamente con qualunque mezzo. In caso di morte o in caso di mutamento della titolarità della proprietà o della detenzione, la segnalazione deve avvenire per iscritto entro e non oltre il 15° giorno dall'evento.
3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione nell'ambito regionale, la A.S.L. competente per territorio deve inserire l'evento nella registrazione anagrafica del cane.
4. I cani provenienti da altre Regioni in cui è istituita l'anagrafe canina e che sono identificati mediante microchip, dovranno essere iscritti nell'anagrafe canina della Regione Abruzzo con il medesimo codice di identificazione già applicato.
5. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di animale già iscritto in altra Regione, dimorante temporaneamente in Abruzzo per un periodo superiore a 60 giorni, è tenuto a comunicare gli estremi di identificazione, anche telefonicamente, al competente Servizio Veterinario della ASL.
6. Gli esercenti il commercio di cani provenienti da importazioni o da scambi comunitari devono introdurre i suddetti animali muniti delle certificazioni sanitarie e regolarmente identificati, sono tenuti ad iscriverli all'anagrafe canina entro e non oltre 24 ore dall'ingresso nella loro struttura. Sono altresì obbligati a comunicare il trasferimento o la morte dei cani entro e non oltre sette giorni lavorativi. Gli esercenti il commercio in ambito nazionale devono introdurre cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina. Sono fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti nell'art. 10.

#### Art. 15

##### Abbandono degli animali

1. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, gatti e qualsiasi altro animale comunque detenuto.
2. Sono considerati abbandonati i cani diventati abitualmente vaganti.
3. La soppressione eutanasica degli animali da affezione può essere effettuata, con il consenso del proprietario, solo se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, ad opera di un medico veterinario il quale è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario della A.S.L. competente,

le motivazioni che hanno reso necessaria la soppressione. Il Servizio Veterinario della A.S.L. provvede ai successivi aggiornamenti anagrafici.

4. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma 1, nel caso in cui, per gravi motivi, sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può chiedere al Sindaco del Comune di residenza l'autorizzazione a consegnare l'animale al rifugio, previo periodo di osservazione presso il canile sanitario. Nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane. Il Sindaco si pronuncia entro 30 giorni; in caso di mancata risposta entro il suddetto termine, l'istanza si intende accolta.

#### Art. 16

#### Cattura, custodia e ricovero degli animali

1. Le Autorità di Pubblica Sicurezza, il Corpo Forestale dello Stato, gli agenti di polizia urbana, i servizi sanitari, le guardie zoofile volontarie, le Associazioni venatorie, gli Enti e le Associazioni protezionistiche, i privati cittadini segnalano la presenza di cani vaganti ai Comuni territorialmente competenti, i quali, d'intesa con il Servizio Veterinario della ASL, predispongono gli interventi necessari per la loro cattura e l'invio nei ricoveri individuati dagli stessi Comuni.

2. I cani vaganti senza controllo sono catturati dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente, con metodi non lesivi all'animale in collaborazione con i Comuni

3. I cani randagi catturati potranno essere rimessi in libertà nei luoghi abituali di stazionamento, su espressa richiesta ed adozione del Comune territorialmente competente a condizione che siano preventivamente sterilizzati ed identificabili anche a distanza; siano riconosciuti "non pericolosi" dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio; siano affidati in custodia a personale qualificato individuato dal Comune territorialmente competente, al fine di tutelarne salute e benessere; siano sottoposti a controllo periodico per la verifica delle condizioni sopraelencate.

4. I cani catturati o ritrovati, regolarmente registrati, vanno restituiti al proprietario o detentore, previo pagamento delle spese di cattura e custodia di cui al tariffario regionale.

5. Le spese di custodia e mantenimento ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.

6. La decorrenza del periodo di custodia ha inizio dal momento del ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe e, negli altri casi, dal momento della cattura.

7. Gli animali senza proprietario, ricoverati nei canili sanitari, nei rifugi e negli asili, possono essere affidati ad Associazioni protezionistiche o a privati che ne facciano richiesta. Gli animali ricoverati nei canili sanitari, sprovvisti di identificazione e non reclamati, dopo essere stati sottoposti ad osservazione sanitaria e a tutti gli altri adempimenti previsti dalle leggi vigenti, possono essere affidati temporaneamente e gratuitamente a privati, ad Enti e ad Associazioni protezionistiche che diano garanzia di buon trattamento. Se non reclamati entro e non oltre 60 giorni dall'introduzione nel canile diventano di proprietà degli affidatari.

8. All'atto dell'affidamento definitivo deve essere consegnato al detentore apposito certificato sanitario. Su richiesta dei privati, definitivi affidatari dei cani ospitati nei canili sanitari, la A.S.L. provvede gratuitamente alla sterilizzazione.

9. I cani ospiti delle strutture di ricovero possono essere soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. La decisione spetta unicamente al veterinario responsabile della struttura il quale, per ogni soppressione, è tenuto a redigere il relativo referto da inserire nel registro di cui al comma 2 dell'art. 6.

10. È fatto divieto a chiunque di cedere animali, ospiti delle strutture di ricovero, a qualunque ente che effettui esperimenti su animali o pratici la vivisezione.

11. La cattura dei cani vaganti, randagi o inselvaticiti, può essere effettuata esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero privati competenti convenzionati con i Comuni e Comunità Montane interessati, autorizzati dalla Giunta regionale su indicazioni fornite dai Servizi Veterinari delle A.S.L.

#### Art. 17

##### Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi

1. La Regione promuove e concorre a finanziare i progetti elaborati dai Comuni singoli o associati d'intesa con i Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio e con gli Ordini Veterinari Provinciali, finalizzati alla sterilizzazione, al controllo delle zoonosi ed all'incremento delle iscrizioni all'anagrafe regionale dei cani e gatti di proprietà.

#### Art. 18

##### Protezione dei gatti in libertà

1. I Comuni garantiscono la tutela dei gatti che vivono in libertà ed autorizzano la gestione delle colonie feline urbane da parte di privati cittadini, Enti o Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

2. Le A.S.L., anche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni protezionistiche o di privati cittadini, attuano gli interventi di controllo delle nascite sulle colonie feline di cui al comma 1, procedendo all'identificazione elettronica e relativa registrazione in anagrafe degli animali componenti la colonia; vigilano sulla corretta gestione, prescrivono i trattamenti di profilassi e di cura che dovessero rendersi necessari.

3. I gatti senza proprietario possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati ed incurabili.

4. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo costantemente alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

### TITOLO V

#### PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ED ISTITUZIONE ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE

#### Art. 19

##### Misure di protezione

1. Chiunque possieda o detenga animali d'affezione, a qualunque titolo, è responsabile della loro salute e del loro benessere; deve assicurare loro adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici legati all'età, al sesso, alla specie ed alla razza; è altresì responsabile della riproduzione, della custodia, della salute e del benessere della prole. E' fatto obbligo a

chiunque conduca il cane in ambito urbano provvedere alla raccolta delle feci e portare con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

2. Al detentore di animali d'affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

3. La Regione vieta la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi. In occasione di attività di pubblicità di spettacolo di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro che implicino l'utilizzazione di animali d'affezione, l'organizzazione di tali manifestazioni è tenuta a versare la quota del 5% dell'incasso all'amministrazione comunale che ospita l'evento, che vincolerà l'utilizzo di tali fondi esclusivamente per iniziative svolte a favore del benessere degli animali.

4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, il Sindaco vigila sull'osservanza delle misure di protezione di cui al presente articolo, anche avvalendosi delle guardie zoofile, di cui all'art. 25.

#### Art. 20

##### Accessibilità degli animali d'affezione in strutture di cura

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio una proposta di regolamento che detti la disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.

#### Art. 21

##### Affidamento degli animali maltrattati

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, oltre alle sanzioni previste dall'[art. 5, della legge 281/1991](#), nel caso siano accertati maltrattamenti tali da denotare, da parte del proprietario, la noncuranza dei doveri connessi alla custodia e alla cura degli animali, il Sindaco, a cui il relativo verbale di accertamento viene inoltrato senza ritardo dall'organo accertatore, dispone con immediatezza, fatte le eventuali verifiche e sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, l'affidamento in via cautelare dell'animale alle strutture di ricovero di cui alla presente legge.

2. Le spese di custodia e delle eventuali cure effettuate all'animale sono a carico del proprietario, qualora sia accertata la fondatezza della contestazione.

3. Il provvedimento viene revocato e l'animale viene restituito, qualora si riveli l'infondatezza della contestazione o qualora vengano comunque date assicurazioni di buon trattamento, nel rispetto delle finalità della presente legge, a condizione che non ricorrano ipotesi di recidiva specifica.

#### Art. 22

##### Trasporto di animali

1. Il trasporto degli animali da affezione, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. Tale norma si applica a tutte le fasi del trasporto, comprese quelle di eventuale sosta o stazionamento.

2. Le modalità di trasporto devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi. La ventilazione, la temperatura e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.
3. Il trasporto degli animali d'affezione per scopi commerciali è disciplinato dal Regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, che prevede il rilascio di apposita autorizzazione da parte del Servizio veterinario della ASL competente per territorio.

#### Art. 23

##### Promozione educativa - corsi di formazione

1. La Regione promuove, con la collaborazione delle Province, dei Comuni, dei Servizi veterinari delle A.S.L., della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo, dei Provveditorati agli Studi e dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, degli Ordini professionali dei medici veterinari e delle Associazioni per la protezione degli animali e Associazioni venatorie, programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale.
2. La Regione altresì istituisce, in collaborazione con Province, Associazioni animaliste ed Ordini professionali dei medici veterinari, Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo, corsi di formazione e di aggiornamento per guardie zoofile, personale addetto alle strutture di ricovero e operatori commerciali del settore e di riqualificazione professionale del personale dei Servizi veterinari delle A.S.L.
3. La Regione finanzia, altresì, progetti specifici tesi a pubblicizzare e a propagandare i contenuti della presente legge.

#### Art. 24

##### Istituzione Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali

1. È istituito presso il Servizio veterinario della Regione Abruzzo un Albo regionale al quale possono essere iscritte le Associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico ed operanti nella Regione, che ne facciano richiesta.
2. Per l'iscrizione all'Albo delle associazioni, occorre fare riferimento all'apposito disciplinare predisposto dalla Giunta regionale.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le associazioni, di cui al comma 1, dovranno presentare domanda scritta corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto, da cui risultino le finalità dell'associazione e l'assenza di scopo di lucro.
4. La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente del Servizio veterinario della Regione Abruzzo, che comunicherà alle Associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della stessa entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il termine resta sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale.
5. All'albo sono altresì iscritte a richiesta, senza ulteriore istruttoria, le strutture periferiche di Associazioni già riconosciute a livello nazionale che abbiano per fine statutario gli obiettivi perseguiti dalla presente legge.

## TITOLO VI VIGILANZA E SANZIONI

### Art. 25 Organi di vigilanza

1. Salve le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono preposti i corpi della polizia municipale, nonché gli organi di vigilanza di cui dispongono Province ed A.S.L.
2. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell'[art. 6 della Legge 20 luglio 2004, n. 189](#).
3. Per ottenere la qualifica di cui al comma 2, i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esame di idoneità, espressamente autorizzato dal Dirigente del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo e attuato dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Servizi veterinari delle A.S.L., dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo e dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise o promosso dalle Associazioni protezionistiche.
4. Le guardie zoofile volontarie si qualificano esibendo un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Dirigente del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo al superamento dell'esame finale di idoneità. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità e alla fotografia dell'interessato, un numero progressivo di attribuzione e la durata della validità dello stesso che sarà di 10 anni a decorrere dalla data del rilascio e gli estremi del Decreto Prefettizio di riconoscimento a guardia particolarmente giurata.
5. Le guardie zoofile volontarie esercitano l'attività di cui al comma 1 nell'ambito di tutto il territorio provinciale a titolo gratuito e volontario.
6. Le guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni alla presente legge, hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.
7. Nel caso di immediata contestazione, le guardie zoofile volontarie redigono verbale di accertamento delle violazioni, a norma della [Legge 689/1981](#) e lo trasmettono al Sindaco del Comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione, informandone contestualmente i Servizi Veterinari delle AASSLL.

### Art. 26 Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni alle norme di cui alla presente legge, non sanzionate ai sensi dell'[art. 5 della Legge 281/1991](#), si applica la sanzione amministrativa: da € 75,00 a € 450,00.
2. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni amministrative, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della [L.R. 47/1984](#).

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge, sono destinati ai singoli Comuni sul cui territorio è avvenuta l'infrazione.

## TITOLO VII PROVVIDENZE PER I DANNI PROVOCATI DA CANI RANDAGI O INSELVATICHI

### Art. 27

#### Indennizzo per danni causati da cani randagi o inselvatichiti

1. La Regione, nei limiti dell'apposito capitolo del bilancio regionale, indennizza le aziende agricole e zootecniche per la perdita di capi di bestiame, causata da cani randagi o inselvatichiti, ed accertate dal Servizio Veterinario della A.S.L competente per territorio.
2. L'indennizzo previsto al comma 1 è corrisposto solo per i capi animali e nella misura del 50% del valore medio degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri stabiliti dal D.M. 20 luglio 1989, n. 298.
3. Gli ulteriori criteri e modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni sono determinati con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio veterinario della Regione Abruzzo.
4. L'indennizzo per le perdite di capi di bestiame può comunque essere erogato solo nel caso in cui il bestiame sia allevato nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

### Art. 28

#### Abrogazioni

1. La [L.R. 21 settembre 1999, n. 86](#) è abrogata.
2. La [L.R. 23 gennaio 2004, n. 8](#) è abrogata.

### Art. 29

#### Norma finanziaria

1. I fondi nazionali di cui all'[art. 8, della Legge 281/1991](#) confluiscono sul capitolo n. 23125 delle entrate previste dalla Regione ed affluiscono sul corrispondente capitolo di spesa n. 71582 per le esigenze dei servizi veterinari ASL e per i compiti assegnati al servizio veterinario regionale nelle quote spettanti.

### Art. 30

#### Norma transitoria

1. Le strutture esistenti e operanti si adeguano alle disposizioni dell'Allegato A, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

### Art. 31

#### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

## Allegato A

## Requisiti strutturali e gestionali dei ricoveri (art. 7)

Canile sanitario	
Il canile sanitario deve possedere i seguenti requisiti:	<p>a) autorizzazione sanitaria del sindaco;</p> <p>b) sistema di smaltimento delle carogne e dei rifiuti speciali ambulatoriali conformi alla normativa vigente;</p> <p>c) collocazione ad una sufficiente distanza da insediamenti urbani e da strutture sanitarie ed annonarie;</p> <p>d) recinzione esterna dell'altezza minima di m. 2.50 o altro idoneo sistema;</p> <p>e) box: individuali o collettivi realizzati con materiali lavabili e disinfettabili in modo da garantire lo spazio minimo di 4 mq., di cui il 20% coperto, per i box singoli; nel caso di box collettivi detta superficie deve essere aumentata del 30% a capo;</p> <p>f) box singoli, di norma, in rapporto di 5 ogni 10 posti/cane;</p> <p>g) locale adibito ad ambulatorio veterinario, dotato di pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili nonché delle attrezzature mediche e chirurgiche necessarie per gli interventi di cui agli artt. 4 e 14;</p> <p>h) locale adibito ad ufficio;</p> <p>i) locale adibito a cucina e/o magazzino per la conservazione degli alimenti;</p> <p>l) vasca idoneamente attrezzata per lavaggi e trattamenti per ectoparassiti;</p> <p>m) locale ripostiglio;</p> <p>n) servizi igienici;</p> <p>o) ricovero allestito a gattile per l'osservazione dei gatti morsiicatori;</p> <p>p) registrazione sull'elenco regionale delle strutture di ricovero.</p>
La capacità massima consentita è di 50 soggetti	



<p>Le strutture del canile sanitario dovranno essere dotate di:</p>	<p>1) approvvigionamento idrico con acqua potabile;</p> <p>2) sistema di smaltimento delle deiezioni solide e liquide conforme alla normativa vigente;</p> <p>3) energia elettrica;</p> <p>4) telefax e segreteria telefonica.</p>
<p>Per la gestione sarà necessario:</p>	<p>- individuare il veterinario ufficiale responsabile della struttura;</p> <p>- detenere un registro di carico e scarico degli animali ricoverati, vidimato dal servizio veterinario, con l'indicazione della data e luogo di cattura, dati segnaletici e tatuaggio, condizioni generali e stato di salute al momento della cattura, eventuali interventi veterinari, data dell'adozione e generalità del destinatario, data del riscatto, data del trasferimento al rifugio, data e motivo della morte e/o eutanasia. Tale registro può essere sostituito con la registrazione informatizzata su SIVRA (sistema informativo veterinario regione Abruzzo)</p>
<p>Il rifugio/asilo deve possedere i seguenti requisiti:</p>	<p>a) autorizzazione sanitaria del sindaco;</p> <p>b) autorizzazione allo smaltimento delle carogne, e dei rifiuti speciali ambulatoriali conforme alla normativa vigente;</p> <p>c) collocazione ad una sufficiente distanza da insediamenti urbani e da strutture sanitarie ed annonarie;</p> <p>d) recinzione esterna dell'altezza minima di m. 2.00 o altro;</p> <p>e) box: recinti collettivi, per massimo 10 cani con altezza non inferiore a mt 2.50, realizzati in modo da garantire lo spazio minimo di 6 mq., di cui il 20% coperto, per i box singoli; nel caso di recinti collettivi detta superficie deve essere aumentata del 30% a capo;</p> <p>f) box individuali, di mq 4, destinati all'isolamento sanitario, nella misura del 5% dei posti/cane;</p> <p>g) locale adibito ad infermeria veterinaria, dotato di pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili nonché delle attrezzature mediche e chirurgiche necessarie a far fronte agli interventi veterinari;</p> <p>h) locale adibito a cucina e/o magazzino per la conservazione degli alimenti;</p> <p>i) locale attrezzato per il lavaggio ed i trattamenti per ectoparassiti;</p> <p>l) locale ripostiglio;</p>

	<p>m) servizi igienici.</p> <p>n) registrazione sull'elenco regionale delle strutture di ricovero.</p>
Le strutture del rifugio/asilo dovranno essere dotate di:	<p>1) approvvigionamento idrico con acqua potabile;</p> <p>2) sistema di smaltimento delle deiezioni solide e liquide conforme alla normativa vigente;</p> <p>3) energia elettrica.</p>
Per la gestione sarà necessario:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- individuare un veterinario iscritto all'Albo Professionale responsabile sanitario della struttura;</li> <li>- registrazione sull'elenco regionale delle strutture di ricovero.</li> <li>- detenere un registro di carico e scarico degli animali ricoverati, vidimato dal servizio veterinario, con l'indicazione della data d'introduzione, lo stato segnaletico compreso il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, data dell'adozione e generalità del destinatario, data e motivo della morte e/o eutanasia. Tale registro può essere sostituito con la registrazione informatizzata su SIVRA (sistema informativo veterinario Regione Abruzzo).</li> </ul>
La capacità complessiva del rifugio, non può superare il numero di 250 soggetti.	
I box destinati alla custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli nettamente separati dagli altri.	

---

Protezione della natura e dell'ambiente, fauna l.r. 59/2009

1

---

Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

**Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).**

(Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, , del 26.10.2009)

INDICE

**PREAMBOLO**

**CAPO I - Disposizioni generali**

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Definizioni

**CAPO II - Tutela e controllo del benessere degli animali**

Art. 5 - Obblighi del responsabile

Art. 6 - Trasporto di animali

Art. 7 - Controllo della riproduzione

Art. 8 - Amputazioni

Art. 9 - Divieto di soppressione

Art. 10 - Sperimentazione su animali

**CAPO III - Attività con impiego di animali**

Art. 11 - Addestramento ed educazione

Art. 12 - Esposizione e vendita

Art. 13 - Canili privati e pensioni per animali

Art. 14 - Mostre e spettacoli

Art. 15 - Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali

Art. 16 - Attività e terapie assistite da animali

Art. 17 - Divieto di accattonaggio con animali

Art. 18 - Divieto di offrire animali in premio o vincita

**CAPO III bis - - Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale**

Art. 18 bis - Accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale

Art. 18 ter - Norma di prima applicazione

**CAPO IV - Cani**

Art. 19 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Art. 20 - Aree e percorsi destinati ai cani

Art. 21 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico

Art. 22 - Norme igieniche

Art. 23 - Cani morsicatori

**CAPO V - Prevenzione e controllo del randagismo**

Art. 24 - Istituzione dell'anagrafe canina

Art. 25 - Identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina

Art. 26 - Cani provenienti da altre regioni

Art. 27 - Esenzioni e norme particolari per l'iscrizione all'anagrafe canina

Art. 28 - Rinuncia alla detenzione e cessione a canile rifugio

Art. 29 - Servizio cattura

Art. 30 - Canili sanitari e rifugio

Art. 31 - Organizzazione, compiti e caratteristiche strutturali del canile sanitario

Art. 32 - Organizzazione, compiti e caratteristiche strutturali del canile rifugio

Art. 33 - Contributi ai comuni

**CAPO VI - Colonie di gatti e custodi delle colonie**

Art. 34 - Colonie di gatti

Art. 35 - Custodi delle colonie di gatti

**CAPO VII - Informazione e formazione**

Art. 36 - Formazione e aggiornamento professionale

Art. 37 - Campagna di informazione e sensibilizzazione

Protezione della natura e dell'ambiente, fauna l.r. 59/2009

2

---

**CAPO VIII - Commissione per la tutela degli animali**

Art. 38 - Commissione regionale per la tutela degli animali

**CAPO IX - Assistenza veterinaria**

Art. 39 - Assistenza veterinaria

**CAPO X - Norme finali**

Art. 40 - Sanzioni

Art. 41 - Regolamento

Art. 42 - Norma finanziaria

Art. 43 - Abrogazioni

### PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e il benessere degli animali;

Vista la legge del 14 agosto 1991, n. 281 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il recepimento (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 20 marzo 2009;

considerato quanto segue:

1. la necessità di addivenire, in seguito all'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, all'adozione di specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare: il benessere degli animali, evitarne gli utilizzi riprovevoli, consentirne l'identificazione attraverso appositi "microchip" ed utilizzare la "pet-therapy" per la cura di anziani e bambini.

2. che la Giunta regionale, per ottemperare ad esigenze funzionali, ha emanato specifiche direttive alle aziende sanitarie con deliberazione 23 aprile 2007, n. 283 (Direttive alle Aziende USL per la sorveglianza sul benessere degli animali), estendendo l'ambito della sorveglianza alle categorie di animali ed alle attività che non risultavano altrimenti contemplate.

3. l'esigenza di regolare le relazioni tra gli esseri umani e gli animali, in seguito alla sensibilità crescente delle norme verso i bisogni degli animali in quanto "esseri senzienti e non quali cose messe a disposizione del genere umano", come riconosciuto dal Trattato dell'Unione europea di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007 da ventisette Stati.

4. l'opportunità di dover riorganizzare la normativa regionale vigente in materia con apposita legge regionale che ricomprenda la revisione e l'adeguamento della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo), della quale infatti se ne dispone l'abrogazione.

5. di addivenire ad una legge di principi generali a tutela del benessere degli animali che si proponga di combattere le forme di maltrattamento degli animali attraverso la codificazione di norme che indichino i comportamenti corretti, nonché sensibilizzino i proprietari verso una corretta conduzione dell'animale nei luoghi pubblici garantendo al contempo l'incolumità delle persone e il rispetto dell'animale e ponendo fine a pratiche disdicevoli, quali l'addestramento a cui sono sottoposti alcuni animali; l'eliminazione, attraverso il sistema sanzionatorio, dei comportamenti scorretti; la facilitazione dell'accertamento degli illeciti per gli agenti incaricati. Una legge che intervenga nel complesso della materia riguardante la gestione, il trasporto e il commercio dell'animale rimandando le specifiche disposizioni al regolamento di attuazione della legge.

si approva la presente legge

### **CAPO I** **Disposizioni generali**

#### *Art. 1*

##### *Finalità*

1. La Regione Toscana, in coerenza con le finalità dell'articolo 4 del proprio Statuto, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione, il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale valorizza il ruolo delle associazioni senza scopo di lucro e delle imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali, sostiene la cultura animalista ed ogni corrente di pensiero ispirata al rispetto ed alla protezione degli animali.

#### *Art. 2*

##### *Oggetto*

1. La presente legge individua i comportamenti necessari a garantire il benessere degli animali nelle situazioni in cui si esplica una forma di interazione con l'uomo e nelle attività in cui essi vengano impiegati; disciplina inoltre le modalità per il controllo della riproduzione, l'identificazione dei cani e le altre misure necessarie per il controllo del randagismo canino e felino.
2. La legge individua i contenuti dei programmi di informazione ed educazione volti a favorire la l'applicazione dei principi in essa contenuti, nonché la diffusione delle conoscenze relative alle necessità ed alle abitudini degli animali.

#### *Art. 3*

##### *Ambito di applicazione*

1. La presente legge si applica agli animali che vivono sul territorio regionale nell'ambito di un rapporto di interazione e convivenza con l'uomo.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge:
  - a) gli animali impiegati in attività già oggetto di specifica disciplina, per gli aspetti espressamente considerati, quali allevamento zootecnico, caccia, pesca, sperimentazione, derattizzazione, disinfestazione, giardini zoologici, bioparchi e centri di recupero;
  - b) gli animali che vivono allo stato libero e non interagiscono con l'uomo;
  - c) i feti e gli embrioni animali.
3. Gli animali di cui al comma 2, lettere a) e b), rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge qualora si instauri un rapporto di convivenza ed interazione tra di essi e l'uomo.
4. Ogni attività economica concernente animali, incluse l'attività di cura e toelettatura, è svolta, oltre a quanto previsto agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

#### *Art. 4*

##### *Definizioni*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
  - a) "interazione": rapporto tra animale e uomo per finalità di affezione, sociali, terapeutiche o economiche, senza sfruttamento dell'animale per finalità alimentari;
  - b) "convivenza": situazione di fatto in cui si realizza una forma di interazione tra animale e uomo;

- c) "necessità": insieme dei bisogni minimi e delle esigenze degli animali, compatibili con le modalità di convivenza;
- d) "responsabile di un animale": il proprietario o chiunque conviva con animali; chiunque accetti di detenere un animale non di sua proprietà per un periodo determinato; il rappresentante legale, qualora proprietaria sia una persona giuridica; il sindaco per quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;
- e) "attività di commercio": lo scambio di animali a fini di lucro.

## **CAPO II**

### ***Tutela e controllo del benessere degli animali***

#### *Art. 5*

##### *Obblighi del responsabile*

1. Il responsabile di un animale ha l'obbligo di garantire la salute ed il benessere del medesimo, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed attenzioni adeguate secondo le necessità; in particolare il responsabile:
  - a) assicura all'animale cibo ed acqua di tipo ed in quantità conveniente e con periodicità adeguata;
  - b) garantisce le necessarie cure sanitarie;
  - c) garantisce l'equilibrio fisico dell'animale mediante adeguate possibilità di movimento;
  - d) garantisce l'equilibrio comportamentale e psicologico dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonte di paura o angoscia;
  - e) adotta misure idonee a prevenire l'allontanamento dai luoghi di abituale soggiorno;
  - f) assicura all'animale un ricovero idoneo e pulito;
  - g) garantisce l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 41 individua i criteri e le modalità per il ricovero dell'animale e la prevenzione dell'allontanamento.

#### *Art. 6*

##### *Trasporto di animali*

1. E' consentito il trasporto di animali in contenitori o in vani di veicoli a condizione che:
  - a) vi sia sufficiente circolazione d'aria;
  - b) vi sia spazio sufficiente a consentire all'animale la stazione eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi;
  - c) siano adottate misure idonee a proteggere gli animali da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche.
2. E' vietato, comunque, il trasportare animali, nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli, per qualsiasi periodo di tempo.
3. Il regolamento di cui all'articolo 41 definisce le norme e le modalità di viaggio, nonché le caratteristiche dei mezzi speciali per il trasporto degli animali.

#### *Art. 7*

##### *Controllo della riproduzione*

1. Chiunque adibisca un animale alla riproduzione deve considerare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenie, della femmina gravida o allattante e la pubblica incolumità.
2. La sterilizzazione degli animali è eseguita solo da medici veterinari.

#### *Art. 8*

##### *Amputazioni*

1. Sono vietate le amputazioni finalizzate unicamente a modificare l'aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici; in particolare sono vietati:
  - a) il taglio della coda;
  - b) il taglio delle orecchie;
  - c) la recisione delle corde vocali;
  - d) l'asportazione di speroni e artigli;
  - e) l'asportazione o la limatura dei denti.
2. Qualora sia necessario, per situazioni patologiche, gli interventi di cui al comma 1, sono effettuati solo da medici veterinari su animali identificati. Il medico veterinario rilascia al responsabile dell'animale un certificato da cui risulti la necessità terapeutica dell'intervento e ne invia copia

---

all'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) di riferimento, entro quindici giorni dall'effettuazione dell'intervento.

3. Il taglio della coda di cui al comma 1, lettera a), è consentito solo per i cani appartenenti alle razze riconosciute dalla Federazione cinofila internazionale (FCI), con caudotomia prevista dallo standard; il taglio della coda deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita del cane.

*Art. 9*

*Divieto di soppressione*

1. E' vietato sopprimere gli animali se non perché gravemente malati e incurabili.
2. E' consentita la soppressione di soggetti ritenuti di comprovata pericolosità per l'incolumità delle persone, secondo la procedura definita dal regolamento di cui all'articolo 41.
3. La soppressione è effettuata in modo eutanasico; provvedono alla soppressione degli animali solo i medici veterinari che rilasciano al responsabile dell'animale un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.

*Art. 10*

*Sperimentazione su animali*

1. La Giunta regionale tutela gli animali dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non prevedano l'uso di animali vivi.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può realizzare appositi accordi con le università degli studi e con gli istituti scientifici aventi sede nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale raccoglie e presenta, entro il 28 febbraio, al Consiglio regionale i dati sulle attività di sperimentazione sugli animali condotte nel biennio di riferimento.
4. Unitamente ai dati di cui al comma 3, la Giunta presenta, con cadenza biennale, una relazione sugli accordi intrapresi ai sensi del comma 2, ai fini della valutazione delle attività svolte per l'individuazione di metodologie sperimentali alternative.
5. I cani ed i gatti vaganti catturati e quelli ospitati presso le strutture di cui al capo quinto della presente legge non possono essere destinati alla sperimentazione.

**CAPO III**

***Attività con impiego di animali***

*Art. 11*

*Addestramento ed educazione*

1. L'attività di addestramento di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria permanente.
2. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di collari con punte, elettronici o elettrici.
3. E' vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltare l'aggressività.
4. Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al comune ove viene praticato l'addestramento e all'azienda USL di riferimento.
5. Gli addestratori registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti all'addestramento; il registro è vidimato dall'azienda USL.
6. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, della presente legge.

*Art. 12*

*Esposizione e vendita*

1. La vendita degli animali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Non è consentita la vendita di cani al di sotto dei tre mesi di età e di gatti al di sotto dei due mesi di età.
3. Gli esercizi commerciali in sede fissa hanno l'obbligo di tenere gli animali in esposizione per non più di cinque ore giornaliere e con le modalità previste dal regolamento; a tal fine, l'esercizio deve disporre di adeguati spazi per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.
4. Le attività commerciali in forma ambulante ed occasionale, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di dodici ore e con le modalità

previste dal regolamento in relazione alla specie ed alle condizioni ambientali.

5. Non è consentita la permanenza negli esercizi commerciali fissi o in forma ambulante di cani e gatti per più di trenta giorni in attesa di vendita.
6. E' fatto obbligo per chiunque vende un animale di fornire adeguate istruzioni per il mantenimento, anche avvalendosi di apposite schede tecniche da consegnare all'acquirente previa presa d'atto.
7. E' fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l'identificazione degli stessi laddove obbligatoria.
8. Il titolare dell'esercizio commerciale deve avere specifica competenza e conoscenza in materia di gestione tecnica ed igienico-sanitaria degli animali acquisita attraverso apposito percorso formativo documentabile. La Giunta regionale promuove, d'intesa con le aziende USL e le associazioni di categoria, percorsi formativi ed attività di formazione professionale a cadenza periodica finalizzati a garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge nell'esercizio del commercio di animali.

#### *Art. 13*

##### *Canili privati e pensioni per animali*

1. I canili privati e le pensioni per animali devono operare in conformità all'articolo 32 ed alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 41.

#### *Art. 14*

##### *Mostre e spettacoli*

1. Sono consentite forme di spettacolo o intrattenimento con l'utilizzo di animali entro i limiti della presente legge.
2. Sono fatte salve le manifestazioni storiche e culturali registrate di cui all'articolo 15, le manifestazioni agricolo-zootecniche e l'attività circense.
3. La detenzione degli animali impiegati nelle attività circensi è soggetta alla tutela prevista nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874.
4. E' consentita la mostra di animali nel rispetto delle disposizioni della presente legge; è comunque vietata l'esposizione di cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi.
5. Le attività di cui ai commi 2 e 4, sono soggette ad autorizzazione del comune su parere dell'azienda USL.

#### *Art. 15*

##### *Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali (3)*

1. *Le manifestazioni che prevedono l'impiego di animali, comprese quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali") sono autorizzate dal comune dove si svolgono, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 41, previo parere favorevole dell'azienda USL competente.*

#### *Art. 16*

##### *Attività e terapie assistite da animali*

1. L'impiego di animali nell'ambito di percorsi assistenziali o terapeutici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della presente legge. E' vietato il ricorso ad animali selvatici e a cuccioli di età inferiore a sei mesi.
2. La programmazione e l'attuazione di attività e terapie assistite da animali devono avvenire sotto il controllo dell'azienda USL. Il regolamento di cui all'articolo 41, definisce i requisiti degli operatori e degli animali per l'attivazione dei programmi.

#### *Art. 17*

##### *Divieto di accattonaggio con animali*

1. E' vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio.

#### *Art. 18*

##### *Divieto di offrire animali in premio o vincita*

1. E' vietato offrire animali in premio o vincita di giochi nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie.



**CAPO III bis Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale**

(5)

**Art. 18 bis****Accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale (6)**

1. È consentito il libero accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale).
2. È consentito l'accesso di un solo cane per detentore. I detentori di cani sono obbligati ad usare il guinzaglio e la museruola, ad eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. È comunque consentito l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. Gli altri animali d'affezione sono custoditi in appositi trasportini.
3. Il detentore che conduce l'animale sui mezzi di trasporto pubblico locale, assicura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. L'animale può essere allontanato, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento, qualora arrechi disturbo ai viaggiatori o in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 2.

**Art. 18 ter****Norma di prima applicazione (7)**

1. Le disposizioni dell'articolo 18 bis entrano in vigore il 31 marzo 2018. Entro tale data i soggetti gestori adeguano le carte dei servizi alle disposizioni contenute nel medesimo articolo.

**CAPO IV****Cani****Art. 19****Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali.
2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

**Art. 20****Aree e percorsi destinati ai cani**

1. I comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

**Art. 21****Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico**

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il regolamento di cui all'articolo 41, definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell'accessibilità.
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al sindaco.

**Art. 22****Norme igieniche**

1. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane.

2. Il responsabile del cane è tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici. Nel caso di deiezioni all'interno di locali, il responsabile del cane ha l'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.

*Art. 23*  
*Cani morsicatori*

1. Ai fini della valutazione del rischio e dei successivi provvedimenti di prevenzione e di polizia veterinaria, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario dell'azienda USL di riferimento.
2. I cani morsicatori sono sottoposti a controllo da parte di medici veterinari dell'azienda USL di riferimento.
3. I medici veterinari del servizio veterinario regionale, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la eventuale necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale, con spese a carico del proprietario o del detentore.
4. Qualora, al termine dell'intervento terapeutico comportamentale, i servizi veterinari dell'azienda USL accertino l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario o del detentore, l'autorità sanitaria territorialmente competente adotta un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca del cane.
5. Il proprietario o il detentore ha la facoltà di rinunciare alla custodia del cane dichiarato a rischio potenziale elevato, tuttavia è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e dell'intervento terapeutico comportamentale, sino al momento di un'eventuale cambiamento di proprietà.
6. Qualora un cane venga certificato come "irrecuperabile" può essere mantenuto, a spese del proprietario o del detentore, presso strutture autorizzate che garantiscano l'incolumità a persone e altri animali nonché le condizioni di cui alla presente legge, o con le stesse garanzie ceduto ad un'associazione per la protezione degli animali.
7. I servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati a rischio potenziale elevato.

**CAPO V**  
***Prevenzione e controllo del randagismo***

*Art. 24*  
*Istituzione dell'anagrafe canina*

1. In ogni comune è istituita l'anagrafe del cane che viene gestita dalle aziende USL tramite le competenti strutture organizzative.
2. Il responsabile del cane provvede, entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, all'iscrizione ed alla identificazione dello stesso all'anagrafe canina.
3. Il responsabile del cane segnala per iscritto all'azienda USL:
  - a) la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento;
  - b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza, entro trenta giorni da quando il fatto si è verificato.

*Art. 25*  
*Identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina*

1. L'identificazione dei cani iscritti all'anagrafe canina è effettuata mediante inoculazione di "microchip" nella regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro.
2. L'inoculazione è effettuata solo da medici veterinari, che devono darne comunicazione all'azienda USL entro cinque giorni mediante la scheda di anagrafe canina.
3. I codici di anagrafe regionale apposti in precedenza con tatuaggio sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così contrassegnati.
4. Il regolamento di cui all'articolo 41, definisce le caratteristiche dei "microchip", le procedure di anagrafe canina e le modalità di costituzione della banca dati regionale.

*Art. 26*  
*Cani provenienti da altre regioni*

1. I responsabili di cani già iscritti all'anagrafe canina di altre regioni provvedono alla sola iscrizione di cui all'articolo 24, entro trenta giorni dalla data di ingresso dell'animale nel territorio regionale,

restando validi i contrassegni già apposti, previa verifica della compatibilità con le caratteristiche tecniche dei "microchip" in uso nel territorio della Regione.

*Art. 27*

*Esenzioni e norme particolari per l'iscrizione all'anagrafe canina*

1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed alla identificazione non si applicano:
  - a) ai cani appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia;
  - b) ai cani al seguito del responsabile, in soggiorno temporaneo inferiore ai novanta giorni sul territorio regionale a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.

*Art. 28*

*Rinuncia alla detenzione e cessione a canile rifugio*

1. Il responsabile di un cane iscritto alla anagrafe canina regionale ed identificato, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può far domanda al sindaco del comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane ad una struttura canile rifugio.
2. La presentazione della domanda di cui al comma 1 e le forme di partecipazione alla spesa, di cui all'articolo 23, comma 5, sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 41.
3. Il sindaco si pronuncia sulla domanda entro quindici giorni dal ricevimento; in caso di mancanza di posti disponibili in strutture rifugio, il comune provvede alla diversa sistemazione dell'animale, in strutture che ne garantiscano comunque un'adeguata condizione di vita; decorsi quindici giorni, la domanda si intende accolta.

*Art. 29*

*Servizio cattura*

1. I comuni provvedono alla cattura di cani attivando un servizio finalizzato, con oneri a proprio carico, ove possibile tramite i competenti servizi delle aziende USL.
2. Nel caso in cui i comuni provvedano in forma autonoma, l'azienda USL garantisce la verifica della rispondenza a criteri di appropriatezza dell'organizzazione del servizio e la formazione degli operatori.
3. I comuni provvedono alla rimozione dal suolo pubblico ed alla successiva distruzione delle carcasse animali di qualunque specie.
4. A fronte della inadempienza del comune, i servizi veterinari delle aziende USL sono tenuti ad attivare i servizi sostitutivi, previa segnalazione scritta al sindaco, nei casi di manifesta pericolosità.

*Art. 30*

*Canili sanitari e rifugio*

1. I comuni provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari e rifugio secondo i requisiti stabiliti dalla presente legge, anche tramite finanziamenti regionali di cui all'articolo 33.
2. Le strutture, sia pubbliche che private, di cui i comuni intendono avvalersi, allo scopo di dotarsi di canili sanitari e canili rifugio di cui agli articoli 31 e 32, devono essere accreditate dall'azienda USL, sulla base dei requisiti stabiliti dalla presente legge e secondo le procedure previste dal regolamento di cui all'articolo 41.
3. L'azienda USL garantisce la verifica della rispondenza ai criteri di localizzazione, accreditamento e accessibilità di cui al regolamento, l'appropriatezza dell'organizzazione del servizio e la formazione degli operatori, al fine di promuovere l'adozione dei cani.

*Art. 31*

*Organizzazione, compiti e caratteristiche strutturali del canile sanitario*

1. Il canile sanitario è la struttura a cui devono affluire tutti i cani catturati, o comunque recuperati.
2. Presso il canile sanitario è svolto dall'azienda USL, con oneri a proprio carico, il periodo di osservazione e profilassi sanitaria per un periodo massimo di sessanta giorni.
3. Al termine del periodo di osservazione, previa valutazione favorevole dell'azienda USL, il cane viene trasferito al canile rifugio. Trascorsi sessanta giorni dalla data di cattura, il responsabile, qualora non richieda la restituzione del cane, ne perde la titolarità. Qualora il responsabile sia individuabile e reperibile, non perde la titolarità dell'animale salvo che non dimostri di non poterlo tenere presso di sé, secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 41, in relazione all'articolo 28.
4. Gli animali abbandonati sono sottoposti a sterilizzazione obbligatoria, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 2.
5. I comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili sanitari; ove ciò non sia possibile, i

comuni stipulano convenzioni con le aziende USL; qualora le aziende USL non dispongano di personale, i comuni possono garantire tale servizio tramite convenzioni da stipulare preferibilmente con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile.

6. Il canile sanitario è dotato almeno delle seguenti strutture:
  - a) infermeria;
  - b) locale di degenza per gli animali;
  - c) reparto ricovero per cuccioli;
  - d) cucina;
  - e) magazzino;
  - f) servizi igienici per il personale addetto;
  - g) box di isolamento in numero tale da rispettare il rapporto di un box per ogni dieci cani da ospitare.
7. I box e le strutture sono conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche costruttive previste dal regolamento di cui all'articolo 41.

#### *Art. 32*

##### *Organizzazione, compiti e caratteristiche strutturali del canile rifugio*

1. Il canile rifugio è la struttura a cui afferiscono i cani già identificati, al termine del periodo di osservazione di cui all'articolo 31, comma 3, non restituiti ai responsabili.
2. Il canile rifugio riceve inoltre i cani di cui all'articolo 28, ed altri soggetti non catturati come vaganti, bisognosi di custodia temporanea.
3. Presso il canile rifugio è garantita in maniera continuativa l'assistenza sanitaria nella forma di reperibilità per i cani custoditi.
4. Il titolare delle funzioni di assistenza è un medico veterinario, che provvede anche all'aggiornamento del registro obbligatorio di carico e scarico degli animali ed è responsabile della gestione dei farmaci.
5. Il canile rifugio è dotato almeno delle seguenti strutture:
  - a) ambulatorio;
  - b) magazzino;
  - c) cucina;
  - d) servizi igienici;
  - e) spogliatoi del personale.
6. I locali di cui al comma 5, lettere b), c), d), possono essere gli stessi usati dal canile sanitario. I box e le strutture di cui al comma 5, devono essere conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche previste dal regolamento di cui all'articolo 41.
7. Nel caso in cui il comune intenda ospitare nel canile rifugio cani di proprietà, a pagamento, deve costruire reparti a ciò esclusivamente adibiti.
8. I comuni provvedono alla conduzione dei canili rifugio in forma diretta o tramite convenzioni da stipulare con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile.
9. In via temporanea, i comuni che non dispongono di strutture proprie utilizzano, nel rispetto dei criteri di cui al comma 8, i canili presenti sul territorio regionale o di comuni limitrofi anche se appartenenti ad altre regioni.

#### *Art. 33*

##### *Contributi ai comuni*

1. I comuni singoli o associati possono beneficiare di contributi per la costruzione o il risanamento dei canili presentando domanda alla Giunta regionale. Il regolamento di cui all'articolo 41, disciplina le modalità di accesso al contributo regionale ed i criteri per la valutazione delle domande.
2. I contributi sono erogati a condizione che il comune o i comuni interessati abbiano approvato un progetto di costruzione o risanamento di un canile da cui risulti il finanziamento del relativo progetto per la parte non coperta da contributo, la data di inizio e di ultimazione dei lavori e le modalità di gestione della struttura. La conformità del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla presente legge deve risultare da una relazione tecnica redatta dai competenti uffici comunali.
3. Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora entro tre anni dall'erogazione del contributo i lavori non siano ultimati, la Giunta regionale provvede al recupero del contributo.

**CAPO VI*****Colonie di gatti e custodi delle colonie******Art. 34******Colonie di gatti***

1. Ai fini della presente legge, si definisce "colonia di gatti" un gruppo di gatti che vive in libertà, nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente con il territorio e con l'uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra conspecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.
2. I comuni redigono una mappa del territorio ove siano segnalate le zone abitualmente frequentate da colonie feline ed individuano, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico (2), i punti idonei per lo svolgimento delle attività necessarie alla tutela delle colonie. Le colonie sono soggette a vigilanza da parte delle aziende USL.
3. I comuni provvedono al controllo della crescita della popolazione felina, con interventi di cattura e reimmissione a cura dei soggetti individuati dall'articolo 32, comma 8, ed interventi chirurgici di sterilizzazione effettuati dalle aziende USL, con oneri a carico delle aziende stesse.
4. I comuni, d'intesa con le aziende USL, possono affidare la tutela e la cura delle colonie, su richiesta, ad associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali o ai soggetti di cui all'articolo 35, sulla base di accordi che individuino il territorio abitualmente frequentato dalla colonia, le modalità per la tutela delle condizioni igieniche del territorio, le modalità per la cura e il sostentamento dei gatti, con riferimento anche all'eventuale utilizzazione dei residui e delle eccedenze derivanti dal consumo dei pasti nelle mense presenti sul territorio.
5. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi necessità delle colonie stesse. Lo spostamento è autorizzato dal sindaco, previo parere dell'azienda USL competente e sentita, nel caso di cui al comma 4, l'associazione incaricata della tutela e cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere è subordinato all'autorizzazione del sindaco allo spostamento della colonia.

***Art. 35******Custodi delle colonie di gatti***

1. La Giunta regionale riconosce, anche tramite specifici interventi formativi, il ruolo delle persone che, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunali, provvedono all'alimentazione ed alla cura delle colonie di gatti.
2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1, di garantire la pulizia ed il decoro delle aree adibite alle attività necessarie alla tutela delle colonie.

**CAPO VII*****Informazione e formazione******Art. 36******Formazione e aggiornamento professionale***

1. La Giunta regionale, tramite la struttura competente, approva indirizzi per gli interventi di formazione e aggiornamento a favore delle guardie zoofile volontarie e delle associazioni riconosciute iscritte in albi istituiti con legge regionale, aventi finalità di protezione degli animali.
2. I comuni promuovono corsi di formazione per i custodi delle colonie di gatti di cui all'articolo 35, avvalendosi delle aziende USL con il rilascio di specifico attestato.
3. La Giunta regionale promuove corsi di formazione rivolti ai proprietari dei cani morsicatori di cui all'articolo 23.

***Art. 37******Campagna di informazione e sensibilizzazione***

1. Al fine di favorire un corretto rapporto tra uomo e animale, la Giunta regionale promuove e sostiene interventi di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle materie della presente legge, con particolare riguardo ad iniziative educative rivolte ai soggetti in età scolare.
2. Al fine di favorire il rispetto delle norme igieniche di cui all'articolo 22, la Giunta regionale promuove la realizzazione di una rete di distribuzione di attrezzi idonei alla rimozione delle deiezioni dei cani.

**CAPO VIII*****Commissione per la tutela degli animali***

---

*Art. 38**Commissione regionale per la tutela degli animali*

1. E' istituita la Commissione regionale per la tutela degli animali, con compiti consultivi sull'applicazione della presente legge e sull'individuazione di strumenti per la tutela del benessere degli animali di seguito denominata "commissione".
2. La commissione è composta da:
  - a) l'assessore regionale per il diritto alla salute, o suo delegato, che la presiede;
  - b) un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria;
  - c) tre rappresentanti dei servizi veterinari delle aziende USL individuati dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria;
  - d) un veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini dei medici veterinari;
  - e) un rappresentante della facoltà di medicina veterinaria delle università degli studi aventi sede in Toscana;
  - f) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio;
  - g) cinque rappresentanti designati da associazioni senza scopo di lucro ed imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali;
  - h) un rappresentante dei comuni ed un rappresentante delle province, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
  - i) un dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di tutela della fauna.
3. I membri della commissione sono individuati secondo le procedure definite nel regolamento di cui all'articolo 41.
4. La commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. La commissione approva con proprio regolamento l'articolazione interna.
5. La commissione istituita ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo), denominata Commissione regionale affari animali, cessa le proprie funzioni con l'insediamento della commissione di cui al presente articolo.
6. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spese per i soggetti di cui al comma 2, lettera g), determinati con deliberazione della Giunta regionale.

**CAPO IX****Assistenza veterinaria***Art. 39**Assistenza veterinaria*

1. La Regione promuove forme mutualistiche di assistenza veterinaria per gli animali d'affezione.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale può contribuire all'attivazione di forme di copertura assicurativa a vantaggio dei responsabili di animali.
3. La Giunta regionale promuove l'istituzione di un fondo sanitario per l'assistenza veterinaria, al quale possono contribuire soggetti pubblici e privati; ad essi è concesso un apposito marchio di riconoscimento.
4. Il fondo di cui al comma 3, è utilizzato su base annuale per il finanziamento di prestazioni veterinarie secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 41.

**CAPO X****Norme finali***Art. 40**Sanzioni*

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
  - a) chiunque viola le disposizioni contenute negli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, comma 1, 17, 18, 24, comma 2, e 26 della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;
  - b) salvo quanto previsto dai regolamenti comunali e salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'autorità competente accerti la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, invita il responsabile a ristabilire il rispetto degli stessi mediante apposite prescrizioni e relativo termine di adeguamento;

la mancata attuazione di tali prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;

- c) chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00;
  - d) il medico veterinario che viola le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, all'articolo 9, comma 3, e all'articolo 25, comma 2, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00;
  - e) gli addestratori di animali che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 4 e 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00;
  - f) il gestore di esercizio commerciale che viola le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00;
  - g) chiunque organizza mostre di animali di cui all'articolo 14, comma 4, senza autorizzazione comunale è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00;
  - h) chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00;
  - i) chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00;
  - j) chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 22, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00.
- 1 bis. *Si prevede di destinare il provento delle sanzioni ad iniziative e campagne contro il randagismo.*  
(4)
2. In caso di contestazione per le violazioni di cui al comma 1, lettera j), è ammesso il test del DNA del cane, con oneri a carico del proprietario o detentore del cane stesso.
3. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, è attribuita al comune in cui si è verificata l'infrazione; i relativi proventi rimangono acquisiti al bilancio comunale e sono destinati alle finalità della presente legge.
4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 è punita, con la sospensione dell'attività da uno a tre giorni, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 1.
5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 è punita con la cessazione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 1.

#### *Art. 41 Regolamento (1)*

1. La Giunta regionale approva le disposizione di attuazione della presente legge con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge.

#### *Art. 42 Norma finanziaria*

1. Per la copertura degli oneri finanziari di cui alla presente legge sono stanziati annualmente euro 200.000,00 a partire dall'anno 2009 sull'unità previsionale di base (UPB) 264 "Servizi di prevenzione – Spese correnti".
2. Per il finanziamento dei progetti di formazione ed informazione sono stanziati annualmente euro 40.000,00 a partire dall'anno 2009 sulla UPB 264 "Servizi di prevenzione – Spese correnti".

#### *Art. 43 Abrogazioni*

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo) sono applicate fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge; dalla medesima data la l.r. 43/1995 è abrogata.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 della l.r. 43/1995, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 33/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo" relativo all'identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina), è abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.

#### **Note**

1. Regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 38/R.
2. Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 103.

Protezione della natura e dell'ambiente, fauna l.r. 59/2009

14

---

3. Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 21.

4. Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31.

5. Capo inserito con l.r. 19 luglio 2017, n. 35, art. 1.

6. Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2017, n. 35, art. 2.

7. Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2017, n. 35, art. 3.



**LEGGE REGIONALE MOLISE 4 marzo 2005, n. 7.**

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

<b>Titolo</b>	<b>Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina.</b>
<b>Oggetto</b>	Norme per la protezione dei cani - Istituzione dell'anagrafe canina - Competenze - Adempimenti
<b>Bollettino</b>	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 6 del 16 marzo 2005
<b>Catalogazione</b>	37.Tutela della salute umana, animale e dell'ambiente, servizio sanitario, alimentazione
<b>Modifiche</b>	<p>Modificato art. 2 dalla legge n. 14/2007 art. 1</p> <p>Modificato art. 5 dalla legge n. 24/2006 art. 1</p> <p>Modificato art. 6 dalla legge n. 24/2006 art. 2</p> <p>Modificato art. 9 dalla legge n. 14/2007 art. 1</p> <p>Modificato art. 9 dalla legge n. 24/2006 art. 3</p> <p>Modificato art. 1 dalla legge n. 12/2011 art. 1</p> <p>Modificato art. 2 dalla legge n. 12/2011 art. 2</p> <p>Modificato art. 3 dalla legge n. 12/2011 art. 3</p> <p>Modificato art. 4 dalla legge n. 12/2011 art. 4</p> <p>Modificato art. 5 dalla legge n. 12/2011 art. 5</p> <p>Modificato art. 7 dalla legge n. 12/2011 art. 6</p> <p>Modificato art. inserito articolo 7-bis dalla legge n. 12/2011 art. 7</p> <p>Modificato art. inserito articolo 7-ter dalla legge n. 12/2011 art. 8</p> <p>Modificato art. 9 dalla legge n. 12/2011 art. 9</p> <p>Modificato art. 11 dalla legge n. 12/2011 art. 10</p> <p>Modificato art. 12 dalla legge n. 12/2011 art. 11</p> <p>Modificato art. 13 dalla legge n. 12/2011 art. 12</p>

**ARTICOLO 1****Finalità**

1. La presente legge disciplina la tutela degli animali d'affezione e promuove la protezione degli animali e l'educazione al rispetto degli stessi al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

2. La Regione, le Province, i Comuni e le Aziende sanitarie locali, con la collaborazione delle associazioni interessate, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi e programmi per la prevenzione del randagismo.

## ARTICOLO 2

### Competenze della Regione

1. La Regione, sentiti i Comuni, le Province e le Comunità Montane, le Aziende sanitarie locali e le associazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 9, adotta un programma per la prevenzione del randagismo, riguardante, in particolare:

- a) iniziative di informazione ed educazione, da svolgere anche in ambito scolastico, al fine di favorire corretti rapporti uomo-animale-ambiente;
- b) corsi di formazione e di aggiornamento per il personale addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie;
- c) il numero e la localizzazione dei canili comunali e dei rifugi per cani da realizzare nel territorio regionale, di concerto con gli Enti locali, sentite le Associazioni protezionistiche;
- d) la ripartizione e l'erogazione dei fondi assegnati dallo Stato e quelli propri appositamente stanziati per l'attuazione delle finalità della presente legge, da destinare ai Comuni, singoli o consorziati, alle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9, ai servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al comma 2.

2. La Regione, con regolamento di attuazione, emana norme relative a:

- a) la gestione dell'anagrafe canina, anche attraverso strumenti informatici;
- b) il mantenimento, il trasporto, la protezione degli animali d'affezione;
- c) i criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari per il risanamento e la costruzione dei canili comunali e dei rifugi per cani;
- d) i tempi e i modi per la stesura del programma di prevenzione del randagismo nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi;
- e) la nomina a guardia zoofila volontaria;
- f) le procedure per l'affidamento degli animali ospiti dei canili di cui agli articoli 5 e 6;
- g) la tariffa giornaliera di riferimento per la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture di cui agli articoli 5 e 6, sentiti i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La Regione disciplina il risarcimento dei danni causati al patrimonio zootecnico dai cani randagi ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 281/1991 secondo le modalità previste dalla legge regionale 1° febbraio 1983, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'Assessorato alla Sanità è tenuto a stilare un rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

### **ARTICOLO 3**

#### **Competenze delle Aziende sanitarie locali**

1. Le Aziende sanitarie locali, attraverso il servizio veterinario del dipartimento di prevenzione, oltre alle funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:

- a) provvedono alla gestione e alla tenuta dell'anagrafe canina, curandone l'aggiornamento, ed alle operazioni di identificazione dei cani, secondo le procedure definite nel regolamento di attuazione della presente legge;
- b) provvedono, anche attraverso stipula di convenzione con le figure di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 9, al servizio di cattura dei cani e dei gatti vaganti con personale tecnico adeguatamente formato e dotato di mezzi idonei;
- c) disciplinano e provvedono alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
- d) collaborano con Regione, enti locali ed associazioni protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione volte al rispetto degli animali e del loro ambiente;
- e) disciplinano ed effettuano il controllo sanitario dei canili comunali di cui all'articolo 5, dei rifugi per cani di cui all'articolo 6, e di qualunque struttura che ospita animali d'affezione, al fine di verificare le condizioni di benessere degli animali, l'idoneità igienico-sanitaria e la rispondenza ai criteri tecnico-costruttivi riportati nel regolamento di attuazione della presente legge;
- f) attuano gli interventi finalizzati al controllo delle nascite, le vaccinazioni, gli accertamenti e le indagini e tutti gli altri interventi finalizzati alla profilassi ed alla cura delle malattie infettive e diffuse degli animali d'affezione presso i canili comunali o in locali idonei sotto il profilo igienico-sanitario messi a disposizione ed attrezzati dall'Azienda sanitaria o dai Comuni;
- g) provvedono a vidimare ed a verificare la regolarità della tenuta del registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 10;

- h) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche ai fini della tutela del benessere degli stessi;
- i) possono provvedere, attraverso la stipula di convenzione con i Comuni, alla gestione dei canili comunali.

## **ARTICOLO 4**

### **Competenze dei Comuni**

1. I Comuni, in forma singola o associata, in collaborazione con Regione, Aziende sanitarie locali ed associazioni protezionistiche, concorrono all'attuazione di quanto previsto dalla presente legge con i seguenti adempimenti:

- a) provvedono agli adempimenti di competenza per la gestione dell'anagrafe canina secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge;
- b) provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti, alla realizzazione di nuovi ed alla realizzazione di rifugi per cani, nel rispetto dei criteri previsti nel regolamento di attuazione della presente legge;
- c) provvedono alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
- d) provvedono, anche attraverso stipula di convenzione con i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 9 o con le Aziende sanitarie locali, alla gestione dei canili comunali;
- e) individuano aree idonee per il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione o stipulano convenzione con ditte autorizzate alla termodistruzione, nel rispetto delle norme di cui al regolamento europeo n. 1774 del 3 ottobre 2002 e dei relativi atti regionali di recepimento.

## **ARTICOLO 5**

### **Canile comunale**

1. Il canile comunale, in aggiunta alle funzioni previste dal D.P.R. n. 320/1954, assicura il ricovero e la custodia temporanei dei cani vaganti catturati, per un periodo massimo di

novanta giorni, per permettere l'espletamento dei controlli e degli interventi di profilassi da effettuarsi da parte dell'autorità sanitaria, ed in attesa dell'affidamento ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Gli interventi di profilassi vengono effettuati secondo i criteri riportati nel regolamento di attuazione della presente legge.

3. I cani vaganti catturati, non tatuati o comunque non identificabili, se non reclamati entro novanta giorni, vengono affidati ai rifugi per cani di cui all'articolo 6 o possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, previa identificazione, trattamento profilattico e sterilizzazione, e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

4. Gli animali custoditi nei canili comunali non possono essere maltrattati, non possono essere destinati alla sperimentazione né soppressi; fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. n. 320/ 1954 e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Prima di procedere alla soppressione, il veterinario responsabile della struttura deve sentire, ove possibile, il medico veterinario designato dalle associazioni protezionistiche di cui al comma 3 dell'articolo 9.

5. In assenza o in caso di mancato funzionamento del canile comunale, il ricovero e la custodia temporanea degli animali d'affezione, nonché le funzioni previste dal D.P.R. n. 320/1954, possono essere svolte da un rifugio per cani di cui all'articolo 6 o da un canile privato, previo accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria e sotto controllo del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, e la stipula di apposita convenzione.

6. I canili comunali devono rispondere ai criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge.

## **ARTICOLO 6**

### **Canile rifugio**

1. Ai fini della presente legge, i canili rifugio ospitano gli animali provenienti dai canili comunali che non hanno trovato adozione o altra sistemazione permanente idonea, previa autorizzazione del servizio veterinario competente.

2. I canili rifugio devono rispondere ai criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge.

3. I canili rifugio possono essere realizzati all'interno dei canili comunali destinando a tal fine aree opportunamente separate da quelle destinate alla custodia temporanea degli animali.
4. Per gli animali custoditi nei rifugi per cani vale quanto disposto al comma 4 dell'articolo 5.
5. Gli animali custoditi nei rifugi per cani possono essere affidati a privati che diano garanzie di buon trattamento e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.
6. Per le modalità e i tempi di apertura al pubblico del canile rifugio si fa rinvio al successivo regolamento di attuazione della presente legge.

## **ARTICOLO 7**

### **Misure di protezione**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa europea e statale in materia di protezione e di benessere degli animali, ai cani detenuti dai privati, a qualunque titolo, ed a quelli custoditi nei canili comunali e nei rifugi per cani devono essere assicurate condizioni di vita non mortificanti, e gli ambienti confinati, in cui vengono tenuti a qualunque titolo, devono rispondere ai criteri individuati nel regolamento di attuazione della presente legge.

## **ARTICOLO 8**

### **Trattamento dei felini**

1. Le norme di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto in materia di anagrafe, sono estese, in quanto applicabili, alla popolazione felina.
2. I gatti in libertà, su richiesta dei Comuni o delle associazioni protezionistiche, possono essere catturati, sterilizzati a cura del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, e rimessi nei loro gruppi sociali previa marcatura con foro all'orecchio sinistro. Possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati o incurabili sentito, ove possibile, il medico veterinario designato dalle associazioni protezionistiche di cui al comma 3 dell'art. 9.

## ARTICOLO 9

### Partecipazione dei privati

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione, i Comuni e le Aziende sanitarie locali possono avvalersi della collaborazione e dell'opera di:

- a) associazioni di volontariato che hanno per scopo statutario la protezione degli animali;
- b) privati, anche in forma associata e cooperativa;
- c) ambulatori veterinari privati.

2. Le associazioni protezionistiche devono essere iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi della legge regionale 27 gennaio 1995, n.

3. Possono esercitare, senza fini di lucro, le seguenti attività:

- a) vigilanza sulle condizioni di vita degli animali da affezione e protezione degli stessi;
- b) denuncia dei casi di maltrattamento o abbandono di animali;
- c) gestione dei rifugi per cani;
- d) gestione dei canili comunali o consortili, previa stipula di convenzione;
- e) programmi di informazione e di educazione volti all'attuazione di una corretta convivenza tra uomo, animale e ambiente ed alla prevenzione del randagismo;
- f) segnalazione dei nominativi di volontari da utilizzare come guardie zoofile ed organizzazione dei relativi corsi.

3. Le associazioni protezionistiche che gestiscono strutture di ricovero per cani nominano un medico veterinario di fiducia con compiti di assistenza tecnico-scientifica per le attività da loro svolte ai sensi della presente legge.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo le associazioni protezionistiche di cui al comma 2 possono richiedere contributi che saranno erogati secondo i criteri stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo, le associazioni protezionistiche possono avvalersi anche di giovani che intendano prestare il servizio civile volontario ai sensi della legge n. 64/2001.

6. I privati di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo devono operare in conformità alle finalità ed alle norme della presente legge ed utilizzare strutture che rispondono ai criteri fissati nel regolamento di attuazione della presente legge. Tramite stipula di convenzione, possono esercitare le seguenti attività:

- a) cattura degli animali vaganti, garantendo in tal caso la reperibilità costante;
- b) gestione dei canili municipali e dei rifugi per cani.

7. Gli ambulatori veterinari privati possono svolgere i compiti di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 3, secondo le procedure definite nel regolamento di attuazione della presente legge.

8. Le figure individuate nel presente articolo operano sotto il controllo dei servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

9. L'esercizio delle attività di cui al presente articolo è subordinato alla verifica di idoneità igienico-sanitaria degli ambienti e delle strutture utilizzate da parte del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

10. Le convenzioni già stipulate dai Comuni e dalle Aziende sanitarie locali con privati o con associazioni protezionistiche e non rispondenti alle norme contenute nella presente legge, restano vigenti per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

## **ARTICOLO 10**

### **Registro del canile**

1. La gestione di un canile municipale, o di un rifugio per cani, comporta l'obbligo della tenuta di un registro di entrata e uscita degli animali recante le informazioni indicate nel regolamento di attuazione della presente legge, vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

## **ARTICOLO 11**

### **Norme per le strutture a finalità amatoriale o a scopo commerciale**

1. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio o a scopo amatoriale sono tenuti al rispetto delle norme di cui alla presente legge. In particolare essi sono tenuti a:

- a) adeguare le proprie strutture ai requisiti igienico-sanitari e tecnico-costruttivi



previsti nel regolamento di attuazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore;

b) tenere il registro di entrata e uscita degli animali di cui all'articolo 10.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuove strutture è subordinato alla rispondenza delle stesse ai requisiti igienico-sanitari e tecnico-costruttivi previsti nel regolamento di attuazione della presente legge rilasciato dal servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio.

3. La Giunta regionale può erogare contributi in conto capitale per le iniziative di cui alla lettera a) del precedente comma 1, nel limite massimo del 50% degli investimenti ammessi.

## **ARTICOLO 12**

### **Guardia zoofila volontaria**

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie.

2. Le guardie zoofile volontarie sono nominate dal Presidente della Provincia, su proposta delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'articolo 9; ad esse viene rilasciato un tesserino di riconoscimento conforme al modello adottato dalla Giunta regionale.

3. Possono essere nominati guardia zoofila volontaria i cittadini che siano in possesso di attestato di idoneità conseguito con il superamento di un esame dinanzi ad una commissione al termine della frequenza di uno specifico corso di formazione.

4. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono definite le materie oggetto del corso di formazione e la sua durata minima, la composizione della commissione esaminatrice ed il modello di tesserino di riconoscimento.

5. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito, ai sensi della legge n. 266/1991, nell'ambito territoriale della provincia di competenza, in collegamento con il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente e con le associazioni protezionistiche.

6. Per lo svolgimento delle attività di guardia zoofila, le associazioni protezionistiche possono proporre anche nominativi di giovani che intendano prestare il servizio civile volontario ai sensi della legge n. 64/ 2001.

7. I corsi di formazione per guardie zoofile volontarie possono essere organizzati, previa autorizzazione della Regione, dalle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9, dalle Province, dalle Aziende sanitarie locali e dai Comuni, singoli o associati, anche in collaborazione tra loro.

8. Coloro che sono in possesso della qualifica di guardia zoofila volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al precedente comma 5.

9. Le associazioni protezionistiche provvedono ad assicurare ciascuna le proprie guardie zoofile volontarie, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 266/1991.

## **ARTICOLO 13**

### **Sanzioni**

1. Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a Euro 240, 00.

2. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe, ometta di provvedere alla sua identificazione mediante tatuaggio o applicazione di microchip, entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150, 00.

3. Chiunque ometta di segnalare lo smarrimento o la sottrazione di un cane, la sua cessione definitiva, la sua morte o il cambiamento di residenza, entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150, 00.

4. Chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 a Euro 750, 00.

5. L'omissione o l'irregolarità nella tenuta del registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 11, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 1.500, 00.

6. Il mancato rispetto delle misure di protezione, di cui all'articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a Euro 240, 00.

7. Le spese necessarie alla cura ed al mantenimento degli animali ai sensi del comma 1, lettera h), dell'articolo 3 della presente legge, sono a carico del responsabile dei maltrattamenti.

8. In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente articolo vengono raddoppiate.

9. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, confluiscono nel fondo regionale istituito per il finanziamento della presente legge.

## **ARTICOLO 14**

### **Vigilanza**

1. Oltre ai soggetti individuati agli articoli 3, 4 e 12, le funzioni di vigilanza ai fini della presente legge sono affidate a tutti i soggetti indicati dall'art. 27 della legge n. 157/1992, ed a tutti coloro che per norma esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e del loro ambiente di vita.

2. Tutti i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, aventi funzioni di vigilanza e di controllo ai fini della presente legge, sono agenti di polizia amministrativa e titolari dei poteri previsti all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **ARTICOLO 15**

### **Norma finanziaria**

1. Gli oneri finanziari annuali derivanti dall'attuazione della presente legge sono quantificati con la legge di approvazione del bilancio regionale.

## **ARTICOLO 16**

### **Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge regionale e dal relativo regolamento di attuazione, vale quanto disposto dalla legge n. 281/1991, dalle norme vigenti di polizia veterinaria, dalle norme europee e nazionali in materia di benessere degli animali.

**ARTICOLO 17****Abrogazione di norme**

1. La legge regionale 4 marzo 1992, n. 11 è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

**Legge regionale Piemonte 19 luglio 2004, n. 18 ( Vigente dal 22/07/2005 )****"Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata.  
Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)".****Art. 1.  
(Finalità)**

1. La Regione istituisce l'anagrafe canina regionale informatizzata, presso cui sono registrati e identificati tutti i cani.
2. Decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'impiego del metodo elettronico mediante utilizzo di circuito elettronico integrato miniaturizzato a norma ISO, di seguito denominato 'microchip ', costituisce l'unico sistema di identificazione dei cani registrati.
3. Le Aziende sanitarie locali (ASL), i comuni, le comunità montane e collinari, con la collaborazione delle associazioni di volontariato interessate, sulla base delle indicazioni della programmazione regionale, gestiscono l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e provvedono a definire ed attuare iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo.

**Art. 2.  
(Istituzione dell'anagrafe canina regionale)**

1. L'anagrafe canina regionale è istituita e gestita presso i servizi veterinari della ASL in collaborazione con i comuni, le comunità montane e collinari, anche tramite appositi accordi secondo le disposizioni della presente legge e gli indirizzi di coordinamento emanati dall'assessorato regionale competente in materia di sanità.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad informare periodicamente i cittadini sulle concrete modalità di svolgimento delle operazioni di registrazione ed identificazione.
3. È a carico del proprietario la corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso delle spese per l'identificazione elettronica, sulla base dei costi del materiale utilizzato.

**Art. 3.  
(Obblighi dei proprietari o detentori)**

1. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione ai sensi dell'articolo 1.
2. Sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
3. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL.
- 3 bis. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani introdotti stabilmente da altre regioni provvedono, entro quindici giorni dall'inizio della detenzione, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip. Per i cani introdotti stabilmente da altre regioni già identificati con microchip i proprietari ed i detentori sono tenuti, entro lo stesso termine, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al servizio veterinario dell'ASL di residenza per la registrazione nella banca dati regionale. I cani privi di identificazione non possono essere condotti a mostre, gare ed esposizioni. [\[1\]](#)

4. In caso di tatuaggio illeggibile è cura del proprietario provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.

5. I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al servizio veterinario della ASL di registrazione degli animali, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.

#### Art. 4.

##### (Scheda di identificazione)

1. All'atto della identificazione, che prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell'eventuale detentore, il segnalamento dell'animale e la contestuale applicazione del microchip, il veterinario identificatore compila un'apposita scheda, secondo un modello predisposto dalla Regione.

2. Copia della scheda è consegnata al proprietario; la matrice è depositata agli atti del servizio veterinario dopo la registrazione nella banca dati informatizzata.

#### Art. 5.

##### (Sedi di identificazione e periodicità degli interventi)

1. Le ASL, in collaborazione con i comuni, le comunità montane e collinari, definiscono la rete delle sedi di identificazione sulla base delle necessità territoriali e delle condizioni topografiche, in modo tale da garantire adeguata copertura del territorio di competenza.

2. La cadenza degli interventi di identificazione eseguiti nelle sedi di cui al comma 1 non può essere superiore ai trenta giorni.

3. I comuni singoli od associati, le comunità montane e collinari mettono a disposizione delle ASL, per la realizzazione delle rete dei servizi e l'attuazione delle operazioni di identificazione, locali idonei e personale tecnico ausiliario sufficiente.

#### Art. 6.

##### (Compiti dei servizi veterinari e dei veterinari liberi professionisti)

1. Le operazioni di identificazione presso la rete territoriale, istituita ai sensi dell'articolo 5, sono effettuate dal servizio veterinario delle ASL.

2. È facoltà del proprietario o detentore ricorrere per l'intervento di identificazione alla prestazione di un medico veterinario libero professionista autorizzato, dietro corresponsione di relativa parcella. Il medico veterinario trasmette l'attestazione di registrazione e identificazione al competente servizio veterinario entro i cinque giorni successivi, trattenendone una copia agli atti e fornendone un'altra al proprietario o detentore.

3. L'inserimento dei dati nell'archivio anagrafico informatizzato e il suo continuo aggiornamento sono a carico del servizio veterinario delle ASL.

#### Art. 7.

##### (Banca dati regionale)

1. Per adempiere alle finalità informative della presente legge e per razionalizzare la registrazione, lo scambio e l'uso delle informazioni dell'anagrafe canina, la Regione istituisce uno specifico sistema informatizzato di rete per gestire telematicamente i dati e metterli a disposizione di autorità ed enti interessati.

2. L'anagrafe canina regionale, contestualmente alla realizzazione del sistema informatizzato di rete, è organizzata in banca dati regionale.

3. Unitamente ai dati identificativi del cane, del proprietario e dell'eventuale detentore, sono registrati in banca dati informatizzata gli episodi di morsicature e di aggressioni nei confronti di persone o animali, al fine di costituire un osservatorio regionale riguardante i cani mordaci e potenzialmente pericolosi, nonché i combattimenti fra cani.

Art. 8.  
(Ruolo dei comuni)

1. I comuni ricevono periodicamente dal servizio veterinario dell'ASL i dati di ritorno aggiornati relativi ai cani detenuti nel territorio comunale.
2. I dati necessari per il rintraccio di cani smarriti e rinvenuti sono messi a disposizione degli interessati, nel rispetto dei criteri di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196](#) (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 9.  
(Identificazione dei cani vaganti)

1. Lo smarrimento di un cane è denunciato dal proprietario, anche per il tramite dell'eventuale detentore, entro tre giorni alla Polizia municipale del comune ove è detenuto l'animale.
2. La presenza di cani vaganti o randagi è segnalata agli organi di Polizia municipale del comune competente per territorio, che provvede all'attivazione del servizio pubblico di cattura, per il successivo trasferimento nel canile sanitario.
3. Dopo l'introduzione in canile, in caso di cattura di cani con tatuaggio o microchip, il servizio veterinario competente provvede a rilevare i dati identificativi e li trasmette alla Polizia municipale, per il reperimento del proprietario.
4. Per i cani ritrovati vaganti e non muniti di microchip, o tatuaggio, comunque reclamati per la restituzione, si procede all'identificazione ed all'inserimento nell'archivio anagrafico a spese del proprietario, prima della restituzione.
5. I cani vaganti senza proprietario sono identificati e registrati intestandone la temporanea proprietà al comune ove è avvenuto il ritrovamento.
6. Le spese di cattura e custodia del cane e le eventuali cure necessarie durante il periodo di custodia nel canile pubblico sono a carico del proprietario del cane, secondo le tariffe stabilite dal comune competente.

Art. 10.  
(Vigilanza)

1. I comuni, attraverso la Polizia municipale, provvedono alla esecuzione di programmi di vigilanza sulla corretta attuazione della anagrafe canina.
2. Ai servizi veterinari dell'ASL compete il monitoraggio del livello di attuazione della anagrafe canina e la segnalazione ai comuni interessati di eventuali carenze o disfunzioni, unitamente alla attuazione di interventi di vigilanza in concomitanza con lo svolgimento di altri compiti di istituto.

Art. 11.  
(Revisione dell'anagrafe canina comunale)

1. I proprietari di cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro il 31 dicembre 2005, anche tramite eventuali detentori, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip. <sup>[2]</sup>

2. A tale fine i comuni, con la collaborazione dei servizi veterinari delle ASL, provvedono ad una revisione ed aggiornamento della anagrafe canina comunale, anche attraverso censimenti straordinari, tramite capillare informazione alla cittadinanza in ordine alle nuove modalità di registrazione e di identificazione dei cani.

Art. 12.  
(Sanzioni)

1. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 3, 3 bis e 5, all'articolo 9, comma 1 ed all'articolo 11, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 38,00 a euro 232,00. [\[3\]](#)
2. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 2 è punito con la sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 464,00.
3. La rilevazione di violazioni agli obblighi di registrazione ed identificazione è seguita da registrazione della posizione anagrafica ed identificativa con addebiti al detentore delle relative spese, secondo il tariffario regionale.

Art. 13.  
(Clausola valutativa)

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con successiva cadenza triennale, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione di natura informativa in ordine allo stato di attuazione delle strategie adottate in materia di lotta al randagismo.
2. La relazione di cui al comma 1 fornisce risposta documentata ai seguenti quesiti:
  - a) numero residuale dei cani identificati con la procedura del tatuaggio cutaneo;
  - b) numero dei cani identificati con la procedura del microchip;
  - c) strumenti informativi predisposti dagli enti locali in ordine alle metodologie di anagrafe canina;
  - d) periodicità media degli interventi di identificazione eseguiti presso ciascuna ASL;
  - e) interventi di identificazione eseguiti da veterinari liberi professionisti;
  - f) istituzione ed attività dell'osservatorio regionale sui cani potenzialmente pericolosi;
  - g) gestione, da parte degli enti locali, del servizio di rinvenimento e cattura dei cani smarriti;
  - h) natura ed entità delle sanzioni irrogate.

Art. 14.  
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa complessiva di euro 80.000,00.
2. All'erogazione di contributi alle ASL per la realizzazione di interventi di anagrafe canina si provvede nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2004 iscrivendo lo stanziamento pari ad euro 80.000,00, in termini di competenza e di cassa, nell'Unità previsionale di base (UPB) 27031 (Sanità pubblica - Sanità animale igiene degli allevamenti - Titolo I - Spese correnti), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.
3. Agli stessi oneri di cui al comma 2, rispettivamente per gli anni 2005 e 2006, si fa fronte con la dotazione finanziaria della UPB 27031 del bilancio pluriennale 2004-2006.



Art. 15.  
(Abrogazione)

1. È abrogata la [legge regionale 13 aprile 1992, n. 20](#) (Istituzione dell'anagrafe canina).
- 

Note:

<sup>[1]</sup> Il comma 3 bis dell'articolo 3 è stato inserito [dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 del 2005](#).

<sup>[2]</sup> Il comma 1 dell'articolo 11 è stato sostituito [dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 del 2005](#).

<sup>[3]</sup> Il comma 1 dell'articolo 12 è stato sostituito [dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 del 2005](#).

**Legge regionale Emilia Romagna 7 aprile 2000, n. 27****NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA (1)**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 aprile 2001 n. 7

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 23 dicembre 2004 n. 27

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

L.R. 21 ottobre 2015, n. 17

L.R. 26 febbraio 2016, n. 1

L.R. 27 luglio 2018, n. 11

*Art. 1**Principi, generalità e finalità*

(modificato comma 2 da art. 37 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

1. La Regione, recependo la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

2. I Comuni, ... le Aziende Unità sanitarie locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai sensi del comma 1 e per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, al fine di prevenire il randagismo.

*Art. 2**Competenze dei Comuni*

1. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, i Comuni gestiscono l'anagrafe canina e, singolarmente od in forma associata, provvedono a:

- a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;
- b) realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per gatti, fatto salvo quanto disposto per questi ultimi all'art. 29, e comunque garantire la presenza ed il funzionamento di tali strutture sulla base delle esigenze definite ai sensi del comma 3 dell'art. 16;
- c) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
- d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per effettuare il riscatto;
- e) assicurare, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.

*Art. 3**Competenze delle Province*

(prima sostituito comma 2 da art. 1 L.R. 6 aprile 2001 n. 7, poi abrogato articolo da art. 44 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

*abrogato.*

*Art. 4**Competenze delle Aziende Unità sanitarie locali*

(abrogata lett. g) comma 1 da art. 44 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

1. Le Aziende Unità sanitarie locali, mediante i propri Servizi veterinari, oltre alle funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:

- a) collaborano con i Comuni all'attuazione dell'anagrafe canina;
- b) vigilano sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione canina;
- c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani e dei gatti, al fine di verificarne l'idoneità igienico-sanitaria;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

- d) controllano lo stato di salute dei cani catturati e di quelli custoditi nelle strutture di ricovero;  
 e) attuano gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche, al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dai cani;  
 f) collaborano con i Comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;  
 g) *abrogata*.  
 h) partecipano all'attuazione dei programmi d'informazione ed educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali;  
 i) effettuano sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sulla base dei programmi di cui all'art. 23;  
 l) effettuano la sterilizzazione dei cani ospitati presso le strutture di ricovero pubbliche o convenzionate, sulla base dei programmi di cui all'art. 23;  
 m) concordano, insieme ai Comuni competenti ed alle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, che le gestiscono, le iniziative atte a garantire le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in libertà.

*Art. 5  
 Competenze della Regione*

(prima aggiunto comma 3 bis da art. 32 L.R. 23 luglio 2010 n. 7, poi sostituito articolo da art. 38 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

1. *La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nell'applicazione della presente legge e, in particolare, in relazione a:*  
 a) *iniziative d'informazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge n. 281 del 1991;*  
 b) *corsi di aggiornamento o formazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge n. 281 del 1991;*  
 c) *piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, ai sensi degli articoli 19 e 20.*
2. *La Regione provvede alla realizzazione di un sistema informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati provenienti dalle anagrafi canine locali. La Regione elabora, altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a prevenire il fenomeno del randagismo.*
3. *La Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Tavolo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. Il Tavolo ha funzione consultiva relativamente ai provvedimenti riguardanti gli animali d'affezione. Esso è presieduto dall'assessore regionale competente ed è composto dai rappresentanti delle Aziende USL, da una rappresentanza dei Comuni della Regione sedi di struttura per il ricovero e la custodia di cani e gatti che garantisce la presenza di almeno un Comune per Provincia, e delle associazioni zoofile e animaliste. Con delibera della Giunta regionale sono definite la composizione del Tavolo e le modalità del suo funzionamento. Il Tavolo dovrà comunque riunirsi almeno una volta all'anno in seduta plenaria.*
4. *Il Tavolo regionale è inoltre interpellato in via consultiva dalla Regione relativamente ad ogni provvedimento riguardante gli animali da affezione.*

*Art. 6  
 Anagrafe canina*

(abrogato comma 2 da art. 44 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

1. In ogni Comune è istituita l'anagrafe dei cani. I Comuni provvedono ad istituire apposita registrazione degli estremi del codice di identificazione dei cani, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario.
2. *abrogato*.
3. L'iscrizione dei cani già identificati mediante tatuaggio o microchip va effettuata utilizzando lo stesso codice identificativo.
4. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l'attuazione dell'identificazione dei cani mediante microchip, in sostituzione del tatuaggio, nonché i criteri per la realizzazione di una base dati informatizzata, a livello regionale e provinciale, delle anagrafi canine comunali.

*Art. 7  
 Iscrizioni*

1. I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'iscrizione entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.
3. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario singolarmente comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario. Al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, ed osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.
4. Gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a rilasciare regolare e contestuale ricevuta, con la descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi, al destinatario della cessione o vendita, oltre a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro sette giorni dall'avvenuta cessione. Il Comune deve rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta comunicazione. Soggiacciono alle presenti disposizioni anche i cuccioli.

#### *Art. 8*

##### *Norme per l'identificazione*

1. I Comuni, all'atto dell'iscrizione di un cane all'anagrafe canina, assegnano all'animale un codice di riconoscimento che contraddistingua, in modo specifico e senza duplicazione, ciascun cane e rilasciano documentazione ufficiale comprovante l'avvenuta iscrizione. Tale documentazione dovrà essere custodita dal proprietario per l'esibizione agli addetti alla vigilanza ed al controllo.
2. I cani sono identificati con il codice di riconoscimento, mediante tatuaggio indelebile impresso sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 6, oppure mediante l'introduzione sottocutanea di un microchip di riconoscimento, oppure mediante altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della Sanità e dalla Regione Emilia-Romagna.
3. Le operazioni di tatuaggio o l'inserimento sottocutaneo del microchip sono eseguite dai Servizi veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali, o da veterinari liberi professionisti e devono essere eseguite in modo indolore e tale da non recare danno all'animale. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il codice tatuato dovesse risultare illeggibile, il proprietario, o chi esercita la patria potestà in caso di proprietario minorenni, è tenuto a fare ritatuare l'animale o a fare sostituire il codice con l'inserimento di microchip. Parimenti, qualora il microchip inserito risultasse indecifrabile, il proprietario è tenuto a procedere ad una reinscrizione all'anagrafe e conseguente reidentificazione dell'animale.
4. Le caratteristiche del codice di riconoscimento, le procedure ed i tempi per l'identificazione degli animali, mediante microchip, sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale provvedimento dovrà prevedere anche l'onere da porsi a carico del proprietario per l'identificazione dei cani.

#### *Art. 9*

##### *Deroghe*

1. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
2. Fatta salva l'iscrizione all'anagrafe, sono esentati dall'identificazione, mediante tatuaggio o microchip, i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci certificazione scritta d'incompatibilità all'applicazione del tatuaggio o microchip per cause fisiche.

#### *Art. 10*

##### *Casi di smarrimento*

1. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro tre giorni, al Comune competente. Il Comune trasmette la segnalazione ai servizi per il controllo della popolazione canina.

#### *Art. 11*

##### *Casi di cessione o morte dell'animale o cambiamenti di residenza del proprietario*

1. I proprietari di cani sono tenuti a segnalare, entro quindici giorni, ai Comuni interessati, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione del cane all'anagrafe canina del Comune di nuova residenza del proprietario non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è identificato.

#### *Art. 12*

##### *Casi di rinuncia alla proprietà*

1. È fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al

Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato.

2. Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani nei casi previsti al successivo art. 17, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.

*Art. 13*  
*Servizi per la protezione ed il controllo della popolazione*  
*canina e felina. Istituzione e compiti*

(modificato comma 1 da art. 39 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

1. I Comuni, singolarmente od in forma associata, ... istituiscono i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Tali servizi operano sotto la vigilanza delle Aziende Unità sanitarie locali ed assolvono, fra l'altro, i seguenti compiti:

- a) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
- b) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di maltrattamento degli animali, o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
- c) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di rilevare e segnalare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica;
- d) provvedono alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo quanto previsto all'art. 15.

2. Gli interventi di accertamento delle trasgressioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e delle situazioni di cui alla lettera c) del medesimo comma, nonché l'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti sono competenza di organi e personale in possesso delle qualifiche necessarie.

*Art. 14*  
*Gestione dei servizi*  
(modificato comma 3 da art. 40 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

1. I servizi per il controllo della popolazione canina sono dotati di personale appositamente addestrato ed in possesso delle qualifiche necessarie nonché delle attrezzature adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati.

2. Le spese per la gestione dei servizi in questione sono a carico dei Comuni singoli od associati.

3. Per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 2 ed al comma 1 dell'art. 13, i Comuni possono anche avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 e delle guardie zoofile formate ai sensi dell'articolo 27.

*Art. 15*  
*Casi di cattura di cani*

1. I servizi per il controllo della popolazione canina provvedono alla cattura dei cani randagi. Tali servizi provvedono inoltre alla cattura dei cani vaganti in ambiente urbano e suburbano ed intervengono quando ricorrano i casi previsti dal Regolamento di polizia veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e comunque quando vi siano situazioni di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.

2. Nessuno, al di fuori degli addetti ai servizi di cui al comma 1, può procedere alla cattura di cani randagi o vaganti, se non nei casi previsti dalla legislazione vigente.

3. Il Sindaco, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento in strutture di ricovero dei cani detenuti od allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non garantire comprovatamente la pubblica sicurezza od igiene, eventualmente rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento.

4. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. È vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l'uso di trappole.

5. I cani catturati, qualora non sia possibile l'immediata consegna al proprietario, sono trasferiti, per la custodia, presso le strutture di ricovero di cui al successivo art. 16.

6. Nei casi di infezione rabida, previsti all'art. 91 del D.P.R. n. 320 del 1954, il Sindaco può autorizzare la cattura degli animali, secondo quanto disposto al precedente comma 4, ovvero, se questa non sia possibile, il loro abbattimento da parte degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o degli altri agenti della forza pubblica.

*Art. 16**Ricoveri e custodia dei cani e dei gatti*

(sostituito comma 3 da art. 41 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

1. Spetta ai Comuni, singoli od associati, assicurare:

a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954, e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie;

b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, od al loro affidamento ad eventuali richiedenti;

c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti.

2. Il ricovero e la custodia dei cani, ed eventualmente dei gatti, sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture, alla gestione delle quali possono partecipare, previa formale convenzione, le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.

3. *L'azione dei Comuni è coordinata dalla Regione acquisito il parere del Tavolo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. A tal fine la Regione:*

a) *valuta le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio ed indica gli interventi necessari;*

b) *definisce le modalità di compartecipazione dei Comuni per la realizzazione, il risanamento e la gestione integrata, su base provinciale, delle strutture di ricovero per cani e gatti;*

c) *propone ai Comuni la definizione delle modalità di funzionamento delle strutture di ricovero, con particolare riguardo alle procedure di adozione da parte di eventuali richiedenti, alle tariffe, alle contribuzioni, alla gestione amministrativa delle strutture, alla garanzia dell'assistenza veterinaria.*

*Art. 17**Modalità di ricovero*

(modificato comma 5 da art. 5 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17)

1. I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte dei veterinari addetti all'assistenza, o da parte dei veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali. Qualora si tratti di cani identificati, la struttura di ricovero ne dà immediato avviso al proprietario.

2. I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari od alla loro cessione ad eventuali richiedenti.

3. I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di sessanta giorni. Trascorso tale periodo, gli animali devono essere trasferiti in strutture idonee al ricovero permanente.

4. I cani catturati o ritrovati in condizioni effettive di randagismo, sprovvisti di tatuaggio o microchip, sono iscritti all'anagrafe canina in carico al Comune di riferimento ed identificati.

5. Nel caso di cessione dell'animale *va data comunicazione entro quindici giorni* al Comune di residenza del nuovo proprietario.

6. Le spese per il ricovero dei cani, nonché per gli eventuali trattamenti sanitari di cui all'art. 20, sono a carico dei proprietari, sulla base di tariffe determinate dall'Ente gestore, in riferimento al regolamento di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 16.

7. Le strutture di ricovero dovranno tenere un registro di entrata ed uscita degli animali, dal quale risultino almeno:

a) data di entrata e provenienza;

b) generalità del proprietario, in caso di rinuncia alla proprietà;

c) dati segnaletici ed identificativi dell'animale;

d) data di uscita e destinazione.

*Art. 18**Adozioni*

1. Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente, le amministrazioni locali possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, incentivi all'adozione degli animali.

2. Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata od in fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate.

3. Tali incentivi non possono comunque consistere nella concessione di contributi in denaro all'adottante.

4. I Comuni vigilano sul puntuale rispetto delle norme da parte degli affidatari.

*Art. 19*  
*Requisiti delle strutture*

1. Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani di cui al precedente art. 16 devono essere costituite dai seguenti reparti:
  - a) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria;
  - b) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea;
  - c) un reparto per il ricovero permanente, o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea. È possibile prescindere da tale reparto purché i cani destinati al ricovero permanente siano trasferiti, dopo il periodo di custodia temporanea, ad altra idonea struttura di ricovero, pubblica o privata, all'uopo formalmente convenzionata.
2. I canili comunali e le strutture di ricovero o di rifugio per cani devono possedere, inoltre, le seguenti caratteristiche:
  - a) ubicazione salubre e protetta;
  - b) strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;
  - c) recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d'acqua all'ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cuce.
3. I requisiti ed i criteri generali previsti ai commi 1 e 2 riguardano anche il risanamento e la costruzione di canili privati.
4. I Comuni ed i Servizi veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali, nel rispetto delle reciproche competenze, esercitano il controllo sulle strutture di ricovero, sulla regolarità dell'affidamento o cessione dell'animale, secondo le disposizioni della presente legge.

*Art. 20*  
*Norme igienico-sanitarie*

1. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti, pubbliche o private, devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali.
2. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita l'assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche ai sensi dell'art. 22, nonché per interventi in caso d'urgenza.
3. Le Aziende Unità sanitarie locali esercitano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero, al fine di verificarne la rispondenza igienico-sanitaria e svolgono altresì le funzioni a loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria.
4. Le spese per l'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2, nonché, in genere, per i farmaci, i vaccini ed il materiale ambulatoriale, sono a carico dei Comuni o dei gestori.

*Art. 21*  
*Aree di sgambamento*

1. Le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

*Art. 22*  
*Condizioni per la soppressione*

1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati a seguito di rinuncia della proprietà, non devono essere soppressi, salvo i casi di cui al successivo comma 3.
2. I cani ed i gatti catturati, o comunque provenienti da strutture di ricovero, non possono essere usati a scopo di sperimentazione.
3. La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954, è consentita esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità.
4. Alla soppressione provvedono, in modo eutanastico e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari.
5. È comunque vietata la soppressione dei cani e dei gatti al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nonché dall'art. 25.
6. Chi per errore od involontariamente uccide un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.

*Art. 23*  
*Limitazione delle nascite*

1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con modalità atte a garantire il benessere degli animali.

2. Le Aziende Unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, sentito l'Ordine provinciale dei medici veterinari, organizzano ed attuano programmi per la limitazione delle nascite.

3. Gli interventi per la limitazione delle nascite, previsti dai programmi di cui al comma 2, sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi veterinari, se esistenti, presso gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero, presso gli ambulatori convenzionati. Gli interventi sono eseguiti dai veterinari dipendenti dall'Azienda Unità sanitaria locale, qualora tale attività sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi assegnate dalla normativa vigente, dai veterinari addetti all'assistenza veterinaria presso le strutture di ricovero e da veterinari liberi professionisti convenzionati.

#### *Art. 24*

##### *Vigilanza contro il maltrattamento degli animali*

1. I Comuni e le Aziende Unità sanitarie locali esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni si avvalgono dei servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina, nonché della collaborazione dell'ENPA e delle altre associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14.

3. È fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.

#### *Art. 25*

##### *Cani inselvaticiti. Interventi*

(abrogato da art. 44 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

*abrogato.*

#### *Art. 26*

##### *Contributi*

(prima sostituito comma 2 da art. 5 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17, poi modificato comma 2 da art. 59 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvaticiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

2. *La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite nel medesimo atto di cui all'art. 17, comma 3, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), ferma restando l'applicazione dell'articolo 31, comma 3, della presente legge.*

#### *Art. 27*

##### *Aggiornamento e formazione*

(sostituito da art. 42 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

1. *I Comuni, le Aziende Unità sanitarie locali e le associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione ed aggiornamento per il personale addetto ai servizi per la popolazione canina e felina, per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale volontario di cui all'articolo 14.*

#### *Art. 28*

##### *Partecipazione dei privati*

1. I Comuni possono prevedere l'introito di contributi volontari dei cittadini per la realizzazione delle finalità della presente legge.

#### *Art. 29*

##### *Protezione dei gatti*

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline.

3. Le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 possono richiedere al Comune, d'intesa con l'Azienda Unità sanitaria locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la



salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione.

4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.

5. I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi veterinari dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, secondo i programmi e le modalità previsti all'art. 23. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.

6. Le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline. I Comuni devono prioritariamente favorire e tutelare le colonie feline.

7. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 22.

#### *Art. 30 Sanzioni*

(già modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38; poi sostituito articolo da art. 42 L.R. 23 dicembre 2004 n. 27)

1. *Fatta salva la denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:*

- a) *da 77 Euro a 232 Euro per violazione delle norme di cui all'articolo 7;*
- b) *da 51 Euro a 154 Euro per la mancata osservanza delle norme di identificazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 ed all'articolo 17;*
- c) *da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 7, comma 4;*
- d) *da 51 Euro a 154 Euro per la violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11 e all'articolo 22, comma 6;*
- e) *da 1.032 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 12;*
- f) *da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 15;*
- g) *da 1.549 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 29;*
- h) *da 258 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 8, comma 3.*

2. *Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.*

3. *Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1, lettera f) spettano alle Aziende Unità sanitarie locali.*

#### *Art. 31 Norma finanziaria*

(prima modificato comma 3 da art. 32 L.R. 23 luglio 2010 n. 7, poi modificato comma 1 da art. 43 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni ... e le Aziende Unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza.

2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti, al servizio di più Comuni, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta.

3. Agli oneri di cui al comma precedente, nonché a quelli in applicazione dei *precedenti articoli 26 e 5*, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del Bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della Legge finanziaria regionale, adottata in coincidenza con l'approvazione della Legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi dell'art. 13 bis della Legge Regionale 6 luglio 1977, n. 31.

#### *Art. 32 Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) L.R. 25 febbraio 1988, n. 5, recante: "Norme per il controllo della popolazione canina";
- b) L.R. 7 ottobre 1994, n. 41, recante: "Definizione di nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 febbraio 1988, n. 5, recante "Norme per il controllo della popolazione canina".

---

---

---

#### Note

---

1 . L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

**Legge regionale Veneto 28 dicembre 1993, n. 60 (BUR n. 111/1993) (testo integrato con le successive modifiche)**

**TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO**

**Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione Veneto promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà, i maltrattamenti nonché il loro abbandono.

**Art. 2 - Tutela e vigilanza.**

1. La tutela degli animali d'affezione e la vigilanza sul trattamento cui vengono sottoposti compete alle Unità locali socio-sanitarie ai sensi dell'[articolo 1](#), secondo comma, punto 17) della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48. (1)

**Art. 3 - Anagrafe canina.**

1. Presso il settore veterinario di ogni Unità locale socio-sanitaria è istituita l'anagrafe canina alla quale tutti i cani devono essere iscritti entro i primi tre mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere stati raccolti se randagi. Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina. Inoltre ha l'obbligo di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative.

2. Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al settore veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro quindici giorni dall'avvenimento.

2 bis. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante. (2)

3. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro delle vendite e comunicare al Settore veterinario dell'Unità locale socio-sanitaria competente per il territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell'animale.

4. L'iscrizione all'anagrafe canina è gratuita.

**Art. 4 - Tatuaggio di riconoscimento. (3)**

1. Entro novanta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina i cani devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice unificato indelebile e leggibile eseguito sul lato interno della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, o con altro sistema di

identificazione indicato dalla Giunta regionale, con metodi che non arrechino danno e dolore all'animale e con spese a carico dell'utente.

2. Le operazioni di tatuaggio, nonché la rilevazione dello stato segnaletico dell'animale, sono eseguite a cura dei settori veterinari dell'Unità locale socio-sanitaria o da veterinari liberi professionisti autorizzati dalla Unità locale socio-sanitaria.

3. I cani ospiti dei rifugi in convenzione gestiti dalle associazioni protezionistiche sono tatuati gratuitamente.

4. Ai fini della presente legge è riconosciuto valido il tatuaggio effettuato per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici di razza.

#### **Art. 5 - Profilassi.**

1. Le Unità locali socio-sanitarie, ai fini dell'attuazione della presente legge, predispongono, con il consenso dei detentori, interventi preventivi e successivi, atti anche al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie o riconosciute.

2. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con metodi chirurgici idonei.

3. I presidi veterinari multizonali di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, e i settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, sentiti i rappresentanti unici provinciali delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9, nell'ambito delle convenzioni con esse stipulate, organizzano, in collaborazione con le stesse, programmi per il controllo demografico e per la limitazione delle nascite su cani e gatti randagi. (4)

4. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani randagi e dei gatti presenti nelle colonie riconosciute sono effettuati da veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale presso gli ambulatori dei presidi veterinari multizonali e dei settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, adeguatamente attrezzati o da veterinari liberi professionisti convenzionati.

#### **Art. 6 - Recupero dei cani randagi.**

1. I cani randagi, catturati e tatuati a cura delle Unità locali socio-sanitarie, trascorsi sessanta giorni, se non reclamati, possono essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9.

2. Prima della scadenza del termine di cui al comma 1, possono essere ceduti in affidamento temporaneo con l'impegno da parte degli affidatari di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.

3. Dell'affidamento temporaneo, nel caso di consegna dell'animale catturato ad una associazione protezionistica convenzionata, si fa carico l'associazione stessa.

4. La cattura dei cani randagi è di competenza dei presidi veterinari multizonali che possono avvalersi della collaborazione delle guardie zoofile e dei delegati dalle associazioni convenzionate.

5. La cattura dei cani deve essere effettuata possibilmente in modo indolore.

6. Il cittadino che avvista un cane randagio informa il servizio veterinario della Unità

locale socio-sanitaria o provvede direttamente alla consegna al canile sanitario più vicino.

7. La direzione dei rifugi e la direzione dei canili sanitari devono tenere un registro nel quale sono indicati la data di entrata, di uscita e di morte degli animali ed i nominativi dei privati che hanno ottenuto in affidamento un animale.

8. Oltre ai casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320 possono essere soppressi solo i cani di comprovata pericolosità, quelli gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanascico.

#### **Art. 7 - Informazione e aggiornamento.**

1. I servizi veterinari delle Unità locali socio-sanitarie e i comuni, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche, predispongono e attuano programmi annuali di informazione ed educazione rivolti alle scuole e alla popolazione per favorire il rispetto degli animali e la tutela della loro salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente. Nei suddetti programmi, particolare attenzione deve essere dedicata al problema del randagismo, alle sue conseguenze e alla possibilità di prevenirlo.

2. La Regione, le Unità locali socio-sanitarie e i Comuni organizzano periodicamente corsi di aggiornamento e di formazione destinati al proprio personale addetto ai servizi di cui alla presente legge, nonché alle guardie zoofile volontarie.

#### **Art. 8 - Canili sanitari e rifugi.**

1. I comuni, singoli o associati, d'intesa con le competenti Unità locali socio-sanitarie, provvedono al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all'articolo 84 del d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320, secondo i criteri stabiliti dall'[articolo 14](#) della presente legge, anche avvalendosi dei contributi destinati a tal fine dalla Regione.

2. I comuni, singoli o associati, provvedono, altresì, alla costruzione dei rifugi per cani secondo i medesimi criteri di cui all'[articolo 14](#).

3. La gestione dei canili sanitari è affidata alle Unità locali socio-sanitarie.

4. I comuni, singoli o associati, assicurano mediante la gestione dei rifugi il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani vaganti o randagi.

5. La gestione dei rifugi può essere affidata ad associazioni protezionistiche iscritte all'albo di cui all'articolo 9, tramite apposite convenzioni.

6. E' fatto obbligo ai presidi veterinari multizonali ed ai settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie di garantire una adeguata assistenza sanitaria ai suddetti rifugi.

**6 bis.** La Giunta regionale, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 bis, sentita la competente commissione consiliare, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto gli specifici requisiti delle strutture e delle recinzioni volte al ricovero dei cani e dei gatti e le modalità di custodia degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la custodia dei cani da parte dei privati. (5)

**6 ter.** Le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al comma 6 bis,

sono sempre consentite, anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali,[ ambientali,] (6) urbanistici ed edilizi. (7)

### **Art. 9 - Albo regionale delle associazioni protezionistiche.**

1. E' istituito presso la Giunta regionale, dipartimento per i servizi veterinari, un albo regionale al quale possono essere iscritte esclusivamente le associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative, anche in base all'attività in precedenza svolta, operanti nella Regione Veneto, aventi personalità giuridica.
2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni di cui al comma 1 devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità dell'associazione e il numero degli iscritti.
3. Le associazioni devono indicare un rappresentante unico provinciale.
4. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria svolta dal dipartimento per i servizi veterinari, provvede all'iscrizione all'albo dandone comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti.
5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.
6. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione automatica dall'albo, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al comma 2.
7. La perdita dei requisiti previsti dal comma 1 comporta la cancellazione dall'albo e deve essere tempestivamente comunicata al Presidente della Giunta regionale dal legale rappresentante dell'associazione protezionistica. La cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta regionale.
8. La Giunta regionale delibera, altresì, la cancellazione dall'albo delle associazioni per l'accertata e perdurante inidoneità igienico-sanitaria dei rifugi gestiti dalle associazioni.
9. La Giunta regionale comunica alle associazioni, motivandolo, il diniego dell'iscrizione ovvero la cancellazione dal registro regionale, dandone altresì comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti.

### **Art. 10 - Attività in convenzione.**

1. Le associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 9, mediante convenzione con i Comuni e con le Unità locali socio-sanitarie, svolgono le seguenti funzioni:
  - a) gestire i rifugi per cani secondo quanto previsto dall'articolo 8;
  - b) creare ricoveri temporanei o permanenti per gli animali d'affezione;
  - c) svolgere compiti di assistenza volontaria;
  - d) promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile;

- e) partecipare alle iniziative di cui agli [articoli 5, 6, 7 e 8](#);
  - f) costruire rifugi per cani e gatti secondo i criteri di cui agli [articoli 14 e 16](#).
2. Le attività oggetto di convenzione, svolte dalle associazioni protezionistiche, hanno carattere volontaristico con esclusione di fini di lucro.
  3. Le associazioni protezionistiche di cui al comma 1 possono, altresì, custodire cani con oneri a carico del proprietario.

#### **Art. 11 - Canili gestiti da privati.**

1. La custodia dei cani di proprietà può essere affidata ad operatori privati che dispongano di strutture di ricovero in possesso dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal sindaco e dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Unità locale socio-sanitaria territorialmente competente. Le strutture sono sottoposte a vigilanza veterinaria ai sensi dell'articolo 24, comma primo, lettera f), del regolamento di polizia veterinaria approvato con d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320.

#### **Art. 12 - Guardie zoofile.**

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dall'[articolo 2](#) possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
2. Per ottenere la qualifica di cui al comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esame di idoneità, istituito dalla Giunta regionale e attuato dai presidi veterinari multizonali o promosso dalle associazioni protezioniste previa autorizzazione della Giunta regionale.
3. Le guardie zoofile volontarie si qualificano esibendo un tesserino con fotografia rilasciato dal Presidente della Giunta regionale. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità, gli estremi del provvedimento prefettizio di riconoscimento della qualifica di guardia zoofila e la durata della validità.
4. Le guardie zoofile volontarie esercitano l'attività di cui al comma 1 nell'ambito di tutto il territorio provinciale.
5. Le guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni della presente legge, hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.
6. Nel caso di immediata contestazione, le guardie zoofile volontarie redigono verbale di accertamento delle violazioni, a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 e lo trasmettono al sindaco del comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.

#### **Art. 13 - Modalità di ricovero e custodia dei cani.**

1. I cani randagi catturati, non appena affidati al canile sanitario, sono sottoposti a visita da parte dei servizi veterinari delle Unità locali socio-sanitarie. Quando si tratti di cani tatuati la struttura stessa deve darne immediata comunicazione al proprietario.
2. Nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320, e nei casi di pericolosità o comunque di malattia, il ricovero, la cura, la custodia ed il mantenimento

avvengono temporaneamente nel canile sanitario a cura dell'Unità locale socio-sanitaria.

3. Le spese per il ricovero dei cani sono a carico dei proprietari sulla base delle tariffe determinate dall'Unità locale socio-sanitaria ovvero nel caso di rifugi, sulla base delle tariffe determinate dal comune o previste dalle convenzioni di cui all'articolo 8 comma 5.

#### **Art. 14 - Criteri per il risanamento dei canili sanitari e per la costruzione dei rifugi per cani.**

1. I canili sanitari e i rifugi per cani devono essere costruiti in aree idonee.
2. In attuazione dell'articolo 3 comma 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i comuni ove ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti criteri:
  - a) accertata consistenza della popolazione animale in ambito provinciale;
  - b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale;
  - c) indicazione delle associazioni protezionistiche di cui all'[articolo 9](#).
3. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 2 determina altresì la percentuale di partecipazione di ogni comune all'onere connesso alla costruzione e alla gestione di ciascun rifugio.
4. La delibera della Giunta regionale è adottata su parere del comitato regionale veterinario sentiti i comuni interessati.
5. I comuni, nel cui territorio è prevista l'ubicazione dei rifugi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano i singoli progetti, da situare in zone appartenenti alla categoria E del vigente strumento urbanistico e nelle aree tutelate ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 431 o dal vigente Piano territoriale regionale di coordinamento.
6. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera.
7. I canili sanitari e i rifugi devono essere dotati almeno di:
  - a) un numero di box, di cui almeno il tre per cento destinato a finalità contumaciali, rapportato all'area territoriale interessata aventi le dimensioni adeguate alle esigenze fisiologiche del cane e al tempo di permanenza dello stesso nel box. Ogni box deve essere dotato di una propria area esterna delimitata;
  - b) un locale destinato all'ufficio direzionale per la gestione del canile;
  - c) alcuni box adeguatamente attrezzati, destinati alla custodia dei cani ammalati, in periodo di degenza post-operatoria, e dei cuccioli, annessi a un locale infermeria;
  - d) se necessario, un locale per la custodia degli automezzi destinati alla disinfezione e alla disinfestazione, con connesse strutture accessorie;
  - e) adeguato forno inceneritore o comunque impianto frigorifero per la custodia delle carcasse;
  - f) un recinto esterno, comprendente alcuni box da adibire a gattile, per la degenza



successiva all'intervento di sterilizzazione;

g) l'allacciamento alla rete fognaria comunale o un idoneo sistema per lo smaltimento delle acque reflue.

**8.** Le aree devono essere completamente recintate e, per quanto necessario, provviste di adeguati mezzi fonoassorbenti.

**9.** La superficie fondiaria complessiva delle strutture deve garantire uno standard minimo di mq. 20 per animale ospitato.

**10.** Le strutture devono osservare le seguenti distanze:

- a) distanza minima dai confini di proprietà m. 20;
- b) distanza minima da nuclei abitati m. 150;

**10 bis.** I parametri sulla distanza di cui al comma 10 non valgono per i rifugi con un numero di cani inferiori a 20. (8)

**11.** L'indice di copertura massimo deve corrispondere al trenta per cento della superficie complessiva.

**12.** Le strutture di cui all'[articolo 11](#), devono rispettare i criteri sopra illustrati salvo quanto previsto con apposita delibera di attuazione della Giunta regionale.

**13.** Per i canili sanitari e i rifugi esistenti e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque ammesse le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione nonché l'ampliamento nei limiti del trenta per cento della superficie fondiaria esistente.

#### **Art. 15 - Compiti delle Unità locali socio-sanitarie.**

**1.** I settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, oltre alle loro funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono le seguenti funzioni:

a) provvedono all'attuazione e all'aggiornamento dell'anagrafe canina e all'identificazione dei cani di proprietà mediante tatuaggio, dandone notifica mensile ai presidi veterinari multizonali;

b) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani, allo scopo di verificarne l'idoneità igienico sanitaria;

c) controllano lo stato di salute dei cani catturati presenti nelle strutture di ricovero loro affidate.

**2.** I presidi veterinari multizonali svolgono le seguenti funzioni:

a) provvedono alla cattura dei cani randagi;

b) tatuano i cani randagi che pervengono al presidio, dandone notizia ai settori veterinari ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe;

c) organizzano, in collaborazione con le associazioni protezionistiche, programmi di intervento sanitario per il controllo demografico e la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti e attuano i relativi interventi sanitari;

d) controllano lo stato di salute dei cani catturati, presenti nelle strutture di ricovero loro affidate.

**Art. 16 - Protezione dei gatti.**

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti.
2. Per favorire i controlli, numerici e sanitari, sulla popolazione felina i presidi veterinari multizonali, sulla base delle segnalazioni delle associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale di cui all'[articolo 9](#), provvedono a individuare le zone in cui esistono colonie di detti animali e stabiliscono i programmi di intervento.
3. Le associazioni protezionistiche, mediante apposita convenzione con l'Unità locale socio-sanitaria competente, possono prendere in affidamento le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di vita.
4. Al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie dei gatti in ambito urbano con le esigenze di igiene pubblica, i comuni individuano nel proprio territorio, sentita la Unità locale socio-sanitaria competente, appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti.
5. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per motivi sanitari e di contenimento demografico.
6. La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in stato di libertà è effettuata nell'ambito dei programmi e con le modalità e tipo di intervento scelti dal servizio veterinario competente. I gatti sterilizzati, identificati con apposito tatuaggio a un padiglione auricolare, o altro sistema riconosciuto valido dalle associazioni protezionistiche, sono riammessi nel loro gruppo e territorio.
7. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanascico.

**Art. 17 - Contributi.**

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione indennizza gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticati, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario, accertate dal servizio veterinario della Unità locale socio-sanitaria competente.
2. La misura del contributo e le modalità di erogazione sono determinate con delibera della Giunta regionale con riferimento ai criteri stabiliti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218.

**Art. 18 - Circolazione e trasporto dei cani.**

1. Le persone che conducono i cani sono tenute a evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici. In caso contrario devono provvedere immediatamente alla pulizia.
2. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 5 giugno 1982, n. 624, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 77/489 in materia di protezione di animali.

**Art. 18 bis - Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli**

**animali da compagnia. (9)**

1. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.

**1 bis.** I comuni individuano entro il 30 marzo di ciascun anno le spiagge in cui è vietato l'accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo comunque per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso e la permanenza nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e secondo le norme della presente legge. Analogamente, i concessionari o i gestori delle spiagge comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al comune competente per territorio le misure limitative all'accesso e alla permanenza degli animali nelle spiagge, assunte in conformità alla disciplina regolamentare comunale, nel rispetto dei principi di contemperamento dei diversi interessi coinvolti. (10)

**1 ter.** Ai fini di un'ampia e articolata informazione ai turisti italiani e stranieri dei servizi di ospitalità degli animali da compagnia nelle spiagge, la Giunta regionale, in accordo con i comuni costieri, realizza iniziative di comunicazione e di informazione, anche sotto il profilo igienico-sanitario.”. (11)

2. Agli animali da compagnia è vietato l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis, i comuni (12) possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.

4. Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

**Art. 19 - Presidi veterinari multizonali.**

1. In relazione alle competenze previste dalla presente legge le Unità locali socio-sanitarie dei capoluoghi di provincia provvedono a potenziare le risorse dei presidi veterinari multizonali, sia per quanto attiene il personale che le attrezzature.

2. Nell'ambito della necessaria collaborazione tra i settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie e i presidi veterinari multizonali, qualora questi ultimi non siano temporaneamente in grado di assolvere ai compiti a essi attribuiti dalla presente legge, per carenza di risorse, i compiti stessi sono svolti dai competenti settori veterinari.

**Art. 20 - Sanzioni.**

1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281 il detentore del cane che non adempia a quanto previsto dall'articolo 3,

comma 2, della presente legge è punito con una sanzione amministrativa di lire 150 mila.

**1 bis.** Chiunque violi la disposizione contenuta nel comma 2 bis dell'articolo 3 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00. (13)

#### **Art. 21 - Norme finanziarie.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni e le Unità locali socio-sanitarie, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatori regionali di cui all'articolo 14.

2. Per le finalità della presente legge e per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è istituito nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1993, il capitolo 1603 denominato "Assegnazione statale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo", nel quale confluiscono le entrate derivanti dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 è istituito il capitolo 60307 denominato "Fondo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo". (14)

3. Le entrate derivanti dall'articolo 20 della presente legge e riscosse dai Comuni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, sono da considerarsi vincolate per le finalità e gli interventi della presente legge.

#### **Art. 22 - Abrogazioni.**

1. Sono abrogate le leggi regionali [3 settembre 1987, n. 48](#) e [22 dicembre 1989, n. 56](#).

2. L'[articolo 1](#) della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77, resta vigente nel testo così come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48. (15)

#### **Art. 23 - Norma transitoria.**

1. I canili sanitari previsti dalle Unità locali socio-sanitarie e già finanziati dalla Regione all'entrata in vigore della presente legge sono progettati e realizzati a cura delle Unità locali socio-sanitarie stesse.

2. In fase di prima attuazione della presente legge mantengono la loro efficacia le convenzioni in atto tra le Unità locali socio-sanitarie e le associazioni protezionistiche.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 non possono in ogni caso essere prorogate oltre la data del 31 dicembre 1995.

4. Le Unità locali socio-sanitarie, per le spese di mantenimento, potranno rivalersi sui comuni di provenienza dei cani.

#### **Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'[articolo 44](#) dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

- (1) L'articolo 1, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 è stato abrogato dall'articolo 33, commi 1 e 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 che nell'articolo 23 ha dettato la disciplina del dipartimento di prevenzione cui sono state trasferite le funzioni amministrative già disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77.
- (2) Comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 19 giugno 2014, n. 17. Sul punto vedi anche quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 17 che con norma transitoria dispone che “1. Ai fini di consentire al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione di adeguarsi a quanto previsto dalla presente legge, il divieto di cui all'articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, così come introdotto dall'articolo 1, non si applica per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.”.
- (3) Con sentenza n. 193/2013 (G.U. - 1<sup>a</sup> serie speciale n. 30/2013), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 31 (Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani) nella parte in cui, rinviando all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), consente che si possa procedere alla identificazione dei giovani cani mediante tatuaggio, in contrasto sia con l'articolo 4, comma 1, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 998/2003 del 26 maggio 2003 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di Polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio) che a decorrere dal 3 luglio 2012 consente quale mezzo di identificazione dei cani solo il sistema elettronico di identificazione (cosiddetto trasponditore o microchip), sia con l'ordinanza ministeriale 6 agosto 2008 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina”, la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza ministeriale 14 febbraio 2013, la quale dispone che il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, solo mediante l'applicazione di microchip.
- (4) L'articolo 1, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 è stato abrogato dall'articolo 33, commi 1 e 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 che nell'articolo 23 ha dettato la disciplina del dipartimento di prevenzione cui sono state trasferite le funzioni amministrative già disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77.
- (5) Comma aggiunto da comma 1 art. 2 legge regionale 19 giugno 2014, n. 17.
- (6) Con sentenza n. 99/2015 (G.U. 1<sup>a</sup> serie speciale n. 23/2015) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 17 “Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo” e successive modificazioni”, nella parte in cui aggiunge il comma 6-ter all'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, limitatamente alla previsione secondo la quale le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui

---

al precedente comma 6-bis, sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti ambientali, in quanto ha inteso regolare direttamente la materia ambientale, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dettando disposizioni volte a stabilire, in via generale ed astratta, quali interventi dovrebbero essere sottratti agli ordinari strumenti di tutela ambientale, intervento che deve ritenersi comunque precluso alla legislazione delle Regioni. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 69/2014 (G.U. 1<sup>a</sup> serie speciale n. 46/2014), con il quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, per violazione dell'articolo 117, primo e seconda comma, lettera s), della Costituzione.

- (7) Comma aggiunto da comma 1 art. 2 legge regionale 19 giugno 2014, n. 17.
- (8) Comma aggiunto dall'articolo 56, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11.
- (9) Articolo aggiunto da comma 1 art. 3 legge regionale 19 giugno 2014, n. 17.
- (10) Comma inserito da comma 1 art. 5 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7.
- (11) Comma inserito da comma 1 art. 5 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7.
- (12) Comma così modificato da comma 2 art. 5 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha sostituito le parole "I comuni" con le parole "Fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis, i comuni".
- (13) Comma aggiunto da comma 1 art. 4 legge regionale 19 giugno 2014, n. 17. Sul punto vedi anche quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 17 che con norma transitoria dispone che "1. Ai fini di consentire al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione di adeguarsi a quanto previsto dalla presente legge, il divieto di cui all'articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, così come introdotto dall'articolo 1, non si applica per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge."
- (14) Comma così sostituito dall'articolo 3, della legge regionale 22 luglio 1994, n. 27.
- (15) L'articolo 1, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 è stato abrogato dall'articolo 33, commi 1 e 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 che nell'articolo 23 ha dettato la disciplina del dipartimento di prevenzione cui sono state trasferite le funzioni amministrative già disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77.

